

## Sindacale

- S104-24 - Codice di comportamento delle imprese di costruzione: aggiornamento 2024 - Aggiornato il Codice di comportamento delle imprese di costruzione che tiene conto delle recenti modifiche al D. Lgs. n. 231/2001, che introducono nuovi reati e richiedono l'elaborazione di ulteriori protocolli di prevenzione
- S105-24 - Integrazione salariale per temperature elevate: tutte le indicazioni - In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, l'Inps riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere l'integrazione salariale (Cigo) nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, e i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell'Istituto
- S106-24 - Nota Confindustria: decreto per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche - Trasmessa la Nota di Confindustria sul decreto per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche
- S107-24 - Emergenza climatica – Disposizioni in materia di CIGO per l'edilizia – Indicazioni Inps - Con il messaggio n. 2735/2024, l'Inps ha illustrato le novità in materia di CIGO introdotte per il settore edile dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, fornendo le relative istruzioni operative
- S108-24 - Accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo: la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia in materia - La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia in materia di prestazioni sociali e di accesso alle stesse da parte di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro
- S109-24 - Confindustria: Cassazione sull'assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro - Trasmessa la nota di Confindustria sulla sentenza di Cassazione relativa all'assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro
- S110-24 - INL – Vigilanza straordinaria rischio calore agosto 2024 – Nota n. 5752/2024 - Con una nota interna, l'INL comunica l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria, nel periodo dal 1° al 31 agosto 2024, volta ad accertare l'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la prevenzione dal rischio calore nei settori più esposti, inclusa l'edilizia

## Fiscalità

- F54-24 - Non soggetta a IVA cessione di terreni del comune che non ha carattere "commerciale" - Niente IVA sulla cessione di terreni dell'ente pubblico che non ha carattere "commerciale"
- F55-24 - Reintroduzione dell'imposta di registro fissa per i fabbricati acquistati dalle imprese di costruzione: accolta l'istanza ANCE nei pareri parlamentari sul provvedimento attuativo della delega fiscale - La Commissione Finanze di Camera e Senato, nel parere reso al Governo sullo Schema di Dlgs di riordino dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, hanno recepito la proposta ANCE in una apposita osservazione. Lo Schema tornerà ora all'esame del Cdm per la definitiva approvazione che potrà recepire la misura

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U43-24 - DL "salva casa": le novità contenute nella Legge di conversione - In una nota tecnica di approfondimento, l'Ance fornisce indicazioni su tutte le misure del Decreto-legge 69/2024 come convertito dalla Legge 105/2024
- U44-24 - Regolamento sul ripristino della natura: via libera definitivo dell'Unione Europea - Il nuovo regolamento fissa l'obiettivo per l'Ue di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione Europea entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050

## Lavori Pubblici

- LL.PP.57-24 - Appalti pubblici: l'Anac conferma che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso -

L'Anac, rispondendo ad una istanza di parere di precontenzioso, ha confermato che i costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale

- LL.PP.58-24 - Avvalimento da parte del subappaltatore: i chiarimenti del Mit - Il supporto giuridico del MIT, con parere 2582/2024, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'istituto dell'avvalimento, da parte del subappaltatore

## Varie

- V34-24 - Disponibili i materiali del webinar Ance sulla patente a crediti - Pubblicate le slide presentate durante il webinar del 30 luglio sul decreto attuativo della disciplina della patente a crediti
- V35-24 - Online il nuovo numero di ANCEMAG con lo Speciale Assemblea Ance 2024 - Il nuovo numero del magazine bimestrale dell'Ance, una rivista snella e moderna dedicata al mondo delle costruzioni nel suo complesso, che valorizzi il ruolo del sistema associativo e della filiera. Un nuovo strumento di comunicazione con il compito di raccontare il settore delle costruzioni con le tante iniziative, posizioni, commenti, dati e analisi, approfondimenti tecnici, best practice e curiosità. In questo numero lo speciale Assemblea Ance 2024

## **S104-24 - Codice di comportamento delle imprese di costruzione: aggiornamento 2024**

**Aggiornato il Codice di comportamento delle imprese di costruzione che tiene conto delle recenti modifiche al D. Lgs. n. 231/2001, che introducono nuovi reati e richiedono l'elaborazione di ulteriori protocolli di prevenzione**

Per tener conto dell'introduzione di nuovi reati nell'ambito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, Il Tiglio ha elaborato un documento di aggiornamento del Codice di comportamento delle imprese di costruzione. Questo documento fornisce, per ciascun nuovo reato, un'analisi dei rischi e i relativi protocolli. Il documento aggiorna la versione del 2022 approvata dal Ministero della Giustizia.

È stato inoltre aggiornato il software SQuadra 231 per allinearli ai nuovi contenuti. Gli utenti che già utilizzano SQuadra 231 e hanno adottato un modello organizzativo (MOG) troveranno, all'interno del software, un documento con le principali modifiche da apportare alla Parte Generale del MOG.

Tra le novità del documento, si segnala in particolare la sostituzione del capitolo relativo al Whistleblowing (pagine 185-186 del Codice di Comportamento ANCE, revisione 2022).

Inoltre, nella sezione B.4 del documento, relativa alla Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, processo civile, contrasto agli incendi boschivi, recupero dalle tossicodipendenze, salute e cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione), sono stati inseriti i seguenti reati rilevanti, con relative analisi che hanno comportato l'elaborazione di nuovi protocolli:

- turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., introdotto nell'art. 24 DLgs 231/2001;
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p., introdotto nell'art. 24 DLgs 231/2001;
- trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p., introdotto nell'art. 25-octies.1 DLgs 231/2001.

Si riporta in allegato il documento in oggetto.

# CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE

**AGGIORNAMENTO 2024**

**DELLA REVISIONE 2022**

Include tutte modifiche legislative  
apportate al DLgs 231/2001  
dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2024

**ANCE**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
COSTRUTTORI EDILI



# **CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE**

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 3,  
DEL DLGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 E S.M.I.

## **AGGIORNAMENTO 2024 DELLA REVISIONE 2022**

*Include tutte modifiche legislative  
apportate al DLgs 231/2001  
dal 1 aprile 2022 al 30 giugno 2024*

*NOTA: Le prescrizioni integrative al Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ANCE, rev. 2022, contenute nel presente aggiornamento non sono state sottoposte alla valutazione del Ministero della Giustizia, ma in ogni caso costituiscono un documento di riferimento per la predisposizione o l'adeguamento del Modello di Organizzazione e Gestione - MOG della singola impresa associata.*



# SOMMARIO

A.	PREMESSA .....	2
B.	MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001 .....	3
B.1	<b>Dlgs n. 19 del 2 marzo 2023</b> - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.....	3
B.2	<b>Dlgs n. 24 del 24 aprile 2023</b> - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.....	6
B.3	<b>Legge 14 luglio 2023, n. 93</b> - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.....	17
B.4	<b>Legge 9 ottobre 2023, n. 137</b> - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.....	20
B.5	<b>Legge n. 206/2023</b> - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy.....	26
B.6	<b>Legge n. 6/2024</b> - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale.....	27
B.7	<b>Decreto Legge 19/2024</b> - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).....	29
B.8	<b>DLgs 19 marzo 2024, n. 31</b> - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.....	31
C.	PROGETTO SQUADRA 231: AGGIORNAMENTI.....	33
C.1	Squadra 231 .....	33
C.2	Squadra 231 e l'OdV .....	34
C.3	Squadra - Segnalazioni .....	35

## A. PREMESSA

Nel **2003** ANCE ha predisposto e sottoposto al Ministero della Giustizia la prima edizione del Codice di Comportamento delle Imprese di Costruzione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs 8 giugno 2001, n. 231.

La continua evoluzione della legislazione di riferimento, con l'aumento del numero e della tipologia dei reati presupposto, e della giurisprudenza in tema di responsabilità amministrativa ha reso necessari successivi interventi sul Codice di Comportamento ANCE.

Revisioni del Codice ci sono state nel 2008, nel 2013 e nel 2022.

La **revisione 2022** è divenuta efficace il 1° aprile 2022 sulla base della comunicazione del Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni del 4 aprile 2022.

Attualmente si è ritenuto che il quadro di riferimento complessivo della revisione generale effettuata nel 2022 conservasse ancora piena validità e che ci si potesse limitare ad analizzare le modifiche legislative apportate al DLgs 231/2001 dopo tale data, per valutare il rischio specifico correlato ai nuovi reati presupposto e per proporre nuovi protocolli di prevenzione ed informazione quando necessario.

Si è quindi predisposto il presente **aggiornamento 2024**<sup>1</sup>, da utilizzare insieme alla revisione 2022 del Codice di Comportamento a suo tempo valutata idonea ed adeguata dal Ministero della Giustizia, e si è parallelamente provveduto ad integrare anche il software SQuadra 231, che pertanto risulta pienamente allineato anche ai contenuti del nuovo aggiornamento.

---

<sup>1</sup> La revisione 2022 del Codice di Comportamento è stata affidata dall'ANCE, attraverso la società Il Tiglio, agli stessi professionisti che avevano curato sia la revisione 2013 che i successivi aggiornamenti della stessa (Ing. Dino Bogazzi, ing. Giuliano Marullo, dott. Alberto Rivieri e avv. prof. Massimo Ceresa Gastaldo con il suo studio). La revisione finale del lavoro è stata effettuata dai competenti Uffici ANCE. Il software SQuadra 231, applicativo del Codice di Comportamento, è stato aggiornato dalla società Il Tiglio, sotto la direzione dell'Ing. Giuliano Marullo. Anche il presente aggiornamento 2024 è stato predisposto, su incarico Ance, dalla società Il Tiglio.

## **B. MODIFICHE LEGISLATIVE AL DLGS 231/2001**

**B.1 Dlgs n. 19 del 2 marzo 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.**

### **B.1.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001**

DLgs 19/2023 Art. 3 Art. 55 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alea, dopo le parole «dal codice civile», sono inserite le seguenti: «o da altre leggi speciali»;
- b) alla lettera s-bis), il segno di interpunzione «.» è sostituito con il seguente: «;»;
- c) dopo la lettera s-bis) è inserita la seguente: «s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.».

### **B.1.2 IL NUOVO REATO PRESUPPOSTO**

DLgs 19/2023 Art 54 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

1. Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Per una migliore comprensione del delitto di cui all'articolo 54 del DLgs 129/2023 si riporta, di seguito, anche il testo dell'art. 29 del medesimo decreto relativo al Certificato preliminare.

DLgs 19/2023 Art 29 - Certificato preliminare

Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

2. Alla richiesta sono allegati:

- a) il progetto di fusione transfrontaliera;
- b) la delibera dell'assemblea di approvazione del progetto;
- c) le relazioni degli amministratori e degli esperti indipendenti, salvo che i soci vi abbiano rinunciato nei casi consentiti dalla legge, e, se pervenuto, il parere dei rappresentanti dei lavoratori;
- d) le osservazioni di soci, lavoratori e creditori, se pervenute;
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dalle società partecipanti alla fusione, attestante che, nei casi previsti dalla legge, la procedura di negoziazione è iniziata;
- f) quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, le certificazioni relative ai debiti previsti dall'articolo 30, in quanto applicabile, rilasciate non oltre novanta giorni prima della richiesta, e il consenso della società ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e

del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3;

g) la dichiarazione che le informazioni inserite nel progetto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, e quelle risultanti dalle certificazioni previste dalla lettera f) non hanno subito modifiche o il relativo aggiornamento alla data di presentazione della richiesta;

h) la prova della costituzione delle garanzie o del pagamento dei debiti risultanti dalle certificazioni di cui alla lettera f);

i) le informazioni rilevanti, ai fini della fusione, che riguardano società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. Ai fini del rilascio del certificato preliminare, sulla base della documentazione, delle informazioni e delle dichiarazioni a sua disposizione, il notaio verifica:

a) l'avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese della delibera di fusione transfrontaliera;

b) il decorso del termine per l'opposizione dei creditori oppure la realizzazione dei presupposti che consentono l'attuazione della fusione prima del decorso del termine, oppure, in caso di opposizione dei creditori, che il tribunale abbia provveduto ai sensi dell'articolo 2445, quarto comma, del codice civile;

c) se pertinente, che il progetto di fusione contenga le informazioni previste dall'articolo 19, comma 1, lettera e), e che sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo;

d) quando l'assemblea ha subordinato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori, che queste sono state da essa approvate;

e) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 30, ove applicabile;

f) l'assenza, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, di condizioni ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società richiedente;

g) che, in base alle informazioni e ai documenti ricevuti o acquisiti, la fusione non sia effettuata per scopi manifestamente abusivi o fraudolenti, dai quali consegue la violazione o l'elusione di una norma imperativa del diritto dell'Unione o della legge italiana, e che non sia finalizzata alla commissione di reati secondo la legge italiana.

4. Il certificato preliminare è rilasciato dal notaio senza indugio e salve ragioni di eccezionale complessità, specificamente motivate, non oltre trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

5. Se il notaio ritiene non adempite le condizioni stabilite dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, comunica senza indugio agli amministratori della società richiedente i motivi ostativi al rilascio del certificato e assegna alla società un termine per sanare tali mancanze, se ritiene che le stesse possano essere sanate. In ogni caso, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione, la società può presentare per iscritto le proprie osservazioni. Se non è possibile sanare tali mancanze o la società non provvede nel termine concesso, o in quello eventualmente prorogato per gravi motivi, o rinuncia ad avvalersi del termine, il notaio comunica agli amministratori della società il rifiuto di rilascio del certificato preliminare, indicandone i motivi anche rispetto alle osservazioni ricevute.

6. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione del rifiuto di cui al comma 5 o alla decorrenza del termine di cui al comma 4 senza che il notaio abbia rilasciato il certificato preliminare, gli amministratori possono domandare il rilascio del certificato mediante ricorso, a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, al tribunale del luogo ove la società partecipante ha sede. Per le società di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, è competente la sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4, comma 1, dello stesso decreto.

7. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, rilascia con decreto il certificato preliminare. Se ritiene non adempite le formalità previste dalla legge o non osservate formalità necessarie per la realizzazione della fusione, il tribunale procede ai sensi del comma 5, primo periodo.

8. Il certificato preliminare rilasciato ai sensi del comma 4 o del comma 7 è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura dell'organo amministrativo della società, e reso disponibile tramite il BRIS. Fatte salve altre possibili modalità di trasmissione, l'autorità competente di cui all'articolo 33, comma 4, acquisisce senza oneri dal registro delle imprese, tramite il BRIS, il certificato preliminare.

9. Il rifiuto del rilascio del certificato preliminare ai sensi del comma 5 e il dispositivo del provvedimento di rigetto del ricorso proposto ai sensi del comma 6 sono iscritti senza indugio a cura dell'organo amministrativo della società nel registro delle imprese.

### **B.1.3 ANALISI DEI RISCHI**

Il nuovo reato presupposto riguarda una fattispecie molto specifica - rilascio del Certificato preliminare attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera – che rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

### **B.1.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI**

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

## B.2 Dlgs n. 24 del 24 aprile 2023 - Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

### B.2.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

DLgs 24/2023 Art. 23 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) (...)

b) l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

DLgs 24/2023 Art. 24 – Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Alle segnalazioni o alle denunce all'autorità giudiziaria o contabile effettuate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle effettuate fino al 14 luglio 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n.165 del 2001, all'articolo 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo n. 231 del 2001 e all'articolo 3 della legge n.179 del 2017.

2. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ai sensi del presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023 e, fino ad allora, continua ad applicarsi l'articolo 6, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 231 del 2001, nella formulazione vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. (...)

5. All'articolo 6, del decreto legislativo n. 231 del 2001, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE)2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).».

Per una migliore comprensione si riporta, di seguito, il testo dell'articolo 6 del DLgs 231/2001, con riferimento ai commi che hanno subito revisione ai sensi del comma 5 dell'art.24 del DLgs 24/2023.

Testo superato	Testo vigente
<p>2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:</p> <p>a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;</p>	<p>2-bis. I modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (**)</p> <p>(**) Il DLgs 10 marzo 2023, n. 24, ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a</p>

<p>b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;</p> <p>c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;</p> <p>d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.</p>	<p>decorrere dal 15 luglio 2023".</p>
<p>2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo</p>	<p>2-ter. (comma abrogato dal DLgs 10 marzo 2023, n. 24).</p>
<p>2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».</p>	<p>2-quater. (comma abrogato dal DLgs 10 marzo 2023, n. 24).</p>

## B.2.2 LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE DAL DLGS 24/2023

Si segnala, anzitutto, che il DLgs 24/2023 non è intervenuto sui reati presupposto, ma sui requisiti che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione – MOG per essere considerato idoneo ed esimente dalla responsabilità amministrativa.

Ne consegue che la misura di adeguamento del Modello deve essere effettuata sulla Parte Generale del MOG e su quella speciale, unicamente con riferimento al protocollo inerente il sistema disciplinare, come meglio riportato al punto B.2.3.

Il DLgs 24/23 amplia notevolmente gli obblighi e le responsabilità per le imprese relativamente alla gestione delle segnalazioni.

Il Decreto prevede, infatti, che i soggetti che possono effettuare segnalazioni siano, oltre agli apicali ed i sottoposti, anche professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, ex dipendenti o potenziali futuri dipendenti, azionisti e fornitori.

Potranno essere segnalate sia violazioni commesse o in atto, sia violazioni future (previste su elementi concreti) e tentativi di occultamento di violazioni passate.

Le tutele sono estese oltre che per il segnalante anche per l'eventuale facilitatore, persone con legame affettivo o parentela, colleghi ed enti di proprietà del denunciante.

La riservatezza deve essere garantita, oltre che per l'identità del segnalante, anche per il facilitatore, il segnalato, eventuali altri soggetti coinvolti. Deve essere garantita la riservatezza anche del contenuto della segnalazione e la documentazione di corredo.

Nel DLgs. 24/23 è indicata un'ampia tipologia di possibili azioni che possono essere ricomprese fra le ritorsioni ed in particolare:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A fronte dell'ampia casistica di azioni ritenute ritorsive la persona deve solo dimostrare di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno. **Salvo prova contraria, il danno si presume derivato dalla segnalazione.**

### **Canali esterni e divulgazione**

Chi desidera segnalare deve utilizzare i canali interni ma, per aziende con più di 50 dipendenti, può ricorrere ai canali istituiti presso ANAC se, al momento della sua presentazione:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

È possibile anche effettuare una divulgazione pubblica beneficiando della protezione prevista dal DLgs. 24/23 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Il possibile ricorso a canali esterni espone l'azienda a gravi rischi anche solo di immagine è quindi opportuno che le aziende si dotino di adeguati canali interni e gestiscano correttamente le segnalazioni pervenute fornendo adeguato riscontro.

### **Canali interni**

I canali interni devono garantire che le segnalazioni possano essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Relativamente al trattamento dei dati personali, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del DLgs. 24/23) i titolari "definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018".

### **Inversione dell'onere della prova**

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del DLgs 24/23 nei confronti delle persone, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. **L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.**

Per prevenire l'utilizzo strumentale dei canali è opportuno che, per quanto possibile, tutti i canali permettano la gestione all'interno dell'azienda della segnalazione senza conoscere il nominativo del segnalante.

**Anche se per le aziende "standard", alle quali si rivolge il Codice di Comportamento, le disposizioni del Decreto entreranno in vigore dal dicembre 2023 è importante notare che le indicazioni relative al corretto trattamento dei dati contenute nel decreto hanno valenza generale ed hanno già portato a provvedimenti sanzionatori da parte del Garante.**

In particolare, come precisato anche dalle Linee Guida ANAC, "La posta elettronica ordinaria e la PEC si ritiene siano strumenti non adeguati a garantire la riservatezza" è quindi opportuno che ogni azienda riveda gli attuali canali in questa ottica.

### **B.2.3 MODIFICHE DA APPORTARE AL CODICE DI COMPORTAMENTO ANCE, REV. 2022**

Il capitolo relativo al Whistleblowing (vedi pag. 185-186 del Codice di Comportamento ANCE, rev. 2022) è sostituito con il seguente<sup>2</sup>.

## **B. Disposizioni generali**

### **8. Whistleblowing**

- 8.1 La «persona segnalante (whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il whistleblowing è l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.
- 8.2 Il Decreto 24/2023 ha modificato l'art. 6 del DLgs 231/2001, fornendo precise indicazioni sulla tutela del whistleblower che è uno dei requisiti fondamentali che deve possedere il Modello di Organizzazione e Gestione per essere considerato esimente di responsabilità dell'ente.
- 8.3 L'Impresa ha predisposto una Procedura per la gestione delle segnalazioni al cui interno sono indicati:
- i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni [Persone che possono segnalare];
  - i soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto [Protezioni];
  - l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee all'ambito applicativo della disciplina whistleblowing, con le differenti conseguenze in termini di procedura di gestione e misure di tutela garantite [Condizioni per la protezione del segnalante e Canali per le segnalazioni];
  - i presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità [Analisi delle comunicazioni];
  - il ruolo e i compiti dei soggetti diversi dal gestore della segnalazione, cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione [Gestione delle segnalazioni];
  - la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne, con indicazione delle varie fasi dell'istruttoria e delle tempistiche di riferimento, in linea con quanto previsto dal Decreto [Iter per la gestione delle segnalazioni];
  - la politica adottata per le ipotesi di segnalazioni anonime o inammissibili [Politica aziendale per le segnalazioni];
  - le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing [Anonimizzazione];

---

<sup>2</sup> Le modifiche apportate al capitolo tengono anche conto delle indicazioni fornite dalla norma UNI ISO 37002:2021 Sistemi di gestione per il whistleblowing - Linee guida. La norma internazionale, il cui utilizzo varia in base alle dimensioni, alla natura, alla complessità e alla giurisdizione delle attività dell'Ente, individua linee guida per stabilire, attuare e mantenere un efficace sistema di gestione per il whistleblowing basato sui principi di fiducia, imparzialità e protezione.

- i presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica [Canali per le segnalazioni];
  - le modalità attraverso cui verranno comunicate ai soggetti potenzialmente interessati le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno [Informazioni sui canali di comunicazione].
- 8.4 Sono state predisposte le istruzioni per il segnalante all'interno delle quali sono indicate le modalità concrete scelte dall'impresa per l'utilizzo del canale di segnalazione interno.
- 8.5 Il trattamento dei dati personali connesso alla gestione delle segnalazioni viene effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 ed in particolare:
- I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono "oscurati" (equivalente a cancellazione logica) e non utilizzati per le successive attività di istruttoria che avvengono solo sui dati "minimizzati". Gli originali verranno conservati fino all'accettazione da parte del segnalante della "minimizzazione" e quindi immediatamente cancellati.
  - I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  - I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dall'azienda, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
  - È stato aggiornato il registro dei trattamenti;
  - L'Impresa ha definito la propria Procedura per la gestione delle Segnalazioni ed ha individuato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.
  - Nella Procedura è indicato che, pur se l'Impresa si è data una organizzazione che esclude la conoscenza dei dati identificativi del segnalante, bisogna che il segnalante tenga conto che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc.) per cui è opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione, negli eventuali documenti allegati e nelle interlocuzioni successive.
- Tutti gli autorizzati al trattamento delle segnalazioni sono impegnati alla riservatezza qualora l'identità del segnalante venga inavvertitamente

individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

- Il Codice Etico (la cui violazione dà luogo a sanzioni disciplinari) proibisce di attuare un qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
- 8.6 Il trattamento delle segnalazioni prevede la valutazione dell'ammissibilità della segnalazione, l'interlocuzione con il segnalante, l'analisi della fondatezza della segnalazione, la chiusura e la valutazione dell'adeguatezza del Modello aziendale e delle attività di vigilanza rispetto all'oggetto della segnalazione<sup>3</sup>.
- 8.7 L'organo dirigente deve garantire che il sito web dell'azienda dia evidenza dell'esistenza dei canali di comunicazione predisposti, renda disponibile una modulistica base per le segnalazioni e fornisca l'informativa relativa al trattamento dei dati personali del segnalante.
- 8.7 La gestione delle segnalazioni è stata affidata a XXX<sup>4</sup>
- 8.8 Il gestore delle segnalazioni dovrà fornire, ove possibile, l'avviso di ricevimento al segnalante e, quindi valutarne l'ammissibilità. Una segnalazione non sarà ammissibile (analogamente a quanto previsto da ANAC) per:
- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel DLgs 24/23;
  - l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
  - manifesta incompetenza dell'Ente sulle questioni segnalate;
  - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
  - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
  - mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal DLgs 24/23;
  - sussistenza di violazioni di lieve entità.

---

<sup>3</sup> Mentre l'ultima fase rientra nei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, se l'azienda vuole assegnare a membri dell'OdV anche la responsabilità di gestione delle altre fasi, ai fini della normativa in materia di privacy, dovrà effettuare una specifica nomina aggiuntiva per il "il nuovo e diverso ruolo che potrebbe acquisire in relazione alle segnalazioni effettuate nell'ambito della normativa di whistleblowing" (si veda il "Parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza" espresso dal Garante della protezione dei dati personali nel maggio 2020).

<sup>4</sup> Coloro che dovranno trattare la segnalazione, scelti fra persone che hanno la competenza, l'integrità, il livello adeguato di autorità e siano liberi da conflitti di interessi effettivi o potenziali, devono essere autorizzati dall'Impresa (Titolare del trattamento), formati, dotati di risorse adeguate necessarie per assicurare l'imparzialità, l'integrità e la trasparenza del sistema di gestione per il whistleblowing e dei suoi processi ed hanno accesso diretto, senza restrizioni e riservato, all'alta direzione e all'organo di governo.

Per le segnalazioni ammissibili potrà interloquire con il segnalante anche al fine di valutarne la fondatezza e, quindi, procederà alla catalogazione ed alla chiusura.

Il gestore:

- nel caso particolare in cui oggetto della segnalazione sia una problematica attinente fenomeni di corruzione, inclusa quella fra privati, e la società si sia dotata di un sistema gestionale anticorruzione ISO 37001:2016, dovrà informare la funzione di conformità per la prevenzione della corruzione;
- quando non coincida con l'OdV, dovrà informare l'OdV se l'oggetto della segnalazione sia una ipotesi di reato presupposto del DLgs 231/2001 ovvero una violazione del Codice Etico, del Codice dei Comportamenti o del MOG aziendale;
- a conclusione dei propri approfondimenti, nel caso gli stessi diano esito negativo, segnalerà all'organo dirigente il nominativo di chi abbia effettuato con dolo o colpa grave segnalazioni manifestamente infondate, ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare della Società.

8.9 Per ogni segnalazione che ha oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del DLgs 231/01 l'OdV, una volta informato, dovrà valutare se il MOG prevede protocolli di prevenzione adeguati a rilevare una violazione. In caso negativo, a prescindere dall'analisi dell'effettività della segnalazione, dovrà valutare l'opportunità di proporre l'adeguamento del MOG per permettere un controllo sulle condotte oggetto della segnalazione. Qualora il MOG già preveda punti di controllo adeguati alla rilevazione delle condotte illecite segnalate, l'OdV dovrà verificare l'idoneità delle attività di controllo di secondo livello messe in atto dall'Ente o svolte direttamente (modalità di campionamento, accuratezza dei controlli, ecc.).

## **9. Sistema disciplinare.**

9.1. Il Codice disciplinare dell'Impresa, adottato in conformità alle vigenti previsioni di legge e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, è integrato sulla base della previsione esposta nel seguito.

Costituisce illecito disciplinare del dipendente o del dirigente dell'Impresa:

...

- f. la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione [della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica] - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante [o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica] e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- g. la non istituzione di canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa o anche la non effettuazione di attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- h. la messa in atto di azioni o comportamenti con i quali la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;

- i. aver effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

## **10. Organismo di vigilanza**

10.17. L'Ente, nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), designerà i singoli membri dell'OdV quali soggetti autorizzati (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 RGPD) e questi dovranno attenersi alle istruzioni impartite affinché il trattamento dei dati personali avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art 5 del RGPD.

### **B.2.4 MODIFICHE AL CODICE ETICO**

È necessario aggiungere precise indicazioni sulla gestione delle segnalazioni all'interno del Codice Etico (vedi pag. 173 del Codice di Comportamento ANCE, rev. 2022).

*Essendo il Codice Etico parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo l'eventuale violazione di queste disposizioni sarà sanzionata in base a quanto già previsto dal Sistema disciplinare.*

## **2.12 Gestione delle segnalazioni**

La Società richiede a tutte le persone che operano per o con essa di riferire tempestivamente ai superiori, ai referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza eventuali informazioni su possibili violazioni o richieste di violazione che siano state percepite nell'ambito del contesto lavorativo.

Qualora chi desidera trasmettere queste informazioni voglia avvalersi delle protezioni legali fornite dal DLgs 24/23, dovrà trasmetterle utilizzando i canali interni appositamente istituiti per le segnalazioni.

La Società, infatti, incoraggia a segnalare tutti coloro che, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, vengano a conoscenza di condotte illecite rilevanti ai sensi del DLgs 231/01 o di violazioni del MOG aziendale o<sup>5</sup> di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Azienda (d'ora in poi "violazioni") ed ha, per questo, attivato appositi canali interni per le segnalazioni ed ha descritto nel sito aziendale le modalità di utilizzo e la Procedura per la gestione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono essere basate su informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nella Società nonché su elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

---

<sup>5</sup> Solo per aziende con più di 50 dipendenti.

Chiunque, per qualunque motivo, venisse a conoscenza dell'identità di colui che è tutelato ai sensi del DLgs 24/23 per aver effettuato una segnalazione non dovrà rivelarla a nessuno e non dovrà adottare nessun comportamento che possa essere considerato ritorsivo nei confronti del segnalante.

Nella gestione delle segnalazioni deve essere garantita la riservatezza, oltre che dell'identità della persona segnalante, anche della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Chiunque riceva informazioni tramite altri canali, ha, comunque, l'obbligo di proteggere la riservatezza della persona che ha fornito le informazioni, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata, nonché del contenuto delle informazioni e della relativa documentazione e di gestire correttamente i dati personali di tutti gli individui coinvolti.

Qualora il segnalante indichi espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing (ad es. inserendo nella documentazione la dicitura "riservata al gestore della segnalazione"), il ricevente dovrà invitarlo ad utilizzare gli appositi canali o trasmetterle, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali messi a disposizione dall'Ente, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante. Successivamente nessun documento relativo dovrà essere conservato.

## **B.2.5** *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nella Parte Speciale del MOG è opportuno aggiungere il seguente protocollo.

**Cod: 01.16.A [P] – Canali interni per le segnalazioni [ANCE23]**

**CRITICO**

***Prevenzione reato/i***

*Tutti*

L'Organo dirigente deve assicurare che siano istituiti canali di segnalazione e siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni conformi a quanto previsto nel DLgs 24/23, che venga svolta l'attività di verifica e analisi delle eventuali segnalazioni ricevute e che il Sistema Disciplinare sanzioni chiunque tenti di commettere ritorsioni nei confronti di un segnalante, tenti di ostacolare una segnalazione, violare l'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante senza il preventivo consenso e di coloro che hanno effettuato una segnalazione per la quale sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o nel caso in cui tali reati siano commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la responsabilità civile per lo stesso titolo per dolo o colpa grave.

## B.3 Legge 14 luglio 2023, n. 93 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

### B.3.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 93/2023 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso l'estensione della responsabilità da reato delle persone giuridiche ad ulteriori ipotesi rispetto a quelle previste dall'art.171-ter L. 633/1941 (richiamato dall'art. 25-novies DLgs. 231/2001).

### B.3.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 3 della Legge 93/2023, intervenendo sull'art. 171-ter, comma 1, della Legge 633/1941, prevede un'ulteriore ipotesi delittuosa estendendo la responsabilità da reato delle persone giuridiche anche alle ipotesi di chi "abusivamente esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

Le modifiche all'art. 171-ter, comma 1, sono riportate nella tabella seguente

<b>Legge 633/1941 Art. 171-ter, comma 1 Testo superato</b>	<b>Legge 633/1941 Art. 171-ter comma 1 Testo vigente</b>
<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o</p>	<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o</p>

<p align="center"><b>Legge 633/1941</b> <b>Art. 171-ter, comma 1</b> <b>Testo superato</b></p>	<p align="center"><b>Legge 633/1941</b> <b>Art. 171-ter comma 1</b> <b>Testo vigente</b></p>
<p>audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p>	<p>audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p><i><b>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</b></i></p>

### **B.3.3 ANALISI DEI RISCHI**

Il nuovo delitto presupposto riguarda una fattispecie molto specifica – si tratta in sostanza di una un'ipotesi speciale del delitto di truffa in materia di diffusione e/o fruizione di opere dell'ingegno altrui – che rappresenta un rischio non applicabile alle imprese di costruzioni standard.

#### **B.3.4** *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

## **B.4 Legge 9 ottobre 2023, n. 137 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione**

### **B.4.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001**

La Legge 137/2023 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto tre nuove fattispecie:

- la turbata libertà degli incanti ex art. 353 c.p., introdotto nell'**art. 24** DLgs 231/2001;
- la turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ex art. 353-bis c.p., introdotto nell'**art. 24** DLgs 231/2001;
- il trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 512-bis c.p., introdotto nell'**art. 25-octies.1** DLgs 231/2001.

Di seguito si riporta il testo dell'art. 6-ter della legge 137/2023 nella parte che modifica gli artt. 24 e 25-octies.1 del DLgs 231/2001:

Art. 6-ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231):

2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";

2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".

### **B.4.2 I NUOVI REATI PRESUPPOSTO**

**CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO II - DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Art. 353 – Turbata libertà degli incanti

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

#### CODICE PENALE LIBRO SECONDO - TITOLO VIII - DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Art. 512-bis – Trasferimento fraudolento di valori

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648<sup>6</sup> 648-bis<sup>7</sup> e 648-ter<sup>8</sup> è punito con la reclusione da due a sei anni.

### B.4.3 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

La Legge 137/2023 intervenendo sul Codice Penale, ha anche apportato una serie di modifiche alle sanzioni previste per alcuni reati presupposto preesistenti richiamati dall'art. 25-undecies DLgs 231/2001, Reati ambientali.

In particolare, l'art. 6-ter, comma 3, lettera b) e c) della Legge citata, ha introdotto un aumento della pena da un terzo alla metà rispetto a quelle previste dagli articoli 452-bis e quater DLgs 152/2006, rispettivamente per inquinamento e disastri prodotti in aree naturali protette o sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale, storico artistico, architettonico o archeologico, ovvero per danni a specie animali o vegetali protette.

Le modifiche agli artt. 452-bis e 452-quater DLgs 152/2006 sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale.</b> È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li><li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li></ol> <p>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</p>	<p><b>Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale</b> È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li><li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li></ol> <p><b>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat</b></p>

<sup>6</sup> Art. 648 c.p. - Ricettazione

<sup>7</sup> Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio

<sup>8</sup> Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

	<b>all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.</b>
<b>Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.	<b>Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale</b> Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata <b>da un terzo alla metà.</b>

#### **B.4.4 ANALISI DEI RISCHI**

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).

Le due nuove fattispecie inserite nell'elenco dei reati presupposto sono poste a tutela della regolarità delle gare della Pubblica Amministrazione, anche nella fase antecedente al bando di gara.

Le fattispecie puniscono l'impedimento o il turbamento di una gara o l'allontanamento dalla stessa di concorrenti ovvero il turbamento del procedimento di definizione del contenuto del bando di gara "o di altro atto equipollente" per il condizionamento della scelta del (futuro) contraente se realizzati attraverso l'uso di mezzi intimidatori o fraudolenti (doni, promesse, collusioni e mezzi fraudolenti in genere).

Identico, quindi, è il bene giuridico tutelato per entrambe le fattispecie mentre è differente il momento di operatività della tutela apprestata dalle due disposizioni, che, nell'ipotesi prevista dall'art. 353, richiede l'esistenza di una gara, comunque denominata, laddove, nell'ipotesi prevista dall'art. 353-bis, esso viene anticipato nel tempo – quando un bando (o altro atto equivalente) non sia stato ancora adottato, anche ove la relativa procedura sia stata avviata senza essere però approdata al suo esito finale – nella consapevolezza che gli interessi meritevoli di tutela (come sopra specificati) possono essere lesi non solo da condotte successive ad un bando il cui contenuto sia stato determinato nel pieno rispetto della legalità, ma anche da comportamenti precedenti, in grado di avere influenza sulla formazione di detto contenuto.

Si tratta, per le entrambe fattispecie, di reati di pericolo.

Per la fattispecie di turbativa della libertà degli incanti non occorre che l'azione tipica determini un danno effettivo alla regolarità della gara, ma è sufficiente anche solo che essa produca un "danno mediato e potenziale"; per la fattispecie di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente non è necessario che il contenuto del bando venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente, né, a maggior ragione, che la scelta del contraente venga effettivamente condizionata. È

sufficiente, invece, che si verifichi un turbamento del processo amministrativo, ossia che la correttezza della procedura di predisposizione del bando sia messa concretamente in pericolo.

Si precisa, infine, che i reati di cui agli artt. 353 e 353-bis non sono configurabili quando manchi una qualsiasi forma di libera contesa tra concorrenti e, pertanto, ad esempio, quando vi sia una trattativa privata che sia svincolata da ogni schema concorsuale; quando, sia prevista solo una comparazione di offerte che la P.A. è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione; o quando, nonostante la pluralità di soggetti interpellati, ciascuno presenti indipendentemente la propria offerta e l'amministrazione conservi piena libertà di scegliere secondo criteri di convenienza e di opportunità propri della contrattazione tra privati.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)

Il nuovo delitto si aggiunge, nell'art 25-octies.1, all'indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.), alla detenzione e diffusione di dispositivi diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) e alla frode informatica (art. 640-ter c.p.) aggravata dal trasferimento di denaro.

Gli illeciti di cui all'art. 25-octies.1 non sono "tipici" del settore delle costruzioni ma il delitto di "trasferimento fraudolento di valori", che si inserisce all'interno di un vasto elenco di strumenti per il contrasto patrimoniale nell'ambito della criminalità organizzata prima e, della criminalità economica poi, appare, come in tutti i settori produttivi, teoricamente possibile.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Le modifiche apportate dalla Legge 137/2023 ai reati di cui agli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p. introducono solamente aumenti delle pene previste dal DLgs 152/2006 e, di conseguenza, non impattano sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

## **B.4.5** *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Anche in relazione ai nuovi reati introdotti si ritiene opportuno l'inserimento di un protocollo generale relativo alla gestione dei possibili conflitti di interesse.

### **Protocollo 01.04/A Conflitto di interesse**

#### **CRITICO**

#### **Prevenzione reato/i**

*Tutti*

L'organo dirigente, e/o la funzione preposta, deve:

- Evitare di assumere o instaurare rapporti di collaborazione con persone che si trovano in situazioni di potenziali conflitti di interesse/relazioni tali da interferire con le funzioni di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio chiamati ad operare in relazione ad attività per le quali la società ha un interesse concreto.
- Definire una procedura interna per la segnalazione e la gestione di situazioni di conflitto di interesse/relazioni subentrate nel corso del rapporto di lavoro/collaborazione (per quest'ultimo punto si potrebbe creare anche un protocollo ad hoc)

**Turbata libertà degli incanti** (art. 353 c.p.) e **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (art. 353-bis c.p.), accumulabili nella dizione "turbativa d'asta".

Con riferimento ai nuovi reati presupposto ex artt. 353 c.p, e 353-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere sostanzialmente adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture **ex art. 24** e di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio **ex art. 25**.

Per le imprese di costruzione che svolgono parte rilevante della propria attività con la Pubblica Amministrazione, per le quali appare conseguentemente maggiore il rischio correlabile ai reati di turbativa d'asta, appare opportuno rafforzare il quadro dei protocolli di prevenzione mediante la modifica del preesistente protocollo di correttezza nell'attività commerciale, secondo lo schema seguente:

### **Protocollo 03.15 Correttezza nell'attività commerciale**

#### **CRITICO**

#### **Prevenzione reato/i**

*Art. 25 – Corruzione, concussione e induzione indebita*

*Art. 25 ter – Corruzione tra privati*

*Art. 25 bis 1 – Turbata libertà del commercio*

Il Responsabile Commerciale deve garantire attività di controllo gerarchico sull'attività commerciale affidata ai collaboratori, con particolare riferimento alle imprese che hanno una presenza distribuita sul territorio. *[Ndr: protocollo preesistente]*

Il Responsabile Commerciale e i soggetti specificamente delegati ad intrattenere rapporti con la P.A. si impegnano a non stringere intese con qualsiasi concorrente al fine di:

- fissare o controllare i prezzi, sia tramite accordi diretti con un concorrente sia con altre modalità, anche tramite ricorso a terzi;
- strutturare od organizzare offerte tese ad indirizzare una commessa verso un determinato concorrente, come ad esempio astenendosi dal concorrere alle aste o presentando offerte non concorrenziali o c.d. "di cortesia";
- boicottare fornitori o clienti;

- suddividere o ripartire mercati o clienti.

**Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)**

A fronte del nuovo reato presupposto ex art. 512-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25 octies.

**Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

A fronte delle modifiche apportate dalla Legge 137/2023 ai reati di cui agli artt. 452-bis c.p. e 452-quater c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati ambientali ex art. 25 undecies.

## B.5 Legge n. 206/2023 - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

### B.5.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

La Legge 26/2023 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 517 c.p. (reato presupposto ex art. 25-bis.1 DLgs 231/2001, Delitti contro l'industria e il commercio).

### B.5.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

L'art. 52 della Legge 206/2023 ha ampliato l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

In particolare, la Vendita di prodotti industriali con segni mendaci punisce adesso anche "chiunque detiene per la vendita" e non più solo chi commercializza il bene contraffatto.

Le modifiche all'art. 517c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<b>Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b> Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.	<b>Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b> Chiunque <b>detiene per la vendita</b> , pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

### B.5.3 *ANALISI DEI RISCHI*

I delitti relativi a frodi e contraffazioni non appaiono, per loro natura, ipotizzabili per una impresa di costruzione standard.

Ne segue che anche modifiche apportate al reato di cui all'art. 517 c.p. non risultano rilevanti per una impresa di costruzioni standard.

### B.5.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI*

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

## B.6 Legge n. 6/2024 - Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del Codice Penale

### B.6.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

La Legge 6/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 518-duodecies c.p. (reato presupposto ex art. 25-septiesdecies DLgs 231/2001, Delitti contro il patrimonio culturale).

### B.6.2 LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO

L'art. 2 della Legge 6/2024, introducendo al primo comma dell'art. 518-duodecies c.p. "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici" l'inciso "ove previsto", ha limitato la responsabilità penale di colui che rende i beni in questione in tutto o in parte non fruibili ai casi in cui tale fruibilità sia normativamente prestabilita.

Le modifiche all'art. 518-duodecies c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b></p> <p>Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>	<p><b>Art. 518-duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b></p> <p>Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, <b>ove previsto</b>, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</p> <p>Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</p> <p>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</p>

### **B.6.3 ANALISI DEI RISCHI**

Il reato di cui all'art. 518-duodecies appare applicabile alle imprese di costruzioni standard nel caso in cui nell'area di cantiere vengano rinvenuti e non gestiti correttamente reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

La modifica intervenuta con la legge 6/2024, pur limitando la responsabilità penale dell'autore del reato ai soli casi in cui la fruibilità del bene sia prevista da una disposizione normativa, non modifica nella sostanza le precauzioni che l'impresa deve adottare qualora, nell'area di cantiere, vengano rinvenuti reperti di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

### **B.6.4 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI**

A fronte della modifica intervenuta all'art. 518-duodecies c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i delitti contro il patrimonio culturale ex art. 25 septiesdecies.

## B.7 Decreto Legge 19/2024 - Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

### B.7.1 *LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001*

Il Decreto Legge 19/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Le modifiche al DLgs 231/2001 sono di natura indiretta, attraverso una nuova formulazione del reato di cui all'art. 512-bis c.p. (reato presupposto ex art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori).

### B.7.2 *LE MODIFICHE AI REATI PRESUPPOSTO*

L'art. 3 del Decreto Legge 19/2024 estende l'ambito di applicazione della fattispecie prevista dall'art. 512-bis c.p. decretando la punibilità della condotta di fittizia attribuzione di cariche, azioni o quote societarie se finalizzata ad aggirare le norme in tema di documentazione antimafia.

Le modifiche all'art. 512-bis c.p. sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p><b>Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori</b></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p><b>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.</b></p>

### B.7.3 *ANALISI DEI RISCHI*

Il Decreto Legge 19/2024 ha aggiunto un secondo comma all'art 512-bis c.p. il quale prevede che la stessa pena prevista al primo comma si applichi anche a colui che, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

La modifica apportata all'art. 512-bis c.p., non modifica la valutazione del rischio già effettuata in sede di inserimento del reato in oggetto nell'elenco dei reati presupposto (vedi infra § B.4.3).

Gli illeciti di cui all'art. 25-octies.1, tra cui anche il delitto di cui all'art 512.bis c.p., non sono "tipici" del settore delle costruzioni ma il delitto di "trasferimento fraudolento di valori" appare, come in tutti i settori produttivi, teoricamente possibile.

#### **B.7.4 *PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI***

A fronte dell'inserimento di un secondo comma all'art 512-bis c.p., reato presupposto ex art. 512-bis c.p., per una impresa di costruzioni standard, sono da ritenere adeguati i protocolli già previsti dal Codice di Comportamento 2022 per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio ex art. 25 octies.

## B.8 DLgs 19 marzo 2024, n. 31 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

### B.8.1 LE MODIFICHE AL DLGS 231/2001

Il DLgs 31/2024 non apporta modifiche dirette al DLgs 231/2001 in quanto non inserisce nuovi reati presupposto, non esclude alcun reato presupposto esistente e non modifica il regime delle sanzioni applicabili.

Tale provvedimento interviene direttamente sul testo del Dlgs 231/2001, apportando modifiche di carattere processuale. Nel testo dell'art. 59, che disciplina la contestazione dell'illecito all'ente, il riferimento all'art. 405 c.p.p. è sostituito dal novellato art. 407-bis c.p.p., che così prevede al primo comma: "Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio".

In base alla modifica all'art. 61, inoltre, le società vengono equiparate alle persone fisiche con riferimento al nuovo e più garantista criterio di giudizio dell'udienza preliminare, che impone al Giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere qualora gli elementi acquisiti "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna dell'ente".

Le modifiche agli artt. 59 e 61 del DLgs 231/2001 sono riportate nella tabella seguente.

Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Art. 59 Dlgs 231/2001 – Contestazione dell'illecito amministrativo</b></p> <p>Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.</p> <p>La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.</p>	<p><b>Art. 59 Dlgs 231/2001 – Contestazione dell'illecito amministrativo</b></p> <p>Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo <b>407-bis</b>, comma 1, del codice di procedura penale.</p> <p>La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.</p>
Vecchio testo	Nuovo testo
<p><b>Art. 61 Dlgs 231/2001 – Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare</b></p> <p>Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.</p> <p>Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a</p>	<p><b>Art. 61 Dlgs 231/2001 – Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare</b></p> <p>Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti <b>non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna</b> dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.</p> <p>Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente contiene, a</p>

Vecchio testo	Nuovo testo
pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.	pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

### **B.8.2 ANALISI DEI RISCHI**

Le modifiche apportate dal Dlgs 31/2024 alla disciplina della responsabilità amministrativa riguardano aspetti processuali regolamentati al Capo III - Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative del DLgs 231/2001.

Tali modifiche non impattano sulla valutazione dei rischi contenuta nel Codice di Comportamento ANCE 2022.

### **B.8.3 PROTOCOLLI DI PREVENZIONE SPECIFICI**

Nessun protocollo di prevenzione specifico appare necessario.

## C. PROGETTO SQUADRA 231: AGGIORNAMENTI

### C.1 Squadra 231

In concomitanza con la pubblicazione della revisione 2013 del Codice di Comportamento è stata messa a disposizione delle imprese associate all'ANCE la versione del software Squadra231 pienamente congruente con la stessa.

Il software viene costantemente aggiornato nelle sue caratteristiche tecniche e nel 2022 è stata rilasciata una versione totalmente compatibile con la revisione 2022 del Codice di Comportamento.

L'attuale versione di Squadra231 consente all'azienda di fornire all'azienda, in base alla compilazione di un questionario, una prima bozza del Modello di Organizzazione e Gestione già personalizzato e composto da:

- Codice Etico.
- Parte Generale del Modello contenente, fra l'altro:
  - Disposizioni generali
  - Sistema disciplinare
  - Disposizioni per la costituzione dell'Organismo di Vigilanza
  - Modalità di gestione del whistleblowing
  - Descrizione dei Processi
- Parte Speciale del Modello nella quale, per ogni Punto di Controllo previsto dal Codice di Comportamento ANCE, vengono riportate le procedure correlate.

Squadra231 consente quindi la identificazione le persone che nell'azienda svolgono le diverse funzioni oggetto di procedura e, in una fase successiva, la modifica delle procedure proposte per meglio personalizzarle alla realtà aziendale.

#### **Effetti del presente aggiornamento per i nuovi utenti di Squadra231**

I nuovi utenti di Squadra231 potranno utilizzare il programma già aggiornato, sia nella Parte Generale e del Codice Etico sia nei Punti di Controllo proposti per la Parte Speciale.

#### **Effetti del presente aggiornamento per gli utenti di Squadra231 che hanno già emesso il loro Modello.**

Per gli utenti che hanno già emesso il Modello, Squadra231 fornisce un testo (in formato word) con le principali modifiche da apportare alla Parte Generale del MOG.

## C.2 SQuadra 231 e l'OdV

L'Organismo di Vigilanza (OdV) costituisce, insieme al modello di organizzazione e gestione, il pilastro fondamentale di un sistema di organizzazione societaria che abbia come obiettivo la prevenzione dei reati e il conseguente esonero dalla responsabilità amministrativa da reato ex DLgs 8 giugno 2001, n. 231.

L'OdV, come espressamente riconosciuto all'art. 6, c. 1, lett. b) del DLgs n. 231/2001, si presenta quale "*organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*", al quale è stato affidato il compito di "*vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento*".

In ragione della tipologia dei compiti che è chiamato ad adempiere, l'OdV deve necessariamente presentare talune caratteristiche e soddisfare alcuni requisiti.

In primo luogo, l'Organismo deve operare come soggetto dotato di autonomia e indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni. A tal fine deve essergli garantita un'iniziativa di controllo libera da interferenze e condizionamenti, che si accompagni ad una piena libertà di giudizio rispetto ai soggetti controllati.

La funzione di OdV, inoltre, può essere svolta soltanto da figure dotate di adeguata preparazione e professionalità, che siano in grado di svolgere tanto una efficace valutazione *ex ante* del modello di organizzazione e gestione alla luce delle disposizioni legislative, quanto un puntuale scrutinio delle prassi societarie.

A questi requisiti si aggiunge quello della continuità di azione, in base al quale l'Organismo deve efficacemente svolgere la sua attività di controllo fin dalle fasi iniziali di verifica dell'adeguatezza del modello, per poi proseguire nelle attività periodiche, predisponendo un'adeguata struttura organizzativa e curando la documentazione prodotta nel corso delle attività menzionate.

**Per offrire una risposta alle difficoltà che le imprese hanno evidenziato in questi anni per dotarsi di un OdV che risponda a tutti questi requisiti, il gruppo di professionisti che hanno partecipato alla predisposizione del Codice di Comportamento Ance<sup>9</sup>, mette a disposizione delle imprese, utilizzando funzionalità specifiche di SQuadra231, un servizio in grado di ottimizzare modalità, tempi e costi garantendo l'efficienza della funzione di OdV favorendo, in particolare, il corretto svolgersi del flusso informativo verso l'OdV e dall'OdV verso la Direzione aziendale.**

Il servizio propone un sistema articolato in una struttura di supporto centrale, costituita da un *team* di professionisti specializzati, che può efficacemente seguire gli aggiornamenti normativi in materia di responsabilità ex DLgs 231/2001, svolgere attività di elaborazione e interpretazione dei casi problematici e fornire una qualificata consulenza legale e sui sistemi di gestione aziendali. La struttura centrale, inoltre, individua e indica il profilo più idoneo a ricoprire il ruolo di OdV per la singola impresa, assistendo poi il professionista nello svolgimento dei suoi compiti di controllo e vigilanza.

Il sistema integrato costituito dalla struttura di supporto centrale e dal software operativo permette infatti di implementare diversi rilevanti profili dell'attività dell'OdV:

- *controllo e adeguamento del modello di organizzazione e gestione*: la digitalizzazione del modello organizzativo consente all'OdV di operare una verifica immediata dello stesso in caso di novità legislative ovvero in occasione di cambiamenti dell'organizzazione della società, proponendo le opportune

---

<sup>9</sup> Attraverso la società Il Tiglio srl, sviluppatrice del software SQuadra231, collaborano al servizio l'ing. Dino Bogazzi, l'ing. Giuliano Marullo, il dott. Alberto Rivieri e l'avv. prof. Massimo Ceresa Gastaldo con il suo studio

modifiche; la presenza di una struttura di supporto centrale offre altresì una costante collaborazione rispetto alla verifica degli aggiornamenti normativi; in caso di necessità, e in particolare in presenza di casi problematici, la struttura centrale offre altresì una attività di consulenza altamente professionalizzata che permette all'OdV di qualificare ulteriormente il suo operato;

- *efficienza della comunicazione*: l'OdV ha a disposizione un canale diretto attraverso il quale ricevere in visione i documenti societari che ritenga utili per le sue attività di controllo, vedendo evidentemente facilitati i suoi compiti ispettivi; ugualmente, per i flussi informativi "in uscita" l'organo dirigente ha la possibilità di accedere immediatamente alla verbalizzazione delle attività svolte dall'Organismo, e di apprendere in tempo reale le criticità eventualmente segnalate;
- *continuità dell'azione*: la possibilità di condividere e visionare su un'unica piattaforma digitale l'intera documentazione di interesse per l'attività di vigilanza e controllo consente all'Organismo un *open access* continuativo, che rafforza la conformità al già richiamato requisito della "continuità di azione";
- *economicità e ottimizzazione delle risorse*: la possibilità per l'Organismo di svolgere un importante numero di attività "in remoto", accedendo alla piattaforma del software SQuadra231 esteso (comprese le modalità di monitoraggio illustrate nel capitolo precedente), permette di svolgere un controllo ugualmente effettivo (anzi, maggiormente efficiente rispetto ai sistemi "tradizionali") e tuttavia meno dispendioso in termini di risorse e di tempo; in questo senso effetti positivi si avranno anche sull'onere economico per la società, potendo l'OdV offrire un servizio migliore ad un costo più competitivo.

Una specifica convenzione permette agli associati all'ANCE di accedere al servizio di OdV a condizioni particolarmente vantaggiose, ma possono avere accesso al servizio anche imprese di costruzioni non associate Ance che abbiano adottato come riferimento il Codice di Comportamento ANCE.

### C.3 SQuadra - Segnalazioni

Il D.Lgs. 24/2023 prevede che la gestione del canale di segnalazione possa essere affidata a un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato.

IL TIGLIO SRL, in base ad un accordo con ANCE, può svolgere il ruolo di Gestore esterno dei Canali per le imprese associate e mette a disposizione, oltre all'utilizzo dell'applicativo SQuadra-Segnalazioni anche:

- una casella postale per le comunicazioni scritte con modalità non informatiche;
- un numero nazionale gratuito per il segnalante (come richiesto dalle Linee Guida ANAC) per raccogliere le segnalazioni orali.

Anche per questi ulteriori canali sono previsti, come richiesto dalle Linee Guida ANAC, strumenti per garantire la riservatezza del segnalante.

IL TIGLIO SRL, che sarà nominato responsabile del trattamento dei dati dal Titolare dell'azienda, garantirà l'avviso di ricezione delle segnalazioni nei tempi previsti dal D.Lgs. 24/2023 e la gestione delle interlocuzioni con il segnalante con la trasmissione, agli incaricati dall'azienda del trattamento delle segnalazioni, delle sole informazioni "minimizzate" (prive dei riferimenti al segnalante e dei dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione).

Anche il Gestore non verrà a conoscenza dell'identità del segnalante che utilizza correttamente i canali a meno che questa non sia necessaria (ad esempio su richiesta

dall'Autorità Giudiziaria) mantenendo traccia di questi accessi e comunicandoli automaticamente anche al segnalante.

In ogni caso, anche qualora IL TIGLIO SRL venisse a conoscenza dell'identità del segnalante (per utilizzo scorretto dei canali o per informazioni erroneamente presenti nella documentazione di corredo alla segnalazione) questa non verrà comunicata all'Ente.

**In questo modo l'azienda potrà dimostrare di non essere a conoscenza dell'identità del segnalante e quindi che eventuali atti ritenuti ritorsivi sono certamente motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia.**

Le Linee Guida ANAC precisano che: "Laddove il gestore versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto segnalato o segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC, non potendo essere assicurato che alla segnalazione sia dato efficace seguito".

IL TIGLIO SRL, in quanto esterno all'azienda, non potrà mai trovarsi in conflitto di interessi evitando così un possibile ricorso al canale presso ANAC.

IL TIGLIO SRL fornirà tutti i documenti necessari per informare sul canale e sui presupposti per effettuare le segnalazioni e tutti i documenti necessari per la conformità della gestione dei dati personali.

IL TIGLIO SRL svolgerà periodici corsi via WEB per la formazione del personale autorizzato dal Titolare al trattamento delle segnalazioni (Art. 4 del D.Lgs. 24/24).







## **S105-24 - Integrazione salariale per temperature elevate: tutte le indicazioni**

**In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, l'Inps riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere l'integrazione salariale (Cigo) nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, e i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell'Istituto**

Con il messaggio n. 2736 del 26 luglio 2024, l'Inps, in considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, riepiloga le indicazioni sulle modalità con cui richiedere, nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, l'integrazione salariale (per l'edilizia, la CIGO), nonché i criteri per la corretta valutazione di tali domande da parte delle sedi territoriali dell'Istituto.

Nel caso in cui la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale con la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" (art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016).

In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

L'Inps chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Pertanto, nel caso in cui venga presentata una domanda con causale "evento meteo" per "elevate temperature" relativa a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, l'Istituto terrà conto di tale circostanza nel corso dell'istruttoria. Di conseguenza, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le suddette ordinanze hanno vietato il lavoro. A tal fine, nella relazione tecnica il datore di lavoro, oltre ad attestare di aver sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa delle temperature elevate, dovrà riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica Autorità (come detto, senza necessità di allegarla).

Nel prosieguo del messaggio, l'Inps ricorda, come di consueto, le caratteristiche della causale "evento meteo" per "elevate temperature".

L'integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature risultino superiori a 35° centigradi.

Tuttavia, anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può comportare l'accoglimento della domanda, qualora entri in considerazione la valutazione della

temperatura c.d. “percepita” , che è più elevata di quella reale. Ciò si verifica, ad esempio, se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l'impiego di strumenti di protezione (tute, caschi, etc.) può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, l'integrabilità della causale richiesta deve essere valutata dalla sede territoriale dell'Istituto facendo riferimento non solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni in cui si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Per consentire, quindi, una corretta istruttoria della domanda, è importante che il datore di lavoro rediga la relazione tecnica in modo completo , non solo indicando l'evento meteorologico che si è verificato (ossia il caldo eccessivo), ma anche descrivendo l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse. L'Inps ricorda che, invece, non devono essere allegati alla domanda i bollettini meteo, dal momento che questi ultimi vengono acquisiti d'ufficio dall'Istituto.

Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nella valutazione delle istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, dal momento che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

L'Inps segnala che, per una valutazione più puntuale degli elementi a supporto della domanda di accesso all'integrazione salariale, gli operatori di sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile, nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it) .

L'Istituto chiarisce, altresì, che le indicazioni fornite con il messaggio in commento valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso , qualora le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro .

Infine, l'Inps ricorda che sia la causale “sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori” che la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) .

Di conseguenza, per le domande di accesso all'integrazione salariale aventi le suddette causali:

- il termine di presentazione dell'istanza è l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato;
- non è richiesta, per il lavoratore, l'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni presso l'unità produttiva per la quale viene presentata la domanda;
- il datore di lavoro non è tenuto al pagamento del contributo addizionale di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 148/2015;
- l'informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, comunicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l'intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

Peraltro, come ricordato dall'Istituto, per le imprese edili la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative (art. 14 co. 5 d. lgs. n. 148/2015).



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***

**Roma, 26-07-2024**

**Messaggio n. 2736**

**OGGETTO: Richieste di integrazione salariale per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa del caldo eccessivo. Indicazioni per la presentazione delle istanze e la gestione dell'istruttoria**

In considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale e dell'incidenza che tali condizioni climatiche possono determinare sulle attività lavorative e sull'eventuale sospensione o riduzione delle stesse, si riassumono le indicazioni circa le modalità con le quali richiedere le prestazioni di integrazione salariale e i criteri per la corretta valutazione delle istanze.

Le indicazioni che seguono riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiedere l'assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori", prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442.

In tale caso, i datori di lavoro dovranno soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce

orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze, tenendo conto anche dell'effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni previste nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Si chiarisce che non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Tuttavia, nel caso in cui sia presentata un'istanza con causale "evento meteo" per "elevate temperature" riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate da pubbliche Autorità, nel corso dell'istruttoria si terrà conto di tale circostanza. Conseguentemente, potranno essere riconosciute come integrabili sia le giornate/ore in cui è stato accertato l'effettivo verificarsi dell'evento meteo avverso sia, indipendentemente dal predetto accertamento, le giornate/ore per le quali le predette ordinanze hanno vietato il lavoro.

A tale fine, i datori di lavoro, nella relazione tecnica, dovranno non solo attestare di avere sospeso o ridotto l'attività lavorativa a causa delle temperature elevate, ma anche riportare gli estremi dell'ordinanza adottata dalla pubblica Autorità, senza doverla allegare.

Come già chiarito in precedenti messaggi, in caso di domanda con causale "evento meteo" per "temperature elevate", la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35° centigradi.

Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35° centigradi può determinare l'accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora entri in considerazione la valutazione della temperatura c.d. "percepita", che è più elevata di quella reale.

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se comportino l'utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori. Anche l'impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, etc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell'integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è raccomandabile redigere la relazione tecnica in modo completo. A tale fine, il datore di lavoro deve indicare non solo l'evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l'attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti nonché le modalità di svolgimento delle lavorazioni stesse.

Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d'ufficio dall'Istituto (cfr. i messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017 e n. 2276 del 1° giugno 2017).

Anche l'elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura

“percepita” superiore a quella reale. Pertanto, nel valutare le istanze è necessario tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale nei casi in commento, gli operatori di Sede potranno avvalersi delle documentazioni o delle pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteorologici o della protezione civile nonché della consultazione della mappa del rischio riportata sul sito web [www.workclimate.it](http://www.workclimate.it).

Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo, la causale da utilizzare è “avversità atmosferiche”, che è quella ordinariamente utilizzata in caso di richieste per intemperie stagionali.

In caso di presentazione della domanda di CISOA per riduzione dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, la causale da utilizzare è “CISOA eventi atmosferici a riduzione”.

Si ricorda infine che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali) sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate” integrano fattispecie annoverabili tra gli “eventi oggettivamente non evitabili” (EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

- non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
- i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
- il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
- l’informativa sindacale non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;

- per le aziende di cui all'articolo 10, lett. m), n), o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei), la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

## **S106-24 - Nota Confindustria: decreto per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche**

### **Trasmessa la Nota di Confindustria sul decreto per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche**

Si informa che Confindustria ha trasmesso una Nota di commento sul d.lgs. n. 103/2024, recante “ Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 ” (vedi notizia S98-24 di ANCE FVG Informa n°22/2024).

Per gli opportuni approfondimenti, si rinvia alla nota allegata.

# Semplificazione dei controlli sulle attività economiche - Decreto legislativo 12 luglio 2024 , n. 103 – Rilievi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



26 luglio 2024

## Premessa

Confindustria ha già avuto modo di esprimere le rilevanti criticità presenti nel documento.

Ora, a valle della pubblicazione del decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale, occorre verificare gli aspetti specificamente riguardanti la materia della sicurezza sul lavoro, evidenziando immediatamente che – a norma dell’art. 1, comma 1 – le disposizioni del decreto si applicano ai “*controlli amministrativi*”, quindi laddove non siano presenti od emergano violazioni di natura penale.

Per altro verso, si evidenzia che l’**Analisi di impatto della regolamentazione** che accompagna il provvedimento evidenzia che l’intervento regolatorio intende risolvere alcune criticità, delle quali la prima è l’elevato numero dei controlli sulle attività economiche e l’eccessiva onerosità degli stessi. Partendo dai dati della CGIL di Mestre, l’analisi sottolinea che “*come era facilmente prevedibile, tra i 4 settori analizzati nel suddetto report quello a più alta “densità” di potenziali controlli è l’area ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono 60, infatti, i principali controlli che una piccola attività può incorrere durante l’anno. Le voci più a “rischio” riguardano la conformità/mantenimento dell’efficienza degli impianti (elettrici, idrici, gas, etc.), il rispetto delle norme sugli scarichi, sulla corretta gestione dei rifiuti e sulle misure antincendio. In tutte le circostanze sono 6 diversi enti che hanno specifiche competenze in materia di controllo*”.

Il provvedimento, tuttavia, non si applica ai temi afferenti a violazioni penali, per cui - abbastanza contraddittoriamente – proprio il tema della sicurezza sul lavoro, come si vedrà, non è particolarmente inciso dal Decreto legislativo in commento.

## Il quadro normativo

Il provvedimento si muove su tre filoni d’interesse: la programmazione della vigilanza (art. 3 e 5), la diffida in caso di violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6) e i meccanismi di dialogo e collaborazione (art. 7).



## Vigilanza

Senza modificare in alcun modo la complessiva normativa sulla vigilanza in materia di salute e sicurezza, né con riferimento agli strumenti disponibili (tra questi, diffida, prescrizione obbligatoria, sospensione dell'attività e, in previsione, ai controlli della cd patente a crediti) né alla misura delle sanzioni, la previsione individua i principi generali del controllo nell'articolo 5.

Innanzitutto, si prevede che, per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto di cui all'articolo 7, apposite linee guida o FAQ, anche tenendo conto della complessità della disciplina di riferimento. Sul punto, non si può che rinviare alle indicazioni del Ministero del lavoro.

In via generale, si prevede che le logiche del controllo sono orientate a minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato.

La prima precisazione relativa alla sicurezza sul lavoro è relativa alla previsione del comma 3, che fa salva l'immediata effettuazione dei controlli *"nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio"*, che deroga alla programmazione e agli intervalli temporali degli accessi correlati alla gravità del rischio.

Così delimitata e ridotta in modo assai rilevante l'applicazione della disciplina della organizzazione e programmazione della vigilanza al tema della sicurezza – sulla quale si tornerà alla luce dei chiarimenti che dovessero pervenire –, il legislatore (art. 5, comma 4) intende semplificare il controllo nei confronti dei soggetti che **volontariamente** (art. 3, comma 1) sono disponibili ad ottenere, su domanda, il Report di basso rischio, prevedendo che, in questo caso, le Amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno (salvi i casi di cui al comma 3, *tra i quali sono ricompresi i controlli sulla sicurezza sul lavoro*: quindi, una ulteriore limitazione).

Il rilascio del Report sopra richiamato sconta la definizione di *"basso rischio"*, che è rimessa all'UNI: ci riserviamo di tornare sul punto in relazione alle conclusioni dell'ente di normazione volontaria, anticipando fin d'ora che i criteri ai quali è rimessa la definizione di rischio basso generano notevoli perplessità, sia per la complessità[1] (e la conseguente difficile applicabilità alle PMI, che rappresentano il 95% della platea delle imprese italiane, sulle quali, peraltro, si riversa il maggior numero di ispezioni) sia per la previsione di condizioni onerose (audit periodici) per il mantenimento del Report stesso[2].

Da notare che la **Relazione tecnica** al provvedimento evidenzia appositamente che *"il sistema di identificazione e valutazione del rischio è a carico delle imprese che decidono di sottoporsi volontariamente a tale procedura di classificazione"*.

Va poi considerato che, a norma dell'articolo 4, comma 3, la *"violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comporta la revoca del Report certificativo"*. In assenza di riferimenti selettivi alla gravità o tipologia della violazione, deve ritenersi che la revoca prescindendo dal tutto da tale requisito e, quindi, riguardi anche limitate ed insignificanti violazioni.

Alcune disposizioni appaiono riferite a tutte le imprese – salvo differenti indicazioni che dovessero essere emanate - e non solamente a quelle in possesso del Report.

In particolare, al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio (art. 4), le Amministrazioni sono chiamate – prima di effettuare il controllo – a



consultare e alimentare il Fascicolo informatico d'impresa (l. 580/1993), adempimento del quale l'impresa controllata dovrebbe verificare il rispetto. Anche su questo aspetto si rinvia ad eventuali indicazioni procedurali del Ministero del lavoro.

L'articolo 5 prevede, poi, che non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta. Anche sui concetti di "ispezioni diverse" e sulla contemporaneità occorre attendere ulteriori precisazioni.

Inoltre, in una logica premiale, il comma 6 prevede che, quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi dieci mesi (sempre salvi i casi di cui al comma 3, *quindi la disposizione non si applica alle ispezioni in materia di sicurezza sul lavoro*) e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli è menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.

Ancora, in una logica di tutela del contraddittorio, il comma 7 dispone che le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio (art. 3, comma 2), al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta. Inevitabile il rinvio a disposizioni attuative per comprendere come concretamente verranno declinate queste logiche.

Anche la logica collaborativa che emerge nel comma 8 non appare applicabile alle ispezioni in materia di salute e sicurezza, laddove si prevede che, in attuazione del principio di trasparenza (*salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3* o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisi o senza preavviso), l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.

Per l'effettuazione dell'attività di vigilanza, le amministrazioni possono utilizzare soluzioni tecnologiche (art. 9), con tutte le cautele del caso (descritte nel medesimo articolo).

Va ricordato che, in tema di salute e sicurezza sul lavoro, l'INL già prevede la pianificazione annuale delle attività di vigilanza e la programmazione (v. Documento di programmazione della vigilanza per il 2024) è preceduta da una approfondita attività di intelligence, sia a livello nazionale che territoriale, che consenta di conseguire significative percentuali di efficacia degli accessi ispettivi attraverso l'individuazione di puntuali obiettivi che presentino particolari indici di rischio in modo da orientare l'attività ispettiva esclusivamente nei confronti delle aziende irregolari.

Occorre, poi, tener conto della pianificazione della complessiva attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza come regolata nell'Accordo Stato-regioni del 27 luglio 2022 e delle iniziative delle Regioni[3].

### ***Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile***

L'articolo 6 prevede – "*salvo che il fatto costituisca reato*" - una ipotesi di diffida amministrativa che, per espressa disposizione del comma 1, "*non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la*



*sicurezza sui luoghi di lavoro*”, oltre alla considerazione che le violazioni del Dlgs 81/2008 sono prevalentemente di natura penale, e quindi già escluse dall’*incipit* della norma.

Resta piuttosto oscura la disposizione secondo la quale (comma 5) *“in ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa”*.

La disposizione sembra richiamare l’analoga previsione dell’art. 3, comma 2, della legge n. 689/1981, che, secondo la giurisprudenza[4], *“pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare l’assenza di elemento soggettivo; in particolare, poiché il giudizio di colpevolezza non è ancorato al dato puramente psicologico, una volta integrata e provata dall’autorità amministrativa la fattispecie tipica dell’illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa posta dall’art. 3 della L. n. 689 del 1981, l’onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza”*.

Al di là della portata della disposizione, essa si applica esclusivamente nell’ambito del sistema sanzionatorio amministrativo e non anche in quello penale, restando così esclusa in radice l’applicabilità alla quasi totalità delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

### ***Meccanismi di dialogo e collaborazione***

L’articolo 7 introduce lo strumento dell’interpello *“quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell’ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli”*.

Possono proporre interpello, prospettando una soluzione motivata, le associazioni nazionali di categoria di cui all’articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180, ossia le associazioni di categoria rappresentate in almeno cinque CCIAA, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e le loro articolazioni territoriali e di categoria.

Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e *costituiscono criteri interpretativi di carattere generale*.

Va ricordato che, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è già prevista la possibilità di proporre interpello, con la medesima (ridottissima) efficacia giuridica, ma che lo strumento resta poco utilizzato in quanto non risponde all’esigenza di conferire certezza del diritto al quadro normativo ed interpretativo (a differenza di quanto accade con l’interpello previsto nel D.lgs 124/2004).

### **Conclusioni**

L’analisi condotta consente di confermare sia il giudizio critico originario sia l’osservazione che il vero nodo del miglioramento delle condizioni di tutela della salute e sicurezza risiede nell’aggiornamento del quadro normativo secondo logiche di chiarezza, certezza del diritto, determinatezza, tali da facilitare l’interpretazione e l’applicazione della norma, attribuendo all’interprete ed alla vigilanza una funzione fondamentale ma residuale e riferibile a ipotesi realmente peculiari e rischiose.

[1] I parametri richiamati sono:

a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008.



b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG;

c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;

d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;

e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.

[2] Secondo l'art. 3, comma 7, dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento.

[3] Es. Regione Lazio, Procedura regionale per le attività di controllo e vigilanza per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 2023; Regione Lombardia, Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 2022.

[4] Cass., ord. 28 marzo 2024, n. 8397



## **S107-24 - Emergenza climatica – Disposizioni in materia di CIGO per l'edilizia – Indicazioni Inps**

**Con il messaggio n. 2735/2024, l'Inps ha illustrato le novità in materia di CIGO introdotte per il settore edile dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, fornendo le relative istruzioni operative**

Facendo seguito alla notizia S94-24 di ANCE FVG Informa n°21/2024, si informa che l'Inps, con il messaggio n. 2735 del 26 luglio 2024, ha illustrato le disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale introdotte dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, fornendo altresì le relative istruzioni operative.

Se ne riportano di seguito le indicazioni di interesse per le imprese dell'edilizia.

In premessa, l'Istituto informa che, con il comma 2 dell'art. 2-bis introdotto dalla citata legge di conversione, è stata reiterata una misura con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), l'accesso al predetto ammortizzatore sociale in conseguenza di eventi meteorologici avversi.

**Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione**

La norma di legge in esame prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata della CIGO stessa, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.

Per l'elenco degli "eventi oggettivamente non evitabili", tra cui rientrano gli eventi meteo, l'Istituto rinvia al messaggio n. 1963/2017.

L'Inps ricorda che per gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO è già prevista in via generale, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

L'Istituto riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in via generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:

- non trova applicazione, per il lavoratore, il requisito dell'anzianità minima di effettivo lavoro (30 giorni) presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento di integrazione salariale;
- non è dovuto il versamento del contributo addizionale;
- la domanda di accesso al trattamento deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Tornando alla disposizione introdotta dalla legge di conversione del DL n. 63/2024, l'Inps chiarisce che l'unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l'esclusione delle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).

L'Inps precisa, di conseguenza, che i periodi di integrazione salariale di cui al suddetto art. 2-bis co. 2 del DL n. 63/2024 rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile .

Oltre a quanto espressamente precisato dall'Inps nel messaggio in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell'edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).

L'Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.

Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale autorizzato ai sensi del citato art. 2-bis co. 2 del DL n. 63/2024, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

#### Istruzioni operative

Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità .

Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens , ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG , ai fini del pagamento diretto da parte dell'Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 2.3 e 2.4 del messaggio in esame .

#### Risorse finanziarie

Come previsto dal citato comma 2 dell'art. 2-bis del DL n. 63/2024, per la copertura della suddetta misura in materia di CIGO sono stanziati 11 milioni di euro per l'anno 2024.

In proposito, l'Inps precisa che tale finanziamento riguarda i trattamenti di integrazione salariale (e la relativa contribuzione figurativa) che non sarebbero stati autorizzati nell'ordinario regime previsto dal d. lgs. n. 148/2015 per il superamento dei limiti di fruizione della CIGO (ossia 52 settimane nel biennio mobile per ciascuna unità produttiva). Il monitoraggio, anche in via prospettica, relativo al rispetto del suddetto limite di spesa è affidato all'Inps, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere tale limite.

\*\*\*\*\*

Trattamenti di sostegno al reddito di cui all'art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa

Per completezza di informazione, si segnala che il comma 5 del citato art. 2-bis del DL n. 63/2024 ha previsto, per l'anno 2024 e nel limite di 7,5 milioni di euro, la concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui all'art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015 anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute con i decreti del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023. Come precisato dall'Inps nel messaggio in esame, si tratta del territorio dei Sistemi locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, il cui perimetro d'area è stato successivamente ampliato con l'integrazione di ulteriori Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture.

Il medesimo comma 5 prevede, inoltre, che le risorse sopra indicate possono essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'art. 53-ter del DL n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2017.

Come ricordato dall'Inps, il Ministero del Lavoro ha chiarito che, al fine di semplificare in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento al citato art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziare per tutti gli interventi che traggono origine dal predetto articolo.

Per i dettagli, si rinvia al par. 4 del messaggio in esame.



**Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali**  
**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**  
**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**

**Roma, 26-07-2024**

**Messaggio n. 2735**

Allegati n.2

**OGGETTO: Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e integrazione salariale ordinaria (CIGO) conseguenti all'emergenza climatica. Trattamenti di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti**

## **Premessa**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024 è stata pubblicata la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale".

La menzionata legge, entrata in vigore il 14 luglio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, novellando il decreto-legge n. 63/2024, ha introdotto, tra le altre, alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

In particolare, con i commi da 1 a 4 dell'articolo 2-bis sono state reiterate due misure con cui, in attuazione delle politiche finalizzate a prevenire l'esposizione dei lavoratori a rischi per la salute e la sicurezza derivanti dalle ondate di calore, si rende più agevole, per i datori di lavoro tutelati dalla cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), nonché per alcune categorie di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO), l'accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in conseguenza di eventi meteorologici avversi.

Inoltre, il successivo comma 5 del medesimo articolo 2-bis ha previsto la possibilità di riconoscere – entro determinati limiti di spesa e per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi nel corso dell'anno 2024 - i trattamenti in deroga (cassa integrazione straordinaria e mobilità) previsti dall'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Con il presente messaggio si illustrano i contenuti delle disposizioni in oggetto e si forniscono le relative istruzioni operative.

## **1. Disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA)**

Il comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024 stabilisce che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 14 luglio 2024 [\[1\]](#) e il 31 dicembre 2024, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito.

Si ricorda che, in base alla disciplina a regime, recata dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di CISOA spetta agli operai agricoli, impiegati e quadri con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro, solamente in caso di sospensione dell'attività lavorativa, entro il limite massimo di 90 giorni nell'anno. La disposizione di cui trattasi deroga, quindi, ancorché per un periodo temporaneo, alla disciplina di carattere generale, consentendo, così, ai datori di lavoro agricoli l'accesso al trattamento di CISOA anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa nella sola ipotesi in cui l'istanza abbia ad oggetto intemperie stagionali e riguardi esclusivamente gli operai a tempo indeterminato. Il medesimo comma stabilisce altresì che i trattamenti concessi a tale titolo, sempre nel periodo ricompreso tra il 14 luglio 2024 e il 31 dicembre 2024, sono neutri ai fini del raggiungimento del numero massimo di 90 giornate fruibili nell'anno e che i periodi oggetto di sospensione o di riduzione sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dal menzionato articolo 8 della legge n. 457/1972.

Da ultimo, si precisa che in corrispondenza delle giornate per le quali sarà autorizzata la CISOA a riduzione ai sensi della norma in esame, le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa è stata regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA.

### **1.1 Modalità di presentazione della domanda**

Ai fini della presentazione delle domande di CISOA per gli operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi compresi dal 14 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, i datori di lavoro dovranno seguire le consuete modalità indicando quale causale dell'istanza "CISOA eventi atmosferici a riduzione".

Nel caso in cui la domanda di CISOA riguardi lavoratori agricoli a tempo indeterminato con sospensione giornaliera dell'attività lavorativa, i datori di lavoro dovranno presentare domanda secondo le consuete modalità.

Le suddette domande dovranno essere presentate entro l'ordinario termine di 15 giorni dall'inizio dell'evento di sospensione o di riduzione. In sede di prima applicazione della norma in esame, le istanze riferite a sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi verificatisi dal 14 luglio 2024 alla data di pubblicazione del presente messaggio, potranno essere inviate entro il termine di 15 giorni successivi a tale ultima data.

### **1.2 Autorizzazioni e modalità di pagamento**

Si evidenzia che, in conseguenza di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto–legge n. 63/2024, le domande per intemperie stagionali riferite a riduzioni dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito, sono autorizzate direttamente dall'Istituto, con provvedimento a cura del Direttore della Struttura territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 457/1972.

I trattamenti di CISOA in parola sono corrisposti agli interessati con pagamento diretto da parte dell'Istituto. Si precisa che, per le domande aventi a oggetto sospensioni giornaliere dell'attività lavorativa per intemperie stagionali o altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, la potestà decisoria permane, invece, in capo all'apposita Commissione provinciale prevista dal menzionato articolo 14 della legge n. 457/1972; anche la relativa erogazione avviene secondo le consuete modalità.

### 1.3 Modalità di esposizione nel flusso UniEmens/Posagri della parte di giornata lavorata

Come chiarito, il trattamento di CISOA con causale "CISOA eventi atmosferici a riduzione" presuppone una diminuzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Al fine di comunicare correttamente la prestazione parzialmente lavorata, il datore di lavoro deve compilare il flusso UniEmens/Posagri valorizzando in corrispondenza delle giornate interessate dall'evento il campo <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione>/<PartTimeGOR> contenente i seguenti elementi:

<CodicePartTime-GOR>: 7 (indicante le giornate a orario ridotto); <OrePartTimeGOR> indicante le ore effettivamente lavorate; <DichGOR> *flag* con valore "S".

Per le prestazioni di CISOA con causale "eventi atmosferici" riferite a sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata, permangono le consuete modalità di compilazione del flusso UniEmens/Posagri.

### 1.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto

Atteso che il modello di presentazione della domanda "SR33" contiene già gli elementi informativi utili alla liquidazione del trattamento di CISOA, i datori di lavoro non sono chiamati a ulteriori adempimenti.

## 2. Disposizioni in materia di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e dell'escavazione

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni - rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 - per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE) [\[2\]](#), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Si sottolinea che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell'articolo 10, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del citato decreto legislativo n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi. Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non trova applicazione il principio generale, previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto l'ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un'anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione. Sempre il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024, confermando la disposizione già contenuta all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamenti di integrazione salariale di cui trattasi, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale. Infine, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

### 2.1 Aspetti contributivi

Come anticipato, i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 non sono tenuti al versamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, l'unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all'esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell'attività lavorativa autorizzate ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Pertanto, i periodi di integrazione salariale di cui trattasi rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariali fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017). Si rammenta, inoltre, che per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n.

63/2024, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell'attività lavorativa.

## **2.2 Modalità operative**

Ai fini della presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria per i periodi oggetto di neutralizzazione illustrati ai paragrafi precedenti, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni continueranno ad attenersi alle consuete modalità.

## **2.3 Modalità di esposizione del conguaglio**

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i datori di lavoro medesimi dovranno utilizzare il codice di conguaglio che verrà loro comunicato dall'Istituto tramite il servizio "Comunicazione bidirezionale" presente all'interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell'autorizzazione all'integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all'autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all'interno dell'elemento presente in `<CongCIGOAltCaus>`, presente in `<DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGOrd>/<CongCIGOACredito>/<CongCIGOAltre>`, valorizzeranno il codice di nuova istituzione "L147", avente il significato di "Conguaglio CIGO art.2 - bis - DL 63/24". Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro utilizzeranno il codice di conguaglio già in uso "L038" (cfr. la circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro potrà effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite flusso UniEmens di regolarizzazione riferito all'ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

## **2.4 Modalità di esposizione dei dati per il pagamento diretto**

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UNICIG, i datori di lavoro dovranno attenersi alle consuete modalità previste per la trasmissione dei dati necessari al pagamento diretto ai lavoratori dei trattamenti di integrazione salariale.

A tale fine, si ricorda che, in caso di richiesta di pagamento diretto, trova applicazione il termine decadenziale di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015.

Conseguentemente, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento del trattamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione.

Si rammenta che, trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

## **3. Risorse finanziarie**

In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024, per la copertura degli oneri relativi alle misure in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) e a quelle di integrazione salariale ordinaria (CIGO) sono stanziati, rispettivamente, 2 milioni di euro e 11 milioni di euro per l'anno 2024.

Si precisa che il finanziamento riguarda le prestazioni di sostegno al reddito in esame - e la relativa contribuzione figurativa - che non sarebbero state autorizzate nell'ordinario regime previsto dalla legge n. 457/1972, con riguardo al superamento dei limiti di fruizione dei trattamenti di CISOA (90 giornate nell'anno per ciascun lavoratore) e dal decreto legislativo n. 148/2015, con riferimento al superamento dei limiti di fruizione della CIGO (52 settimane nel biennio mobile per ciascuna unità produttiva).

I medesimi commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 affidano il monitoraggio - anche in via

prospettica - in ordine al rispetto dei citati tetti di spesa all'Istituto, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere i predetti limiti finanziari.

#### **4. Trattamenti di sostegno al reddito di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**

Il comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 ha previsto, per l'anno 2024, la concessione del trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con i decreti del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, situate nella Regione Basilicata. Si tratta del territorio dei Sistemi locali del Lavoro di Melfi e di Potenza, il cui perimetro d'area è stato successivamente ampliato con l'integrazione di ulteriori Comuni appartenenti al Sistema Locale del Lavoro di Rionero in Vulture.

Il citato comma 5 prevede altresì la concessione, per l'anno 2024, del trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Si rammenta che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che, al fine di semplificare in un'unica disposizione di carattere generale tutti gli interventi susseguitisi nel tempo, che fanno riferimento all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, pur in assenza di una proroga specifica delle singole misure, è consentito l'utilizzo delle risorse stanziate per tutti gli interventi che traggono origine dal medesimo articolo.

Alla luce di tale interpretazione, quindi, sono implicitamente prorogati e rifinanziati anche per l'anno 2024 i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, e all'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Nello specifico, si ricorda che la normativa in materia di trattamenti di mobilità in deroga prevede che a ogni singolo lavoratore possa essere concesso un periodo massimo di dodici mesi di mobilità, purché risulti beneficiario di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In relazione al citato quadro normativo, quindi, a un lavoratore già beneficiario di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria possono essere concessi ulteriori dodici mesi, fermo restando il requisito della continuità.

Per quanto riguarda la trasmissione dei decreti da parte delle Regioni interessate, per il tramite del Sistema Informativo Percettori (SIP), e il pagamento delle relative prestazioni da parte delle Strutture INPS territorialmente competenti, si rinvia a quanto già illustrato con le circolari n. 159 del 31 ottobre 2017 e n. 90 del 1° agosto 2018, nonché al successivo messaggio n. 322 del 24 gennaio 2019 e, da ultimo, con il messaggio n. 2304 del 20 giugno 2024.

Per il riconoscimento delle misure di sostegno in parola, il comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 63/2024 prevede un limite di spesa di 7,5 milioni di euro per il 2024, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

#### **5. Istruzioni contabili**

La rilevazione contabile degli interventi di CISOA e CIGO previsti dall'articolo 2-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 63/2024, i cui oneri sono a carico dello Stato, avverrà nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS), evidenza contabile - Gestione degli oneri per il mantenimento del salario (GAU).

In considerazione del fatto che trattasi di proroghe per il 2024 di misure esistenti nel 2023, si fa rinvio alle istruzioni fornite con la circolare n. 73 del 3 agosto 2023 e ai conti ivi previsti, la cui descrizione viene modificata come riportato nell'allegata variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).

Relativamente alla misura descritta nel precedente paragrafo 4, si fa rinvio alle istruzioni contabili contenute nel messaggio n. 2304/2024. Al riguardo, si riportano nell'allegata variazione al piano dei conti, le integrazioni riferite ai conti in uso aggiornati nella normativa di riferimento di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge n. 63/2024 (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

---

[1] Data di entrata in vigore della legge di conversione n. 101/2024.

[2] Si rammenta che le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteorologici rientrano tra gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), il cui elenco è riportato nel messaggio n. 1963/2017.

## **S108-24 - Accesso alle prestazioni sociali da parte dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo: la Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia in materia**

### **La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia in materia di prestazioni sociali e di accesso alle stesse da parte di cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro**

Lo scorso 29 luglio la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sulle cause riunite C-112/22 e C-223/22 in materia di accesso dei cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, a misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale.

Nel caso di specie, due cittadine provenienti da paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo in Italia, venivano accusate di aver firmato domande per ottenere il reddito di cittadinanza, attestando falsamente di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, compreso il requisito della residenza della durata di almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il Tribunale di Napoli, investito della questione, adiva la Corte di giustizia dell'Unione europea mediante un rinvio pregiudiziale, richiedendo alla stessa se tale requisito di residenza, previsto dal decretollegge n. 4/2019, fosse conforme alla direttiva su cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (direttiva 2003/109/CE del Consiglio del 25 novembre 2003).

La Corte ha ritenuto che il requisito di residenza integri un'ipotesi di discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo rilevando che, nonostante tale requisito si applichi anche ai cittadini nazionali, lo stesso interessi principalmente i cittadini stranieri, tra cui rientrano anche i cittadini di paesi terzi.

In merito alla possibilità che tale disparità di trattamento possa trovare giustificazione nella differenza dei rispettivi legami dei cittadini europei e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo con lo Stato membro interessato, la Corte ha rilevato che la direttiva richiede un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro.

Pertanto, la legislazione nazionale di quest'ultimo non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno previsto dalla direttiva affinché un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo possa beneficiare di un trattamento paritario rispetto ai cittadini dello Stato membro in materia di accesso a una prestazione sociale.

In conclusione, la Corte ha rilevato che è altresì vietato allo Stato membro interessato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante un requisito di residenza che viola il diritto dell'Unione.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia al comunicato stampa ufficiale della Corte di giustizia in allegato e alla relativa sentenza in commento.



## COMUNICATO STAMPA n. 115/24

Lussemburgo, 29 luglio 2024

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-112/22 CU e C-223/22 ND | (Assistenza sociale – Discriminazione indiretta)

### **Assistenza sociale: l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale non può essere subordinato al requisito di aver risieduto per almeno dieci anni in uno Stato membro**

Uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in tale Stato membro per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza.

Due cittadine di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia sono accusate di aver commesso un reato. Esse avrebbero infatti firmato domande per ottenere il «reddito di cittadinanza», una prestazione sociale intesa a garantire un minimo di sussistenza. Avrebbero falsamente attestato di soddisfare i requisiti per la concessione di tale prestazione, compreso il requisito della residenza della durata di almeno dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Avrebbero indebitamente percepito, a tale titolo, una somma totale pari a, rispettivamente, EUR 3 414,40 ed a EUR 3 186,66. Il Tribunale di Napoli chiede alla Corte di giustizia se tale requisito di residenza sia conforme alla direttiva sui cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo <sup>1</sup>.

La Corte considera, anzitutto, che il requisito di residenza di cui trattasi **costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo**. Infatti, anche se tale requisito si applica anche ai cittadini nazionali, esso interessa principalmente i cittadini stranieri, tra i quali figurano in particolare tali cittadini di paesi terzi.

La Corte esamina poi se tale disparità di trattamento possa essere giustificata dalla differenza dei rispettivi legami con lo Stato membro interessato dei cittadini nazionali e dei cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. La Corte constata che **la direttiva prevede, affinché un cittadino di un paese terzo possa ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, un requisito di soggiorno legale e ininterrotto di cinque anni nel territorio di uno Stato membro**. Il legislatore dell'Unione ha considerato **tale periodo sufficiente per avere diritto alla parità di trattamento** con i cittadini di tale Stato membro, in particolare, per quanto riguarda le misure riguardanti le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale. Pertanto, **uno Stato membro non può prorogare unilateralmente il periodo di soggiorno richiesto dalla direttiva** affinché un cittadino di un paese terzo soggiornante di lungo periodo possa beneficiare di un trattamento paritario rispetto ai cittadini di tale Stato membro in materia di accesso a una simile misura.

Infine, la Corte rileva che **è altresì vietato allo Stato membro interessato sanzionare penalmente** una falsa

dichiarazione riguardante un requisito di residenza che viola il diritto dell'Unione.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza](#) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ☎(+352) 4303 2088.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> [Direttiva 2003/109/CE](#) del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

## **S109-24 - Confindustria: Cassazione sull'assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro**

### **Trasmessa la nota di Confindustria sulla sentenza di Cassazione relativa all'assunzione a termine di un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro**

Si riporta, in allegato, la Nota di Confindustria sulla sentenza n. 20505/2024 della Cassazione.

In particolare, con la predetta sentenza, la Cassazione ha affermato che la stipula di un contratto a termine con un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro non deve essere considerata alla stregua di un rinnovo ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. Pertanto, in tal caso, non occorre osservare il sistema delle "causali" (sempre che la durata del contratto a termine non superi i 12 mesi).

Si evidenzia che tale orientamento supera quanto precedentemente affermato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, secondo cui " in caso di periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, era possibile per l'utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione ". Il Dicastero equiparava, infatti, la stipula *ex novo* di un contratto a termine tra lavoratore ed utilizzatore, intervenuta dopo un periodo di somministrazione, ad un rinnovo *ex art. 19, comma 1, D.L.gs. 81/2015*.

Con la sentenza sopra citata, la Cassazione ha chiarito, invece, che non è possibile il cumulo di due periodi di lavoro eterogenei (il periodo di lavoro somministrato con il periodo del lavoro a termine) per l'applicazione del meccanismo delle "causali", in quanto tale cumulo è previsto come regola speciale solo per il calcolo del limite massimo dei 24 mesi .

Ciò in quanto si tratta di due rapporti di lavoro distinti, non sorretti dal medesimo contratto, il cui cumulo è legittimo solo per il calcolo del periodo massimo di 24 mesi, da rispettare anche in caso di diversi rapporti flessibili con lo stesso datore di lavoro.



CONFINDUSTRIA

Corte di Cassazione (Sent. 20505/2024):  
l'assunzione a termine di un lavoratore  
precedentemente somministrato presso lo  
stesso datore di lavoro non è equiparabile  
ad un rinnovo ai sensi dell'art. 19, 1°  
comma, D. Lgs. 81/2015.



29 luglio 2024

[\\_20240724\\_snciv@sL0@a2024@n20505@tS.clean.pdf](#)

Su segnalazione dei colleghi di Brescia, che ringraziamo, condividiamo una pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. 20505/2024) che conferma l'orientamento espresso da Confindustria, dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto dignità, secondo cui la stipula di un contratto a termine con un lavoratore precedentemente somministrato presso lo stesso datore di lavoro **non** deve essere considerata alla stregua di un rinnovo ai sensi dell'art. 19, 1° comma, D. Lgs. 81/2015 e, quindi, non occorre osservare il sistema delle "causali" (sempre che la durata del contratto a termine non superi i 12 mesi).

Tale orientamento, quindi, non corrisponde a quanto a suo tempo affermato dal Ministero del Lavoro nella Circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, secondo cui *"in caso di periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l'utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione".*

La Circolare ministeriale, dunque, equiparava la stipula *ex novo* di un contratto a termine tra lavoratore ed utilizzatore, intervenuta dopo un periodo di somministrazione, ad un rinnovo e, quindi, estendeva l'ambito applicativo del 1° comma dell'art. 19 del D. Lgs. 81/2015.



La Corte di Cassazione, invece, ha chiarito che non è possibile il cumulo di due periodi di lavoro eterogenei (il periodo di lavoro somministrato con il periodo del lavoro a termine) per l'applicazione del meccanismo delle "causali" di cui al 1° comma dell'art. 19, in quanto tale cumulo è previsto dal comma 2 come regola speciale solo per il calcolo del limite massimo dei 24 mesi.

*"In tale senso – afferma la Corte – è ancora più chiaro l'art. 21, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2015, come introdotto sempre dal medesimo d.l. n. 87/2018, che recita: "Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1".*

*Entrambe tali disposizioni coincidono nel non prevedere affatto la diversa ipotesi in cui il lavoratore, occupato con un contratto a termine successivamente prorogato, avesse in precedenza prestato la propria attività con un contratto di lavoro in somministrazione in favore dell'impresa, che lo abbia poi assunto direttamente con contratto a tempo determinato (del resto, la distinta e completa disciplina della "Somministrazione di lavoro" è contenuta nel successivo Capo IV del medesimo d.lgs. n. 81/2015).*

*Invero, il periodo di missione in somministrazione [...] è retto da un contratto diverso da quello a termine [...].*

L'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, come già detto, conferma pienamente l'orientamento espresso da Confindustria, dopo l'entrata in vigore del c.d. Decreto dignità, secondo cui la stipula di un contratto a termine con un lavoratore precedentemente somministrato non deve essere considerata alla stregua di un rinnovo ai sensi dell'art. 19, 1° comma, D. Lgs. 81/2015.

Ciò in quanto, appunto, si tratta di due rapporti di lavoro distinti, non sorretti dal medesimo contratto, il cui cumulo è legittimo solo per il calcolo del periodo massimo di 24 mesi, da rispettare anche in caso di diversi rapporti flessibili con lo stesso datore di lavoro.



**Civile Sent. Sez. L Num. 20505 Anno 2024**  
**Presidente: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**  
**Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**  
**Data pubblicazione: 24/07/2024**

Oggetto

**Contratto a tempo  
determinato  
Proroga  
Precedente  
missione in  
somministrazione**

**R.G.N. 18355/2022**

**R.G.N. 18366/2022**

Cron.

Rep.

Ud. 25/06/2024

PU

### **SENTENZA**

sul ricorso 18355-2022 proposto da:

BENKARIM DRISS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
ANTONIO CARBONELLI;

**- ricorrente -**

**contro**

MONTECOLINO S.P.A., in persona del legale  
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio  
dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che la rappresenta e  
difende unitamente all'avvocato CLAUDIO LA GIOIA;

**- controricorrente -**

e sul ricorso 18366-2022 proposto da:

BENKARIM DRISS, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato  
ANTONIO CARBONELLI;

**- ricorrente -**

**contro**

MONTECOLINO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo studio dell'avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO LA GIOIA;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 56/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/02/2022 R.G.N. 253/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2024 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa riunione al presente procedimento di quello recante N.R.G. 18366/2022 per R.G.N 18355/2022;

udito altresì il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa riunione al presente procedimento di quello recante N.R.G. 18355/2022 per R.G.N. 18366/2022;

udito l'avvocato ANTONIO CARBONELLI;

udito l'avvocato ILARIA ROMAGNOLI.

**FATTI DI CAUSA**

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Brescia respingeva l'appello proposto da Benkarim Driss contro la sentenza del Tribunale della medesima sede n. 190/2021, la quale aveva respinto il suo ricorso volto ad ottenere: a) l'accertamento della illegittimità della proroga in data 10.12.2018, relativa al contratto a termine intercorso con la convenuta datrice di

lavoro, Montecolino s.p.a., e la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con condanna alla riammissione in servizio e al risarcimento del danno; b) l'accertamento della violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, con condanna al risarcimento del danno.

2. Per quanto qui ancora interessa, la Corte territoriale respingeva l'assunto del lavoratore appellante, secondo il quale al momento della proroga del contratto a termine egli aveva già lavorato in favore della stessa società per oltre 12 mesi, sicché detta proroga non poteva essere acausale, dato che l'art. 19, co. 4, d.lgs. n. 81/2015, nel testo modificato dal d.l. n. 87/2018, conv. in L. n. 96/2018, in vigore al momento della proroga, è chiaro nello stabilire che la proroga deve essere motivata quando il termine complessivo supera i 12 mesi. Secondo la Corte territoriale, infatti, l'interpretazione delle previsioni applicabili al caso proposta dal lavoratore non era corretta, perché come affermato in maniera condivisibile dal primo giudice, il contratto, legittimamente stipulato come acausale, era stato prorogato per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi e questo rendeva la proroga acausale perfettamente legittima, visto che il contratto può essere liberamente prorogato nei primi 12 mesi.

3. Avverso tale decisione, Benkarim Driss ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

4. L'intimata ha resistito con controricorso.

5. Entrambe le parti private hanno depositato memorie (prima, in vista dell'adunanza camerale del 5.12.2023, inizialmente fissata per i procedimenti sopra indicati, e, poi, in procinto della pubblica udienza).

6. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte in cui ha concluso per il rigetto del ricorso per entrambi i procedimenti in epigrafe indicati, previa riunione degli stessi.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. All'esito della pubblica udienza, come richiesto anche dal P.G., il Collegio ha disposto la riunione del procedimento relativo al ricorso R.G. n. 18366/2022 al procedimento relativo al ricorso R.G. n. 18355/2022, essendosi constatato che trattasi di duplicazione di iscrizione a ruolo del medesimo ricorso per cassazione contro la sentenza n. 56/2022 della Corte d'appello di Brescia nei confronti della stessa intimata.

2. Con unico motivo il ricorrente denuncia: "Violazione dell'art. 19 d.lgs. 81/15, il quale dispone che nel computo dei limiti temporali posti dalla legge alla stipulazione di contratti a tempo determinato si deve tener conto anche dei periodi di missione svolti tra i medesimi soggetti nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato (art. 360 n. 3 cpc)". Trascritti i commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 19 d.lgs. cit., premette il ricorrente che la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto della sua domanda sull'assunto che non sarebbe possibile "cumulare il periodo di lavoro somministrato (9 mesi, dal 21.8.2017 all'1.6.2018) con il periodo di lavoro a termine (7 mesi, dal 4.6.2018 al 31.12.2018), perché tale cumulo è previsto dall'art. 19, co. 2, come regola speciale solo ai fini del calcolo del limite invalicabile di 24 mesi che deve essere osservato anche in caso di più rapporti "precari" con lo stesso datore di lavoro". In contrario, in primo luogo, il ricorrente fa riferimento alla sentenza 17.3.2022, n. 232

della Corte di giustizia UE. In secondo luogo, deduce che, a seguito delle modifiche di cui al d.l. cd. Dignità 87/18, alla somministrazione di lavoro a termine sono applicabili, in virtù dell'art. 34, comma 2, d.lgs. 81/15, tutte le norme in tema di lavoro a termine, salvo poche eccezioni: la regola, dunque, è l'omologazione tra le due discipline, salvo espresse eccezioni. In terzo luogo, richiama un passo della Circolare ministeriale del 31.12.2018, n. 17. Soprattutto, secondo il ricorrente, obiettare, con la sentenza impugnata, che la (pur sconnessa) formulazione letterale del comma 2 dell'art. 19 D.lgs. 81/15 si debba intendere come riferita al solo limite complessivo dei 24 mesi, e non invece, con la citata Circolare Ministeriale, anche al limite dei 12 mesi oltre il quale occorrono le causali tipizzate dal comma 1, porta alla conseguenza di facile elusione e vanificazione della norma sulla tipizzazione delle causali in qualsiasi caso.

2. Il motivo è infondato.

3. La Corte territoriale ha premesso che: "Benkarim Driss, dopo aver lavorato per la Montecolino S.p.A. dal 21.8.2017 all'1.6.2018 come lavoratore somministrato, è stato assunto direttamente con contratto a termine acausale dal 4.6.2018 al 31.12.2018, che in data 10.12.2018 è stato prorogato sino al 3.6.2019".

Tale premessa ricostruzione fattuale della Corte di merito è incontestata.

La stessa Corte, inoltre, correttamente non ha posto in discussione che alla proroga del contratto a termine acausale, intervenuta in corso di quel rapporto in data 10.12.2018 (prima quindi della scadenza del termine), fosse applicabile *ratione temporis* la disciplina dell'art. 19, comma 4, d.lgs. n. 81/2015, come in parte modificato

dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 12.7.2018, n. 87, entrato in vigore, giusta l'art. 15 del medesimo decreto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vale a dire, il 14.7.2018); decreto, poi, convertito, con modificazioni, dalla L. 9.8.2018, n. 96.

Esso aveva previsto che: "Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018".

4. Come condivisibilmente ritenuto anche dalla Corte territoriale (dall'ultimo capoverso di pg. 3 al penultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), reputa il Collegio che dal comma 2 dell'art. 19 cit. – che stabilisce il periodo di durata massima di 24 mesi anche in caso di successione di contratti a termine, dettando una speciale regola per il suo calcolo ("Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato") – e dal comma 4 del medesimo articolo – che prevede, dopo l'apposizione (salvo che per i rapporti di durata non superiore a 12 giorni) del termine per iscritto, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 per le quali sia stipulato, sia invece necessaria per la proroga del rapporto complessivamente eccedente i dodici mesi – si ricavi l'obbligo datoriale di specificazione della causale sempre nell'ipotesi di stipulazione di un nuovo contratto a termine ("rinnova") e invece solo quando il termine complessivo superi i 12 mesi, nel caso di proroga del medesimo contratto.

Sicché, il contratto a termine, seguito al rapporto di lavoro somministrato, era stato legittimamente stipulato come acausale ed altrettanto legittimamente prorogato per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, senza indicazione causale.

Non è, infatti, possibile il cumulo del periodo di lavoro somministrato con il periodo del lavoro a termine, per essere previsto dall'art. 19, co. 2, come regola speciale ai soli fini del limite di 24 mesi, da rispettare anche in caso di più rapporti precari con lo stesso datore di lavoro.

In tale senso, è ancora più chiaro l'art. 21, comma 1, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2015, come introdotto sempre dal medesimo d.l. n. 87/2018, che recita: "Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1".

Entrambe tali disposizioni coincidono nel non prevedere affatto la diversa ipotesi in cui il lavoratore, occupato con un contratto a termine successivamente prorogato, avesse in precedenza prestato la propria attività con un contratto di lavoro in somministrazione in favore dell'impresa, che lo abbia poi assunto direttamente con contratto a tempo determinato (del resto, la distinta e completa disciplina della "Somministrazione di lavoro" è contenuta nel successivo Capo IV del medesimo d.lgs. n. 81/2015).

Invero, il periodo di missione in somministrazione, che ricorre nella specie, è retto da un contratto diverso da quello a termine; inoltre, il contratto di lavoro in somministrazione era stato stipulato ed aveva avuto corso in epoca interamente anteriore all'entrata in vigore della disciplina in esame ed anche il successivo contratto a

termine poi prorogato era intervenuto prima del 31.10.2018: soltanto la proroga del contratto a termine essendo rimasta soggetta alla disciplina novellata del 2018.

Il comma 2 del medesimo articolo 19, che non si occupa di rinnovi o proroghe del contratto a termine, regola un'ipotesi speciale di cumulo di periodi eterogenei per la natura dei rapporti considerati, tenendosi conto anche "dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato"; e tanto solo ai fini del limite massimo di 24 mesi di cui si è detto.

5. In senso contrario il ricorrente richiama un passo della Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali in data 31.10.2018, n. 17, emanata proprio in riferimento al d.l. n. 87/2018, secondo il quale: "in caso di periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l'utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione".

5.1. Orbene, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, le circolari della P.A. sono atti interni destinati ad indirizzare e disciplinare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori e, quindi, hanno natura non normativa, ma di atti amministrativi, sicché la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (così, *ex plurimis*, Cass., sez. VI, 10.8.2015, n. 16644). Esse, comunque, non sono vincolanti per il giudice (cfr., tra le altre, Cass., sez. trib., 29.11.2022, n. 35098).

In ogni caso, il passo di detta Circolare sopra riportato, in cui sembra esigersi una "motivazione" per la conclusione di un contratto a tempo determinato di 12 mesi al massimo che segua ad un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, non pare pertinente rispetto alla fattispecie in esame, nella quale, come già posto in luce, soltanto la proroga del contratto a termine è rimasta assoggettata alla disciplina novellata, mentre lo stesso contratto a termine era iniziato secondo la normativa previgente.

6. Parimenti, non può interessare nel caso in esame il § 78 della sent. della Corte di giustizia UE, sez. II, 17.3.2022, n. 232, richiamato dal ricorrente. In quel passo motivazionale, infatti, la Corte europea si è limitata ad osservare che: "Nel caso di specie, come rilevato dall'avvocato generale ai paragrafi 63 e 64 delle sue conclusioni, spetta al giudice del rinvio stabilire se la disposizione transitoria di cui al punto 19 della presente sentenza, prendendo in considerazione l'insieme delle norme del diritto nazionale, possa essere interpretata conformemente ai requisiti della direttiva 2008/104 e, pertanto, in modo tale da non privare il ricorrente nel procedimento principale del diritto di far valere la durata totale della sua missione presso l'impresa utilizzatrice, al fine di far accertare, eventualmente, il superamento del carattere temporaneo di tale messa a disposizione". Peraltro, il caso esaminato dalla Corte europea in detta decisione riguardava la normativa nazionale tedesca.

7. Circa, poi, la supposta rilevanza dell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, in tema di disciplina dei contratti di lavoro in somministrazione a termine, è agevole osservare che nella fattispecie in esame viene in considerazione esclusivamente la legittimità della proroga in data

10.12.2018 del contratto a termine, contratto all'origine legittimamente stipulato come acausale nel vigore dell'antecedente disciplina e comunque per un periodo inferiore a 12 mesi. E la Corte di merito ha constatato che anche la proroga in questione non superasse complessivamente i 12 mesi, in conformità al novellato art. 19, comma 4, ultima parte, d.lgs. n. 81/2015, per modo da poter essere priva di specifica causale e risultare quindi legittima.

Invero, soltanto nel caso, che non ricorre nella specie, in cui i periodi lavorativi, compreso quello di missione in somministrazione, avessero superato nel complesso il limite dei ventiquattro mesi, il lavoratore avrebbe potuto beneficiare della trasformazione del rapporto "in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento", ai sensi del comma 2, ultimo periodo, dell'art. 19 cit.

8. Il ricorrente soccombente dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

### **P.Q.M.**

La Corte – previamente riunito al presente il ricorso R.G. 18366/2022 - rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

## **S110-24 - INL – Vigilanza straordinaria rischio calore agosto 2024 – Nota n. 5752/2024**

**Con una nota interna, l'INL comunica l'avvio di un'attività di vigilanza straordinaria, nel periodo dal 1° al 31 agosto 2024, volta ad accertare l'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro per la prevenzione dal rischio calore nei settori più esposti, inclusa l'edilizia**

Con l'allegata nota dell'INL n.5752 del 25 luglio 2024, trasmessa dalla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ai Direttori delle Direzioni Interregionali e al Comando Carabinieri Tutela Lavoro, l'Ispettorato comunica che, in ragione delle condizioni climatiche in corso, darà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà dal 1° al 31 agosto (incluso), nei settori più esposti al rischio infortunistico da stress termico, compreso il settore edile (con espressa inclusione dei cantieri stradali).

L'Ispettorato ricorda che, sulla base della valutazione del rischio "microclima", è necessario predisporre opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa, provocando conseguenze rilevanti sulla salute, malesseri o anche infortuni.

L'INL richiama anche quanto previsto dalle varie Ordinanze regionali in materia, che, rafforzando l'obbligo del datore di lavoro di provvedere alla protezione e alla tutela dei lavoratori contro il rischio da stress termico, impongono ulteriori limitazioni nei settori (individuati nelle ordinanze medesime) in cui le attività lavorative vengono svolte prevalentemente in ambiente outdoor, con riferimento ai giorni e alle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/> evidenzia un livello di rischio "ALTO", disponendo, nei casi di prolungata esposizione al sole, la sospensione dell'attività lavorativa.

L'INL precisa che, in considerazione del settore di intervento, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

A tal proposito, l'Ispettorato sottolinea che, qualora in sede di ispezione si riscontri l'assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre in atto, si procederà ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell'art.181, comma 1, del d.lgs. n.81/2008, in combinato disposto con l'art.28, comma 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio "microclima"), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art.55 c.p.p., prevedendo la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico, che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato le misure necessarie volte ad evitare/ridurre il rischio.

Se, invece, durante l'accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio, non siano rispettate, si procederà all'emissione di un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell'art.19, comma 1, lett. a), per non aver vigilato "sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Per quanto riguarda le attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n.81/08 (cantieri temporanei o mobili), l'INL ricorda che il Coordinatore per la progettazione, ove

previsto, all'atto di elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), dovrà valutare anche il rischio microclima, poiché le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull'organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (si veda l'allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) del d. lgs. n.81/08).

Inoltre, i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, specifiche misure di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come sancito dall'art.96, comma 1, lett. d), d.lgs. n.81/2008.

Il coordinatore per l'esecuzione dovrà, quindi, verificare l'applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo alla sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche che possano configurare la presenza di "un pericolo grave e imminente" per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art.92, comma 1, lett. f), d.lgs. n.81/2008).

Pertanto, nel corso dell'attività di vigilanza, l'ispettore verificherà la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS .

Nell'ipotesi in cui si riscontri la carenza della valutazione del rischio "microclima" e delle ulteriori misure di prevenzione nell'ambito del PSC , si procederà alla redazione di un verbale di prescrizione nei confronti del coordinatore per l'esecuzione, ai sensi dell'art.92, comma 1, lett. b) del d.lgs. n.81/2008, per non aver adeguato il PSC al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.

Se, invece, tale carenza viene riscontrata nel POS, il verbale di prescrizione sarà emesso sia nei confronti del datore di lavoro , ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato "la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche" , sia nei confronti del coordinatore per l'esecuzione, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato "l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo", ai sensi dell'art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell'impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l'adempimento degli obblighi previsti rispettivamente dal comma 1 dell'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008 (verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC) e dal comma 3, lett. b), del medesimo articolo (verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l'esecuzione), emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758/1994.

Da ultimo, l'Ispettorato precisa che qualora, sia nell'ambito del PSC, ove previsto, sia nell'ambito del POS, sia stato valutato il rischio "microclima" e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e le stesse tuttavia non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), del d. lgs. n. 81/2008, per non aver vigilato "sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla nota allegata.



Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro

Ai Direttori delle Direzioni interregionali  
del Centro, Nord e Sud

Al Comando Carabinieri Tutela Lavoro

**OGGETTO:** Vigilanza straordinaria rischio calore 2024.

In ragione delle condizioni climatiche in corso, che comportano, nel caso di esposizione eccessiva allo stress termico, l'aumento del rischio infortunistico, si dà avvio a una vigilanza straordinaria, che si svolgerà durante il periodo estivo dal 1 al 31 agosto (incluso), rivolta alla verifica dell'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio: agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale).

Come da intese con il Comando Carabinieri per la Tutela lavoro, le ispezioni potranno essere effettuate in gruppi ispettivi a composizione mista con la partecipazione del personale civile ispettivo tecnico e i componenti dei NIL. I NIL potranno contattare i Comandi Provinciali dell'Arma dei Carabinieri al fine di ottenere eventuale supporto nello svolgimento della presente vigilanza.

In tali settori si ritiene, in ragione della valutazione del rischio "*microclima*", che debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell'attività lavorativa, provocando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Inoltre, si rammenta quanto disposto dalle varie Ordinanze regionali in materia, che rafforzano l'obbligo (in capo al datore di lavoro) di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, imponendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in **ambiente outdoor**, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet <https://www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/>, evidenzia un livello di rischio "ALTO", disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell'attività lavorativa.

Risulta opportuno, dunque, nel corso dell'attività di vigilanza intensificare le attività di verifica in merito alle misure di prevenzione previste ed attuate dal datore di lavoro al fine di ridurre al minimo il rischio espositivo.

In considerazione del settore di intervento, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste. In caso di necessarie carenze di tale valutazione, la ripresa delle lavorazioni interessate sarà condizionata all'adozione di tutte le misure atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l'assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si procede ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell'art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l'art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio "microclima"), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., nonché ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 55 del c.p.p., con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Qualora durante l'accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato *"sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro"*.

Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del **Titolo IV del d. lgs 81/2008** (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull'organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza (cfr. allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) d.lgs. n. 81/2008).

Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all'interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere, come previsto dall'art. 96, co 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008.

Il Coordinatore per l'esecuzione, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l'applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteorologiche che possano configurare la presenza di un "pericolo grave e imminente" per la salute e la sicurezza dei lavoratori (art. 92, co 1 lett. f), d.lgs. n. 81/2008).

Nel corso della vigilanza, l'ispettore avrà quindi cura di verificare la presenza della suddetta valutazione nel PSC (ove previsto) e nei vari POS.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio "microclima" e delle relative misure di prevenzione nell'ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE ai sensi dell'art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008 per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione, se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 96, co 1, lett. d) del d.lgs. n. 81/2008, per non aver curato "la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche", e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato "l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo", ai sensi dell'art. 92, co 1, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008.

Nei confronti dell'impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 97, co 1, d.lgs. n. 81/2008 (*"verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento"*) e di cui al successivo comma 3, lett. b), del medesimo articolo (*"verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione"*) emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994.

Qualora, infine, sia nell'ambito del PSC, ove previsto, sia nell'ambito del POS sia stato valutato il rischio "microclima" e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. a), per non aver

vigilato “sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.

Le Direzioni interregionali avranno cura di inoltrare la presente agli uffici ricadenti nella propria competenza territoriale, e i Direttori degli Uffici interessati raccoglieranno i risultati della vigilanza in esame, tramite i referenti per la raccolta di tali informazioni da essi individuati, nell’allegato file Excel, che dovrà riportare in ciascuna riga i dati di ogni singola azienda ispezionata. Sarà cura di questa Direzione Centrale raccogliere i dati delle ispezioni svolte, da inviare per il tramite delle DIL, a partire da lunedì 12 agosto, a cadenza settimanale per 3 lunedì consecutivi.

Si raccomanda, nella compilazione del file Excel suddetto, di procedere all’inserimento della dicitura “nessun illecito” in caso di assenza di violazioni rilevate riconducibili al rischio da calore.

Inoltre, al fine di garantire il corretto e omogeneo monitoraggio delle ispezioni svolte e dei risultati realizzati in occasione della vigilanza in oggetto nell’ambito del gestionale SMART, si segnala comunque la necessità di assicurare la c.d. “taggatura” delle pratiche interessate già in sede di programmazione, selezionando la voce “Vigilanza straordinaria rischio calore 2024” tra le “Vigilanze Speciali” disponibili, che sarà reperibile dal 31 luglio p.v. agendo sul filtro “stato svolgimento” – “da svolgere”.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Aniello PISANTI



## **F54-24 - Non soggetta a IVA cessione di terreni del comune che non ha carattere “commerciale”**

### **Niente IVA sulla cessione di terreni dell'ente pubblico che non ha carattere “commerciale”**

Non è applicabile l'imposta sul valore aggiunto alla cessione da parte di un Comune, nei confronti di un concessionario, di terreni edificabili, qualora l'ente pubblico non abbia operato nell'esercizio di un'attività commerciale .

È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 163 del 30 luglio 2024 , fornita a fronte dell'istanza di interpello presentata da un Comune e volta a ottenere chiarimenti in merito al corretto trattamento, ai fini IVA, della cessione di propri terreni edificabili a favore di un concessionario.

Cessione che, nel caso prospettato, è stata effettuata a titolo di corrispettivo in natura della prestazione resa dall'impresa concessionaria, appaltatrice della costruzione di un edificio scolastico.

Partendo dall'analisi del contratto concluso tra l'ente pubblico e l'impresa, l'Amministrazione finanziaria configura la fattispecie come una permuta, ai sensi dell'art. 11 del d.p.r. n. 633/1972, ossia come una cessione di beni immobili in cambio di prestazioni di servizi.

L'operazione, dunque, sarebbe di per sé astrattamente soggetta a IVA, salvo dover verificare la sussistenza dei presupposti di applicazione dell'imposta.

E da tale verifica l'Agenzia delle Entrate rileva la mancata integrazione del presupposto soggettivo d'imposta.

Si ricorda, difatti, che, con riferimento agli enti pubblici, il comma 5 dell'art. 4 del d.p.r. n. 633/1972 prevede che non si considerano commerciali “ le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di un'attività di pubblica autorità ”.

In sostanza, le operazioni realizzate dagli enti pubblici nella veste di pubblica autorità non sono rilevanti ai fini IVA.

Rientrano, quindi, nel campo di applicazione del tributo le sole attività realizzate dall'ente nell'ambito di un'organizzazione d'impresa. Il che richiede la predisposizione di un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico.

Richiamato il quadro normativo, di prassi e la giurisprudenza di riferimento in materia, l'Agenzia delle Entrate esclude che l'operazione di cessione dei terreni edificabili realizzata dal Comune istante potesse considerarsi rientrante nel perimetro di applicazione dell'IVA, proprio per carenza del requisito soggettivo.

Dal quadro fattuale, difatti, non emergono elementi tali da poter ravvisare l'esercizio di un'attività commerciale da parte del Comune nella cessione dei predetti terreni.

L'esclusione dell'operazione dal campo di applicazione dell'IVA comporta – in forza del principio di alternatività tra IVA e registro – l'assoggettamento della cessione dei terreni all'imposta di registro .

Come specificato nell'interpello, il trasferimento realizzato dal Comune sarà soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale al 9%, trattandosi di “ atti traslativi a titolo

oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali di godimento”, di cui all’art. 1 della Tariffa, parte Prima, del TUR.

Per completezza, infine, viene altresì precisato che – con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale – come previsto dall’art. 10 del d.lgs. n. 23/2011, per tali tipologie di operazioni tutti gli atti e le formalità “ direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle *imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna*”.

## Risposta n. 163/2024

***OGGETTO: Iva e Imposta di Registro – Trattamento fiscale applicabile alle cessioni di immobili poste in essere da un Comune nei confronti di un Concessionario nell'ambito di una più ampia operazione di permuta.***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

Il Comune istante (di seguito, il "*Comune*" o il "*Concedente*") fa presente che, nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di un edificio scolastico destinato a scuola primaria mediante finanza di progetto ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito "*Codice degli appalti*"), in data (...) ha stipulato una convenzione avente per oggetto il predetto intervento di pubblica utilità (di seguito anche "*Opera*") con una società (... di seguito "*Società*" o "*Concessionario*"), costituita ai sensi dell'articolo 156 del medesimo Codice e interamente partecipata da altra società (...) risultata prima nella graduatoria del bando di gara.

Nello specifico, viene evidenziato che la predetta *Convenzione* ha per oggetto *«l'affidamento in concessione da parte del Concedente al Concessionario della progettazione definitiva ed esecutiva dell'Opera, della realizzazione dell'Opera e dell'esecuzione dei lavori ad essa strutturalmente e direttamente collegati, nonché della gestione dell'Opera, intesa quale manutenzione ordinaria della stessa e gestione della porzione di immobile destinato in senso lato a sala ristorativa/bar/mensa/etc.»*.

Il Comune rappresenta che l'articolo 17 della convenzione, rubricato "*Contributo a carico del Concedente*", prevede la corresponsione al *Concessionario* di:

- *«a) un contributo pari a euro [... (IVA inclusa)] corrispondenti alle somme emergenziali di contribuzione pubblica assegnate al Comune [...];*

*b) un contributo pari a euro [... (oltre IVA)] per n. 3 annualità [...];*

*c) la cessione in proprietà, ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163 del 2006 ratione temporis vigente, di n. 3 di terreno edificabile in (...) (di seguito anche permutate), e specificatamente:*

*- c.1. lotto di terreno in frazione [...], all'interno della zona industriale, dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria, distinto al Cat. Fg. 32 part. 996/parte, 995/parte, 967/parte, della superficie di mq. 5000 [...] salvo più esatta misurazione alla redazione del tipo di frazionamento. Detto lotto è da classificare con destinazione urbanistica zona D-zona industriale con apposita variante al vigente PRG parte operativa. A seguito di detta variante la superficie coperta realizzabile sarà pari a massimo mq. 2500 [...];*

*- c.2. lotto di terreno residenziale, [...], dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria, distinto al Cat. Fg. 20 part. 285, 690, 691, 731, 732, destinazione urbanistica*

*zona C1,5-zona residenziale di espansione della superficie di mq. 2365 [...], volume massimo realizzabile mc. 3547,50 [...];*

*- c.3. lotto di terreno [...] dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria, distinto al cat.Fg. 20 part. 369 della superficie di mq. 1730 [...] con edificio sovrastante adibito ad ex scuola elementare di mc. 2812 [...] della superficie complessiva, su tre piani, di 937 [...] mq. L'edificio è dichiarato inagibile a seguito del sisma del 15.12.2009. Detto lotto è da classificare come zona con destinazione urbanistica B2 - zone residenziali di completamento, con apposta variante al vigente PRG parte operativa. A seguito di detta variante il volume massimo realizzabile sarà pari a mc. 2812 [...]. Lo stesso articolo 17 della Convenzione stabilisce che i suddetti immobili potranno essere trasferiti in proprietà al Concessionario solo successivamente all'approvazione del collaudo dell'Opera ed all'entrata in piena funzione della medesima scuola primaria comunale.*

*d) contributo in conto gestione pari a euro [...] (oltre IVA)] per il primo anno di gestione ed euro [...] dal secondo anno di gestione e per 19 anni complessivi sino al termine della medesima.».*

Il *Comune* fa presente, altresì, che la *Società* ha eseguito e fatturato i lavori dell'*Opera* a fronte di stati di avanzamento (S.A.L.), man mano concordati tra le parti. Più specificamente, i lavori di costruzione sono stati ultimati dalla *Concessionaria* in data 30 novembre 2015 e il *Comune* ha preso in carico l'*Opera* con la sottoscrizione dei verbali del (...) e del (...).

A partire dal 2016, il *Concessionario* ha svolto le attività di gestione della scuola provvedendo alle relative manutenzioni, fatto salvo l'annualità 2019, periodo questo nel quale le attività di manutenzione sono state svolte direttamente dal *Comune*.

Il *Comune* precisa che sinora il *Concessionario* ha emesso nei suoi confronti:

- fatture per i lavori di progettazione e costruzione eseguiti (con aliquota 10%), per le quali dapprima il tributo è stato assolto in via ordinaria e, a far data dall'entrata in vigore della normativa sul c.d. *split payment*, mediante la scissione dei pagamenti;
- fatture che hanno ad oggetto il contributo dovuto dal *Comune* per la gestione e manutenzione della scuola effettuate dal *Concessionario* (con aliquota 22%), in regime di *split payment*.

Evidenzia, al riguardo, che non ha detratto l'Iva addebitata dalla *Società* in quanto ha ritenuto che la costruzione della scuola afferisca ad attività istituzionale e non a un'attività commerciale.

L'*Istante* fa presente, altresì, che tutto ciò si riferisce alla parte delle prestazioni in denaro dovute dallo stesso ente per le prestazioni di cui alle predette lettere a) b) e d) del predetto articolo 17 della *Convenzione*.

Con riguardo, invece, alla cessione, in permuta, dei beni in proprietà di cui alla lettera c) della stessa *Convenzione* sono sorte delle contestazioni tra lo stesso *Comune-Concedente* e la *Società-Concessionaria* in merito alla qualità edificatoria dei suddetti lotti di terreno che, a detta della *Società*, non potevano ritenersi idonee ad assicurare il valore di cui agli atti di gara.

Pertanto, in seguito, al fine di una definizione bonaria, in data (...), le stesse parti, a parziale modifica del citato articolo 17, lettera c), punti 1, 2 e 3, hanno convenuto

la cessione in proprietà, mediante stipula di idonei e formali atti di trasferimento, dei seguenti immobili: I) lotto di terreno, in frazione (...) via (...), dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria, con edificio sovrastante adibito ad *ex* scuola elementare. L'edificio è dichiarato inagibile a seguito del sisma del 15 dicembre 2009. Le parti si sono date reciprocamente atto che l'area ha destinazione urbanistica B2 - *zone residenziali di completamento* - come da variante al PRG, parte operativa, rispettivamente adottata e approvata con deliberazioni consiliari 24/2012 e 42/2012 e che il volume massimo realizzabile sarebbe stato pari a mc 3130, dal valore, in termini di valorizzazione, di euro (...);

II) due lotti in zona PIP, della complessiva superficie di mq. 2,078, sempre in località (...), meglio distinti al Foglio 32, particelle 931-932-641-590, del *Comune* e aventi destinazione urbanistica "*zona produttiva D2*", come da planimetria e visura catastale, nonché da certificato di certificazione urbanistica, il cui valore, in termini di valorizzazione, è pari a euro (...); per un totale, quindi, di euro (...).

Poiché il valore pattuito dei beni (di maggior consistenza) dei quali la *Convenzione* originaria prevedeva la cessione in permuta risultava superiore a quello dei beni di cui al successivo atto integrativo (beni di minore consistenza), al fine di ripristinare l'equilibrio economico dei valori indicati nel bando e nella *Convenzione*, in luogo della cessione in proprietà dei due lotti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2 della *Convenzione*, il *Comune* si è impegnato a versare al *Concessionario* un importo in denaro. Tale somma è da corrispondere in 10 rate annuali e uguali, senza interessi, di cui la prima entro il [...] (e di seguito entro il ... di ciascun anno)].

Al riguardo, viene precisato che detti versamenti verranno eseguiti dal *Comune* quando gli stessi diverranno esigibili secondo le rispettive scadenze.

Per i terreni da cedere in permuta risulta predisposta una bozza di atto notarile del (...) nella quale, con riferimento alla parte fiscale dell'operazione di cessione, all'articolo 6 (rubricato "*Corrispettivo*"), si prevede che *«a) che il corrispettivo della presente cessione è stato di comune accordo convenuto e fissato a euro (...) oltre iva al 10% come per legge. A tal uopo, le parti, sempre come rappresentate, a parziale modifica dell'art. 17 lett. c, punti 1, 2 e 3 della citata Convenzione, dichiarano che il trasferimento dei cespiti in oggetto è effettuato a titolo di parziale corrispettivo dei lavori effettuati e, pertanto, la presente cessione non dà luogo a trasferimento di denaro; b) che per la stipula del presente contratto non si sono avvalse dei mediatori immobiliari.»*

Ciò premesso, il *Comune* chiede, in via principale, di conoscere la corretta qualificazione delle operazioni di cessione dei predetti immobili e se possano essere considerate fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo e, come tale, da assoggettare all'imposta di registro in misura proporzionale.

In subordine, nel caso si ritenesse sussistente il presupposto soggettivo e come tale le medesime operazioni debbano rientrare nel campo di applicazione del tributo, il *Comune* chiede se l'operazione relativa alla cessione del bene di cui al punto *sub I)* possa considerarsi esente dall'Iva e se quella di cui al punto *sub II)* possa considerarsi imponibile, con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

## **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'*Istante* ritiene che il trasferimento dei diritti immobiliari, a titolo di parziale contributo per l'opera realizzata dalla *Società* qualificato come un'operazione permutativa attraverso la quale si realizza uno scambio di servizi contro beni e, come tale le operazioni poste in essere devono essere considerate autonomamente, sia agli effetti dell'Iva sia dell'imposta di registro.

Pertanto, a parere del *Comune*, occorre accertare se tali operazioni rientrino, ciascuna autonomamente considerata, nel campo di applicazione dell'Iva, con la conseguente individuazione dei presupposti impositivi (soggettivo, oggettivo e territoriale) nonché del conseguente momento impositivo, della determinazione della base imponibile e dell'aliquota da applicare.

Al riguardo, l'*Istante* ritiene che se nessun dubbio possa nutrirsi in ordine alla sussunzione della realizzazione dell'opera da parte della *Società* tra le prestazioni, in particolare tra i contratti di appalto, sorgono dubbi, invece, in merito all'integrazione dei predetti presupposti impositivi per la cessione degli immobili di cui ai predetti punti *sub I)* e *sub II)*, da parte del *Comune* a parziale pagamento del debito maturato.

Il *Comune* è del parere che tale cessione integri i presupposti oggettivo e territoriale, mentre è incerta l'eventuale sussistenza del presupposto soggettivo. Al riguardo, lo stesso ente locale, precisa che l'attività di costruzione degli edifici destinati esclusivamente all'uso scolastico (per l'istruzione primaria e secondaria) è certamente parte di un'attività caratterizzata dall'autorità, o meglio è parte dei compiti strumentali per l'esercizio di una pubblica funzione che la legge attribuisce agli enti locali.

In buona sostanza, il *Comune*, tenuto conto del contesto giuridico delineato dalla direttiva n. 2006/112/CE del 28 novembre 2006 e dalla giurisprudenza della Corte di

Giustizia, oltre che dalla prassi dell'Amministrazione finanziaria, ritiene di aver agito e agire come soggetto di diritto pubblico per la realizzazione dell'edificio scolastico destinato a scuola primaria che ha formato oggetto della *Convenzione* stipulata il 22 dicembre 2013 che dà esecuzione al bando di *project financing* e degli altri atti a essa successivi.

In relazione a tale elemento, l'*Istante* rappresenta che l'edificio scolastico destinato a scuola primaria non si presta affatto a uno sfruttamento economico al fine di realizzare introiti di una certa stabilità e rilevanza tali da comportare distorsioni della concorrenza di una certa importanza, in quanto non è in discussione la circostanza che il *Comune* non gestisca alcuna attività, restando la gestione della manutenzione dell'edificio e della mensa scolastica alla *Società* concessionaria, in conformità alle caratteristiche tipiche del partenariato tra pubblico e privato qual è il *project financing*.

Il *Comune* ritiene, che la predetta cessione costituisca una operazione fuori campo di applicazione dell'Iva, e pertanto, sia da assoggettare all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'articolo 1, Parte prima della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (euro 200 ciascuna).

Se, diversamente, l'Amministrazione finanziaria non ritenesse condividere la soluzione prospettata e, quindi, ritenesse l'operazione rientrante nel campo di applicazione dell'Iva, il *Comune* ritiene corretto procedere con l'emissione della fattura nei confronti della *Società* concessionaria, al momento della redazione dell'atto di trasferimento nei seguenti termini:

1) per l'immobile di cui al punto *sub I*), trattandosi di fabbricato strumentale (ex scuola primaria con area pertinenziale), la fattura dovrebbe essere emessa in esenzione dall'Iva ai sensi dell'articolo 10, comma 1, numero 8-*bis*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

2) per l'immobile di cui al punto *sub II*), la fattura dovrebbe essere emessa applicando l'Iva, che la *Società* dovrebbe versare al *Comune*.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Nel caso di specie, il *Comune* chiede di conoscere il corretto trattamento Iva dell'operazione di trasferimento alla *Società* Concessionaria della proprietà di alcuni terreni a titolo di parziale corrispettivo della prestazione assunta dalla *Società* medesima con la sottoscrizione della *Convenzione*, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio scolastico.

L'articolo 17 della *Convenzione* disciplina il "*Contributo a carico del Concedente*" che consiste nell'erogazione alla *Concessionaria* di diversi contributi a fondo perduto, alcuni dei quali finanziati in natura rappresentati da alcuni terreni, valutati inizialmente circa (...) mila euro, da trasferirsi alla *Società* «Solo successivamente all'approvazione del collaudo dell'Opera ed all'entrata in piena funzione della medesima quale scuola primaria comunale». Nessun dubbio è manifestato in merito al trattamento Iva, per la parte finanziata in denaro, del contributo *de quo* che ha "*carattere corrispettivo*" e, dunque rilevante ai fini Iva, secondo l'aliquota propria dell'operazione.

Dalla citata bozza dell'atto, avente per oggetto la cessione di diritti immobiliari, all'articolo 6, rubricato "corrispettivo", si prevede, tra l'altro, che *«le parti, [...], dichiarano: a) che il corrispettivo della presente cessione è stato di comune accordo convenuto e fissato in Euro (...), oltre IVA come per legge. A tal uopo, le parti, [...], a parziale modifica dell'art. 17, [...] della citata convenzione, dichiarano che il trasferimento dei cespiti in oggetto è effettuato a titolo di parziale corrispettivo dei lavori effettuati e, pertanto, la presente cessione non dà luogo a trasferimento di denaro»*.

Il contributo cui fa riferimento il citato articolo 17 rappresenta di fatto il corrispettivo che il *Comune* riconosce alla *Società* per le obbligazioni da quest'ultima assunte e che, limitatamente alla parte dello stesso finanziata con la cessione dei suddetti terreni, assume i caratteri di una permuta, consistente in una prestazione di servizi contro una cessione di beni.

Ai fini della tassazione indiretta, occorre osservare preliminarmente che l'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) disciplina il c.d. principio di *"alternatività Iva-registro"*, in base al quale, in via generale, *«Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa»*.

In altri termini, nell'ipotesi in cui l'atto sia relativo ad operazioni soggette ad Iva, l'imposta di registro trova applicazione in misura fissa. Laddove, invece, l'atto traslativo sia relativo ad operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva, si riespande l'ambito applicativo dell'imposta di registro che, in via generale, è dovuta in misura proporzionale, sempre che non ricorrano i requisiti per l'applicazione di un regime fiscale agevolato (cfr. risoluzione 24 ottobre 2018, n. 80/E).

Con riferimento al contratto di permuta si rileva che ai fini Iva la fattispecie è disciplinata dall'articolo 11 del citato decreto Iva, il quale prevede che *«le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate»*.

In base a tale disposizione, quindi, si configura un'operazione di permuta quando le reciproche operazioni sono effettuate ciascuna in controprestazione dell'altra.

Tale disposizione ha un contenuto oggettivamente più ampio rispetto alla disposizione civilistica disciplinante il negozio di "permuta", definita dall'articolo 1552 del codice civile quale *"contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o altri diritti, da un contraente all'altro"*, in quanto include nel proprio ambito anche le operazioni concernenti prestazioni di servizi che sono realizzate in corrispettivo di altre prestazioni di servizi o, in via alternativa, operazioni concernenti prestazioni che costituiscono il corrispettivo di cessioni di beni.

Pertanto, ogni operazione posta in essere deve essere trattata ai fini Iva in maniera autonoma, nel senso che ogni prestazione o cessione è soggetta alla propria disciplina e dunque va esaminata singolarmente, per quanto riguarda i presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale, sia il momento impositivo, la base imponibile e l'aliquota da applicare.

Ciò posto, occorre verificare se in relazione alle predette operazioni (autonomamente considerate), si configurino i presupposti impositivi di cui all'articolo 1 del citato decreto Iva secondo cui *«L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni*

*di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni».*

Assunto il presupposto territoriale, in relazione al presupposto oggettivo, gli articoli 2 e 3 del richiamato d.P.R. n. 633 del 1972, prevedono al comma 1, rispettivamente, che *«costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere» e che «costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».*

Il citato articolo 3 risulta conforme alle disposizioni contenute nella suddetta direttiva n. 2006/112/CE (articoli 2, 24 e seguenti) interpretate dalla Corte di Giustizia UE che, nel definire la portata oggettiva di applicazione dell'Iva ha precisato che *«la possibilità di qualificare una prestazione di servizi come operazione a titolo oneroso presuppone unicamente l'esistenza di un nesso diretto tra tale prestazione e un corrispettivo effettivamente percepito dal soggetto passivo. Tale nesso diretto esiste qualora tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato dal destinatario»* (cfr. sentenze n. C-283/12 del 26 settembre 2013 e n. C-11/15 del 22 giugno 2016).

In relazione al presupposto soggettivo, l'articolo 4, rubricato "Esercizio di imprese", prevede che:

- *«per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, della attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del Codice civile, anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alle prestazioni di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del Codice civile» (cfr. primo comma).*

Tale ultima disposizione fa riferimento a:

*«1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;*

*2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;*

*3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;*

*4) un'attività bancaria o assicurativa;*

*5) altre attività ausiliarie delle precedenti».*

- si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: *«le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, [...]» (cfr. secondo comma, n. 1) nonché «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici, che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole» (cfr. secondo comma n. 2);*

- *«Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le*

*prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole»* (cfr. quarto comma).

Con particolare riferimento agli enti pubblici, tra i quali i Comuni, inoltre, il successivo quinto comma dispone che non si considerano commerciali *«le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di un'attività di pubblica autorità»*.

Il legislatore sovranazionale, nella richiamata direttiva n. 2006/112/CE, all'articolo 13, paragrafo 1, ha previsto, tra l'altro, che *«Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, [...]». Tuttavia, allorché tali enti esercitano attività od operazioni di questo genere, essi devono considerarsi soggetti passivi per dette attività od operazioni quando il loro non assoggettamento provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza. [...]»*. Pertanto, con riferimento ai soggetti indicati, le disposizioni unionali ed interne stabiliscono che le attività poste nella *"veste di pubblica autorità"* non sono rilevanti agli effetti dell'Iva, sempre che il loro non assoggettamento non possa provocare distorsioni di concorrenza di una certa importanza. In sostanza, per i predetti enti pubblici, viene prevista una deroga ai principi generali di applicazione del tributo, al verificarsi di determinate condizioni.

In particolare, da quanto emerge sia dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenze C-72/13 del 20 marzo 2014; C-604/19 del 25 febbraio 2021), che è stata chiamata a interpretare il concetto di *"pubblica autorità"*, sia da quella della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo le sentenze n. 26208 e n. 28558 rispettivamente del 28 settembre e del 18 ottobre 2021 e n.4835 del 15 febbraio 2022), sono riconducibili tra

le attività svolte in veste di pubblica autorità quelle fondate su un rapporto di diritto pubblico ("*iure imperi*"), mentre sono da ricondurre tra le attività di natura commerciale quelle fondate su rapporti di carattere privatistico.

Al riguardo, a parere dei giudici unionali, non assumono rilievo l'oggetto e lo scopo dell'attività, ma rilevano piuttosto le modalità di esercizio dell'attività, ossia occorre accertare se gli stessi enti agiscano nella veste, loro propria, di soggetti di diritto pubblico o in quella di diritto privato, cioè alle condizioni giuridiche proprie degli operatori economici privati, secondo il regime giuridico applicato in base al diritto nazionale.

Pertanto, nel caso di un'attività resa da un comune è necessario stabilire in primo luogo se la stessa sia realizzata nella sua veste autoritativa poiché, in tal caso, sempre che il mancato assoggettamento all'Iva non provochi distorsioni della concorrenza di una certa importanza, non integrandosi in capo al medesimo ente il requisito soggettivo, l'operazione è esclusa dall'ambito applicativo del tributo. Diversamente, se, nello svolgimento dell'attività, non si rinviene in capo al comune la veste di pubblica autorità è necessario accertare se il medesimo ente svolga o meno un'attività economica (*rectius* d'impresa), ai sensi delle disposizioni nazionali (citato articolo 4) e unionali (cfr. articolo 9 della citata direttiva n. 112/2006/CE), con i caratteri della abitualità, professionalità e organizzazione.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9 della predetta direttiva n. 2006/112/CE soggetto passivo «è chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo e dai risultati» e detta disposizione, relativamente al concetto di "attività economica" è stata interpretata dalla

*Corte di Giustizia UE, nel senso che essa deve essere intesa «come lo sfruttamento di un bene materiale e immateriale per ricavarne introiti avente carattere di stabilità»* (cfr. sentenze 26 settembre 1996, causa C-230/94 e 27 gennaio 2000, causa C-23/98).

Con riguardo alla normativa interna, come chiarito nella prassi, alla luce del disposto di cui al citato articolo 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, qualora l'ente svolga un'attività non rientrante tra quelle di cui all'articolo 2195 del codice civile, al fine di accertare il carattere commerciale della stessa attività è necessario verificare l'esistenza di un'organizzazione d'impresa (cfr. risoluzioni n. 286/E del 11 ottobre 2007 e n. 122/E del 6 maggio 2009; risposta n. 322 del 3 giugno 2022).

In particolare, l'attività si considera effettuata con organizzazione d'impresa quando, per lo svolgimento della stessa viene predisposta un'organizzazione di mezzi e di risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico, per cui la commercialità di una determinata attività sussiste qualora la stessa sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitudine, ancorché non esclusiva (cfr. risoluzioni: n. 286/E cit.; n. 348/E del 7 agosto 2008 e n. 122/E cit.).

Con riferimento alla descritta cessione immobiliare, quale corrispettivo in natura della prestazione resa dalla Concessionaria, in base a quanto rappresentato nell'istanza, non sembrano emergere elementi tali che possano definire in maniera univoca l'esercizio di un'attività commerciale (*rectius* d'impresa) da parte del *Comune* nella cessione dei predetti immobili e, in particolare che lo svolgimento della predetta operazione venga predisposta una apposita organizzazione d'impresa, come sopra definita e diretta al raggiungimento di un risultato economico, tale da far presumere che la stessa attività sia caratterizzata dai predetti elementi della professionalità, sistematicità e abitudine.

Pertanto, la suddetta cessione dei beni immobili operata dal *Comune*, nell'ambito della più vasta operazione permutativa posta in essere con la *Società Concessionaria*, non risulta riconducibile nell'ambito di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto soggettivo d'imposta, di cui al citato articolo 4 del decreto Iva.

In ogni caso, si fa presente che il presente parere - in particolare, l'apprezzamento in merito all'insussistenza dei predetti elementi (professionalità, abitudine e organizzazione d'impresa) affinché la cessione degli immobili in argomento non dia luogo a un'attività qualificabile "concretamente" come attività d'impresa - riguardando un accertamento fattuale, esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello e deve essere demandata alla successiva attività di controllo.

Con riguardo al trattamento fiscale, agli effetti dell'imposta di registro, da applicare alle stesse operazioni, si rappresentano le osservazioni di seguito formulate.

In materia di imposta di registro, ai sensi del citato articolo 40 del TUR, vige il summenzionato principio di alternatività Iva-Registro, in virtù del quale se l'atto è relativo a operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva si riepande l'ambito applicativo dell'imposta di registro.

Ne consegue che nel caso di specie, al trasferimento posto in essere dal *Comune* si applica l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, ai sensi dell'articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, del TUR, secondo cui, tra l'altro, che l'imposta si applica nella misura del 9% agli «*atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali di godimento, [...]»*, sulla base imponibile determinata ai sensi degli articoli 43 e seguenti del medesimo TUR.

Per quanto concerne le imposte ipotecaria e catastale, si fa presente che l'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha previsto, in via generale che, per gli atti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari soggetti all'imposta proporzionale di registro di cui al citato articolo 1 della Tariffa, Parte prima, del TUR tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna (cfr. circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014).

Pertanto, all'atto in esame troveranno applicazione le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**

## **F55-24 - Reintroduzione dell'imposta di registro fissa per i fabbricati acquistati dalle imprese di costruzione: accolta l'istanza ANCE nei pareri parlamentari sul provvedimento attuativo della delega fiscale**

**La Commissioni Finanze di Camera e Senato, nel parere reso al Governo sullo Schema di Dlgs di riordino dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA, hanno recepito la proposta ANCE in una apposita osservazione. Lo Schema tornerà ora all'esame del Cdm per la definitiva approvazione che potrà recepire la misura**

Le Commissioni Finanze di Camera e Senato hanno concluso l'esame, per il parere al Governo, dello Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA ( Atto n. 171 ).

Entrambi i pareri parlamentari hanno recepito l'istanza ANCE sulla reintroduzione, anche per un periodo limitato di tempo, di una imposta di registro in misura fissa per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono per la vendita in classe energetica elevata.

Si tratta, in particolare, della seguente osservazione:

-relativamente all'articolo 2, recante modifiche alle disposizioni sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986:

modificare la lettera ff), che interviene sulla Tariffa, Parte I, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al fine di reintrodurre, anche per un periodo limitato di tempo, una misura analoga a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa pari a 200 euro per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono, anche con variazione volumetrica ove consentita e con il raggiungimento della classe energetica NZEB, A o B, per procedere poi alla vendita.

Lo Schema di decreto legislativo tornerà ora in Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione, in tale sede il Governo potrà recepire o meno le osservazioni parlamentari nel testo.

[Parere approvato dalla Camera](#)

[Parere approvato dal Senato](#)

## **U43-24 - DL “salva casa”: le novità contenute nella Legge di conversione** **In una nota tecnica di approfondimento, l’Ance fornisce indicazioni su tutte le misure** **del Decreto-legge 69/2024 come convertito dalla Legge 105/2024**

Con la pubblicazione della Legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27/07/2024) sono definitivamente operative dal 28 luglio scorso le misure contenute nel Decreto-legge 69/2024 “ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*”, cd. “Salva-Casa”.

Il Decreto-legge – finalizzato a superare talune problematiche ricorrenti della normativa edilizia anche per facilitare la commerciabilità degli immobili – contiene norme di modifica del Dpr 380/2001 in tema di:

- attività edilizia libera
- stato legittimo dell’immobile
- cambi di destinazione d’uso
- tolleranze costruttive ed esecutive
- nuovo accertamento di conformità in sanatoria
- alienazione immobili abusivi

Il Decreto contiene, inoltre, alcune disposizioni in materia di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni e di strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid con l’obiettivo di mantenere quelle che si ritengono di utilità sociale (es. finalità sanitarie, assistenziali e educative), oltre ad alcune norme di chiusura volte ad un coordinamento con altre normative.

Durante il procedimento di conversione in legge, il Parlamento ha apportato numerose modifiche e integrazioni al provvedimento, anche prevedendo nuove disposizioni in tema di:

- varianti ante ’77
- nuovo accertamento di conformità anche per le variazioni essenziali al progetto
- recupero dei sottotetti
- deroga ai requisiti igienico-sanitari per conseguire l’agibilità
- accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria.

L’Ance fornisce una nota di commento dettagliata su tutte le misure contenute nel Decreto-legge 69 come convertito dalla Legge 105 e, al fine di supportare la lettura e la comprensione della stessa con ulteriori indicazioni di approfondimento, si allegano i dossier regionali aggiornati in tema di:

- cambi d’uso
- variazioni essenziali
- recupero sottotetti.

Si evidenzia che tutte le misure previste hanno momenti di entrata in vigore differenti:

- dal 30 maggio scorso quelle previste nel Decreto-legge e non oggetto di modifiche e integrazioni da parte della legge di conversione;

- dal 28 luglio scorso quelle modificate o integrate dalla legge di conversione o da essa introdotte ex novo.

**Decreto-legge 69/2024  
cd. "Salva casa"**

*Disposizioni urgenti in  
materia di semplificazione  
edilizia e urbanistica*

**31 luglio 2024**

## INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA.....	2
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA- ART. 6, COMMA 1, LETT. B-BIS E B-TER) DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. A) D.L. 69/2024).....	3
STATO LEGITTIMO - ART. 9 BIS DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. B) D.L. N. 69/2024).....	5
CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO - ART. 23 TER DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C) D.L. N. 69/2024).....	8
TOLLERANZE COSTRUTTIVE ED ESECUTIVE- ART. 34 BIS DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. F) D.L. N. 69/2024).....	13
CASI PARTICOLARE DI INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO - ART. 34 TER DPR 380/2001 (COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. F-BIS) D.L. N. 69/2024).....	16
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER DIFFORMITÀ PARZIALI E VARIAZIONI ESSENZIALI - ART. 36 BIS DPR 380/2001(COME INSERITO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. H) D.L. N. 69/2024).....	19
VARIAZIONI ESSENZIALI IMMOBILI VINCOLATI - ART. 32 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. D-BIS) D.L. N. 69/2024).....	26
INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE - ART. 34 (L) DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. E) D.L. N. 69/2024).....	27
INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ - ART. 37 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. I) D.L. N. 69/2024).....	28
DEROGA REQUISITI IGIENICO SANITARI IN ATTESA DI RIFORMA- ART. 24 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. C-BIS) D.L. N. 69/2024).....	28
RECUPERO SOTTOTETTI - ART. 2 BIS DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. 0A) D.L. N. 69/2024).....	32
ALIENAZIONE IMMOBILI ABUSIVI - ART. 31 DPR 380/2001 (COME MODIFICATO DA ART. 1, COMMA 1, LETT. D) D.L. N. 69/2024).....	34
DESTINAZIONE DI UNA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI- ART. 1, COMMA 2, DL 69/2024.....	36
STRUTTURE AMOVIBILI TEMPORANEE-COVID 19 - ART. 2 DL 69/2024.....	37

### APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il **Decreto-legge n. 29 maggio 2024 n. 24** rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*", **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 124 del 29 maggio 2024**, è entrato in vigore lo scorso **30 maggio 2024**. La sua conversione è avvenuta con la **legge 24 luglio 2024, n. 105** pubblicata sulla G.U. n. 175 del 27 luglio 2024, in vigore dal **28 luglio scorso**.

Con la legge di conversione sono state approvate molte modifiche che in alcuni casi rispondono a quanto auspicato dall'ANCE.

### FINALITA' E OBIETTIVI DEL DECRETO LEGGE

Il **Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69**, come convertito dalla legge di conversione, apporta diverse modifiche al **DPR n. 380/2001 "Testo Unico Edilizia"**. Queste modifiche mirano a semplificare la normativa esistente, ad esempio attraverso un nuovo regime delle tolleranze più ampio nonché misure specifiche per facilitare la vendita degli immobili, come nuove modalità per dimostrare lo stato legittimo e una sanatoria semplificata per molte difformità.

Si tratta di un provvedimento che, per la prima volta, tenta di affrontare in modo sistematico alcune problematiche che in passato avevano trovato delle soluzioni "straordinarie" e temporanee. Questo nuovo approccio rappresenta un primo tentativo di risolvere le questioni in maniera più strutturata al fine di migliorare la gestione complessiva di alcune problematiche frequenti nella prassi.

### NOVITA' E MODIFICHE INTRODOTTE DURANTE L'ITER PARLAMENTARE

Tra le **novità più rilevanti** che, con la legge di conversione, sono state inserite al testo originale decreto-legge si segnalano:

- ~ *l'estensione della nuova procedura per l'accertamento di conformità in sanatoria anche alle variazioni essenziali;*
- ~ *la possibilità di regolarizzare le varianti ante '77;*
- ~ *l'eliminazione della previsione che considerava sempre come variazioni essenziali le difformità parziali realizzate su immobili vincolati;*
- ~ *la possibilità di attestare la conformità di locali che abbiano superfici e altezze ridotte;*
- ~ *la possibilità di agevolare il recupero dei sottotetti, ferma restando la disciplina regionale più favorevole.*

Tra le proposte emendative di **modifica** al testo originale del provvedimento si segnalano, invece, le seguenti:

- ~ *ulteriori semplificazioni per la dimostrazione dello stato legittimo;*
- ~ *applicazione della tolleranza del 2% anche alle misure minime in materia di distanze e requisiti igienico-sanitari e nuova tolleranza del 6% per unità immobiliari con superficie utile sotto i 60mq. Eliminazione della previsione per cui il tecnico abilitato debba verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e di procedere alla loro eliminazione;*
- ~ *semplificazione delle condizioni per ottenere la sanatoria per la nuova procedura di sanatoria;*
- ~ *possibilità di effettuare i cambi d'uso su singole unità immobiliari anche senza opere (con precisazione di cosa debba intendersi per "senza opere") e possibilità per le Regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione;*
- ~ *possibilità di destinare una parte dei proventi delle sanzioni per l'incremento dell'offerta*

abitativa.

**Di seguito l'illustrazione delle principali disposizioni come modificate ed integrate dalla legge di conversione.**

**Attività edilizia libera- Art. 6, comma 1, lett. b-bis e b-ter) Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. a) D.L. 69/2024)**

#### **DISPOSIZIONE NORMATIVA**

##### **Art. 6 (L) Attività edilizia libera**

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

*(omissis)*

**b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, **di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche**, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;**

**b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;**

*(omissis)*

#### **CHIUSURE LOGGE E PORTICATI CON VEPA**

Con le modifiche introdotte dal Decreto, le VEPA (vetrate panoramiche scorrevoli) possono essere installate in regime di edilizia libera anche su:

- logge rientranti all'interno dell'edificio

- **porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti le aree pubbliche.**

Ai sensi delle Definizioni uniformi dell'Allegato A del Regolamento Edilizio Tipo (approvato con Intesa della Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016) deve intendersi per:

- ~ **“logge”**: *“elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni”*
- ~ **“porticati”**: *“tutti gli elementi edilizi coperti al piano terreno degli edifici, intervallati da colonne o pilastri aperti su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio”*

La principale novità è dunque quella di aver ulteriormente ampliato la possibilità di effettuare le chiusure con VEPA, tipologia di intervento già resa possibile senza necessità di titolo edilizio dal D.L. n. 115/2022, che ha modificato l'art. 6 del Dpr 380/2001.

E' stata introdotta, tuttavia, una specifica limitazione per quanto riguarda i porticati, che, seppur di proprietà privata risultino gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o siano collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche. In queste situazioni non sarà, quindi, possibile agire senza permessi e autorizzazioni.

Si ricorda che le opere di chiusura con le VEPA sono soggette ad una serie di prescrizioni riportate dal medesimo art. 6, comma 1, lett. b-bis) del Dpr 380/2001. Esse devono infatti:

- *essere amovibili e totalmente trasparenti;*
- *assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;*
- *non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria;*
- *non comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;*
- *favorire una naturale micro-aerazione dei vani interni domestici;*
- *avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.*

#### **OPERE PER LA PROTEZIONE DAL SOLE O DA AGENTI ATMOSFERICI**

Ammessa, in regime di edilizia libera, l'installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero di opere caratterizzate da elementi di protezione solare mobili o regolabili, a condizione che:

- siano **addossate o annesse** agli immobili o alle unità immobiliari anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera;
- **non determinano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso** con conseguente variazione di volumi e superfici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da **ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente**;
- siano **in armonia con le preesistenti linee architettoniche**.

## DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI

Occorre precisare che, come per gli interventi ammessi al regime di edilizia libera, anche per le VEPA e le opere di protezione deal sole e dagli agenti atmosferici, è necessario rispettare in ogni caso:

- ~ le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,
- ~ le normative di settore tra cui, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico;
- ~ le previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).

Per quanto riguarda la normativa sui vincoli paesaggistici si ritiene che l'installazione delle vetrate panoramiche potrebbe rientrare anche nell'Allegato B, punto B.3 del Dpr 31/2017 relativo agli "interventi sui prospetti (...) comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti" tra cui "modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne; (...)realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze (...)" e quindi essere soggetta ad autorizzazione paesaggistica semplificata.

L'installazione delle tende da sole e delle altre similari tipologie descritte dal nuovo comma b-ter) potrebbe, invece, rientrare nella voce A.22 che **esenta l'installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato.**

Infine, per entrambe le due nuove tipologie (VEPA porticati e Opere di protezione dagli agenti atmosferici) dovrà, inoltre, essere verificata la presenza di **specifiche disposizioni nell'ambito del regolamento condominiale.**

**Stato legittimo** – Art. 9 bis Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 69/2024)

## DISPOSIZIONE NORMATIVA

*Art. 9-bis – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili*

*1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.*

*1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, **rilasciato o assentito**, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, **a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili***

realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.

**1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.**

#### **NUOVE MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE**

Il Decreto interviene a modificare l'**art.9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001** che riguarda la documentazione amministrativa ritenuta indispensabile per attestare lo stato legittimo degli immobili o delle unità immobiliari (ossia la loro conformità ai fini della commerciabilità o per l'esecuzione di interventi edilizi). Già prima delle modifiche la norma comprendeva l'elencazione di una serie "titoli amministrativi" relativi alla costruzione e alle successive vicende trasformative degli immobili che, anche in sommatoria tra loro, erano ritenuti probanti ai fini dello "stato legittimo".

Una delle **principali novità** introdotte è la possibilità di **poter dimostrare lo stato legittimo** anche attraverso **esclusivamente l'ultimo titolo edilizio, rilasciato (con ciò intendendosi il permesso di costruire/concessione edilizia) o assentito (es. una SCIA, DIA – da valutare se ci potranno rientrare anche alcuni casi di CILA), purché siano soddisfatte due condizioni:**

- **i lavori oggetto del titolo devono aver interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare.** Come specificato dalla norma si ritiene che debba trattarsi di lavori non parziali ma che abbiano interessato l'intero immobile o unità immobiliare;
- **il Comune, in sede di rilascio dello stesso, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi.** Tale specificazione sembrerebbe limitare la portata innovativa della norma in quanto subordina l'utilizzabilità dell'ultimo titolo non solo all'esistenza di precedenti titoli ma alla verifica della loro legittimità. La norma sembra, inoltre, far ricadere l'onere di verifica in capo alla p.a. Non è chiaro sul punto e si auspicano dei chiarimenti. Nel silenzio della norma e seguendo la finalità di semplificazione sembrerebbe, al momento, possibile affermare che tale verifica si potrebbe in alcuni casi desumere direttamente dalla modulistica con cui è stato presentato l'ultimo titolo nella parte in cui vengono richiamati gli altri titoli pregressi. Infatti, nei modelli di modulistica unificata, come approvati dal 2015/2017, e recepiti a livello regionale, è presente una sezione dedicata appositamente all'elencazione dei "precedenti edilizi". Inoltre, si evidenzia che la formula utilizzata che fa riferimento al solo "rilascio" sembrerebbe sollevare il dubbio che tale verifica possa essere stata effettivamente svolta solo nell'ambito di rilascio di un permesso di costruire, ma ciò ridurrebbe ulteriormente la portata innovativa della modifica normativa.

Resta ferma la possibilità, già prevista dalla norma, di poter fornire una ulteriore documentazione di supporto riportando tutti gli eventuali titoli edilizi seppur relativi ad interventi parziali sull'immobile/unità immobiliare.

### **NUOVE MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE: TITOLI IN SANATORIA, OBLAZIONE, DICHIARAZIONE STATO LEGITTIMO**

Grazie alla modifica normativa sono, poi, state ricomprese tra le modalità per attestare lo stato legittimo le seguenti fattispecie:

- l'avvenuta **regolarizzazione delle varianti ante '77** con pagamento della relativa oblazione (nuovo art. 34ter);
- **i titoli rilasciati a seguito dei procedimenti per l'accertamento di conformità in sanatoria di cui agli articoli 36 e nuovo 36bis** (previo pagamento delle sanzioni/oblazioni);
- il pagamento della **sanzione pecuniaria dovuta a seguito di annullamento del permesso di costruire** (che, come indicato all'articolo 38 comma 2 produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria);
- il pagamento delle **sanzioni** previste per:
  - gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (articolo 33 del TUE);
  - gli interventi **eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire** (articolo 34 del TUE);
  - gli interventi eseguiti **in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità** (articolo 37 del TUE);

È stata specificata, inoltre, anche la possibilità di attribuire valore probante alle dichiarazioni sulle tolleranze rese dal tecnico ai sensi dell'articolo 34bis.

### **DOCUMENTI PROBANTI IN CASO DI TITOLO EDILIZIO NON REPERIBILE**

Nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili **gli estremi** o, come già previsto prima delle modifiche, la copia dello stesso, lo stato **legittimo può essere ricavato dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.**

Anche in tal caso si introduce una importante semplificazione in quanto in situazioni in cui si debba attestare la legittimità di un edificio, ma non si disponga del titolo abilitativo completo o dei relativi estremi identificativi (e nemmeno di una copia) è comunque possibile dimostrare lo stato legittimo attraverso altre fonti documentali (le stesse che si possono utilizzare nelle ipotesi di immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio).

### **VERIFICA DELLO STATO LEGITTIMO PER INTERVENTI NEI CONDOMINI O SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI**

È stata semplificata la verifica dello stato legittimo per gli interventi da eseguire su edifici condominiali o su singole unità immobiliari operando una distinzione tra **stato legittimo delle parti comuni e quello delle singole unità immobiliari**. In particolare, è specificato che **ai fini della dimostrazione dello stato legittimo:**

- qualora riguardante le **singole unità immobiliari** non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio. Per parti comuni dell'edificio devono intendersi quelle indicate,

seppure a titolo esemplificativo e non esaustivo dall'art. 1117 del codice civile (*le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, ecc.*) Ad esempio, nel caso si voglia effettuare un intervento su una unità immobiliare facente parte di un condominio non saranno di ostacolo le eventuali difformità (a prescindere che le stesse possano rientrare o meno nelle tolleranze o in uno dei nuovi regimi di regolarizzazione delle stesse) presenti, ad esempio, sulle coperture o sul prospetto.

- qualora riguardante **l'edificio** non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso. In tal caso per interventi che interessino ad esempio le strutture del fabbricato, le coperture, la facciata sarà sufficiente dimostrare lo stato legittimo per le sole parti comuni. Non rileveranno pertanto le eventuali irregolarità.

**Cambi di destinazione d'uso** – Art. 23 ter Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. c) D.L. n. 69/2024) e art. 10 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. c) D.L. n. 69/2024)

#### DISPOSIZIONE NORMATIVA

*Art. 23-ter – Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante*

**1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:**

a) residenziale;

a-bis) turistico-ricettiva;

b) produttiva e direzionale;

c) commerciale;

d) rurale.

**1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.**

**1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.**

**1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non è**

*assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.*

*1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:*

*a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;*

*b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).*

*2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.*

*3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è **consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.***

#### **Art. 10 – Interventi subordinati a permesso di costruire**

*1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:*

*a) gli interventi di nuova costruzione;*

*b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;*

*c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.*

*2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.*

3. *Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.*

#### **CAMBI D'USO «ORIZZONTALE» CON/SENZA OPERE SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE**

La novità principale che ha interessato questa tipologia di cambi (nonché i cambi “verticali- vedi dopo) è l'estensione delle norme agevolative dei cambi d'uso, previste per le singole unità immobiliari, **anche in caso di opere edilizie**. Si conferma, in questo modo, come nei cambi d'uso non sia l'intervento edilizio in sé ad influire quanto la loro funzione ossia il nuovo uso che si assume all'interno della singola unità immobiliare.

La possibilità di mutare la destinazione nell'ambito della stessa categoria è sempre consentita ma ai Comuni **resta la possibilità di fissare specifiche condizioni, oltre alla necessità di rispettare le normative di settore (es. sicurezza, paesaggistica etc..)**.

In che modo e quando saranno poste queste condizioni è sicuramente l'aspetto che rimane maggiormente aperto.

In particolare, la lettura che si ritiene sia da percorrere è che per questi cambi (nonché per quelli “verticali” – vedi dopo) **il mutamento sarà consentito anche se il nuovo uso non è “espressamente previsto” dai piani**.

Negli strumenti urbanistici in cui non sono poste specifiche condizioni, i cambi saranno sempre consentiti, negli altri casi sarà necessario attenersi alle indicazioni che i Comuni hanno o potranno dare.

**Se non ancora previste, si ritiene che le agevolazioni introdotte nel decreto siano comunque immediatamente applicabili (vedi dopo adeguamento delle normative regionali).**

Nell'ambito della stessa categoria funzionale vi rientrano tutti casi che, anche come specificato da alcune normative regionali, sono da considerare rientranti nelle categorie come richiamate nel comma 1 dell'art. 23ter (residenziale, commerciale, turistico- ricettivo etc). Ad esempio, la Regione Liguria (LR 16/2008) nella residenza fa rientrare le case famiglia, le foresterie, alloggi per studenti, gli studi e uffici professionali compatibili con la residenza etc. oppure la Regione Friuli Venezia Giulia che nel direzionale fa rientrare gli uffici, studi, banche, associazioni etc. (vedi dossier *Ance Cambi destinazione d'uso – normative regionali*).

#### **CAMBI D'USO CON/SENZA OPERE «VERTICALI» SINGOLA UNITA' IMMOBILIARE**

Come nei casi dei cambi cd “orizzontali” anche per i cambi “verticali” sarà consentito **procedere al mutamento anche con esecuzione di opere edilizie**.

In questi casi si conferma, come previsto nel testo iniziale del decreto, che tale possibilità è sempre consentita nelle zone **A, B e C** (centro storico, zone edificate, zone nuovi insediamenti) **escluse le zone rurali**.

Per questi passaggi è stata, inoltre, modificata la previsione che li subordinava alla destinazione prevalente delle altre unità immobiliari.

Facciamo l'esempio di un edificio ricadente in zona A dove l'uso prevalente è il residenziale e si vorrebbe riconvertire alcune unità immobiliari ad uso direzionale (es. una banca): nel testo iniziale del decreto le norme agevolative non erano applicabili in quanto l'immobile essendo in una situazione di destinazione “prevalente” residenziale bisognava conformarsi ad essa.

Con le modifiche apportate in sede di conversione questa operazione sarà ora possibile indipendentemente dalla destinazione d'uso prevalente dell'immobile, ferma restando sempre la possibilità per gli strumenti urbanistici di fissare specifiche condizioni.

Quando e come sarà possibile fissare queste specifiche condizioni si rimanda a quanto sopra detto in tema di cambi di destinazione d'uso "orizzontali".

Confermate, inoltre, le norme che per questi cambi prevedono che gli interventi non **sono subordinati all'obbligo di reperimento di ulteriori standard ai sensi del DM 1444/1968 né al vincolo di dotazione minima di parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942.**

Sull'**onerosità** è stato però aggiunto che resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, **il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria** (ossia la sola quota relativa ai servizi come le scuole, aree verdi del quartiere etc).

Sul punto si evidenzia che tale previsione è stata richiamata nei soli casi previsti nei cd. "cambi verticali. Sarà, quindi, da chiarire se l'obiettivo e la finalità di tale specifica è quella di non considerare onerosi i cambi d'uso cd. "orizzontali" oppure se nel caso anche per questi rimangono ferme le eventuali previsioni regionali.

Si ritiene che, comunque, debbano ritenersi **ferme tutte le esenzioni o riduzioni** previste dalla normativa statale e/o regionale e comunque le ulteriori semplificazioni disciplinate a livello regionale (*vedi dopo adeguamento leggi regionali*).

#### **CAMBI D'USO CON/SENZA OPERE «VERTICALI» PRIMO PIANO FUORI TERRA/SEMINTERRATI**

Nel testo originario del decreto era stato specificato che per le unità poste ai primi piani terra la loro riconversione in residenza era possibile **nei soli casi espressamente previsti dai piani urbanistici** (ossia vi doveva essere una specifica previsione del piano per consentire quella modifica).

Con le modifiche apportate in sede di conversione, ora si potranno mutare a qualsiasi destinazione (non solo residenziale), anche se seminterrati (ulteriore casistica aggiunta), secondo **quanto disciplinato dalla legislazione regionale che dovrà stabilire i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone dove i cambi sono applicabili.**

In pratica sono le Regioni che individuano i casi (ad esempio facendo riferimento a determinate casistiche di mutamenti) dove consentire in determinate zone (es. zona A) la riconversione di queste unità immobiliari.

Tale previsione riguarderà solo i cambi "verticali" ossia i mutamenti tra le diverse categorie funzionali (residenziale, commerciale, direzionale etc) e non quando il passaggio interesserà i cambi "orizzontali" ossia tra le stesse categorie funzionali.

In questo ultimo caso rimane ferma la sola possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

In merito alle definizioni di primo piano fuori terra e seminterrati si evidenzia che il Regolamento edilizio uniforme (RET) indica queste due definizioni:

- **Piano fuori terra (n. 20)** - Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio;
- **Piano seminterrato (n.21)** - Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

#### **CAMBI D'USO SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI/ INTERI IMMOBILI**

Le norme agevolative previste dal decreto, come convertito, si applicano alle singole unità immobiliari. Sul punto si riporta quanto già indicato nella relazione illustrativa del decreto che richiama una definizione di singola unità immobiliare che appare mutuata dalla materia fiscale più che dall'edilizia e cioè *"l'elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale, esistente su una particella nell'ambito del Catasto dei Fabbricati, ferma restando l'ipotesi di fabbricati costituiti da un'unica unità immobiliare"*.

Con riferimento ai cambi d'uso, invece, di **interi immobili** si prevede che la possibilità di mutare la destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentita (come già era previsto prima senza la distinzione con le singole unità immobiliari) ma sono sempre **salve le diverse previsioni da parte delle leggi regionali e dagli strumenti urbanistici**.

In questi casi i Comuni, si ritiene, che possono porre delle limitazioni e non solo specifiche condizioni.

#### MUTAMENTO SENZA OPERE

In sede di conversione è stata fornita una qualificazione dell'intervento eseguito "senza opere". In particolare, la norma fa rientrare nell'ambito di tali interventi tutti quelli da eseguire in attività edilizia libera (es. *manutenzione ordinaria, alcuni interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e tutte le casistiche indicate come attività libera nel DPR 380/2001 (art. 6), nel Glossario dell'attività libera -DM 2 marzo 2018- e come ulteriormente dettagliate dalle diverse leggi regionali*).

#### TITOLI EDILIZI

L'art. 10, comma 2 del Dpr 380/2001 prevede che "le Regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività" (prima DIA). Tale norma non richiama la CILA, la quale come è noto, la sua applicazione e vigenza è avvenuta in un momento successivo. Molte sono, quindi, le Regioni che hanno previsto l'uso anche della CILA per i cambi di destinazione d'uso oppure previsto anche i casi in cui possono essere eseguiti in attività libera (vedi Dossier regionale cambi destinazione d'uso – normative regionali).

Ora in sede di conversione del decreto è stato specificato il seguente regime amministrativo:

- **cambi d'uso senza opere:** necessario sempre presentare la SCIA;
- **cambi con opere:** occorre presentare il titolo richiesto per l'esecuzione delle stesse. Nel caso di interventi soggetti a CILA, si dovrà procedere comunque con SCIA.

In particolare, è stato soppresso l'inciso che era stato inserito dopo il titolo della SCIA con cui si stabiliva che restavano ferme "le disposizioni regionali più favorevoli".

Nello stesso tempo all'articolo 10, comma 2 del DPR 380/2001, è stato espressamente previsto che "Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies", il cui richiamo sembrerebbe di fatto prevedere sempre l'applicazione del nuovo regime dei titoli edilizi come ora disciplinati nell'ambito appunto dell'art. 23ter.

Sul punto, però, come sarà specificato più avanti nella parte relativa all'adeguamento regionale, viene comunque data la possibilità per le Regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione.

Sarà, quindi, nel caso necessario chiarire se questo riguarderà la possibilità di eseguire i cambi d'uso come previsti ora nel presente articolo anche con titoli più semplificati o comunque come ora già previsto da molte leggi regionali (vedi Dossier regionale cambi destinazione d'uso Anche mutamento d'uso).

#### ADEGUAMENTO NORMATIVE REGIONALI

Si prevede che le Regioni adeguino la propria legislazione ai principi della disciplina, **che trovano in ogni caso applicazione diretta**, fatta salva la possibilità per le **Regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione**.

Come è noto, sono molte le Regioni che hanno previsto una specifica disciplina sui cambi di destinazione d'uso (vedi Dossier cambi di destinazione d'uso). Per le **Regioni già dotate di specifica legge regionale** si ritiene che le norme previste a livello statale siano applicabili direttamente **fatti salvi i casi in cui la medesima normativa regionale preveda maggiori semplificazioni**. Per queste situazioni si ritiene che a livello regionale sarà comunque necessario operare una ricognizione e nel caso, in attesa di uno specifico atto di adeguamento legislativo, le

Regioni potrebbero dare specifiche indicazioni sul rapporto delle nuove norme statali con le disposizioni già presenti nella propria realtà regionale con delle specifiche circolari. Resta fermo, come espressamente previsto, la possibilità di mantenere o prevedere le sole disposizioni che rispetto alle nuove norme statali dispongano **ulteriori livelli di semplificazioni**. Si ricorda che, come già indicato sopra, con riferimento ai piani terra e seminterrati sono le Regioni che dovranno dare delle specifiche indicazioni se non già previste a livello regionale.

La norma, inoltre, non opera nessuna distinzione tra Regioni a Statuto ordinario e Regioni a Statuto speciale. Ne consegue che anche per le Regioni a Statuto speciale valgono le stesse regole.

**Tolleranze costruttive ed esecutive-** Art. 34 bis Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. f) D.L. n. 69/2024)

#### **DISPOSIZIONE NORMATIVA**

Art. 34-bis *Tolleranze costruttive*

*1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.*

***1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:***

***a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;***

***b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;***

***c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;***

***d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;***

***d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.***

***1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.***

*2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.*

***2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme***

**esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.**

**3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.**

**3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'art. 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui comma alle lettere b) e c) del comma 1 del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2 o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.**

**3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.**

#### **TOLLERANZE PER GLI INTERVENTI REALIZZATI ENTRO IL 24 MAGGIO 2024**

Il Decreto c.d. Salva Casa introduce il comma 1-bis dell'art. 34 bis Dpr 380/2001 il quale prevede per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 una riparametrazione dell'attuale tolleranza costruttiva in funzione della superficie utile dell'unità immobiliare.

Si evidenzia in ogni caso che resta ferma la tolleranza del 2% già prevista, che rimane quindi a regime e non soggetta al limite temporale.

Per la determinazione della superficie utile si dovrà far riferimento alla sola superficie prevista dal titolo edilizio che ha abilitativo l'intervento escludendo gli eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

A fronte di tale riparametrazione, lo scostamento dai parametri (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta, ecc..) non è considerato violazione edilizia se contenuto entro i limiti del:

SUPERFICIE UTILE	TOLLERANZA
superiore a 500 mq	2%
tra i 300 e 500 mq	3%
tra i 100 e i 300 mq	4%

inferiore a 100 mq	5%
inferiore a 60mq	6%

Rientreranno ad esempio tra le tolleranze costruttive, in base alla percentuale parametrata in relazione alla superficie utile dell'unità immobiliare, una camera più grande o più piccola rispetto a quanto previsto dal titolo abilitativo. Ad esempio, in un appartamento di 90 mq, rientrerà tra le tolleranze una cameretta più grande o più piccola di un massimo di 4,5mq (5% per ui sotto i 100mq).

Qualora tali tolleranze costruttive siano realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico l'art. 3, comma 1, del decreto-legge in esame prevede l'**esclusione dell'autorizzazione paesaggistica**.

Tale previsione nasce dall'esigenza di allineare il regime delle tolleranze costruttive previsto dall'art. 34 bis Dpr 380/2001 a quello previsto Dpr 31/2017 (Allegato A., punto A. 31) che già include tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica *"le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime"*.

#### **TOLLERANZE MISURE MINIME**

Il Decreto in sede di conversione ha inserito una disposizione che prevede che gli scostamenti previsti dal comma 1 – e quindi dalle tolleranze del 2% a **regime – rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze (es. DM 2 aprile 1968, n. 1444/1968) e di requisiti igienico-sanitari (DM 5 luglio 1975)**.

Al riguardo, si evidenzia che la norma richiama "gli scostamenti di cui al comma 1" e, pertanto, la possibilità della deroga sembrerebbe riferirsi **alla sola tolleranza a regime del 2%**. Sul tema, si ricorda che la **Corte costituzionale con la sentenza 9 marzo 2020, n. 43** ha affermato che il legislatore con la disciplina delle tolleranze *"include anche l'evenienza che queste ultime coincidano con le misure legali minime"*. Di conseguenza tutti gli scostamenti previsti nella normativa delle tolleranze valgono anche *"per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari"*.

Peraltro, la Regione Emilia-Romagna già con la Circolare del 27 dicembre 2011, aveva chiarito espressamente che:

- in merito all'ammissibilità delle tolleranze rispetto alle misure minime sulla distanza tra edifici previste dal DM 1444/1968 la costruzione realizzata ad una distanza inferiore a quella prevista e progettata (es. la distanza effettiva è inferiore a 10 metri tra edifici con pareti finestrate), entro i limiti delle tolleranze, non determina violazione edilizia;
- il divario in più o in meno, entro i limiti delle tolleranze, della misura dell'altezza (tra cui quella minima dei locali abitativi stabilita dal DM 5 luglio 1975) non dà origine a violazione edilizia.

#### **TOLLERANZE GEOMETRICHE**

Sempre per gli **interventi realizzati entro il 24 maggio 2024**, il Decreto introduce il nuovo comma 2 bis dell'art. 34 bis Dpr 380/2001 il quale disciplina alcune casistiche rientranti nelle tolleranze esecutive (c.d. geometriche o di cantiere). In particolare, sono considerate tolleranze:

- il minore dimensionamento dell'edificio
- la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
- le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
- la difforme ubicazione delle aperture interne;

- la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- gli errori progettuali corretti in cantiere;
- gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Si evidenzia che alcune di tali casistiche sono già previste a regime da alcune realtà regionali, tra cui l'Emilia-Romagna (Lr 23/2004 e Circolare n. 410371 del 05/06/2018), il Piemonte (Lr 19/1999) e l'Umbria (Lr 1/2015).

Si sottolinea, inoltre, che a fronte del richiamo alle condizioni previste dal comma 2, si potranno annoverare tra le tolleranze geometriche solo quelle che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. Inoltre, si specifica che, come per il comma 2, anche le nuove tolleranze geometriche non potranno riguardare immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004.

#### **TOLLERANZE ZONE SISMICHE**

Per le unità immobiliari situate nelle zone sismiche (escluse quelle a bassa sismicità), il tecnico deve attestare che gli interventi rispettano le prescrizioni della sezione I del Capo IV della Parte II del Dpr 380/2001, ovvero delle Norme tecniche per le costruzioni. **È stato specificato che tale attestazione è riferita alle Norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento.**

La stessa attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento, deve essere trasmessa allo sportello unico per ottenere l'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale. Si evidenzia che il decreto, come convertito in legge, introduce il rimando all'articolo **36-bis, comma 2, del Dpr 380/2001**. Ne discende che l'autorizzazione in zona sismica potrebbe essere subordinata alla eventuale realizzazione degli interventi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore.

Per gli interventi considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza, secondo l'articolo 94-bis, comma 1, del Dpr 380/2001, la documentazione è trasmessa non per ottenere l'autorizzazione, bensì per l'esercizio delle modalità di controllo da parte della regione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, oppure decorso il termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie in fase e di esito negativo dei controlli stessi, il tecnico può effettuare la dichiarazione sulle tolleranze costruttive.

#### **DIRITTI DEI TERZI**

Il Decreto, infine, introduce un nuovo comma 3-ter in base al quale viene specificato che l'applicazione della disciplina delle tolleranze non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi. Si valuta positivamente l'eliminazione, in sede di conversione, della previsione per cui il tecnico abilitato doveva verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi ed eventualmente indicare le attività necessarie per eliminarle o presentare, se necessari, i relativi titoli edilizi. procedere alla loro eliminazione.

**Casi particolare di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo – Art. 34 ter Dpr 380/2001 (come inserito da art. 1, comma 1, lett. f-bis) D.L. n. 69/2024)**

#### **DISPOSIZIONE NORMATIVA**

**1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e**

*che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.*

*2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.*

*3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.*

*4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis.*

#### **VARIANTI ANTE '77**

Il Decreto c.d. Salva Casa, come modificato in sede di conversione in legge, ha inserito nel Dpr 380/2001 l'art. 34 ter "Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo".

Tale norma consente, in primo luogo, la **regolarizzazione delle difformità edilizie realizzate durante l'esecuzione di titoli rilasciati prima della data di entrata in vigore della Legge 10/1977** prevedendo **casi in cui rientrano tra le tolleranze costruttive** (vedi dopo "parziali difformità con sopralluogo e agibilità") e casi in cui occorre una SCIA e il pagamento sanzione.

**Prima del 1977 non era disciplinata l'ipotesi della parziale difformità** ed erano di normale applicazione le seguenti modalità operative:

- il progettista incaricato utilizzava **tecniche di rappresentazione grafica manuale**, con tutte le approssimazioni del caso, compresa la sintesi tra le componenti del progetto limitandosi ad esempio ad indicare un "piano tipo" da considerare valido anche per gli altri livelli previsti. Tutte le misurazioni non avevano di certo il carattere di estrema precisione che oggi invece le tecnologie informatiche e strumentali consentono;
- **il tecnico comunale incaricato del sopralluogo per il rilascio dell'agibilità riportava graficamente le eventuali difformità direttamente sul progetto depositato** in Comune (e le disegnava a mano) ritenendole non rilevanti rispetto ai requisiti edilizi ed igienico sanitari al tempo vigenti.

Prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, tali difformità seppur "storicizzate" e in molti casi a carattere minore, non erano sanabili secondo le precedenti regole e, pertanto, impedivano di poter eseguire gli interventi edilizi necessari dato che il punto di partenza per ogni intervento edilizio è la rappresentazione dello "stato legittimo" dell'edificio.

Le disposizioni come inserite dalla legge di conversione sono, quindi, finalizzate a fornire una risposta a quelle difformità che, in considerazione delle loro caratteristiche e del tempo trascorso, richiedono di essere valutate diversamente rispetto alle altre regole ordinarie.

In particolare, si prevede innanzitutto la **necessità di provare l'epoca di realizzazione delle varianti** mediante la documentazione disposta per la dimostrazione dello stato legittimo (art. 9 bis Dpr 380/2001). Nel caso in cui sia **impossibile utilizzare tale documentazione, l'epoca di realizzazione della variante potrà essere attestata dal tecnico incaricato** mediante una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità; in caso di dichiarazione falsa o mendace viene prevista l'applicazione delle relative sanzioni penali.

Nel caso in cui le varianti siano state **eseguite in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica** si applica quanto previsto per l'accertamento di conformità per le parziali difformità e le variazioni essenziali (art. 36 bis comma 4). Di conseguenza, sarà necessario un parere dell'autorità preposta al vincolo in merito alla **compatibilità paesaggistica dell'intervento**.

Le difformità in esame (se non rientranti nei casi delle tolleranze – *vedi dopo*) potranno essere regolarizzate mediante la **presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il pagamento**, a titolo di oblazione, **di una somma** corrispondente a quella prevista **dall'art. 36 bis comma 5** per l'accertamento di conformità per le parziali difformità e le variazioni essenziali.

Al riguardo si ritiene che, nonostante il richiamo all'art. 36 bis comma 5 a fini sanzionatori, per tali difformità **non sia necessario il rispetto né della doppia conformità né** delle condizioni previste dal nuovo art. 36 bis ovvero **la conformità urbanistica ad oggi** (al momento della presentazione della domanda) **e la conformità edilizia all'epoca della realizzazione dell'opera**.

Quanto alla **procedura**, si prevede l'applicazione della normativa prevista dall'art. **36 bis, comma 6** sull'accertamento di conformità per le parziali difformità e le variazioni essenziali. Di conseguenza, se lo Sportello unico non si esprime nel termine di 30 giorni, fatta salva la sospensione del termine fino alla definizione della compatibilità paesaggistica nei casi di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, opera il meccanismo del silenzio-assenso.

In caso di formazione del silenzio-assenso se l'amministrazione su richiesta del privato non rilascia un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento è necessario attivare un'azione giudiziaria di accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

La norma prevede inoltre che l'Amministrazione, in sede di presentazione della SCIA, dovrà effettuare una **verifica** circa la presenza di un **interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere**. In caso di esito positivo, la stessa adotterà i provvedimenti previsti dall'art. 19, comma 3, della legge 241/1990, ovvero potrà ordinare **la rimozione o la prescrizione di misure necessarie per conformare l'attività intrapresa alla normativa vigente**.

## PARZIALI DIFFORMITA' CON SOPRALLUOGO E AGIBILITA'

Il nuovo art. 34 ter del Dpr 380/2001 estende il regime delle tolleranze (art. 34 bis) a tutte le parziali difformità realizzate durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo (e non solo a quelle ante 77) a condizione che:

- siano state accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia;
- in seguito a tali verifiche non sia seguito un ordine di demolizione o riduzione in pristino;
- sia stata rilasciata l'abitabilità/agibilità.

Tale previsione, già presente con formulazioni diverse in alcune realtà regionali (Emilia-Romagna, Umbria, Valle D'Aosta, etc.), ha l'obiettivo di tutelare il legittimo affidamento dei privati e di regolarizzare quegli interventi che sono stati accertati dall'Amministrazione ma non repressi in ragione della loro scarsa entità.

**Accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali – Art. 36 bis Dpr 380/2001 (come inserito da art. 1, comma 1, lett. h) D.L. n. 69/2024)**

### DISPOSIZIONE NORMATIVA

#### **Art. 36 (L) – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità**

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

#### **Art. 36-bis (L) – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali**

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si

**applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.**

**2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.**

**3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

**3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.**

**4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.**

**5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:**

**a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina**

**urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;**

**b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.**

**5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

**6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.**

---

**Decreto-legge 69/2024**

**Art. 3 Norme finali e di coordinamento**

*(omissis)*

**4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.**

**4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si**

**applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.**

#### **SUPERAMENTO DOPPIA CONFORMITA' – CASISTICA**

Il DL 69/2024 prima e la Legge 105/2024 poi, hanno **rivisto “l'accertamento di conformità in sanatoria”** ossia l'istituto che regola i casi, le condizioni e il procedimento per ottenere la sanatoria **“in via ordinaria”**.

In particolare, con l'articolo **36-bis** viene disciplinata una **nuova procedura** per l'accertamento di conformità in sanatoria delle opere eseguite in:

- **parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire nelle ipotesi di cui all'art. 34;**
- **assenza o difformità alla SCIA ordinaria nelle ipotesi di cui all'articolo 37:**
- **variazione essenziale ai sensi dell'art. 32.**

La principale novità è che per tali interventi vi è **il superamento della doppia conformità**: è sufficiente provare la **conformità urbanistica ad oggi** (al momento della presentazione della domanda) e la **conformità edilizia** ossia **alla normativa tecnica vigente all'epoca della realizzazione dell'opera** (art. 36-bis, comma 1).

Si ricorda prima di tutto che **non esiste una definizione normativa di parziale difformità**. La stessa si ricava dalla giurisprudenza in rapporto a ciò che non è totale difformità e non è variazione essenziale e cioè si è in presenza di difformità parziale solo quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell'opera (Consiglio di Stato, sentenza 30/03/2017, n. 1484)

È importante evidenziare altresì che in sede di conversione nell'art. 36-bis sono entrati **anche gli interventi realizzati in variazione essenziale al progetto**, in precedenza assoggettati al procedimento di cui all'art. 36 che tuttora subordina la sanatoria degli abusi più rilevanti alla doppia conformità.

Conseguentemente **nel procedimento di sanatoria delineato dall'art. 36** rientrano ora esclusivamente le **opere eseguite in assenza o totale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al PdC** di cui all'art. 23 Dpr 380/2001, nonché le opere in variazione essenziale su immobili vincolati in quanto considerate in totale difformità dal PdC dall'art. 32, comma 3. Per queste ultime fattispecie considerate di maggiore gravità, **continua dunque a permanere il regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia**, ossia la necessità di rispettare sia la normativa prevista all'epoca della realizzazione, sia quella vigente al momento della presentazione della domanda.

#### **PROCEDIMENTO DI SANATORIA**

Il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario possono richiedere allo Sportello Unico dell'edilizia (ovvero, laddove non costituito, all'Ufficio tecnico comunale) il permesso di costruire in sanatoria o presentare la Scia in sanatoria che dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di un tecnico abilitato che **attesti le necessarie conformità** come sopra descritte.

**L'epoca di realizzazione dell'intervento** è provata mediante la documentazione indicata dell'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo del Dpr 380/2001 ai fini dello stato legittimo (*e cioè informazioni catastali di primo impianto, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, ecc.*) ovvero, qualora non sia possibile accertarla in questo modo, mediante **dichiarazione del tecnico interessato** (comma 3).

La legge di conversione ha affrontato anche **il rapporto fra sanatoria e normativa sismica** (art. 36-bis, comma 3-bis), prevedendo che per gli immobili situati in zona sismica (escluse le zone a bassa sismicità) si applicano le procedure già indicate per la dichiarazione sulle tolleranze costruttive (art. 34-bis, comma 3-bis). In questi casi l'attestazione di conformità alle Norme tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento è funzionale all'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale, o all'esercizio delle modalità di controllo per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

### **SANATORIA CONDIZIONATA**

Il Comune può subordinare il rilascio del permesso in sanatoria **all'esecuzione, di interventi necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e per la rimozione delle opere che non possono essere sanate** (art. 36-bis comma 2).

Tale norma è stata modificata in sede di conversione in legge con l'intento di limitarne l'ambito di applicazione. Nel testo originario del DL la sanatoria, infatti, poteva essere condizionata all'esecuzione di interventi per rendere l'opera conforme alla normativa non solo sulla sicurezza, ma anche a quella igienico-sanitaria, sull'efficientamento energetico dell'edificio e degli impianti, sul superamento delle barriere architettoniche, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.

Nonostante sia richiesta la conformità edilizia all'epoca della realizzazione dell'opera, bisognerà capire come queste condizioni vadano di fatto a rapportarsi con tale conformità piuttosto che con la possibilità, laddove tecnicamente fattibile, di migliorare le prestazioni di sicurezza dell'immobile adeguandole alla normativa vigente all'oggi e quindi al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

Quanto agli aspetti procedurali, in caso di istanza di permesso di costruire, lo sportello unico, sulla base evidentemente delle caratteristiche dell'immobile come evidenziate nelle attestazioni e dichiarazioni del tecnico incaricato, invia all'interessato richiesta di effettuare entro il termine assegnato, i lavori ritenuti necessari ai fini della sicurezza o per rimuovere le opere non sanabili, in quanto condizione per ottenere il rilascio del titolo in sanatoria.

Con riferimento alle Scia, la norma specifica che lo sportello unico individua tra gli interventi con tali finalità le misure da prescrivere ai sensi dell'art. 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della Legge 241/1990. Lo sportello, quindi, entro il termine di 30 gg dalla presentazione della Scia (come previsto dall'art. 36-bis, comma 6 che rinvia espressamente all'art. 19, comma 6-bis della Legge 241/1990) può invitare il privato ad eseguire i lavori entro un certo termine, decorso inutilmente il quale, la Scia si consolida.

### **IMMOBILI VINCOLATI**

**Qualora le opere risultino effettuate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica**, in base al comma 4 dell'articolo 36-bis, è possibile richiedere apposito parere vincolante in merito

alla loro compatibilità paesaggistica, **anche quando sia stata creata superficie utile o volume ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.**

Tale ultima previsione è stata inserita dalla Legge di conversione e rappresenta una **novità di grande rilievo** perché garantisce una applicazione più ampia all'art. 36-bis in quanto molti immobili sono ubicati all'interno di ambiti territoriali soggetti a vincolo paesaggistico (ad esempio, ai sensi dell'art. 142 o dell'art. 136, comma 1, lett. c e d del D.lgs. 42/2004), ma soprattutto perché si tratta una **prima ipotesi di allentamento del sistema di accertamento di compatibilità paesaggistica, come delineato dall'art. 167 del D.lgs. 42/2004**, che ammette tale possibilità solo per interventi in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica a carattere "minore" e comunque *"che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati"*.

Sotto il profilo procedurale, l'attivazione dell'accertamento di compatibilità paesaggistica sospende i termini del procedimento di sanatoria fino alla definizione dello stesso (art. 36-bis, comma 6). In particolare, il responsabile del procedimento chiede all'autorità preposta alla tutela del vincolo (Regione o comune da essa delegato) **parere vincolante sulla compatibilità paesaggista** delle opere da sanare da rendersi entro il termine perentorio di 180 giorni previo **parere vincolante della Soprintendenza** da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Se i pareri non sono resi entro tali termini, si intende formato il **silenzio assenso** e il responsabile del procedimento di sanatoria provvede autonomamente.

Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica nonché nei casi di silenzio assenso, si applica una **sanzione** determinata previa perizia di stima ed equivalente al **maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione**, alla cui quantificazione potrebbe essere di supporto il Decreto del Ministro dei beni culturali 26/09/1997 *"Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo"*.

Viceversa, in caso di rigetto della domanda, si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 167, comma 1, D.lgs. 42/2004.

La presente procedura si applica anche in caso di **interventi oggetto di procedimento di sanatoria che "risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione"** (art. 36-bis, comma 4, ultimo periodo). La norma, anche se poco chiara, sembrerebbe applicarsi a tutti quei casi di opere con vincolo paesaggistico apposto successivamente alla loro esecuzione e non integranti quindi abusi paesaggistici ma per le quali comunque la presenza ad oggi di un vincolo comporta la necessità in sede di sanatoria edilizia dell'acquisizione di un assenso dell'amministrazione competenti sulla tutela.

Al riguardo si evidenzia che tali fattispecie di abuso edilizio, proprio perché non integranti all'epoca della loro commissione anche un illecito paesaggistico, sono state subordinate dalla Regione Emilia-Romagna (art. 17, comma 4-bis LR 23/2004) all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica dall'art. 146 del D.lgs. 42/2004 ovvero dal Dpr 31/2017 *(regolamento sul rilascio dell'autorizzazione semplificata per interventi di minore impatto*

paesaggistico e opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica per l'assenza di impatto paesaggistico delle stesse).

#### INTERVENTI SU IMMOBILI VINCOLATI REALIZZATI ENTRO L'11 MAGGIO 2006

Sul tema degli immobili vincolati assume grande rilevanza anche il **nuovo comma 4-bis dell'art. 3, del DL 69/2024**, inserito durante la conversione in legge, che **estende il procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica** come delineato nell'art. 36-bis, commi 4, 5, 5-bis e 6 **anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006** (termine oltre il quale è stato introdotto il divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica postuma e cioè in via successiva rispetto alla realizzazione dell'intervento, come attualmente contenuto nell'art. 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004) **per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dai comuni senza previa autorizzazione paesaggistica**. La norma specifica poi che tale ultima previsione non trova applicazione "agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito".

La norma, come introdotta dalla legge di conversione, interviene a risolvere una **annosa problematica** che **riguarda numerosi casi del passato** in cui i comuni avevano rilasciato i titoli edilizi ma senza il preventivo invio dei progetti alle Soprintendenze e quindi senza l'ok paesaggistico. Oggi, questi immobili, legittimi sotto il profilo urbanistico-edilizio possono essere legittimati anche sotto il profilo paesaggistico e pertanto si riterrebbe che questa possibilità debba avvenire al di fuori della procedura edilizia in sanatoria dell'art. 36-bis, presentando direttamente istanza all'ente competente.

#### SANZIONI PECUNIARIE

Il rilascio del permesso di costruire o la SCIA in sanatoria sono sempre subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma diversificata a seconda che l'intervento realizzato presenti o meno la doppia conformità. In particolare:

- **Parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa/ variazioni essenziali:** pagamento di un importo pari al **doppio del contributo di costruzione** o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo di costruzione, **incrementato del 20%**. Tale incremento non si applica nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità);
- **Assenza o difformità dalla SCIA:** pagamento di un importo pari al **doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile** (valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate), in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, **non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro** e in misura **non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro** ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Si ricorda che la presentazione della domanda di permesso di costruire o della Scia ai sensi dell'articolo 36-bis **non dà diritto alla restituzione di somme versate** a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dal comune o da altra amministrazione sulla base della

normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (art. 3, comma 4 del DL 69/2024).

La norma è valutata attentamente sotto il profilo delle casistiche richiamate e rientranti nell'ambito di applicazione della norma nonché sotto il profilo generale della sua legittimità in quanto sembrerebbe applicarsi anche a procedimenti tuttora pendenti per i quali si è già provveduto al pagamento di oblazioni o sanzioni.

#### CONCLUSIONE PROCEDIMENTO E SILENZIO-ASSENSO

Quanto alla chiusura del procedimento, si prevede che, fatta salva la sospensione del termine per la definizione della compatibilità paesaggistica e la possibilità di interruzione per esigenze istruttorie, il dirigente o il responsabile dello Sportello unico si esprime con provvedimento motivato **entro 45 giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria**, decorso inutilmente il quale opera il meccanismo del **silenzio-assenso**.

In caso di formazione del silenzio-assenso, se l'amministrazione su richiesta del privato non rilascia entro 10 giorni l'attestazione circa il decorso del termine e dell'intervenuta formazione del titolo, è necessario attivare **l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere** (art. 31 del Codice del processo amministrativo D.lgs. 104/2010).

Tale ultima previsione suscita perplessità in quanto l'azione giudiziaria richiamata è espressamente finalizzata a risolvere le ipotesi di inerzia dell'amministrazione priva di significato (silenzio assenso o silenzio rigetto) e contrasta anche con quanto previsto in via generale dall'art. 20, comma 2-bis della Legge 241/1990 in base al quale successivamente alla formazione del silenzio assenso, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, **l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato**.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria dell'intervento, lo Sportello Unico applica le sanzioni previste dal Dpr 380/2001 per il corrispondente fattispecie di abuso.

**Variazioni essenziali immobili vincolati – Art. 32 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. d-bis) D.L. n. 69/2024)**

#### DISPOSIZIONE NORMATIVA

*Art. 32 Determinazione delle variazioni essenziali*

*1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:*

- a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;*
- b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;*
- c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;*
- d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;*

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. ~~Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.~~

#### COMMENTO

Con riferimento all'art. 32, in corso di conversione è stata eliminata la norma (secondo periodo del comma 3) che considerava sempre come variazioni essenziali le difformità parziali realizzate su immobili vincolati.

**Attualmente, quindi, le parziali difformità sugli immobili vincolati sono considerate effettivamente tali ed è possibile applicare ad esse la procedura di sanatoria dell'art. 36-bis.**

Si ricorda comunque che le fattispecie di variazione essenziale sugli immobili vincolati sono considerate dall'art. 32 come totali difformità dal permesso di costruire e, pertanto, in questi casi trova applicazione il procedimento di sanatoria dell'art. 36 con la conseguente necessità di dimostrare la doppia conformità urbanistica ed edilizia.

### Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire – Art. 34 (L) Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. e) D.L. n. 69/2024)

#### DISPOSIZIONE NORMATIVA

*Art.34-Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire*

1. *Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.*

2. *Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al **triplo del costo di produzione**, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al **triplo del valore venale**, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.*

*2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in parziale difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.*

#### COMMENTO

Con riferimento agli interventi in parziale difformità dal permesso o dalla Scia alternativa al PdC, si ricorda che il DL 69/2024 ha previsto un **incremento delle sanzioni pecuniarie dal doppio al triplo del costo di produzione** della parte dell'opera realizzata in difformità, in caso di immobili a destinazione residenziale e **dal doppio al triplo del valore venale** delle opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

**Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività – Art. 37 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. i) D.L. n. 69/2024)**

**DISPOSIZIONE NORMATIVA**

*Art. 37- Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività*

*1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al **triplo** dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a **1.032 euro**.*

*2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.*

*3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.*

*5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.*

*6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'**articolo 36-bis**.*

**COMMENTO**

L'art. 37 – già modificato dal DL 69/2024 per garantire il necessario coordinamento con le nuove norme e in particolare mediante la soppressione delle previsioni sull'accertamento di conformità in sanatoria ora confluite nell'art. 36-bis – è stato ulteriormente **rivisto dalla Legge 105/2024 nella parte relativa all'entità della sanzione**.

In particolare, con riferimento alle opere in assenza o difformità dalla Scia semplice, le sanzioni sono state innalzate **dal doppio al triplo** dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque **in misura non inferiore a 1.032 euro** (in precedenza la misura minima era 516 euro), aumento operato anche per differenziare queste fattispecie rispetto a quella del comma 5 che, in caso di Scia presentata in corso di esecuzione dei lavori, prevede il pagamento di una sanzione pari a 516 euro.

**Deroga requisiti igienico sanitari in attesa di riforma- Art. 24 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. c-bis) D.L. n. 69/2024)**

## DISPOSIZIONE NORMATIVA

### Art. 24 – Agibilità

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.

e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

**5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:**

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

**b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.**

**5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:**

**a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;**

**b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.**

**5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.**

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

## **ALTEZZE E SUPERFICIE MINIMA**

In sede di conversione è stata introdotta una norma finalizzata a **facilitare le operazioni di recupero su immobili non aventi i requisiti necessari ai fini dell'agibilità come previsti ai sensi dell'articolo 24 del DPR 380/2001 e del DM del 5 luglio 1975.**

In particolare, la norma trova applicazione "**nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis**" ossia della disposizione che dal 2016 aveva previsto che con decreto del Ministro della salute entro 90 giorni dovevano essere definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.

In attesa dell'approvazione di questo decreto si prevede che al tecnico progettista è data la possibilità di **asseverare la conformità del progetto ai fini dell'agibilità** nei seguenti casi:

- locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, **fino al limite massimo di 2,40 metri;**
- alloggio **monostanza**, per **una persona**, con una superficie minima, comprensiva di servizi, inf. a 28 mq, **fino al limite massimo di 20 mq**, per **due persone**, inferiore a 38 mq, **fino al limite massimo di 28 mq.**

In particolare, si evidenzia che la disposizione trova applicazione solo in caso di recupero a fini abitativi. Sul punto si rileva, infatti, che i parametri derogati sono riferiti esclusivamente alle destinazioni abitative.

## CONDIZIONI

Per poter procedere con l'asseverazione è necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il requisito **dell'adattabilità**, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal **D. Min. LL.PP. 14/06/1989, n. 236 per il superamento delle barriere architettoniche**;
- **almeno una delle seguenti ulteriori condizioni**:
  - i locali siano situati in **edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio** e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;  
oppure
  - sia **contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione** con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

In merito alla **prima condizione** si evidenzia come venga preso come riferimento il solo requisito dell'adattabilità. Per i criteri di adattabilità si rimanda all'art. 6 del decreto 236/1989 con riferimento agli interventi di ristrutturazione.

Sul punto si evidenzia che comunque il Decreto del 1989 già prevede anche i casi in cui in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle esigenze sottintese dai criteri di progettazione.

Con riferimento alle altre **due condizioni "alternative"** la differenza di ambito di applicazione tra le due situazioni non è molto chiara e sarà necessario un chiarimento. Non si evince, infatti, la differenza tra le situazioni in cui i locali siano sottoposti a interventi di recupero (ai fini di previsioni urbanistiche?) e tra la possibilità di presentare un progetto di ristrutturazione.

Ciò che sicuramente si ricava è che queste norme sono applicabili solo su edifici esistenti e non per la realizzazione di nuove costruzioni.

Nell'ambito di un progetto di ristrutturazione si ritiene che possano rientrare anche la presentazione di interventi di frazionamento delle unità immobiliari fermo restando la necessità di garantire le indicate condizioni igienico-sanitarie.

## ULTERIORI REQUISITI E DEROGHE VIGENTI

La norma da ultimo stabilisce che restano fermi il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari e le deroghe ai limiti di altezza minima dei locali previsti dalla legislazione vigente. Su questo punto si evidenzia che già con il **Decreto-legge 76/2020 (art. 10, comma 2)** è stato previsto che le disposizioni del Decreto Sanità del 1975 non si applicano agli **edifici costruiti prima della pubblicazione del medesimo decreto ed ubicati nelle zone A e B o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali**.

In questi casi ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero dei medesimi immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti.

Questa norma, come quella introdotta ora dal Decreto Salva casa, si applica sempre nelle more della definizione del nuovo decreto che l'articolo 20, comma 1bis del DPR 380/2001, prevede dal 2016.

Nel 2021, inoltre, a seguito della conversione del **Decreto-legge semplificazioni del 2021 (DL 77/2021)** è stata introdotta un'altra norma che, a differenza della precedente, ha invece carattere definitivo non essendo la sua applicazione rimessa in attesa dell'emanazione di un nuovo decreto sui requisiti igienico-sanitari.

Si tratta della disposizione con la quale si prevede una specifica disciplina per gli immobili "*di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio*" per i quali si applicano questi requisiti:

- **altezza minima interna utile dei locali adibiti** ad abitazione è fissata in **2,4 metri**, riducibili a **2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli**;
- per ciascun locale adibito ad abitazione, **l'ampiezza della finestra** deve essere proporzionata in modo da assicurare un **valore di fattore luce diurna medio non inferiore all'1%** e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;
- ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili e della segnalazione certificata della loro agibilità, si fa **riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d'uso.**

**Rimangono poi ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.**

Su questo punto si evidenzia che già il DM del 1975 prevede che nei Comuni montani al di sopra dei m 1000 su livello del mare può essere consentita una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55. Si ritiene, tuttavia, che anche per queste tipologie ora si potrà arrivare ad un'altezza massima di 2,40.

Tra le altre disposizioni si evidenzia anche quella che prevede delle specifiche deroghe alle altezze minime per gli interventi di efficientamento energetico (art. 3 e 4 DM 26 giugno 2015). In particolare, con tale disposizione si prevede che "*(...) nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri (...)*". Si ritiene che tale riduzione dovrebbe applicarsi comunque ai limiti a regime previste dal DM del 1975 (ossia a 2,70) restando ferma la sola possibilità come ora prevista nel decreto Salva casa di arrivare al limite di 2,40.

**Recupero sottotetti** – Art. 2 bis Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. 0a) D.L. n. 69/2024)

#### **DISPOSIZIONE NORMATIVA**

**Art. 2-bis – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati**  
*1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni*

*nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.*

*1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.*

*1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.*

## **RECUPERO SOTTOTETTI E REGIONI**

Con l'obiettivo di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa anche nell'ottica del consumo del suolo, è stata approvata questa norma volta ad agevolare maggiormente le operazioni di recupero dei sottotetti già ampiamente regolati a livello regionale.

**Il primo obiettivo che il legislatore intende perseguire con questa norma è innanzitutto, come espressamente indicato dalla norma , incentivare l'offerta abitativa".** Le norme, quindi, trovano applicazione per i soli sottotetti il cui recupero è a fini residenziali.

Ciò è in linea con quanto previsto in via maggioritaria dalle leggi regionali (*vedi sul punto il Dossier regionale recupero dei sottotetti*) che consentono il recupero solo a fini residenziali (al massimo ad usi connessi alla residenza o turistico ricettivo).

Con tale previsione statale, inoltre, si viene di fatto a legittimare la possibilità delle Regioni di prevedere questi recuperi con l'aggiunta di ulteriori possibilità in tema di distanze se non già previste dalla normativa regionale (vedi dopo le ulteriori condizioni statali).

La norma statale specifica che il recupero dei sottotetti è comunque consentito nei **limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale**. Ne consegue che varranno ad esempio tutte le condizioni che le Regioni prevedono (es. in tema di definizione di sottotetto; condizioni per la realizzazione degli interventi; disciplina del rapporto aeroilluminante etc...).

Molte Regioni hanno previsto disposizioni diversificate prevedendo in alcuni casi specifiche deroghe alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (es. Regione Abruzzo) oppure la possibilità di modificare le quote di colmo e di gronda e con alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura (es. Basilicata) o consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta (es. Campania).

Come espressamente previsto dalla norma, rimangono ferme queste disposizioni e le ulteriori previsioni regionali che prevedono regimi più favorevoli anche rispetto alle ulteriori condizioni come ora previste dalla norma statale in tema di distanze.

## **DISTANZE**

La nuova norma inserisce un nuovo comma (1-quater) nell'ambito della disposizione rubricata "Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati". L'agevolazione introdotta dal decreto è, infatti, quella di consentire sempre il recupero dei sottotetti anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini a determinate condizioni.

Il riferimento è sia alle distanze tra i fabbricati previsti dal DM 1444/68 (10 metri tra parete finestrate) sia i 3 metri dai confini o le maggiori distanze previste dai regolamenti edilizi o previsioni di piano.

Tali possibilità saranno consentite solo a determinate condizioni:

- rispetto **dei limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio;**
- necessità **che non siano apportate modifiche nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto**, come delimitata dalle pareti perimetrali;
- rispetto dell'**altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.**

Come è noto per il recupero di un sottotetto sono possibili diverse operazioni: senza l'esecuzione di opere o con realizzazione di opere interne (riconversione di superficie accessoria in utile); il recupero implicante anche delle modifiche ai solai, alle coperture con modifica delle falde, la sagoma etc.. oppure il recupero attraverso l'esecuzione di opere di sopraelevazione.

La norma come prevista dal decreto Salva Casa sembrerebbe consentire la deroga per le distanze solo nel primo caso o comunque quando il recupero avvenga senza modifiche della forma e nella superficie.

**Restano ferme, come detto anche prima, le leggi regionali più favorevoli.**

**Alienazione immobili abusivi – Art. 31 Dpr 380/2001 (come modificato da art. 1, comma 1, lett. d) D.L. n. 69/2024)**

## **DISPOSIZIONE NORMATIVA**

*Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali*

*1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.*

*2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.*

*3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può*

**comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.**

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, **culturali, paesaggistici, ambientali** o di rispetto dell'assetto idrogeologico **previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.**

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti

*all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

*8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.*

*9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.*

*9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.*

#### **COMMENTO**

La norma prevede:

- che i Comuni, con atto motivato e in presenza di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, possono **prorogare da 90 giorni a ad un massimo di 240 giorni** il termine per la rimozione delle opere abusive da parte del responsabile dell'abuso o del proprietario;
- **una nuova procedura che consente ai Comuni la rimozione delle opere abusive** (ossia quelle realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) e la successiva valorizzazione del bene o del sedime acquisito al patrimonio del comune attraverso la sua alienazione. In particolare, si prevede che se **non ci sono contrasti con interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o idrogeologici rilevanti, il Comune, previa acquisizione degli assensi, concertati e nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti, può procedere all'alienazione del bene e della relativa area, subordinando la validità del relativo contratto alla rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente.** Al riguardo viene specificato che: **è preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso** alla procedura di alienazione; **il valore venale dell'immobile** è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei **costi per la rimozione delle opere abusive.**

**Destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni- Art. 1, comma 2, DL 69/2024**

#### **DISPOSIZIONE NORMATIVA**

***2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali,***

**culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.**

#### COMMENTO

Si introduce una specifica norma riguardante la destinazione di alcune entrate derivanti dall'applicazione del regime sanzionatorio che si aggiunge ad altre analoghe previsioni già previste.

In particolare, si prevede che le entrate derivanti da:

- alienazione di beni immobili abusivi;
- regolarizzazione varianti ante '77;
- somme corrisposte a titolo di oblazione nell'ambito del procedimento di accertamento di conformità in sanatoria per parziali difformità e variazioni essenziali, di cui al nuovo articolo 36-bis;

dovranno essere destinate da parte dei Comuni, in misura pari ad un terzo per:

- la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile.
- **il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute;**
- la realizzazione di opere e interventi di rigenerazione urbana anche finalizzati all'incremento **dell'offerta abitativa**, riqualificazione di aree urbane degradate, recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione.
- iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

Il consolidamento di immobili **per la prevenzione del rischio idrogeologico.**

### Strutture amovibili temporanee-Covid 19 – Art. 2 DL 69/2024

#### DISPOSIZIONE NORMATIVA

##### **Art. 2 Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19**

**1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché' delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili del COVID-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.**

**2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiedere in qualsiasi momento la rimozione delle strutture, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera alle prescrizioni e ai requisiti di cui al comma 1.**

**3. Nella comunicazione di cui al comma 2, primo periodo, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed e' altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.**

**4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.**

**5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.**

#### **COMMENTO**

La previsione normativa, che non costituisce in tal caso una modifica o integrazione del Testo Unico Edilizia, è finalizzata a rendere possibile il **mantenimento delle strutture amovibili** realizzate durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato a seguito del diffondersi dell'epidemia da Covid-19.

Le condizioni necessarie per poter mantenere le predette strutture, anche **in deroga al limite temporale dei 180 giorni** previsto dall'articolo 6 comma 1 lettera e-bis, sono:

- Il rispetto delle prescrizioni urbanistiche comunali e delle normative di settore;
- l' utilizzo solo per finalità: sanitarie, assistenziali o educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti);
- la dimostrazione della perdurante necessità di utilizzo.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69** (in *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 124 del 29 maggio 2024), **coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 1), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.»**

### AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

### Art. 1.

*Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli»;*

a) all'articolo 6, comma 1:

1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: «o di logge rientranti all'interno dell'edificio» sono sostituite dalle seguenti: «, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche»;

2) dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

«b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, *tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile*, anche impermeabile, *ovvero con elementi* di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche»;

b) all'articolo 9-bis, comma 1-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «la stessa o da quello» sono inserite le seguenti: «, *rilasciato o assentito*,» le parole: «l'intero immobile o unità immobiliare,» sono sostituite dalle seguenti: «l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, *a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi*,»;

2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle *disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38*, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis.»;

3) al comma 1-bis, terzo periodo, le parole: «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al quarto periodo» e le parole: «non sia disponibile copia» sono sostituite dalle seguenti: «non siano disponibili la copia o gli estremi»;

b-bis) all'articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

*«1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso»;*

b-ter) all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies,»;

c) all'articolo 23-ter:

01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6»;



1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater* e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-*quater*. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-*ter* è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, *inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.*

1-*quinquies*. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) nei restanti casi, il titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a)»;

2) al comma 3:

2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione»;

2.2) al terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d'uso» sono inserite le seguenti: «di un intero immobile» e le parole: «sempre consentito» sono sostituite dalle seguenti: «consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-*quinquies*»;

c-bis) all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-*ter*. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-*quater*. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente»;

c-*ter*) all'articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ingiunzione o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine»;

d) all'articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «interessi urbanistici,» sono inserite le seguenti: «culturali, paesaggistici,» e dopo le parole: «dell'assetto idrogeologico» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «previa acquisizione degli



*assensi, concerti o nulla osta comunque denominati* delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti:

«Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, *previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati* delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione *delle opere abusive da parte dell'acquirente*. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.»;

*d-bis) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso;*

*e) all'articolo 34, comma 2, le parole: «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del valore venale»;*

*f) all'articolo 34-bis:*

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

*a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;*

*b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;*

*c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;*

*d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.*

*d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.*

*1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari»;*

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.»;

3) al comma 3, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;

4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, *referita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.*

*3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.»;*

*f-bis) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:*

«Art. 34-ter (L) – (Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo). — 1. *Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.*

*2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di*



realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis»;

g) all'articolo 36:

1) al comma 1, le parole: «in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa» e le parole: «34, comma 1,» sono soppresse;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità»;

h) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali). - 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario

dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo del presente comma, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uso indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni,



previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma,

l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico»;

i) all'articolo 37:

01) al comma 1, la parola: «doppio» è sostituita dalla seguente: «triplo» e le parole: «516 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.032 euro»;

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 6, le parole: «articolo 36» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 36-bis»;

3) alla rubrica, le parole: «e accertamento di conformità» sono soppresse.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter e all'articolo 36-bis, commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.

Riferimenti normativi:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001, S.O. n. 239.

— Si riportano gli articoli 2-bis e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificati dalla presente legge:

«Art. 2-bis (L). (Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati). — 1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.



1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiata, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

1-quater. *Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.*

«Art. 6 (L). (Attività edilizia libera). — (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94): 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

(Omissis)

b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 9-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili). — 1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.»

1-ter. *Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.*

— Si riporta l'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 10 (L). (Interventi subordinati a permesso di costruire). — (legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4):

(Omissis)

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 23-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 23-ter (Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante). — 1. Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sottoelencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;



d) rurale.

1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).

2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.»

— Si riporta l'articolo 24, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 24 (L). (Agibilità). — (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1).

(Omissis)

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata

di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

a) nuove costruzioni;

b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;

c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;

d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;

e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;

e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra-larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3 175.

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.



6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»

— Si riporta l'articolo 31, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 (L). (Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali). — (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).

(Omissis)

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiara l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico *previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.*

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 32, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 32 (L). (Determinazione delle variazioni essenziali). — (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8).

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.»

— Si riporta l'articolo 34, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 34 (L). (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire). — (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109).

(Omissis)

2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al triplo del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al triplo del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

(Omissis).»

— Si riporta l'articolo 34-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 34-bis (Tolleranze costruttive). — 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il de-



corso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.».

— La legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1977, n. 27.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. n.30.

— Si riporta l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio attività - Scia). — (Omissis)

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

(Omissis).

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

Omissis.»

- Si riporta l'articolo 21-nonies della citata legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio). — 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle

sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

— Si riporta l'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 36 (L). (Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali). — 1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.

3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.»

— Si riporta l'articolo 31 di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo):

«Allegato 1 - Art. 31 (Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità). — 1. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo e negli altri casi previsti dalla legge, chi vi ha interesse può chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

3. Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione.

4. La domanda volta all'accertamento delle nullità previste dalla legge si propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità dell'atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata d'ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle nullità di cui all'articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.»

— Si riporta l'articolo 36-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 36-bis (L) (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali). — 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sana-



torio lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo *del presente comma* le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che *attesta* le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo *del presente comma*, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3-bis. *Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.*

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, *anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati*. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, *si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.*

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) *pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;*

b) *pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.*

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; *in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo *del presente comma* sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. *Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorso inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.* In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni *previste* dal presente testo unico.»

— Si riporta l'articolo 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dalla presente legge:

«Art. 37 (L). (*Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività*). — (art. 4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del 1985). 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.

3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.

4. *Abrogato.*

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.

6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-bis.»

— Si riporta l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

«Art. 44-bis (*Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute*). — 1. Ai sensi del presente articolo, per "opera pubblica incompiuta" si intende l'opera che non è stata completata:

- a) per mancanza di fondi;
- b) per cause tecniche;



c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;

d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;

e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore.

2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettività.

3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute.

4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche.

5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 è eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilità delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonché di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui può essere adibita ogni singola opera.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalità di redazione dell'elenco-anagrafe, nonché le modalità di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento.

7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.»

## Art. 2.

### *Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19*

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili *del COVID-19* e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di *richiedere* in qualsiasi momento la rimozione *delle strutture*, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera *alle prescrizioni e ai requisiti* di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione *di cui al comma 2, primo periodo*, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto *la propria responsabilità*. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. *Dall'attuazione delle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

#### *Riferimenti normativi:*

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.

— Si riporta l'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

«Art. 6 (L). (*Attività edilizia libera*). — (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94). 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

(*Omissis*).

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

(*Omissis*).»

— Si riporta l'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:

«Art. 6-bis (*Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata*). — 1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia



e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;

b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»

— Per l'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riportano gli articoli da 73 a 76 del Capo VI (Sanzioni), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A):

«Art. 73 (L). (*Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione*). — 1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.»

«Art. 74 (L-R). (*Violazione dei doveri d'ufficio*). — 1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà; (L)

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita; (R)

c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02. (L).»

«Art. 75 (L-R). (*Decadenza dai benefici*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L).»

«Art. 76 (L) (*Norme penali*). — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.»

## Art. 2 - bis

### Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963

1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio.

Riferimenti normativi:

— La legge 4 novembre 1963, n. 1457 (Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 novembre 1963, n. 292.

## Art. 3.

### Norme finali e di coordinamento

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-bis, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis, e all'articolo 36-bis, ad eccezione dei commi 5 e 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-bis, commi 1-bis e 2-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



3. All'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto.».

4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis. *Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.*

#### Riferimenti normativi:

— Per l'articolo 34-bis, comma 1-bis, 2-bis e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata):

«Art. 2 (Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica). — 1. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato "A" nonché quelli di cui all'articolo 4.».

— Per l'articolo 36-bis, comma 5 e 5-bis, del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, e modificato dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione). — (Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998). 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.»

— Si riporta l'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dalla presente legge:

«Art. 56-bis (Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali). — (Omissis)

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

7-bis. *I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto.*

(Omissis)»

— Per l'articolo 36-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dalla presente legge, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1.

## Art. 4.

### Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

24A04002





## *Le leggi regionali sui cambi di destinazione d'uso*

*Direzione Edilizia e Territorio*

*30 luglio 2024*



## INDICE

Regione Abruzzo .....	2
Regione Basilicata.....	6
Regione Calabria.....	8
Regione Campania.....	11
Regione Emilia-Romagna .....	13
Regione Lazio.....	20
Regione Liguria.....	22
Regione Lombardia.....	24
Regione Marche .....	27
Regione Molise .....	28
Regione Piemonte.....	30
Regione Puglia .....	33
Regione Sardegna .....	35
Regione Sicilia.....	38
Regione Toscana.....	39
Regione Umbria.....	42
Regione Valle d'Aosta.....	45
Regione Veneto.....	48
Prov. Autonoma Trento .....	50
Prov. Autonoma Bolzano .....	53



## Regione Abruzzo

*DGR 850/2017*

*Allegato C*

*Lr 58/2023*

### Destinazioni d'uso

- + **Destinazione fabbricato o unità immobiliare:** quella risultante dal titolo abilitativo oppure, in assenza o indeterminatezza, quella desunta dagli atti relativi al Nuovo Catasto Edilizio Urbano oppure da atti probanti successivi all'accatastamento.
- + **Destinazione d'uso area libera:** il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per quell'area. La destinazione d'uso principale è quella qualificante o prevalente quantitativamente con una superficie utile maggiore del 50% del totale; la destinazione d'uso complementare, accessoria o compatibile è quella destinazione che integra o rende possibile la destinazione d'uso principale.
- + **Categorie funzionali:**
  - ✓ residenziale
  - ✓ turistico-ricettiva;
  - ✓ produttiva e direzionale;
  - ✓ commerciale;
  - ✓ rurale
- + **Categorie di dettaglio:** si rimanda alla Circolare del Ministero Finanze n. 134 del 6 luglio 1941.

### Mutamento d'uso

- + **Mutamento rilevante:** l'utilizzo di un immobile o di una singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere, purché tale da comportare il passaggio da una destinazione d'uso prevalente diversa tra le categorie funzionali che configuri aumento del carico urbanistico di cui al DM 1444/68.

### Titolo edilizio

#### SCIA

- + **Cambio con/senza opere e senza aumento del carico urbanistico**, in tutte le zone urbanistiche, di cui al DM 1444/68, **all'interno delle categorie funzionali**.



## **PDC**

- ✚ **Cambio con/senza opere e senza aumento del carico urbanistico tra diverse categorie funzionali** di edifici che per le loro particolari caratteristiche ed in ragione di interessi meritevoli di tutela, sono con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea in cui si trova l'edificio interessato;
- ✚ **Mutamento rilevante che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal D.M. 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale:** consentito solo ove l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso;
- ✚ **Mutamento della destinazione d'uso rilevante in deroga:** consentito per qualsiasi destinazione d'uso e di qualsiasi entità all'interno del proprio territorio comunale, qualora venga ravvisato l'interesse pubblico;
- ✚ **Mutamento di destinazione d'uso edifici rurali da sempre ad uso abitativo, mai legati ad alcuna azienda agricola o imprenditore agricolo:** nelle zone agricole non sono permesse variazioni della destinazione d'uso prevalente dei locali qualora connessi alla attività agricola, ma sussiste solo l'integrabilità di quella esistente con l'attività agrituristica secondo le norme in vigore.

## **Oneri/ Monetizzazione standard**

- ✚ **Cambio con/senza opere e senza aumento del carico urbanistico tra diverse categorie funzionali:** oneri dovuti in conformità alla normativa vigente;
- ✚ **Mutamento rilevante che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal D.M. 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale:** monetizzazione in caso di impossibilità. Per mutamenti anche senza opere con variazioni in aumento dei parametri del D.M. 1444/68 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale, inquadrabili come variazioni essenziali, corresponsione degli oneri dovuti in conformità alla normativa vigente;
- ✚ **Mutamento della destinazione d'uso rilevante in deroga:** quantità minima art. 3 del D.M. 1444/68 e soddisfacimento dei fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature da reperire a fronte dell'impegno di una concessione di una destinazione d'uso con maggiore carico urbanistico. Detti spazi possono essere reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, o monetizzati se esiste l'impossibilità alla loro individuazione.



## Rigenerazione urbana

✚ Per favore gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, anche in attuazione dell'art. 5, comma 9, DL 70/2011 all'interno del perimetro del territorio urbanizzato sono previste modifiche della destinazione d'uso (art. 10, comma 1, lett.c), lr 58/2023).

Le modifiche di destinazione d'uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 11 (incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici residenziali) e 12 (incrementi volumetrici per ampliamenti di edifici non residenziali), sono assentibili purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.

Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici legittimamente esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque possibili e consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in armonia e/o omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.

Sussiste compatibilità o complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:

a) destinazioni residenziali integrabili con:

- 1) esercizi commerciali di vicinato;
- 2) studi professionali;
- 3) artigianato di servizio;
- 4) strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione;
- 5) attività culturali, sociali e ricreativo-sportive;

b) destinazioni produttive quali industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con:

- 1) commerciali di vicinato;
- 2) ricettività alberghiera ed extra-alberghiera;
- 3) cultura e comunicazione;
- 4) ricreativa-sportiva;

c) destinazioni turistico-ricettive integrabili con:

- 1) ricettività alberghiera;
- 2) extra-alberghiera e all'aria aperta;
- 3) residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale;
- 4) residenze per il personale addetto;
- 5) ricreativa-sportiva;



- d) destinazioni direzionali integrabili con:
  - 1) artigianato;
  - 2) servizi;
  - 3) commerciale nella forma di esercizio di vicinato;
- e) destinazioni agricole integrabili con:
  - 1) attività connesse a quella agricola;
  - 2) somministrazione alimenti e bevande;
  - 3) attività sociali e culturali.

Il cambio verso destinazioni d'uso complementari è soggetto al rilascio del titolo abilitativo richiesto per il singolo specifico intervento, salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di valutare ulteriori casi mediante il procedimento di cui all'articolo 14 del D.P.R. 380/2001. Nelle aree soggette ai PTSI, la valutazione di cui al presente comma spetta alle Province, su proposta del Comune territorialmente competente, previo nulla-osta dell'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) o del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale Chieti-Pescara, a seconda della relativa competenza, ovvero su proposta di questi ultimi.

Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio) e le relative procedure.

Per la classificazione delle destinazioni ricettive si rinvia alla normativa regionale vigente in materia.

Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.

All'interno del PUC i Comuni possono individuare limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo (art.13 Lr 58/2023).



## Regione Basilicata

LR 25/2009

### **Destinazioni d'uso e mutamento d'uso**

- ✚ Il mutamento di destinazione d'uso di immobili legittimamente edificati e/o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, con o senza opere edilizie, che non comporta la realizzazione di nuovi volumi e superfici utili, è ammesso (art.5 comma 1 ter lett.a)):
  - quando modifica la destinazione tra l'uso residenziale, turistico-alberghiero, se non sussiste un vincolo derivante da finanziamento pubblico, direzionale, commerciale, artigianale, sportivo-ricreativo, educativo-culturale, sanitario e socio sanitario, ricettivo e di servizi, nella misura massima del 50% delle superfici utili lorde esistenti o in costruzione in forza di titolo abilitativo in corso di validità;
  - fino al 100% delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da residenziale a turistico-alberghiera e da turistico-alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.
- ✚ La Giunta regionale regola le differenti tipologie di strutture, anche per aree territoriali, i criteri e le modalità con i quali si può procedere alla rimozione del vincolo di destinazione per le strutture recettive fino al 100 per cento delle superfici utili lorde, esistenti o in corso di realizzazione, da turistico alberghiera a sanitaria o socio-sanitaria (art.5 comma 1 ter lett.a)).
- ✚ I mutamenti di destinazione d'uso a residenziale non possono riguardare i piani seminterrati ed i piani terra di edifici esistenti ricompresi all'interno delle zone D (insediamenti produttivi) di cui al D.M. 1444/68.  
Relativamente ai piani superiori, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a residenziale nelle misure stabilite dalla normativa. In dette aree è consentito inoltre il cambio di destinazione ad uso commerciale di edifici esistenti, previa dimostrazione della dotazione di aree a parcheggio nella misura prevista dalle normative vigenti (art.5 comma 1 quater).
- ✚ Il mutamento di destinazione d'uso a residenza è consentito per gli immobili ricompresi all'interno delle zone omogenee E, di cui al D.M. n. 1444/68, sempre che la destinazione d'uso dell'edificio sia già in parte residenziale legittimamente assentita. Possono essere consentiti mutamenti d'uso da depositi e/o annessi agricoli in disuso, e senza aumenti volumetrici, finalizzati al loro recupero e riuso a residenza fino ad un massimo di 100 mq. Sono altresì consentite all'interno delle zone omogenee E, modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti nella misura massima di metri quadrati 300 per consentirne l'utilizzo ai fini artigianali e commerciali (art.5 comma 1 quinquies).



- ✚ Sono consentite all'interno delle zone omogenee E (uso agricolo), modifiche di destinazioni d'uso di edifici esistenti nella misura massima di 300 metri quadrati per consentirne l'utilizzo ai fini artigianali e commerciali. Il mutamento di destinazione d'uso è consentito in tutte le zone il cui piano dell'Autorità di bacino ha declassificato la pericolosità geologica prevista nei piani paesistici (art.5 comma 1 quinquies).

### ***Titolo edilizio***

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale

### ***Oneri/ Monetizzazione standard***

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale



## Regione Calabria

LR 19/2002

LR 25/2022

### Destinazioni d'uso

- ✚ Il **P.S.C.** individua per ambiti organici del territorio pianificato o per singoli episodi edilizi quando questi assumano particolari dimensioni o caratteristiche (art.57 comma 1):
  - le **destinazioni d'uso specifiche**, quelle ricomprese in **gruppi omogenei** e quelle da **escludere**;
  - la possibilità di **destinazioni temporanee, convenzionate o scorrevoli** a seguito di **rifunzionalizzazione** degli immobili.

Le destinazioni d'uso sono suddivise in (art.57 comma 4):

- *residenziale*;
- *turistico-ricettiva*;
- *produttiva e direzionale*;
- *commerciale*;
- *agricola*

- ✚ La **destinazione d'uso "in atto"** dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella **fissata dalla licenza, permesso di costruire o autorizzazione per essi rilasciata**, ovvero, in assenza o nell'indeterminatezza di tali atti, della **classificazione catastale** attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti (art.57 comma 11).

### Mutamento destinazione d'uso

- ✚ **Mutamento rilevante**: il **passaggio tra i diversi raggruppamenti** nonché tra le **zone omogenee del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444**, secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (art.57 comma 9);
- ✚ Si ha **mutamento di destinazione d'uso** quando l'immobile, o parte di esso, viene ad essere utilizzato, in modo **non puramente occasionale e momentaneo**, per lo svolgimento di **attività appartenente ad una delle indicate categorie di destinazione diversa da quella in atto** (art.57 comma 10).



## Titolo edilizio

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale

## Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ **Mutamenti che determinano variazioni degli standard urbanistici:** il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard (art.57 comma 12);
- ✚ **Cambio anche senza opere:** obbligo di corrispondere il contributo di costruzione per la quota - parte commisurata agli oneri di urbanizzazione ed in misura rapportata alla differenza tra quanto dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella già in atto, allorché la nuova destinazione sia idonea a determinare un aumento quantitativo e/o qualitativo del carico urbanistico della zona, inteso come rapporto tra insediamenti e servizi. *Per tutti gli immobili costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 il mutamento e destinazione d'uso, pur non dovendo corrispondere al Comune alcun contributo di costruzione, è soggetto a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) nonché all'obbligo di denuncia di variazione catastale (art.57 comma 13);*
- ✚ Qualora la destinazione d'uso nelle zone a destinazione agricola venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori gli oneri di urbanizzazione sono dovuti nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (ai sensi dell'art. 19 ultimo comma del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) (art.51 comma 2).

## Rigenerazione urbana

- ✚ Negli interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento previsti dalla Lr 25/2022, è consentita la variazione della destinazione d'uso, anche rispetto allo strumento urbanistico vigente ovvero all'*articolo 57 della L.R. 19/2002*, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttive e direzionale, commerciale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del *D.P.R. 380/2001*, previa verifica del reperimento degli standard urbanistici derivanti dal mutamento d'uso tra diverse categorie funzionali, ai sensi del *decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968*. In particolar modo, la modifica delle destinazioni d'uso di cui al *comma 3*



dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 trova applicazione anche in zona agricola, qualora già sussista la disponibilità dei sottoservizi pubblici e la condizione di adiacenza alle infrastrutture stradali principali; il rilascio del relativo permesso di costruire è subordinato alla verifica del reperimento degli standard urbanistici nella relativa area pertinenziale.(art.5, comma 9, Lr 25/2022).

- ✚ Negli interventi di sostituzione edilizia con ampliamento previsti dalla Lr 25/2022, è consentita la variazione della destinazione d'uso, anche rispetto allo strumento urbanistico vigente ovvero all'articolo 57 della L.R. 19/2002, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttive e direzionale, commerciale, attraverso i titoli abilitativi di cui al Titolo II, Capo III, del D.P.R. 380/01, previa verifica del reperimento degli standard urbanistici derivanti dal mutamento d'uso tra diverse categorie funzionali, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 (art.6, comma 9, Lr 25/2022).



## Regione Campania

*LR 19/2001*

*LR 31/2021*

*LR 13/2022*

### ***Destinazioni d'uso e mutamento d'uso***

- ✚ **Mutamento d'uso rilevante:** ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, con o senza opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati a una diversa categoria funzionale, tra quelle elencate dal comma 1 dell'articolo 23-ter D.P.R. 380/2001 se la stessa genera incremento del fabbisogno di standard urbanistici (art. 27 comma 2 LR 31/2021);
- ✚ **Mutamento d'uso non rilevante:** le modifiche di destinazione d'uso, accompagnate o non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie, che non generano incremento del fabbisogno degli standard urbanistici (art.2 comma 4 LR 13/2022).

*La nuova destinazione d'uso è ammissibile esclusivamente se rientra tra quelle individuate dallo strumento di pianificazione urbanistica come compatibili per la parte del territorio comunale considerata (art. 27 comma 2 LR 31/2021);*

### ***Titolo edilizio***

#### **Attività libera**

- ✚ **Mutamento senza opere** nell'ambito di **categorie compatibili alle singole zone territoriali omogenee** (art. 2 comma 5 LR 19/2001).

#### **DIA (ora SCIA)**

- ✚ **Mutamenti che non comportino interventi di trasformazione dell'aspetto esteriore, e di volumi e di superfici. La nuova destinazione d'uso deve essere compatibile con le categorie consentite dalla strumentazione urbanistica per le singole zone territoriali omogenee** (art.2 comma 1 lett.f) LR 19/2001).

#### **PDC**



- ✚ **Cambio con opere** che incidono sulla **sagoma** o che determinano un **aumento del piano volumetrico compatibile con le categorie edilizie previste per le singole zone omogenee** (art. 2 comma 6 LR 19/2001);
- ✚ **Cambio con opere** che incidono sulla **sagoma, sui volumi e sulle superfici con passaggio di categoria edilizia**, purché tale passaggio sia consentito dalla norma regionale (art.2 comma 7 LR 19/2001);
- ✚ **Cambio con/senza opere** nelle zone agricole - **zona E** (art.2 comma 8 LR 19/2001).

#### **SCIA alternativa al PDC**

- ✚ **Modifiche della destinazione d'uso, urbanisticamente rilevanti, con opere e senza opere** (art. 2 comma 6 LR 13/2022)

#### **Oneri/ Monetizzazione standard**

- ✚ Nessuna indicazione dalla normativa regionale



## Regione Emilia-Romagna

*LR 15/2013 e Circolare dell'11/03/2015 e del 31/07/2015*

### Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare:** La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione richiesta per l'attestazione dello stato legittimo (art.28 comma 6 Lr 15/2013);
- ✚ **Definizione degli usi ammissibili:** gli strumenti di pianificazione urbanistica possono individuare nel centro storico e in altri ambiti determinanti del territorio comunale le destinazioni d'uso ammissibili degli immobili (art.28 comma 2 Lr 15/2013);

Le destinazioni d'uso sono suddivise in (art.28 comma 3 Lr 15/2013):

- ✚ *residenziale;*
- ✚ *turistico-ricettiva;*
- ✚ *produttiva;*
- ✚ *direzionale;*
- ✚ *commerciale;*
- ✚ *rurale*

### Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento che comporta una modifica del carico urbanistico:** in caso di passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle sopra elencate (art.28 comma 3 Lr 15/2013);  
*La legge regionale e i provvedimenti attuativi possono individuare specifiche destinazioni d'uso che presentano un diverso carico urbanistico pur facendo parte della medesima categoria funzionale e che richiedono per questa ragione differenti criteri localizzativi e diverse dotazioni territoriali e pertinenziali (art.28 comma 4 Lr 15/2013);*
- ✚ **Mutamento rilevante:** la sostituzione dell'uso in atto nell'immobile con altra destinazione d'uso definita ammissibile dagli strumenti urbanistici (art.28 comma 1 Lr 15/2013).



## **Titolo edilizio**

### **Attività libera**

- ✚ **Cambio uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30% della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 metri quadrati** (art. 28 comma 7 Lr 15/2013);
- ✚ **Cambio senza opere dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa** che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale (COMUNICAZIONE DI ACCATASTAMENTO DA RURALE A URBANO) (art.7 comma 1 lettera p) Lr 15/2013);
- ✚ **Destinazione di parte degli edifici dell'azienda agricola a superficie di vendita diretta al dettaglio dei prodotti dell'impresa stessa:** *articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)* purché contenuta entro il limite del 25% della superficie totale degli immobili e comunque entro il limite di 500 mq ovvero, in caso di aziende florovivaistiche, di 750mq. Tale attività di vendita può essere altresì attuata in strutture precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici (art.28 comma 7 Lr 15/2013).

### **CILA**

- ✚ **Cambio senza opere e senza aumento del carico urbanistico** tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa (art.7 comma 5 lett.d) Lr 15/2013).

### **SCIA**

- ✚ **Cambio senza opere con aumento del carico urbanistico** (art.13 comma 1 lett.e) Lr 15/2013).

### **CAMBIO CON OPERE**

- ✚ Segue il **titolo edilizio richiesto per le opere** (art.28 comma 6 bis Lr 15/2013).

## **Oneri/ Monetizzazione standard**



- **In caso di aumento del carico urbanistico:** *reperimento delle dotazioni territoriali e pertinenziali richieste, tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente (art.28 comma 5 Lr 15/2013);*
- **Oneri di urbanizzazione:** *comporta il versamento della differenza tra gli oneri di urbanizzazione per la nuova destinazione d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto. È fatta salva la possibilità di monetizzare le aree per dotazioni territoriali in determinati casi (art.28 comma 5 Lr 15/2013);*

*NB. Con Delibera del 20 dicembre 2018, n. 186 la Regione Emilia ha dettato una specifica disciplina per gli oneri di urbanizzazione.*



## Regione Friuli-Venezia Giulia

LR 19/2009

### Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare:** quelle stabilite dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o, in assenza di questi, da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio in conformità con lo strumento urbanistico comunale vigente (art.14);
- ✚ **Categorie** (art.5 comma 1):
  - ✓ **residenziale:** superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
  - ✓ **servizi:** superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
  - ✓ **alberghiera:** superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, di cui all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21;
  - ✓ **ricettivo-complementare:** superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;
  - ✓ **direzionale:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati e partiti; la categoria comprende le seguenti attività:
    - **ricreativa:** superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
    - **sanitaria e assistenziale:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
    - **istruzione:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;
    - **ricerca tecnico-scientifica:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;



- ✓ **commerciale al dettaglio:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività alberghiera, e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore, nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione;
- ✓ **commerciale all'ingrosso:** superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
- ✓ **trasporto di persone e merci:** superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici, magazzini, depositi e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- ✓ **artigianale:** superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di servizi;
- ✓ **industriale:** superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- ✓ **agricola e residenziale agricola:** superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nell'artigianale agricola, commerciale agricola e allevamenti industriali in zona agricola, nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
- ✓ **artigianale agricola:** superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;
- ✓ **commerciale agricola:** superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;
- ✓ **allevamenti industriali in zona agricola:** superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;
- ✓ **servizi e attrezzature collettive:** le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse, nonché le strutture ricettive a carattere sociale, escluse le foresterie, gli ostelli e alberghi per la gioventù o i convitti per studenti e le case per ferie.

### **Mutamento d'uso**

- ✚ **Mutamento rilevante:** cambio con o senza opere quando si modifica l'uso in atto di un'unità immobiliare, passando da **una categoria all'altra** tra quelle previste dalla normativa regionale **per più del 25% della superficie utile dell'unità stessa**. Si ha modifica di destinazione d'uso anche quando tali limiti vengono superati attraverso più interventi successivi o nei casi di modifica senza opere edilizie (art.15 comma 1 e 2).



*Ai fini urbanistico-edilizi le attività di albergo diffuso, country house, bed and breakfast e affittacamere esercitate in edifici esistenti non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli immobili utilizzati. Parimenti non comportano modifiche di destinazione d'uso le attività di servizi esercitate in forma provvisoria con contratti d'affitto di durata inferiore ai cinque anni (art.15 comma 6);*

*È ammesso, e non comporta modifica di destinazione d'uso, l'utilizzo in via esclusiva da parte dei proprietari o dei loro aventi causa degli immobili destinati a residenza turistica o alberghiera a titolo di abitazione ordinaria. Comporta, invece, modifica della destinazione d'uso il trasferimento del diritto reale di godimento dell'immobile per atto tra vivi che preveda l'uso residenziale proprio, con conseguente assoggettamento al conguaglio degli oneri e restituzione di eventuali contributi con finalità turistiche a qualunque titolo percepiti, in caso di violazione dell'obbligo di mantenimento del vincolo di destinazione dei beni contribuiti (art.15 comma 6 bis).*

## **Titolo edilizio**

### **Attività Libera**

- ✚ **Cambio di destinazione in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 25% della superficie.**

### **CILA**

- ✚ **Cambio con o senza opere in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale (art.16 bis comma 1 lett.b)).**

### **PDC**

- ✚ **Cambio d'uso per gli immobili compresi nelle zone A e Bo nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia (art.19 comma 1 lett.c)).**

## **Oneri/ Monetizzazione standard**

- ✚ **Cambi con/senza opere:** pagamento del conguaglio del contributo di costruzione richiesto solo nel caso in cui la nuova destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri e corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della normativa vigente. Il conguaglio è richiesto anche nei casi di aumento superiore al 20% della superficie imponibile preesistente. Nei casi di modifiche di destinazione d'uso senza opere edili il contributo è dovuto per la sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione in ragione della maggiore incidenza della nuova destinazione (art.15 comma 3 e 4); sono assoggettate al conguaglio le modifiche di destinazione d'uso in usi diversi da quello residenziale (art.30 comma 1 lett.h)).



- ✚ **Esonero contributo:** per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A, Bo e B, nonché nelle altre zone, a esclusione delle zone omogenee E ubicate a una quota media inferiore ai 400 metri sul livello del mare, in cui lo strumento urbanistico ammette l'uso residenziale (art.30 comma 1 lett.h)).



## Regione Lazio

*LR 36/87 (come modificata da LR 1/2020)*

*LR 7/2017*

### **Destinazioni d'uso e mutamento d'uso**

- ✚ Gli **strumenti urbanistici generali** debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, **stabilire le categorie di destinazione d'uso ammesse con riferimento a quelle previste dall'art. 23 ter del D.P.R. 380/2001**. I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell'ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all'indicazione di più specifiche destinazioni d'uso fermo restando che è sempre consentito il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 ( art. 7 comma 1 e 2 LR 36/1987)

### **Titolo edilizio**

- ✚ I **titoli abilitativi** necessari per effettuare il mutamento della destinazione d'uso sono quelli **connessi alle tipologie di intervento che li consentono**, secondo quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 (art.7 comma 3 LR 36/1987);
- ✚ **Permesso di costruire in deroga (articolo 14 comma 1 bis D.P.R. n. 380/2001)**: mutamenti della destinazione d'uso verso destinazioni non previste dallo strumento urbanistico nel caso di pubblico interesse dell'intervento al fine di favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed il recupero degli edifici esistenti. Tale previsione non si applica ai manufatti con destinazione agricola (art.1 quater LR 36/1987).

### **Rigenerazione urbana**

- ✚ All'interno degli ambiti territoriali riqualificazione e recupero edilizio è consentito il mutamento delle destinazioni d'uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero il mutamento delle destinazioni d'uso tra quelle compatibili o complementari all'interno delle categorie funzionali di cui al comma 6, con il divieto di mutamento delle destinazioni d'uso finalizzato all'apertura delle medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche e integrazioni.  
Sono definite tra loro compatibili o complementari le destinazioni d'uso individuate all'interno delle seguenti categorie funzionali:  
a) residenziale, turistico ricettivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente agli esercizi di vicinato;



b) produttivo, direzionale, servizi e commerciale limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita. (Art. 3 Lr 7/2017)

- ✚ I comuni, con apposita deliberazione di consiglio comunale da approvare mediante le procedure di cui all'articolo 1, comma 3, della L.R. n. 36/1987, possono prevedere nei propri strumenti urbanistici generali, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di cui al D.P.R. n. 380/2001, l'ammissibilità di interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della destinazione d'uso tra le categorie funzionali individuate all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 con esclusione di quella rurale.

Tali interventi non possono prevedere l'apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all'articolo 24, comma 1, lettere b) e c), della L.R. n. 33/1999.

Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al D.M. n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi previsti dal presente articolo.

Nelle more dell'approvazione della deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1, e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio di cui al D.P.R. n. 380/2001, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli edifici esistenti legittimi o legittimati purché non ricadenti:

- a) nell'ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi;
- b) all'interno delle zone omogenee D di cui al D.M. n. 1444/1968 del Ministero dei lavori pubblici.

Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR, le disposizioni di cui al comma 4 si applicano previa autorizzazione della giunta comunale. (art. 4 Lr 7/2017)

- ✚ Nell'ambito degli interventi diretti di rigenerazione urbana e recupero edilizio, sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, indipendentemente dalle percentuali previste dagli strumenti urbanistici comunali per ogni singola funzione nonché dalle modalità di attuazione, dirette o indirette, e da altre prescrizioni previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti incondizionatamente i cambi all'interno della stessa categoria funzionale di cui all'articolo 23-ter del d.p.r. 380/2001 (art. 6 comma 2 Lr 7/2017).
- ✚ Per gli interventi degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica volti a recuperare e rifunzionalizzare, per attività socio-culturali e sportive con finalità sociali, le pertinenze o gli altri locali tecnici dismessi e le altre parti comuni degli edifici di cui all'articolo 1117 del codice civile, il contributo straordinario relativo agli interventi di cambio di destinazione d'uso, è dovuto in misura non superiore al 10 per cento del maggior valore generato dagli interventi (art.6 comma 4 bis Lr 7/2017).
- ✚ Gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 Lr 7/2017 nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante dal cambio della destinazione d'uso degli immobili, tale da esigere il reperimento di ulteriori standard urbanistici secondo i parametri minimi previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, devono prevedere la cessione di queste ultime all'amministrazione comunale del Ministero dei lavori pubblici (art.8 comma 1 Lr 7/2017).
- ✚ Gli interventi di modifica di destinazione d'uso di cui agli articoli 3, 4 e 6 determinano automaticamente la modifica della destinazione di zona dell'area di sedime e delle aree pertinenziali dell'edificio, nonché delle aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. In conseguenza dell'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i comuni, con cadenza quinquennale, procedono all'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente (art.8 comma 10 Lr 7/2017).



## Regione Liguria

LR 16/2008

### Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare:** *quella prevalente in termini di superficie utile o di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento (art.13 comma 3)*
- ✚ **Categorie (art.13 comma 1):**
  - **residenza**, *comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;*
  - **turistico-ricettiva**, *comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;*
  - **produttiva e direzionale**, *comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;*
  - **commerciale**, *comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;*
  - **rurale**, *comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;*
  - **autorimesse e rimessaggi**, *comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;*
  - **servizi**, *comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.*



## Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento rilevante:** cambio anche senza opere comportanti il **passaggio ad una diversa categoria funzionale** tra quelle sopra elencate (art.13 comma 1)
- ✚ **Cambi all'interno di una delle categorie funzionali:** è sempre ammesso. I piani urbanistici comunali possono stabilire limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all'altra all'interno della stessa categoria funzionale *soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell'ambiente* (art.13 comma 2)

## Titolo edilizio

### SCIA

- ✚ **Cambio senza opere tra le diverse categorie funzionali** (art. 13 bis)

### Cambio con opere

- ✚ *Segue il titolo edilizio previsto per le opere da eseguire*

## Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ **Oneri di urbanizzazione:** *cambio anche senza opere quando la precedente destinazione d'uso non rilevava ai fini della superficie utile, ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione di oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi della vigente legislazione regionale (art.38 comma 1 lett.b))*



## Regione Lombardia

LR 12/2005

### Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso di un'area:** la funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l'area o per l'edificio. Ferma restando, per i profili edilizi, la destinazione d'uso prevalente ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 2, del D.P.R. 380/2001, è principale la destinazione d'uso qualificante l'area; è complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d'uso che integri o renda possibile la destinazione d'uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo di pertinenza o custodia. In particolare, sono sempre considerate tra loro urbanisticamente compatibili, anche in deroga a eventuali prescrizioni o limitazioni poste dal PGT, le destinazioni residenziale, commerciale di vicinato e artigianale di servizio, nonché le destinazioni direzionale e per strutture ricettive fino a 500 mq di superficie lorda. *Le destinazioni principali, complementari, accessorie o compatibili, come sopra definite, possono coesistere senza limitazioni percentuali ed è sempre ammesso il passaggio dall'una all'altra, nel rispetto del presente articolo, salvo quelle eventualmente escluse dal PGT (art.51 comma 1)*

### Mutamento d'uso

- ✚ Nella superficie urbanizzata all'interno delle categorie di cui all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 è comunque sempre ammessa la modifica di destinazione d'uso, anche in deroga alle indicazioni del PGT, e la stessa non è assoggettata al reperimento di aree per servizi e di interesse generale. *Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano alle destinazioni esplicitamente escluse dal PGT, nonché alle attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie territoriale superiore a 5.000 mq, alle grandi strutture di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alle attività insalubri ai sensi del decreto del Ministro alla sanità 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie), le cui destinazioni d'uso devono sempre essere oggetto di specifica previsione negli atti del PGT (art.51 comma 1)*

### Titolo edilizio

### COMUNICAZIONE



- ✚ **Cambio senza opere** purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004 in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali (art.52 comma 2)

## CAMBIO CON OPERE

- ✚ Segue il titolo edilizio richiesto per le opere

## PDC

- ✚ **Cambio con o senza opere**, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali (art. 52 comma 3 bis):
- ✚ **Cambio con o senza opere** finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.52 comma 3 ter)

## Oneri/ Monetizzazione standard

- ✚ **Contributo di costruzione:** qualora la destinazione d'uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (art.52 comma 3)
- ✚ **Cambio con opere:** i comuni indicano nel PGT in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale (art.51 comma 2). I comuni verificano la sufficienza della dotazione di aree per servizi e attrezzature di interesse generale in essere con riferimento, in particolare, a precedenti modifiche d'uso o dotazioni che abbiano già interessato l'area o l'edificio e definiscono le modalità per il reperimento, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o di convenzione, delle eventuali aree o dotazioni aggiuntive dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, potendo dunque soltanto pretendere la dotazione di aree corrispondente al dimostrato incremento di fabbisogno delle stesse (art. 51 comma 4)
- ✚ **Cambio senza opere:** le indicazioni nel PGT riguardano esclusivamente i casi in cui le aree o gli edifici siano adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato (art.51 comma 3);
- ✚ **Cessione aree/monetizzazione:** il comune, nel piano dei servizi, può stabilire i criteri e le modalità per cui, in luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso, si dia luogo alla cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o alla corresponsione all'amministrazione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinarsi nello stesso piano dei servizi, fatto salvo quanto già corrisposto in sede di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal comune per incrementare la dotazione di aree, servizi ed infrastrutture (art. 51 comma 5)



- ✚ Negli ambiti individuati (articolo 10, comma 1, lettera e) ter), il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio è sempre consentito, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche stabilite dal PGT, a titolo gratuito e non è assoggettato al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico (art.51 comma 1 ter)
- ✚ **Garanzie:** nel caso in cui l'intervento comporti una diversa **destinazione d'uso**, non esclusa dal PGT, in relazione alla quale risulti previsto il conguaglio delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, il dichiarante allega impegnativa, accompagnata da fideiussione bancaria o assicurativa. L'impegnativa indica la superficie delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale da cedere al comune a titolo di conguaglio e l'assunzione dell'obbligo di cedere le aree con la loro identificazione o la loro monetizzazione. La fideiussione garantisce l'obbligo di cessione delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale o il versamento della somma equivalente (art.42 comma 5).

*Nb. Introdotta anche una disciplina specifica sugli usi temporanei per gli edifici pubblici e gli immobili privati allo scopo di attivare processi di recupero e valorizzazione di aree ed edifici dismessi, inutilizzati o sottoutilizzati.*



## Regione Marche

*LR 14/86*

*LR 17/2015*

*LR 19/2023*

### **Destinazioni d'uso e mutamento rilevante**

- ✚ **Destinazioni d'uso:** *I comuni in sede di predisposizione o di variante agli strumenti urbanistici, sono tenuti a precisare, nel rispetto dei limiti, vincoli e standard fissati dalle norme vigenti, le destinazioni d'uso compatibili in ambiti determinati dalle singole zone previste dall'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella G.U. del 16 aprile 1968, n. 97 (art. 6 comma 1 LR 14/86)*
- ✚ **Mutamento della destinazione d'uso degli edifici non residenziali:** *nelle more dell'approvazione dei PUG e comunque non oltre 4 anni dall'entrata in vigore della lr 19/2023, ammesso a condizione che esso sia compatibile con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici negli edifici:*
  - ubicati nelle zone omogenee B (fatte salve le zone indicate nell'accordo con il Ministero della Cultura di cui al comma 20);
  - per le parti attuate e con agibilità, nelle zone omogenee D di cui al d.m. 1444/1968 dei PRG vigenti. (Art.33 Lr 19/2023)

### **Titolo edilizio**

*La legge 14/86, ancora vigente prevede:*

#### **Concessione edilizia (ora PDC)**

- ✚ **Cambio con opere che comporti variazione degli standard** (art.6 comma 3 LR 14/86)

#### **PDC o SCIA o CILA:**

- ✚ **il mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968 (art.8 comma 1 lett.a) LR 17/2015)**



## Regione Molise

LR 30/2009

### Destinazioni d'uso e mutamento rilevante

- ✚ Nessuna indicazione di dettaglio nella normativa regionale

### Titolo edilizio

- ✚ **Cambio con opere:** è soggetto al titolo abilitativo previsto per gli interventi ai quali è connesso, la cui disciplina è lasciata alle amministrazioni comunali competenti (art.13 comma 1)

### SCIA

- ✚ **Cambio con opere che non comporti trasformazione dell'aspetto esteriore e realizzazione di volumi e superfici** (art.13 comma 2): ammesso anche in deroga ai regolamenti edilizi ed agli strumenti urbanistici quando:
  - intervenga indifferentemente tra le destinazioni residenziale, direzionale, ricettiva e commerciale;
  - restino assicurate le quantità minime di spazi pubblici riservate alle attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi previste per la nuova destinazione dal decreto ministeriale n. 1444/1968.

### Oneri/monetizzazione standard

- ✚ **Cessione aree/monetizzazione:** in caso di materiale impossibilità del reperimento totale o parziale degli standard dell'area o edificio interessati dal mutamento di destinazione d'uso, il Comune può, alternativamente, o accettare la cessione di altra area idonea nel territorio comunale o chiedere che venga corrisposta all'amministrazione una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire, da determinare in base ai costi medi di esproprio applicati nell'ultimo triennio all'interno dell'area oggetto del mutamento d'uso ridotta del 50 per cento. Gli importi corrisposti a tale titolo sono impiegati dal Comune per implementare da dotazione di standard (art.13 comma 3).
- ✚ **Esonero oneri:** nella zona omogenea A, come definita ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e per rivitalizzarlo anche mediante l'insediamento di piccole attività artigianali, commerciali, ricreative, ricettive, di ristorazione, culturali e ludiche, il mutamento di destinazione d'uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici, non dà luogo al pagamento di oneri(art.13 comma 3 bis)
- ✚ Nelle aree nelle quali lo strumento urbanistico vigente contempla contemporaneamente, pur attribuendo un diverso indice, le seguenti destinazioni:
  - residenziale e turistico-ricettiva



- *produttiva e direzionale*

*l'intervento edilizio può essere realizzato nel rispetto dell'indice più elevato, fermo restando l'obbligo di garantire le dotazioni degli standard urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968 (art. 13 comma 3 ter).*



## Regione Piemonte

*LR 56/77 e LR 19/99*

*Lr 16/2018*

*Lr 7/2022*

### Destinazioni d'uso

- ✚ **Categorie** (art. 8 comma 1 LR 19/1999):
  - destinazioni residenziali;
  - destinazioni produttive, industriali, logistiche o artigianali;
  - destinazioni commerciali,
  - destinazioni turistico - ricettive;
  - destinazioni direzionali;
  - destinazioni agricole.

### Mutamento d'uso

- ✚ **Mutamento d'uso:** mutamento anche senza opere che comporti il passaggio tra le categorie sopra elencate (art.8 comma 1 LR 19/1999)

*I comuni possono individuare all'interno delle categorie ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso (art.8 comma 2 LR 19/1999)*

### Titolo edilizi

#### CILA

- ✚ **Cambio senza interventi edilizi eccedenti quelli di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad unità non superiori a 700 mc che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 (art. 48 LR 56/1977);**



*I comuni possono individuare all'interno delle categorie ulteriori articolazioni delle destinazioni d'uso, il passaggio dall'una all'altra delle quali costituisce anch'esso, anche in assenza di opere edilizie, modifica di destinazione d'uso da subordinare a CILA (art. 8 comma 2 LR 19/1999).*

### **PDC/SCIA in alternativa**

- ✚ **Cambio con o senza opere comportanti il passaggio da una destinazione all'altra** (art. 8 comma 1 LR 19/1999).

### **Oneri/monetizzazione standard**

- ✚ **Esonero pagamento oneri:** I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi non eccedenti la manutenzione ordinaria e gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche relativi ad unità non superiori a 700 mc (art.48 comma 1 bis LR 56/1977);
- ✚ **Oneri:** *anche senza opere edilizie solo nei casi in cui si verifichi il passaggio dall'una all'altra delle categorie elencate dalla normativa regionale. L'onerosità è commisurata alla differenza tra gli oneri dovuti per la classe della nuova destinazione d'uso e quelli dovuti per la destinazione in atto. Il concessionario è tenuto al versamento dell'importo corrispondente al saldo, se positivo (art.8 comma 5 e 6 LR 19/1999).*

### **Rigenerazione urbana**

Nell'ambito degli interventi di riuso e di riqualificazione degli edifici esistenti, interventi di rigenerazione urbana e il recupero dei sottotetti e dei rustici previsti dalla Lr 16/2018:

- ✚ Negli edifici oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia sono consentiti mutamenti delle destinazioni d'uso a favore di destinazioni compatibili o complementari, ove non esplicitamente escluse dal PRG (Art.5, comma 12, Lr 16/2018).  
Nel caso in cui gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, comunque classificati, comportino mutamenti delle destinazioni d'uso, si applica quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 (Art.5, comma 13, Lr 16/2018).
- ✚ Gli interventi di recupero dei rustici, fatta salva la facoltà di esclusione prevista all'articolo 9, sono ammessi anche in deroga alle destinazioni d'uso, agli indici o parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e strumenti attuativi vigenti o adottati, fatti salvi i diritti di terzi, in particolare per quanto concerne il rispetto dei regolamenti condominiali secondo le statuizioni del codice civile (art.7, comma 10, Lr 16/2018). Il relativo titolo abilitativo edilizio comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, come previsto ai sensi dell'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001, secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni, salvo quanto previsto al comma 12, esclusa ogni forma di conguaglio tra la nuova e la precedente destinazione d'uso (Art.7, comma 11, Lr 16/2018).



- ✚ Il recupero con cambio di destinazione d'uso dei vani e locali interrati o seminterrati può avvenire anche senza opere edilizie, non è soggetto alla preventiva adozione e approvazione di un piano attuativo o di un permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione. I vani e locali interrati o seminterrati, recuperati in applicazione della Lr 7/2022, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità. (art. 18 Lr 7/2022).



## Regione Puglia

*LR 48/2017*

*LR 21/2008*

### ***Destinazioni d'uso***

- ✚ La **destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare** è quella prevalente in termini di superficie utile, come risultante dal titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminazione del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all'accatastamento (art.4 comma 2);
- ✚ **Categorie** (art.4 comma 1):
  - residenziale;
  - turistico-ricettiva;
  - produttiva e direzionale;
  - commerciale;
  - rurale.

### ***Mutamento d'uso***

- ✚ **Mutamenti rilevanti:** le forme di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio a una diversa categoria funzionale tra quelle sopra elencate, ancorché non accompagnate dall'esecuzione di opere edilizie (art.4 comma 1).

### ***Titolo edilizio***

#### **PDC/SCIA in alternativa**

- ✚ **Cambi con o senza opere, comportanti il passaggio da una categoria all'altra** a seconda della tipologia dell'intervento edilizio al quale è connesso il mutamento della destinazione d'uso (art. 4 comma 3).



## SCIA

- ✚ **Cambi con o senza opere all'interno della stessa categoria funzionale** (art.4 comma 3).

*Gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono limitazioni ai mutamenti della destinazione d'uso, qualora sussistano esigenze di tutela della salute, della sicurezza, dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e culturale, del decoro urbano, nonché di salvaguardia e valorizzazione dei caratteri identitari e tradizionali del contesto sociale e architettonico. Sono fatti salvi i vincoli relativi alle destinazioni d'uso derivanti da finanziamento pubblico o da varianti urbanistiche regolate da specifiche disposizioni normative e/o convenzionali (art.4 comma 5 e 6).*

### **Oneri/monetizzazione standard**

Nessuna specificazione dalla normativa regionale

### **Rigenerazione urbana**

- ✚ Per favorire la realizzazione di edilizia residenziale sociale nell'ambito dei programmi integrati di rigenerazione urbana, compatibilmente con i caratteri culturali e ambientali degli edifici e dei luoghi e nel rispetto dei limiti di densità edilizia fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e delle quantità complessive minime fissate dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni, i comuni possono prevedere senza che ciò configuri variante urbanistica, mutamenti di destinazione d'uso di immobili dismessi o da dismettere riservati all'edilizia residenziale sociale (art.7, comma 4, Lr 21/2008).



## Regione Sardegna

LR 23/85

### Destinazioni d'uso e mutamento rilevante

- ✚ **Destinazioni d'uso rilevanti** (art.11 comma 1):
  - residenziale, compresi i servizi strettamente connessi alla residenza;
  - turistico-ricettiva;
  - artigianale e industriale;
  - direzionale, commerciale e socio-sanitaria;
  - agricolo-zootecnica.

*Sono servizi strettamente connessi alla residenza gli usi ad essa complementari, destinati a garantire la qualità dell'abitare e lo sviluppo individuale e collettivo dei cittadini. Hanno tale destinazione gli edifici e le aree presenti nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C e all'interno dei centri rurali, destinati a studi professionali, attività commerciali, artigianali, turistico-ricettive, di ristorazione, socio-sanitarie e uffici in genere. Non sono servizi connessi alla residenza i servizi pubblici o gli spazi pubblici o riservati ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggio, la cui dotazione deve essere garantita, nel rispetto delle vigenti disposizioni, in sede di pianificazione. La dotazione minima di servizi strettamente connessi alla residenza da assicurare nella formazione dei piani attuativi è pari al 5 per cento del volume complessivamente previsto dal piano attuativo (art.11 comma 2).*

- ✚ **Mutamento non rilevante:** ogni forma di utilizzo dell'unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, tale da comportare, all'interno della medesima categoria funzionale, l'assegnazione dell'unità immobiliare a una delle destinazioni ammissibili previste dallo strumento urbanistico. E' sempre ammesso, salvo espresse previsioni dello strumento urbanistico (art.11 comma 3 e 5);
- ✚ Al fine di favorire **il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici**, nella zona omogenea A, fatto salvo il rispetto delle relative prescrizioni igienico-sanitarie e di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, è sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali residenziale e turistico ricettiva (art.11 comma 12).
- ✚ Nella zona agricola è ammesso il cambio della destinazione d'uso degli edifici regolarmente autorizzati, aventi destinazione d'uso diversa dalla residenza, in edifici ad uso residenziale (nella fascia di 1.000 metri dalla linea di battigia marina l'edificazione di fabbricati per fini residenziali è riservata agli imprenditori agricoli a titolo professionale) (art. art.26 Lr 8/2015).



## Titolo edilizio

### Comunicazione

- ✚ **Cambio senza opere** all'interno della stessa categoria funzionale (art.11 comma 4).

### SCIA

- ✚ **Cambio senza opere** con passaggio ad un'altra categoria funzionale (art.11 comma 7).

### Cambio con opere

- ✚ Soggetto **al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio** al quale è connesso (art.11 comma 10).

### PDC

- ✚ **il mutamento della destinazione d'uso di edifici** che, per le loro **particolari caratteristiche e in ragione di interessi meritevoli di tutela siano, con delibera del consiglio comunale, motivatamente giudicati compatibili con la zona urbanistica omogenea** in cui si trova l'edificio interessato. In tal caso il mutamento della destinazione d'uso è assoggettato a permesso di costruire ed è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia (art.11 comma 11).

## Oneri/monetizzazione standard

- ✚ **Cessione aree:** *il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto assessoriale n. 2266/U del 1983 o dalle norme dello strumento urbanistico comunale è consentito solo se l'interessato, anche mediante la cessione di ulteriori aree, integri la quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso (art.11 comma 8); a tali condizioni è sempre consentita la variazione di destinazione d'uso degli immobili per destinarli ad attività sportive (art.11 comma 9);*
- ✚ **Parcheggi:** *nelle modifiche di destinazione d'uso urbanisticamente rilevanti sono riservate aree per parcheggi privati nella misura minima di 1 metro quadro per ogni 10 metri cubi di costruzione e, comunque, in misura non inferiore a uno stallo di sosta per ogni unità immobiliare. Nel caso di modifiche di destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti e di frazionamento di unità immobiliari, per i fabbricati esistenti alla data del 7 aprile 1989, qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire spazi idonei da destinare al soddisfacimento dei requisiti previsti l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi, da determinarsi con deliberazione del consiglio*



*comunale. I relativi introiti costituiscono entrate vincolate per la realizzazione di nuove aree da destinare a parcheggio pubblico, da individuarsi con deliberazione del consiglio comunale (art.15 quater).*



## Regione Sicilia

*LR 16/2016 recepimento DPR 380/2001*

### **Destinazioni d'uso e mutamento rilevante**

- ✚ Quelle indicate nell'art. 23 ter del Dpr 380/2001
- ✚ *Ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976 compresi gli immobili già destinati a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva artigianale ovvero commerciale e di servizi, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti (art.26 comma 1).  
Tale previsione si applica limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente e all'area di pertinenza strettamente funzionale così come prevista dalle normative di settore per la nuova destinazione d'uso dell'immobile (art.26 comma 1 bis);*
- ✚ *E' sempre possibile il cambio di destinazione d'uso senza variante urbanistica salvo il ricorso alla variante urbanistica nel caso di interventi che richiedono per la nuova destinazione d'uso dell'immobile l'impegno di aree di pertinenza maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici, (art.26 comma 1 ter)*

### **Titolo edilizio**

Applicazione Dpr 380/2001

### **Oneri/monetizzazione standard**

Applicazione Dpr 380/2001

Insedimenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali: per il mutamento della destinazione d'uso, quando non urbanisticamente rilevante, non è dovuto nessun contributo; i comuni possono deliberare l'applicazione di un tributo. Nei casi di cambio della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante sono dovuti gli oneri concessori per legge e con le aliquote ed importi unitari come deliberato dai singoli comuni, quando il richiedente il permesso di costruire si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione (art. 8 comma 6).



## Regione Toscana

*LR 65/ 2014*

### Destinazioni d'uso

- ✚ **Destinazione d'uso:** quella risultante dalla documentazione che attesta lo stato legittimo dell'immobile, fermo restando quanto previsto per gli edifici situati nel territorio rurale dall'articolo 83 (art.99 comma 4)

*I comuni possono dotarsi della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, costituente contenuto integrativo del piano operativo oppure specifico piano di settore ad esso correlato. Tale disciplina tiene conto degli obiettivi definiti dal piano strutturale per le diverse unità territoriali omogenee elementari (UTOE) e definisce, con riferimento a specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti della destinazione d'uso eseguiti, in assenza di opere edilizie, all'interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) (art.98)*

- ✚ **Categorie funzionali e mutamenti della destinazione d'uso** (art. 99) : le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina della distribuzione e localizzazione sono definiti con riferimento alle seguenti categorie funzionali:
  - residenziale;
  - industriale e artigianale;
  - commerciale al dettaglio;
  - turistico-ricettiva;
  - direzionale e di servizio;
  - commerciale all'ingrosso e depositi;
  - agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.

### Mutamento d'uso

- ✚ Si ha **mutamento della destinazione d'uso** (art.99 comma 4bis):
  - quando sia variata l'utilizzazione di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 50 per cento della superficie utile dell'unità stessa;
  - nel caso di variazione di utilizzazione a fini commerciali, quando sia superato il limite della superficie di vendita per esercizi di vicinato di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio).



Le funzioni introdotte nelle porzioni non prevalenti in termini di superficie utile devono essere consentite dagli strumenti urbanistici comunali

- + Il mutamento della destinazione d'uso **all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito** (art.99 comma 2 lett.a))
- + **Mutamento urbanisticamente rilevante**: il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate (art.99 comma 2 lett.b))

*Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali o la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni possono (art.99 comma 3):*

- stabilire limitazioni al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
- individuare aree, diverse dalle zone omogenee "A" di cui al D.M. 1444/1968, nelle quali le seguenti categorie funzionali siano assimilabili :
  - 1) residenziale e direzionale e di servizio laddove reciprocamente funzionali;
  - 2) industriale e artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi, nonché direzionale e di servizio.

## **Titolo edilizio**

### + Mutamento senza opere

- **Attività libera/CILA** - mutamenti all'interno della stessa categoria funzionale salva la possibilità per i Comuni di subordinarli a CILA attraverso la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'articolo 98 (art. 136 comma 1 lett.b-bis);
- **Permesso di costruire o SCIA in alternativa** – mutamenti urbanisticamente rilevanti (con passaggio ad una diversa categoria di destinazione d'uso) qualora ricadenti all'interno delle zone "A" di cui al DM 1444/68 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (art.134 comma 1 lett.e-bis) e comma 2bis)

### + Mutamento con opere

- **CILA**: mutamenti non urbanisticamente rilevanti nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo (non comportanti modifica delle parti strutturali) (art.136 comma 2 lett.a-bis);
- **SCIA o Pdc** – mutamenti urbanisticamente rilevanti non comportanti incremento del carico urbanistico nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (comportanti modifica delle parti strutturali senza alterazione della volumetria complessiva e della sagoma e non ricadenti nella zona "A") o nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo (non ricadenti nella zona "A") o nell'ambito di



interventi di ristrutturazione edilizia conservativa o ricostruttiva, nei casi in cui non ricorrano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), Dpr 380/2001 (art.135 comma 2 lett.b- c-d e comma 5)).

- **Permesso di costruire o Scia in alternativa** – tutti i mutamenti urbanisticamente rilevanti (con passaggio ad una diversa categoria di destinazione d'uso) qualora ricadenti all'interno delle zone “A” di cui la DM 1444/68 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica (art.134 comma 1lett.e-bis e comma 2bis)).

### **Oneri/monetizzazione standard**

**Oneri di urbanizzazione:** *i mutamenti di destinazione d'uso eseguiti anche in assenza di opere edilizie limitatamente ai casi in cui si determini un incremento dei carichi urbanistici (art.184). il permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione nel caso dei mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso in zona “A” o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica eseguiti in assenza di opere o correlati ad interventi di restauro e risanamento conservativo” (art.183).*

### **Ulteriori disposizioni**

Previste alcune norme volte a regolamentare:

- *Utilizzo di immobili a destinazione industriale o commerciale per lo svolgimento dell'attività agricola*
- *Il mutamento della destinazione d'uso agricola.*



## Regione Umbria

LR 1/2015

### Destinazioni d'uso

✚ **Destinazione d'uso:** gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono le destinazioni d'uso ammesse in un insediamento. È prevalente la destinazione d'uso qualificante gli insediamenti. Sono compatibili le destinazioni d'uso funzionali, simili o che integrano la destinazione d'uso prevalente, ivi compresa quella dei locali pertinenziali che risultano in stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima. La destinazione d'uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall'ultimo titolo abilitativo assentito, per la costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova (art.155 comma 1,2,3)

✚ **Categorie (art.155 comma 4):**

- residenziale;
- turistico - ricettiva;
- produttiva e direzionale;
- commerciale;
- rurale.

*La categoria funzionale direzionale ricomprende le attività di servizi intese come quelle a carattere socio-sanitarie, direzionale, pubbliche o private atte a supportare i processi insediativi e produttivi, comprese le attività commerciali, di somministrazione di cibi e bevande, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali (art.155 comma 5)*



## Mutamento d'uso

- + **Mutamento rilevante:** gli interventi che comportano il passaggio tra le categorie funzionali sopraelencate, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse (art.155 comma 4)
- + **Mutamento non rilevante:** Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale, purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, della legge o delle norme regolamentari (art.155 comma 8)

## Titolo edilizio

### CILA:

- **Mutamento all'interno della stessa categoria funzionale** purché non risulti in contrasto con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, della legge o delle norme regolamentari (art.155 comma 8)
- **Modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale** (art.118 comma 2 lett.e));
- **Mutamento di attività tra le destinazioni d'uso consentite all'interno delle categorie funzionali** (art.118 comma 2 lett.h))

### SCIA:

- + **Cambio senza opere o con opere eseguibili in attività di edilizia libera** o per la realizzazione di attività agrituristiche o di attività connesse all'attività agricola (art.155 comma 7 lett.a))

### SCIA o PDC

- + In relazione **all'intervento edilizio da effettuare con opere**, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso (art. 155 comma 7 lett.b))

## Oneri/monetizzazione standard

- + **Oneri urbanizzazione** (art.131 comma 3): qualora si determini un incremento del carico urbanistico in funzione di un aumento:
  - della SUC degli edifici, anche se esclusa dal computo dell'indice territoriale o fondiario;



- delle unità immobiliari;
- dell'utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.

✚ **Esonero contributo di costruzione:** cambi d'uso nei centri storici e negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (art.133 comma 1 lett.n))

### **Ulteriori disposizioni**

- ✚ *La realizzazione di attività di tipo agriturismo o di attività connesse all'attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d'uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.*
- L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dell'impresa agricola non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona o dell'insediamento in cui sono ubicati i locali a ciò destinati (art. 155 comma 9)*



## Regione Valle d'Aosta

*LR 11/98 (come modificata da LR 14/2020)*

*LR 33/1984*

*Delib. G.R. 378/2021*

### Destinazioni d'uso

- + **Destinazione d'uso** (art. 73 comma 1 Lr 11/1998): l'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso.
  
- + **Categorie** (art. 73 comma 2 Lr 11/1998):
  - *destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico;*
  - *destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale;*
  - *destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;*
  - *destinazione ad abitazione permanente o principale;*
  - *destinazione ad abitazione temporanea;*
  - *destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale;*
  - *destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale;*
  - *destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive;*
  - *destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
  - *destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
  - *destinazione ad attività direzionali o espositive non collocabili in contesti urbano-abitativi;*
  - *destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;*
  - *destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.*



## Mutamento d'uso

**Mutamento d'uso:** *utilizzazione diversa di unità immobiliare rispetto alla destinazione d'uso di fatto o prevista dal titolo abilitativo, in modo non puramente occasionale e momentaneo. Il mutamento della destinazione d'uso **sussiste anche in assenza di opere edilizie ad esso funzionali** (Delib. 378/2021; art. 74 comma 1 e 2 Lr 11/1998)*

- ✚ **Mutamento rilevante:** qualora il mutamento di destinazione d'uso comporti un incremento del carico urbanistico inteso come necessità di dotazioni aggiuntive di servizi e spazi pubblici (Delib. 378/2021; art. 74 comma 3 Lr 11/1998)

Il mutamento della destinazione d'uso è invece ammesso contestualmente all'intervento di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari solo qualora non urbanisticamente rilevante (Delib. 378/2021)

## Titolo edilizio

- ✚ **PDC:** qualunque tipologia di intervento in presenza di cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante che comporta un incremento del carico urbanistico (Delib. 378/2021; art. 74 comma 3 Lr 11/1998)

**N.B.** la destinazione d'uso finale deve essere ammessa dal PRG e dal PTP nell'area o nell'immobile interessati; quando una destinazione d'uso non sia ammessa dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati non sono consentite trasformazioni edilizie o urbanistiche preordinate a quella destinazione e non è consentito destinare quell'immobile, o parte di esso, a quell'uso, ancorché in assenza di opere edilizie (art.74 comma 3).

- ✚ **SCIA:**
  - *mutamenti non urbanisticamente rilevanti senza incremento del carico urbanistico nell'ambito interventi di manutenzione straordinaria;*
  - *mutamenti non urbanisticamente rilevanti nell'ambito di interventi di ristrutturazione edilizia che non comportino modifiche del sedime e della volumetria complessiva degli edifici* (Delib. 378/2021)



## Oneri/monetizzazione standard

✚ Sono soggetti a contributo di onerosità i mutamenti della destinazione d'uso privi di opere edilizie con essi connesse, ove comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti implicanti incremento del carico urbanistico, valutato secondo i valori delle apposite tabelle sugli oneri di urbanizzazione; in tali casi, il contributo è costituito dai soli oneri di urbanizzazione (art.64 comma 2 Lr 11/1998);

✚ Qualora la destinazione d'uso:

- delle opere destinate ad attività industriali o artigianali
- degli edifici rustici da realizzare in funzione della conduzione di un fondo
- delle residenze da realizzare in funzione delle esigenze di conduzione della struttura rurale asservita
- degli edifici funzionali all'esercizio delle attività agrituristiche

venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo della concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (art.69 comma 7 Lr 11/1998).

All'interno di ogni categoria di destinazioni d'uso, opera la presunzione che gli usi e le attività diano luogo allo stesso peso insediativo; di contro, si presume che il passaggio dall'una all'altra categoria dia luogo a pesi insediativi diversi, e richieda pertanto standard potenzialmente diversi (art.73 comma 3 Lr 11/1998)

## Ulteriori disposizioni

Negli alberghi e negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto-cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio (art.5 LR 33/1984). Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative non dotate di cucina o posto-cottura, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva dell'esercizio (art.5 LR 33/1984). L'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera d-bis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso (art.2 comma 5-bis LR 33/1984).



## Regione Veneto

*LR 11/2004 (come modificata da LR 19/2021)*

### *Destinazioni d'uso*

- + Categorìe (art. 42 bis comma 1):
  - residenziale;
  - turistico-ricettiva;
  - produttiva e direzionale;
  - commerciale;
  - rurale

### *Mutamento d'uso*

- + **Mutamento rilevante:** ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, anche senza esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale (art. 42 bis comma 1)

### *Titolo edilizio*

- + **SCIA:** cambio di destinazione d'uso realizzato senza opere edilizie (art.42 bis comma 3 lett.b))
- + **CILA:** cambio di destinazione d'uso realizzato senza opere edilizie all'interno della stessa unità immobiliare e per una superficie di pavimento fino a 250 mq (art.42 bis comma 3 lett.c))
- + Se il mutamento d'uso è connesso ad opere edilizie è soggetto al **titolo edilizio richiesto per le opere** (art.42 bis comma 3 lett.a))
- + **PDC:** interventi di ristrutturazione edilizia che nei centri storici comportino mutamenti di destinazione d'uso (art. 42 bis comma 3)



## Oneri/monetizzazione standard

✚ Il mutamento della destinazione d'uso è consentito (art.42 bis comma 4):

- previo versamento del contributo relativo al costo di costruzione e alla quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti rispetto all'uso precedente;
- a condizione che sia garantito il rispetto degli standard previsti dallo strumento urbanistico, salva la possibilità qualora non siano reperibili gli spazi per gli ulteriori eventuali standard necessari a seguito della diversa destinazione d'uso, e il comune lo consenta, di prevederne la monetizzazione. I proventi sono vincolati alla realizzazione dei medesimi standard su aree idonee esistenti nelle adiacenze immediate o su aree agevolmente accessibili con appositi percorsi ciclo pedonali protetti e con il sistema di trasporto pubblico.

*NB. Il piano di assetto del territorio (PAT) determina, per ambiti territoriali omogenei (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, le dotazioni di servizi, i limiti e le condizioni (.....) per i mutamenti di destinazione d'uso (...) perseguendo l'integrazione delle funzioni e degli usi compatibili, il pieno utilizzo delle potenzialità insediative dei tessuti urbani esistenti e il contenimento del consumo di suolo, anche ai sensi della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo (art. 13, comma 1, lettera k).*



## Prov. Autonoma Trento

*LP 1/2008 e LP 15/2015 e DPP 8/2017*

### **Destinazioni d'uso**

- + **Destinazione d'uso e Categorie:** Il PRG definisce la destinazione d'uso delle aree nell'ambito delle seguenti categorie funzionali (art.24 comma 8 LP 15/2015):
  - residenziale;
  - industriale e artigianale;
  - commerciale al dettaglio;
  - turistico-ricettiva;
  - mista produttivo-commerciale, direzionale e di servizio;
  - agricola;
  - servizi e attrezzature pubbliche.

### **Mutamento d'uso**

- + Fermo restando le categorie di destinazione previste è sempre consentito il cambio di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale (art.24 comma 9 LP 15/2015);
- + Il PRG può (art.24 comma 10 LP 15/2015):
  - stabilire limiti al mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale;
  - nel rispetto di quanto stabilito dal PUP, individuare aree nelle quali le seguenti destinazioni d'uso sono assimilabili per tipologia insediativa, dotazione infrastrutturale e integrazione funzionale:
    - 1) residenziale, turistico-ricettiva e commerciale, mista, direzionale;
    - 2) industriale e artigianale, commerciale, mista, direzionale.

NB. Il cambio d'uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d'uso ad alloggio per tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti previsti da quest'articolo. Il proprietario dell'alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. Il cambio d'uso, con o senza opere, per edifici da destinare ad alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato al contributo di costruzione determinato nel 20 per cento del costo medio di costruzione. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e sul loro utilizzo, anche



mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati. I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente, al 10 per cento del totale (art.57 comma 7 e 8 LP 1/2008);

Non costituisce cambio di destinazione d'uso quello da residenza a esercizio di bed and breakfast e quello ad albergo diffuso ai sensi rispettivamente dell'articolo 33 e dell'articolo 36-bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica). Resta fermo il rispetto delle destinazioni di zona previste nel PRG (art.42 DPP 8/2017);

Non può essere mutata la destinazione d'uso dei manufatti di limitate dimensioni funzionali alla coltivazione del fondo (art.84 comma 5 DPP 8/2017);

Gli impianti produttivi e gli immobili strumentali alle attività produttive previsti dall'articolo 33, comma 6, delle norme di attuazione del PUP non possono cambiare destinazione d'uso. In caso di cessione dell'azienda, l'impresa subentrante si impegna a rispettare il vincolo di destinazione produttiva (art.94 comma 1 DPP 8/2017);

## **Titolo edilizio**

- ✚ **SCIA** obbligatoria: il mutamento di destinazione d'uso e l'aumento delle unità immobiliari di edifici esistenti, anche con opere, senza aumento di volume o superficie utile lorda (art.85 LPP 15/2015);

## **Oneri/monetizzazione standard**

- ✚ Al fine della determinazione del contributo di costruzione, comporta aumento del carico urbanistico il cambio della destinazione d'uso degli immobili, con o senza opere, che comporti l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale tra quelle elencate o previste ad un'altra sottocategoria (*indicate in una Tabella B*) (art.44 comma 1 DPP 8/2017)
- ✚ Il cambio della destinazione d'uso, anche senza la realizzazione di opere, comporta la corresponsione dell'eventuale differenza tra il contributo di costruzione pagato in base alla precedente destinazione dell'edificio e quello, se più elevato, dovuto per il nuovo titolo edilizio abilitativo che comporta l'assegnazione dell'edificio, o di parte di esso, ad un'altra categoria tipologico-funzionale (art.47 comma 1 DPP 8/2017);
- ✚ Il contributo di costruzione è sempre dovuto per intero in caso di cambio della destinazione d'uso di edifici che, ai sensi della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), non erano soggetti al pagamento del contributo di costruzione o erano esenti, quali ad esempio soffitte, garage, costruzioni accessorie (art.47 comma 2 DPP 8/2017);
- ✚ Se la destinazione d'uso precedente è stata impressa all'edificio, o a parte dello stesso, con un intervento disciplinato dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della legge provinciale n. 22 del 1991, il contributo di costruzione dovuto è calcolato, anche con riguardo alla



destinazione d'uso precedente, in base a quanto previsto dalla disciplina provinciale e comunale vigente al momento del nuovo titolo edilizio abitativo (art.47 comma 3 DPP 8/2017);

- ✚ Sono esenti dal pagamento del contributo di costruzione, se realizzati da soggetti che svolgono professionalmente l'attività produttiva agricola, indipendentemente dalla destinazione di zona, purché l'impresa agricola risulti iscritta all'archivio delle imprese agricole:
  - gli interventi di recupero previsti dall'articolo 77, comma 2, della legge provinciale relativi a edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica indipendentemente dalla destinazione di zona, compreso il cambio di destinazione d'uso di edifici sia dismessi sia con destinazione d'uso originariamente differente (art.48 comma 1 lett.b) DPP 8/2017).



## Prov. Autonoma Bolzano

*LP 9/2018*

*(vigente dal 1 luglio 2020)*

### **Destinazioni d'uso**

#### **+ Categorie (Art. 23 comma 1):**

- **abitazione;**
- **attività di servizio;**
- **commercio al dettaglio;**
- **attività di esercizio pubblico;**
- **servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico;**
- **attività artigianale, industriale, di commercio all'ingrosso e commercio al dettaglio ai sensi dell'art.33, commi 3,4,5, 7 Lp 9/2018;**
- **attività agricola.**

### **Mutamento d'uso**

***Mutamento rilevante: il cambiamento delle destinazioni d'uso che comporta l'assegnazione della costruzione o di una sua parte ad una diversa categoria funzionale (art.23 comma 2).***

Nelle aree naturali e agricoli non sono ammessi mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti, salvo diversa disposizione (art. 17 comma 4).

- + Nella zona mista la volumetria o parte di essa che non è destinata ad abitazioni riservate ai residenti può essere usata contemporaneamente anche per le attività delle categorie di cui al comma 1 dell'art. 23, ad eccezione della categoria "abitazione. Nelle zone al di fuori del centro storico tale possibilità non è consentita per l'attività ricettiva. Devono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 24 e i requisiti specifici dei rispettivi settori economici. L'uso contemporaneo per due o più attività di diverse categorie di cui al presente comma non è soggetto a titolo abilitativo, qualora l'uso originario sia mantenuto ed esercitato prevalentemente conformemente alla destinazione d'uso approvata. (art. 23, comma 3).**

### **Titolo edilizio**



- ✚ **SCIA:** Il mutamento d'uso rilevante eccetto il cambiamento riguardante il commercio al dettaglio in zone produttive, se non diversamente disposto (art.23 comma 2)
- ✚ **PDC:** interventi di ristrutturazione edilizia che nel centro storico comportino mutamenti della destinazione d'uso (Allegato D)

**I Comuni possono definire i cambiamenti di destinazione d'uso nella zona mista non soggetti a titolo abilitativo (art.24 comma 5)**

### ***Oneri/monetizzazione standard***

- ✚ Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi che prevedono diverse destinazioni d'uso, la misura del contributo di urbanizzazione è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la rispettiva destinazione (art.79 comma 5)
- ✚ Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, il contributo di urbanizzazione è calcolato tenuto conto dell'eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza. Il contributo di urbanizzazione non è dovuto in caso di modificazione della destinazione d'uso, se per l'edificio o per la parte di edificio interessata dalla modificazione tale contributo era già stato versato in precedenza per la medesima destinazione d'uso. (art.79 comma 6)
- ✚ Il Consiglio comunale stabilisce nel regolamento comunale, nel rispetto del regolamento tipo, la quota parte del contributo di intervento commisurata al costo di costruzione per ciascun metro cubo vuoto per pieno; tale quota ammonta a un massimo del 15 per cento per gli edifici con destinazione d'uso "residenza" e a un massimo del tre per cento per tutte le altre destinazioni, compresi gli interventi edilizi di cui all'articolo 37, comma 4. Tale limite massimo si applica anche agli edifici o a parti di essi utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all'articolo 23, comma 1, lettere da b) a g). (art. 8o comma 2).

# **VARIAZIONI ESSENZIALI: QUADRO NORMATIVO REGIONALE**

## INDICE

### **Abruzzo**

**Basilicata**      *Art.3 – LR 28/1991 “Norme in materia di controllo dell’attività edilizia e di recupero delle opere abusive.”*

**Provincia di Bolzano**      *Art. 84 - LP 9/2018 “Territorio e paesaggio”*

**Calabria**      *Art.13 – LR 25/2022 “Norme per la rigenerazione urbana e territoriale, la riqualificazione e il riuso”*

### **Campania**

**Emilia-Romagna**      *Art. 14 bis - LR 23/2004 “Semplificazione della disciplina edilizia”*

**Friuli-Venezia Giulia**      *Art. 40 - LR 19/2009 “Codice regionale dell’edilizia”*

**Lazio**      *Art. 17 Lazio - LR 15/2008 “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”*

**Liguria**      *Art. 44 - LR 16/2008 “Disciplina dell’attività edilizia”*

**Lombardia**      *Art. 54 - LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”*

**Marche**      *Art. 8 - LR 17/2015 “Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia”*

<b>Molise</b>	
<b>Piemonte</b>	<i>Art. 6 - LR 19/1999 "Norme in Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»</i>
<b>Puglia</b>	<i>Art.2- LR 26/1985 "Primi adempimenti regionali in materia di controllo, dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive."</i>
<b>Sardegna</b>	<i>Art. 5 - LR 23/1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative"</i>
<b>Sicilia</b>	<i>Art. 12 – LR 16/2016 "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380"</i>
<b>Toscana</b>	<i>Art. 197 - LR 65/2014 "Norme per il governo del territorio"</i>
<b>Provincia di Trento</b>	<i>Art. 92 - LP 15/2015 "Legge provinciale per il governo del territorio"</i>
<b>Umbria</b>	<i>Art. 139 - LR 1/2015 "Testo Unico governo del territorio e materie correlate"</i>
<b>Valle d'Aosta</b>	<i>Art. 78 - LR 11/1998 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta" come modificata dalla LR 17/2012</i>
<b>Veneto</b>	<i>Art. 92 – LR.61/1985 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio"</i>

## Norma nazionale

### Art. 32 DPR 380/2001

#### Determinazione delle variazioni essenziali

*"1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:*

- a) **mutamento della destinazione d'uso** che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;*
- b) **aumento consistente della cubatura o della superficie** di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;*
- c) **modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi** del progetto approvato ovvero della **localizzazione** dell'edificio sull'area di pertinenza;*
- d) **mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito**;*
- e) **violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica**, quando non attenga a fatti procedurali.*

*2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*

*3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.*

**Basilicata**  
**Art. 3 – LR 28/1991**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento di destinazione d'uso, mediante l'esecuzione di opere, che necessitano di concessione edilizia a norma dell'art. 2 della medesima legge.</p>	<p>-aumento della cubatura, rispetto al progetto approvato, (che non comporti modifiche delle superfici di solaio) superiore al 15%, per edifici fino a mc. 1000, al 10%, per edifici da mc. 1001 a mc. 2000, al 6% per edifici eccedenti i 2000 mc;</p> <p>-aumento della cubatura, rispetto a quella del progetto approvato, (che comporti anche aumento delle superfici di solaio), maggiore del 15% per edifici fino a mc. 500, del 10% per edifici da 501 1000 mc., del 6% per edifici da 1001 a 5000 mc., del 2,50% per edifici eccedenti mc. 5000, con aumento della superficie del solaio di oltre 15% per edifici fino a 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 6% per edifici da 301 a 1500 mq., di oltre il 2,5% per edifici a superficie maggiore di 1500 mq. Al fine dell'applicazione della presente norma, la superficie di solaio è da intendersi quella risultante dalla somma delle superfici dei solai di interpiano, di quella di calpestio dei piani terreni o seminterrati se abitabili e di quello di sottotetto se praticabile;</p> <p>-aumento della superficie destinata a</p>	<p>modifica essenziale della localizzazione dell'edificio nell'ambito dell'area asservita alla costruzione.</p>	<p>-aumento dell'altezza, rispetto a quella di progetto, superiore al 10% per edifici di altezza fino a ml. 10,50, al 7% per edifici di altezza superiore a ml. 10,50;</p> <p>-mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 settembre 1978, n. 457, tale da comportare la realizzazione di un intervento soggetto a concessione e non ad autorizzazione;</p> <p>-modifica della sagoma in proiezione orizzontale e verticale, ad esclusione dei balconi e degli oggetti, che si discosti di oltre il 15% dalla sagoma di progetto.</p>	<p>violazioni in materia di edilizia sismica, non attinenti ad atti procedurali, tali da determinare interventi di adeguamento sismico diversi dal ripristino e dal rinforzo degli elementi strutturali già realizzati, circostanza da verificare mediante calcolo statico di verifica redatto ai sensi delle norme tecniche vigenti, da depositare ai sensi della Le 40/1982. legge regionale 29 novembre 1982, n. 40</p>

	balconi, rispetto a quella di progetto, oltre il 50%.			
<p><b>Ulteriori disposizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per volumetrie accessorie bisognerà intendere quelle conseguenti la realizzazione di opere che non portano ad episodi immobiliari completi ed autonomi, alla realizzazione di spazi per parcheggio (anche chiusi ed autonomi) o a volumetrie realizzate all'interno di manufatti quali pensiline di accesso ecc., se attinenti necessità tecniche;</i></li> <li>• <i>La diversa ubicazione di una costruzione all'interno dell'area di pertinenza, ove non contrastante con norme edilizie ed urbanistiche in vigore al momento della modifica e contenuta entro ml. 2 oltre il perimetro di ingombro previsto in progetto, costituisce variante in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sempre che siano verificate le altre condizioni e con le esclusioni contenute nello stesso articolo.</i></li> </ul>				

**Provincia di Bolzano**  
**Art. 84 - LP 9/2018**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale	<p>aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato, purché tale aumento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:</p> <p>1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:</p> <p>1.1) al 20 per cento da zero a 1.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>1.2) al 10 per cento dai successivi 1.001 m<sup>3</sup> sino a 3.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>1.3) al 5 per cento dai successivi 3.001 m<sup>3</sup> sino a un massimo di 30.000 m<sup>3</sup>;</p> <p>2) per gli edifici non residenziali, un incremento della superficie lorda di piano in misura superiore:</p> <p>2.1) al 20 per cento da zero a 400 m<sup>2</sup>;</p> <p>2.2) al 10 per cento dai successivi 401 m<sup>2</sup> sino a 1.000 m<sup>2</sup>;</p> <p>2.3) al 5 per cento dai successivi 1.001 m<sup>2</sup> sino a un massimo di 10.000 m<sup>2</sup>.</p>	<p>Modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;</li> <li>• delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse.</li> </ul>	mutamento delle caratteristiche dell'intervento approvato in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.

**Ulteriori indicazioni**

*Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico o ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o aree protette nazionali o provinciali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo, ai sensi e per gli effetti degli articoli 88 e 91. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili, rientranti tra gli interventi di cui agli allegati D e E, sono considerati variazioni essenziali.*

**Calabria**  
**Art. 13- LR 25/2022**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso degli immobili o di parti di unità immobiliari, superiori al 30 per cento della superficie utile lorda dell'unità stessa o superiori a 20 metri quadrati per unità immobiliare, qualora ciò comporti il passaggio da una ad altra categoria di cui all'articolo 57 della L.R. 19/2002.	aumento di entità superiore al 5 per cento di uno dei seguenti parametri: superficie coperta, superficie utile lorda, volumetria	-riduzione di entità superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà, dalle strade;  -modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.		violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali

**Ulteriori disposizioni:**

- *non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative;*
- *gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali;*
- *Per gli interventi di cui agli articoli 4 (programma comunale di rigenerazione urbana e territoriale), 5 (ristrutturazione edilizia con ampliamento), 6 (sostituzione edilizia con ampliamento), 7 (recupero dei sottotetti, seminterrati e interrati) e 8 (decostruzione), le variazioni essenziali di cui al presente articolo non costituiscono variante allo strumento urbanistico comunale vigente e ai relativi strumenti attuativi se rispettano le condizioni di cui all'articolo 10, comma 6 della medesima legge.*

**Emilia-Romagna**  
**Art. 14 bis - LR 23/2004**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso che comporta un incremento del carico urbanistico.	gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 20%, con esclusione di quelli che riguardino soltanto le cubature accessorie ed i volumi tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed edilizie comunali.	gli aumenti di entità superiore al 30% rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30% della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 % delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in aree naturali protette, nonché effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico-architettoniche da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale od urbanistica.	ogni intervento difforme rispetto al titolo abilitativo che comporti violazione delle norme tecniche per le costruzioni in materia di edilizia antisismica.

**Ulteriori indicazioni**

- *Gli interventi in caso di violazione di norme antisismiche o su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche ecc.. non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.*
- *Non costituiscono variazione essenziale i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, qualora rientrino nei casi di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 o all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) e qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'articolo 167 del medesimo decreto legislativo.*

**Friuli-Venezia Giulia  
Art. 40 - LR 19/2009**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard.	aumento superiore al 15 per cento del volume utile o delle superfici utili del fabbricato in relazione al progetto approvato.	aumento superiore al 15 per cento della superficie coperta, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime del fabbricato sia compreso in quello assentito.	mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a segnalazione certificata di inizio attività a intervento soggetto a permesso di costruire.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.

**Ulteriori indicazioni**

- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, nonché le opere realizzabili in attività libera;*
- *Per il patrimonio edilizio esistente alla data del 1° ottobre 1983 costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:*
  - a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, qualora comporti modifiche degli standard;*
  - b) aumento superiore al 25 per cento del volume, delle superfici utili, della superficie coperta o dell'altezza del fabbricato in relazione al progetto approvato;*
  - c) diversa localizzazione del fabbricato, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito, qualora emergano anche difformità in termini di volumi, superfici o altezze realizzate ovvero rispetto alle destinazioni d'uso autorizzate;*
  - d) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi esclusivamente gli adempimenti procedurali.*

**Lazio**  
**Art. 17 - LR 15/2008**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>-mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal d.m. lavori pubblici 2 aprile 1968;</p> <p>-mutamento delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della L.R. n. 36/1987, il permesso di costruire.</p>	<p>Aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato.</p>	<p>-modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;</p> <p>-modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa;</p> <p>-modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento.</p>	<p>Mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.</p>	<p>Violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.</p>

**Ulteriori indicazioni**

- *La modifica della localizzazione non è variazione essenziale quando, a prescindere dei limiti sopra indicati, rimangono invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzione e sempre che la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti;*
- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*

- *Gli interventi di cui sopra, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*

**Liguria**  
**Art. 44 - LR 16/2008**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento parziale della destinazione d'uso comportante alternativamente:</p> <p>1) l'insediamento di una diversa destinazione d'uso non consentita dallo strumento urbanistico generale;</p> <p>2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da parte dell'interessato, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell'accertamento di conformità.</p>	<p>aumento della cubatura o della superficie utile ovvero della superficie coperta rispetto al progetto approvato nei limiti sottoindicati, sempreché non comportante la realizzazione di manufatti edilizi autonomamente utilizzabili:</p> <p>1) per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati</p> <p>2) per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all'ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad</p>	<p>aumento del numero dei piani o del numero delle unità immobiliari dell'edificio comportanti l'incremento di almeno due nuove unità, al di fuori dei casi di varianti in corso d'opera.</p>	<p>mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.</p>	<p>violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.</p>

	<p>almeno:</p> <p>1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta;</p> <p>1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta;</p> <p>1.3 il 3 per cento della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta;</p> <p>- modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all'altezza dei fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento.</p>			
--	--	--	--	--

**Ulteriori indicazioni**

*Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative. Gli interventi se effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti*

*nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale difformità. Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza inferiore alle misure indicate per la cubatura, altezza ec qualora siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.*

**Lombardia**  
**Art. 54 - LR 12/2005**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento delle destinazioni d'uso che determini carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale, salvo che il soggetto interessato attui quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'articolo 51.</p>	<p>aumento del volume o della superficie rispetto al progetto approvato e purché tale incremento non comporti la realizzazione di un organismo edilizio autonomo, computando a tal fine:</p> <p>1) per gli edifici residenziali, un incremento volumetrico in misura superiore:</p> <p>1.1) al 7,5 per cento da zero a mille metri cubi;</p> <p>1.2) al 3 per cento dai successivi milleuno metri cubi a tremila metri cubi;</p> <p>1.3) all'1,2 per cento dai successivi tremilauno metri cubi sino e non oltre trentamila metri cubi;</p> <p>2) per gli edifici non residenziali un incremento della superficie lorda di pavimento in misura</p>	<p>modifiche:</p> <p>- dell'altezza dell'edificio in misura superiore a un metro senza variazione del numero dei piani;</p> <p>- delle distanze minime, fissate dalle vigenti disposizioni, dell'edificio dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore a metri 0,50 ovvero in misura superiore a dieci centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'edificio sia previsto in fregio ad esse.</p>	<p>mutamento delle caratteristiche dell'intervento assentito in relazione alla classificazione degli interventi edilizi purché si tratti di intervento subordinato a titolo abilitativo.</p>	<p>violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica purché la violazione non attenga agli aspetti procedurali.</p>

	<p>superiore:</p> <p>2.1) al 7,5 per cento da zero a quattrocento metri quadrati;</p> <p>2.2) al 3 per cento dai successivi quattrocentouno metri quadrati a mille metri quadrati;</p> <p>2.3) all'1,2 per cento dai successivi milleuno metri quadrati sino e non oltre diecimila metri quadrati.</p>			
--	--	--	--	--

**Ulteriori indicazioni**

- Sono fatte salve le sanzioni di competenza delle autorità preposte alla gestione del vincolo o delle norme di tutela ambientale di cui al D.Lgs. n. 42/2004 ed alla disciplina delle aree regionali protette.
- Non sono comunque da considerarsi variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature dei volumi tecnici ed impianti tecnologici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative e produttive, per l'adeguamento alle norme di risparmio energetico, per l'adeguamento alle norme per la rimozione delle barriere architettoniche, nonché le modifiche che variano il numero delle unità immobiliari.

**Marche**  
**Art. 8 - LR 17/2015**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso che implica variazione degli standard previsti dal D.M. 1444/1968.</p>	<p>l'aumento della cubatura di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri cubi 500, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri cubi 501 a 1.000, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri cubi 1.001 a 5.000 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici eccedenti i metri cubi 5.000 ovvero l'aumento della superficie di solaio di oltre il 15 per cento per gli edifici sino a metri quadrati 150, di oltre il 10 per cento per gli edifici da metri quadrati 151 a 300, di oltre il 6 per cento per gli edifici da metri quadrati 301 a 1.500 e di oltre il 2,50 per cento per gli edifici aventi superfici di solaio maggiori. Agli effetti di questa norma, la superficie del solaio è quella risultante dalla somma della superficie dei solai di interpiano e di quello di copertura se praticabile.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le modifiche superiori al 10 per cento di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, qualora quest'ultima non coincida per almeno la metà con l'area di sedime di quello autorizzato</li> <li>- l'aumento del numero dei piani.</li> </ul>	<p>il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, che non attenga a fatti procedurali, tale da determinare un rischio individuabile mediante calcolo statico effettuato ai sensi delle norme tecniche vigenti</p>

**Ulteriori indicazioni**

*Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio, fatto salvo quanto previsto in merito alla disciplina del recupero dei sottotetti. Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato*

*completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici.*

**Piemonte**  
**Art. 6 - LR 19/1999**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p><del>mutamento della destinazione d'uso che implica incremento degli standard previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.*</del></p>	<p><del>aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura e della superficie di solaio.*</del></p>	<p><del>- modifiche superiori al 20 per cento dei parametri urbanistico edilizi relativi all'altezza e alla superficie coperta del progetto approvato;*</del></p> <p><del>- modifica della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento e la riduzione della distanza da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade rispetti i limiti normativamente disposti.</del></p>		<p>violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.</p>

**Ulteriori indicazioni**

- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*
- *Gli interventi, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in parchi o in aree protette, nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*

*\*La Corte costituzionale, con sentenza n. 119/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41, comma 1, LR 7/2022 nella parte in cui sostituito l'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) Lr 19/1999 (parti barrate).*

**Puglia**  
**Art.2 – LR 26/1985**

<b>Mutamento d'uso</b>	<b>Aumento cubatura/superficie</b>	<b>Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione</b>	<b>Mutamento caratteristiche intervento</b>	<b>Violazione norme antisismiche</b>
mutamento della destinazione d'uso dell'edificio o di una parte di esso, superficie almeno al 50% della superficie utile.	aumento della cubatura, oltre il 15% per edifici sino a 500 mc., oltre il 10% per edifici da 501 a 1.000 mc., oltre il 5% per edifici da 1.001 a 5.000 mc., oltre il 2,50% per edifici eccedenti i 5.000 mc. rispetto a quella del progetto approvato, ovvero l'aumento delle superfici di solaio di oltre il 15% per edifici sino 150 mq., di oltre il 10% per edifici da 151 a 300 mq., di oltre il 5% per edifici da 301 a 1.500 mq. e di oltre il 2,50% per edifici aventi superfici di solaio maggiori. Ai fini delle presenti disposizioni la superficie del solaio è quella risultante dalla somma delle superfici dei solai d'interpiano e di quello di copertura.	modifiche dei parametri urbanistici ed edilizi del progetto approvato, diversi da quelli dei punti a) e b), che non sono derogabili ai sensi di leggi statali e regionali nonché di regolamenti comunali, ovvero la localizzazione significativamente diversa dell'edificio in relazione all'area di pertinenza.	mutamento sostanziale delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.	violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, non attinenti a fatti procedurali, che comporti un rischio sismico individuabile mediante calcolo statistico effettuato ai sensi del D.M. 2 luglio 1981.

**Sardegna**  
**Art. 5 - LR 23/1985**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso incompatibile con la destinazione di zona o che implichi variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 giugno 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei Comuni della Sardegna) salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.</p>	<p>aumento superiore al 10 per cento della cubatura.</p>	<p>- riduzione in misura superiore al 10 per cento di uno dei seguenti parametri: 1) distanza da altri fabbricati; 2) distanza dai confini di proprietà; 3) distanza dalle strade;</p> <p>- indipendentemente dalle previsioni di cui alle lettere 1), 2) e 3), modifica della localizzazione dell'edificio all'interno del lotto urbanistico di pertinenza determinata a seguito di rotazione su qualunque asse o traslazione, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato è inferiore al 50 per cento.</p>		

**Ulteriori indicazioni**

- *Non si ritengono, comunque, variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna dei singoli immobili.*
- *Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico, ambientale e idrogeologico, e su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso se il titolo abilitativo è stato ottenuto dopo l'apposizione del vincolo. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*

**Sicilia**  
**Art. 12 – LR 16/2016**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dagli strumenti urbanistici con variazione degli standard previsti dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444</p>	<p>un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento</p>	<p>-un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento;</p> <p>-la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti; Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine.</p> <p>Le variazioni non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative.</p> <p>Per gli edifici la cui superficie utile calpestabile è superiore a 1.000 metri quadrati, l'aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile non deve superare il limite del 5 per cento.</p>	<p>il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio, autorizzato su immobili esistenti, rispetto alla classificazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.</p>

--	--	--	--	--

**Ulteriori indicazioni**

- *Le variazioni si applicano ai volumi principali e ai corpi accessori e volumi tecnici che sono valutati ai fini del calcolo delle cubature. Le variazioni dei caratteri distributivi delle singole unità abitative e dei complessi produttivi, se non comportano mutamento della destinazione d'uso come definito sopra, non concorrono alla definizione di variazioni essenziali.*
- *Qualora le variazioni siano introdotte su immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone SIC, SIC, ZSC e ZPS, ivi compresa la fascia esterna di influenza per una larghezza di 200 metri, nonché su immobili che insistono in aree sottoposte a vincoli di assetto idrogeologico, sono considerate come totale difformità ai sensi degli articoli 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotti dall'articolo 1. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*
- *Non costituiscono variazioni essenziali quelle che comportano la realizzazione di manufatti che hanno dimensioni e consistenza inferiori rispetto a quelle assentite, laddove risultino funzionali all'uso per il quale è stato rilasciato il titolo edilizio.*
- *Non concorrono alla valutazione delle variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le altre destinazioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801e quelle relative agli spessori e alle grandezze definiti dalla Lr 4/2005.*
- *Le disposizioni in materia di variazioni essenziali si applicano anche agli edifici esistenti o in corso di costruzione.*

**Toscana**  
**Art. 197 - LR 65/2014**  
**Umbria**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>un mutamento della destinazione d'uso che implichi altra destinazione non consentita dallo strumento della pianificazione territoriale oppure dagli strumenti della pianificazione urbanistica vigenti o adottati, oppure dalla disciplina della Distribuzione e localizzazione delle funzioni (art. 98).</p>	<p>- un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie utile con destinazione residenziale in misura superiore:</p> <p>1) al 8 per cento da 0 a 300 metri quadrati;</p> <p>2) al 3 per cento per la parte eccedente 300 metri quadrati;</p> <p>- un incremento della volumetria complessiva con aumento della superficie calpestabile con destinazione diversa da quella residenziale in misura superiore:</p> <p>1) al 8 per cento da 0 a 400 metri quadrati;</p> <p>2) al 3 per cento per la parte eccedente 400 metri quadrati;</p>	<p>- la modifica dell'altezza dell'edificio in misura superiore a 30 centimetri qualora l'altezza dell'edificio sia stata prescritta in relazione a quella di altri edifici;</p> <p>- la riduzione delle distanze minime dell'edificio fissate nel titolo abilitativo dalle altre costruzioni e dai confini di proprietà, in misura superiore al 10 per cento, oppure in misura superiore a 20 centimetri dalle strade pubbliche o di uso pubblico, qualora l'allineamento dell'edificio sia stato prescritto in relazione a quello di altri edifici.</p> <p>Le variazioni concernenti la superficie e l'altezza costituiscono variazioni essenziali anche se inferiori ai limiti ove comportino aumento del numero dei piani o delle unità immobiliari.</p>		<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando la stessa non attenga a fatti procedurali.</p>

**Ulteriori indicazioni**

- *Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità delle superfici relative ai vani accessori e ai volumi tecnici, nonché sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.*
- *Gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesaggistico ed ambientale o su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal titolo abilitativo.*

**Art. 139 - LR 1/2015**

Mutamento d'uso	Aumento cubatura/superficie	Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione	Mutamento caratteristiche intervento	Violazione norme antisismiche
<p>mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d'uso assentita che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica o che comporti pregiudizio sotto il profilo igienicosanitario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- un incremento di entità superiore al 15 per cento dell'altezza;</li> <li>- l'aumento della SUC di oltre il 15 per cento di edifici sino a trecentocinquanta metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentocinquantuno a millesettecento metri quadrati, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i millesettecento metri quadrati;</li> </ul>	<p>-la localizzazione dell'area di sedime della costruzione completamente diversa in relazione all'area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle caratteristiche della zona sotto il profilo igienico-sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di assenso, o comunque una riduzione superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini;</p> <p>-l'aumento del numero dei piani.</p>	<p>il mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio (manutenzione straordinaria, restauro, ristrutturazione) tale da configurare l'intervento stesso in una tipologia superiore rispetto a quella originaria</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali</p>

**Ulteriori indicazioni**

- *Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sull'entità dei volumi tecnici e sul numero e la distribuzione interna delle unità abitative dell'edificio, nonché sulle opere pertinenziali.*
- *Non costituiscono difformità rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, purché gli interventi non comportino difformità dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o del piano attuativo. Tali interventi sono rappresentati con idonea documentazione e comunicati con la dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori che assevera la conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito (Art.138, comma 1, lettera b) alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere.*

**Valle d'Aosta  
Art. 78 - LR 11/1998**

<b>Mutamento d'uso</b>	<b>Aumento cubatura/superficie</b>	<b>Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione</b>	<b>Mutamento caratteristiche intervento</b>	<b>Violazione norme antisismiche</b>
<p>mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento della superficie utile abitabile o utilizzabile indicata in progetto</p>	<p>l'aumento della superficie utile abitabile o utilizzabile in misura compresa tra il venti e il trenta per cento di quella indicata in progetto;</p>	<p>-l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata all'imposta della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;</p> <p>-l'aumento dell'altezza di un edificio, misurata nel punto più alto della copertura, in misura compresa tra il dieci e il venti per cento di quella indicata in progetto;</p> <p>-l'esecuzione di un edificio in posizione sostanzialmente diversa da quella indicata in progetto, ancorché nello stesso lotto di terreno;</p> <p>-l'aumento del numero delle unità immobiliari in misura compresa tra il venticinque e il cinquanta per cento di quello indicato in progetto.</p>	<p>il mutamento del tipo di intervento edilizio rispetto a quello assentito, in relazione alla classificazione dei tipi di intervento sull'edificazione esistente contenuta nel PRG o, in difetto, nelle norme regionali o statali.</p>	<p>la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.</p>

**Veneto**  
**Art. 92 - LR 61/1985**

<b>Mutamento d'uso</b>	<b>Aumento cubatura/superficie</b>	<b>Modifiche parametri urbanistici/edilizi o localizzazione</b>	<b>Mutamento caratteristiche intervento</b>	<b>Violazione norme antisismiche</b>
<p>Mutamento sostanziale tra destinazioni residenziale, commerciale direzionale, produttiva o agricola con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto con le destinazioni d'uso espressamente stabilite per singoli edifici o per le diverse zone territoriali omogenee. Si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non comporti l'esercizio di attività alberghiera o comunque di attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona a causa della loro nocività o rumorosità.</p>	<p>Aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume utile dell'edificio o un aumento dell'altezza superiore a 1/3, con esclusione delle variazioni che incidono solo sull'entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.</p>	<p>Alterazione della sagoma della costruzione o la sua localizzazione nell'area di pertinenza, in modo da violare i limiti di distanza, anche a diversi livelli di altezza, recando sensibile pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario, degli allineamenti previsti e dell'ordinata distribuzione dei volumi.</p>	<p>Intervento che comporti una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera e) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d) dell'art. 31 della legge stessa</p>	<p>violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche</p>

# Sottotetti: le discipline sul territorio

*Dossier normativo agg.to a luglio 2024*

---

---

## Le leggi regionali sul recupero dei sottotetti

<b>Abruzzo</b>	Art. 1 L.R. 18/4/2011, n. 10
<b>Basilicata</b>	L.R. 4/1/2002, n. 8
<b>Calabria</b>	Art. 7 - L.R. 7/7/2022, n. 25 Art. 49 – L.R. 16/4/2002 n. 19
<b>Campania</b>	L.R. 28/11/2000, n. 15
<b>Emilia Romagna</b>	L.R. 6/4/1998, n. 11
<b>Friuli Venezia Giulia</b>	Art. 39 - L.R. 11/11/2009, n. 19
<b>Lazio</b>	L.R. 16/04/2009, n. 13
<b>Liguria</b>	L.R. 6/8/2001, n. 24
<b>Lombardia</b>	Artt. 63-64 - L.R. 11/03/2005, n. 12
<b>Marche</b>	Art. 13 - L.R. 20/4/2015, n. 17
<b>Molise</b>	L.R. 18/7/2008 n. 25
<b>Piemonte</b>	L.R. 4/10/2018, n. 16
<b>Puglia</b>	L.R. 15/11/2007, n. 33
<b>Sardegna</b>	Art. 123 L.R. 23/10/2023, n. 9
<b>Sicilia</b>	Art. 5 - L.R. 10/08/2016, n. 16
<b>Toscana</b>	L.R. 8/2/2010 n. 5
<b>Umbria</b>	Art. 156-157 - L.R. 21/1/2015, n. 1
<b>Veneto</b>	L.R. 23/12/2029, n. 51

## Abruzzo art. 1 - LR n. 10/2011

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.

### CONDIZIONI

- I sottotetti devono essere esistenti al 31/12/2022.
- L'edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere conforme alle normative comunali e regionali vigenti o condonato ovvero con richiesta di sanatoria in corso.
- Devono essere rispettate le norme sismiche.

### ESCLUSIONI

Con apposita delibera di Consiglio comunale possono essere individuare parti del territorio comunale o singoli edifici da escludere.

### ALTEZZA MEDIA PONDERALE

Non inferiore a 2,40 metri

Nei **comuni montani** non inferiore a 2,10 metri

Calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

### ALTEZZA PARETE MINIMA

non inferiore a metri 1,40

Nei **comuni montani** non inferiore a 1,20 metri

### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernai a condizione che si rispettino i caratteri architettonici e strutturali dell'edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all'edificio.

### DEROGHE

E' ammessa alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. Fermo il rispetto parte II D. Lgs. 42/2004

In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze previste è consentito, per il raggiungimento dell'altezza media minima, l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

- a) che non venga modificato il prospetto del fabbricato;
- b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
- c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico sanitarie.

Il recupero dei sottotetti non incide sul calcolo dell'altezza massima del fabbricato fatto salvo il rispetto del DM 1444/1968.

### BENI TUTELATI

Nel caso di beni tutelati parte III D. Lgs. 42/2004 il recupero è ammesso soltanto nei casi e con i limiti previsti nel Piano paesaggistico

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Il progetto di recupero a fini abitativi deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche in conformità alle norme vigenti in materia di rendimento energetico degli edifici.

**ONERI**

Il costo di costruzione, va versato a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario.

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in misura doppia.

---

## Basilicata - LR n. 8/2002

<b>DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO</b>
I locali sovrastanti l'ultimo piano abitabile degli edifici.
<b>CONDIZIONI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▸ Gli edifici devono essere destinati in tutto o in parte a residenza e/o ad attività commerciali, artigianali, terziarie</li><li>▸ Gli edifici devono essere stati legittimamente realizzati al 31/12/2023 o condonati o sanati.</li><li>▸ E' necessario l'abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente al requisito dell'adattabilità.</li><li>▸ Gli strumenti urbanistici comunali non devono vietare la ristrutturazione.</li><li>▸ E' ammesso il recupero a fini residenziali e connessi.</li></ul>
<b>ESCLUSIONI</b>
L'esclusione totale o parziale di zone territoriali omogenee dall'ambito di applicazione della legge e/o limitazioni degli incrementi volumetrici ammissibili potevano essere disposte con delibera comunale entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della legge.
<b>ALTEZZA MEDIA</b>
non inferiore a mt 2,20 L'altezza è misurata all'intradosso del solaio di copertura calcolata dividendo il volume delle porzione sottotetto di altezza maggiore.
<b>ALTEZZA PARETE MINIMA</b>
non inferiore a mt. 1,40
<b>RAPPORTO AEROILLUMINANTE</b>
Rapporto pari ad almeno 1/10, tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1.40 E' consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi con superficie complessiva non superiore al 15% della falda di tetto interessata.
<b>DEROGHE</b>
E' ammessa la deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati, qualora il volume trasformabile non ecceda il limite del 15% del Volume Urbanistico dell'intero edificio ovvero la volumetria da recuperare sia stata computata ai fini del calcolo del volume massimo ammissibile, in sede di rilascio di concessione edilizia. E' ammesso il superamento di 3.10 mt l'altezza max consentita dagli strumenti urbanistici vigenti. Gli interventi possono avvenire anche modificando le quote di colmo e di gronda e con alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura.
<b>TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO</b>
Ristrutturazione edilizia Permesso di costruire E' ammesso il collegamento diretto tra unità immobiliare e locali sottotetto da qualificarsi come opere interne.
<b>ONERI</b>
E' dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del costo di costruzione, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile. Qualora sia superato il limite di incremento volumetrico (15%) il recupero è subordinato alla esistenza degli spazi da destinare a parcheggi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 122/1989. Ammessa la monetizzazione.

<b>DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO</b> Il locale sovrastante l'ultimo piano dell'edificio con copertura a tetto.
<b>CONDIZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Il recupero è consentito su edifici con stato legittimo ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. 380/2001.</li><li>▸ Il piano sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico-sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.</li><li>▸ Non ammessa alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, salvi restando gli eventuali incrementi consentiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, nonché quelli necessari all'efficientamento energetico e all'adeguamento sismico.</li><li>▸ Se i vani sottostanti il sottotetto possiedono altezze interne superiori a quelle minime consentite è possibile riposizionare verso il basso l'ultimo solaio al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile.</li><li>▸ Se i vani sottostanti il sottotetto possiedono altezze interne superiori a quelle minime consentite dal DM 5/7/1975 è possibile riposizionare verso il basso uno o più solai al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile.</li></ul>
<b>ESCLUSIONI</b>
<b>ALTEZZA MEDIA</b> Non inferiore a mt 2,40 L'altezza media è misurata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda dei locali abitabili. Per gli spazi accessori e di servizio, l'altezza è riducibile a 2,20 metri. Nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani è ammessa una altezza media sino a 2,20 metri per i locali abitabili e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,60 metri per i locali abitabili e a 1,40 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,40 metri e a 1,20 metri per gli edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni parzialmente montani. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.
<b>ALTEZZA PARETE MINIMA</b>
<b>RAPPORTO AEROILLUMINANTE</b> E' consentita l'apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale.
<b>DEROGHE</b> In applicazione dell'articolo 2-bis del D.P.R. 380/2001, negli ambiti urbani consolidati, gli interventi sono ammessi con indici o parametri urbanistici ed edilizi superiori a quelli previsti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati e, pertanto, non costituiscono variante con riferimento alla volumetria precedentemente assentita. Essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 380/2001.
<b>TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO</b>

Ristrutturazione

**ONERI**

E' dovuto il contributo di costruzione.

Gli oneri di urbanizzazione sono calcolati sulla volumetria virtuale per l'altezza di 3 metri, resa abitativa, mentre il costo di costruzione è determinato utilizzando il modello di cui al DM 10 maggio 1977 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici), assumendo il sottotetto quale manufatto a sé stante, virtualmente svincolato dal resto dell'edificio.

Il contributo è ridotto del 50% qualora il richiedente provveda a registrare e a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazione notarile con la quale le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale.

## Campania - LR n. 15/2000

<b>DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO</b>
Il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura
<b>CONDIZIONI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>▸ I sottotetti devono essere esistenti al 5/12/2000 (data di entrata in vigore della legge)</li><li>▸ L'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza.</li><li>▸ L'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente o preventivamente sanato.</li><li>▸ Il recupero non deve comportare la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde</li></ul>
<b>ESCLUSIONI</b>
L'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge può essere disposta con delibera di Consiglio comunale.
<b>ALTEZZA MEDIA</b>
Non inferiore a mt. 2,20 Calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda.
Per i locali con i soffitti a volta l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5%.
Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.
<b>ALTEZZA PARETE MINIMA</b>
In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a mt. 1,40
<b>RAPPORTO AEROILLUMINANTE</b>
Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio
<b>DEROGHE</b>
Il recupero dei sottotetti può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni della LR 14/1982; LR 17/1982 e della LR 32/1985, <del>dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi,</del> con esclusione della zona A di cui all'art. 22 della LR 33/1993, nonché degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei regolamenti edilizi vigenti. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al D.M. 5 luglio 1975.
<b>TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO</b>
Ristrutturazione edilizia Permesso di costruire
<b>ONERI</b>
Sono dovuti agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché il costo di costruzione calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun Comune per le opere di nuova costruzione.

## Emilia-Romagna L.R. n. 11/1998

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

### CONDIZIONI

- I sottotetti devono essere esistenti (accatastati) al 31/12/2013.
- Deve trattarsi di edifici collocati nel territorio urbanizzato o urbanizzabile, come perimetrato dal PSC destinati a residenza per almeno il 25%.
- Deve essere assicurato il rispetto dei requisiti di rendimento energetico degli edifici per ogni singolo vano.
- Qualora il recupero sia attuato senza opere è richiesta la verifica dei solai esistenti rispetto ai nuovi carichi.
- Qualora il recupero sia attuato con opere, il miglioramento o l'adeguamento sismico dell'intera costruzione nell'osservanza della vigente normativa tecnica per le costruzioni.
- Gli interventi, con o senza creazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali. In alternativa è ammessa la monetizzazione.

*Il RUE può definire le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione per il rispetto degli aspetti paesistici e monumentali dell'edificio oggetto d'intervento.*

### ESCLUSIONI

Il RUE può determinare gli ambiti territoriali e le tipologie edilizie per i quali è precluso il recupero dei sottotetti.

### ALTEZZA MEDIA

Non inferiore a mt. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione e mt. 2,20 per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli.  
Calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi m 1,80 per la superficie utile relativa.

**comuni montani:** altezza media ridotta a mt 2,20.

### ALTEZZA PARETE MINIMA

### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

Rapporto, se in falda, pari o superiore a 1/16.

Fino all'approvazione delle previsioni del RUE

per assicurare l'osservanza del rapporto illuminante è ammessa l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi in falda.

### DEROGHE

Fino all'approvazione delle previsioni del RUE per il recupero dei sottotetti sono ammessi i seguenti interventi:

- per il raggiungimento dell'altezza media minima è ammesso l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto, a condizione che l'intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato e che vengano rispettati i requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti, le norme tecniche per le costruzioni e la restante disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, LR 15/2013;
- per soddisfare i requisiti di rendimento energetico è ammesso l'ispessimento verso l'esterno delle falde di copertura, in applicazione dell'articolo 11, comma 2, LR 15/2013.

Il RUE può prevedere che gli interventi edilizi per il recupero dei sottotetti possano comportare, per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo

strumento urbanistico, modificazioni delle altezze del colmo (per un massimo di metri 1,00) e della linea di gronda (per un massimo di metri 0,50) e delle linee di pendenza delle falde, con aumento del volume dell'edificio esistente, anche in deroga alle distanze dai confini e dai fabbricati.

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Ristrutturazione edilizia

SCIA

**ONERI**

E' dovuto il contributo di costruzione, da quantificare in base alle tariffe per la ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico. Sono fatti salvi i casi di riduzione ed esonero dal contributo di costruzione previsti dall'articolo 32 LR 15/2013.

In luogo della cessione delle aree da adibire a parcheggi pubblici e verde pubblico, è ammessa la monetizzazione.

## Friuli-Venezia Giulia – art. 39 LR n. 19/2009

<b>DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO</b>
<b>CONDIZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▸ I sottotetti devono essere esistenti al 4/12/2009 (data di entrata in vigore della legge).</li><li>▸ Non è ammessa la modifica della sagoma (salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali)</li><li>▸ Non è consentito aumentare il numero delle unità immobiliari. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo su immobili vincolati in base alla legge o allo strumento urbanistico possono comportare la modifica del numero delle unità immobiliari esistenti su parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo</li><li>▸ Il recupero è ammesso se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso.</li><li>▸ Devono essere osservate le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati</li></ul>
<b>ESCLUSIONI</b>
<b>ALTEZZA MEDIA</b> Non inferiore a mt 1,90 <b>comuni montani:</b> possibilità di altezze diverse
<b>ALTEZZA PARETE MINIMA</b> Non inferiore a mt 1,30
<b>RAPPORTO AEROILLUMINANTE</b>
<b>DEROGHE</b> E' ammessa la deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della LR 44/1985 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi)  Al di fuori delle zone omogenee A e B0, o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero del sottotetto di edifici esistenti sono ammessi in deroga agli indici e ai parametri urbanistici ed edilizi anche se prevedono innalzamento e/o modifica della copertura e apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad assicurare il rispetto dei parametri aeroilluminanti e delle altezze minime previsti dalla LR n. 44/1985. Tali interventi possono comportare l'aumento del numero delle unità immobiliari esistenti nel rispetto degli standard urbanistici
<b>TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO</b>
<b>ONERI</b> Ammessa la monetizzazione degli standard se non reperibili.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

I volumi sovrastanti l'ultimo piano dell'edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all'atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali, ovvero turistico ricettivi.

Sono compresi, altresì, nella definizione di sottotetto i volumi sottostanti la copertura a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, ovvero turistico ricettivo qualora siano suscettibili di una suddivisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che assicuri il rispetto delle altezze minime previste dai regolamenti edilizi comunali nonché delle caratteristiche geometriche e delle altezze minime previste.

### CONDIZIONI

- I sottotetti possono essere recuperati a fini abitativi e turistico ricettivi.
- I sottotetti devono essere esistenti al 6/4/2009 (entrata in vigore della legge) o ultimati al 1/6/2017.
- Deve trattarsi di edifici legittimamente realizzati ovvero condonati.
- Deve essere assicurato il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'edificio, tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonché le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.
- E' necessario garantire l'isolamento termico, risparmio idrico, il ricorso a fonti energetiche rinnovabili e il di recupero delle tradizioni costruttive biosostenibili;
- In caso di realizzazione di nuove unità immobiliari è obbligatorio il reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali. In alternativa è ammessa la monetizzazione.
- Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all'accesso alla locazione di cui alla LR 12/1999 il recupero, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari, è subordinato all'obbligo di destinare la nuova unità immobiliare alla locazione a canone concordato per un periodo non inferiore a 8 anni, fatto salvo il caso in cui la medesima unità immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea retta del proprietario, con l'obbligo di non alienarla per un periodo pari a 5 anni.

### ESCLUSIONI

Eventuali esclusioni potevano essere disposte con delibera comunale entro 180 gg. dalla data di entrata in vigore della legge.

Gli interventi di recupero non sono in ogni caso attuabili nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR.

### ALTEZZA MEDIA

1,90 mt, ivi compresi i volumi tecnici con copertura piana.

Nel caso in cui il solaio sovrastante, o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso del solaio sovrastante ad esso; nei locali con soffitto a volta l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5%.

### ALTEZZA PARETE MINIMA

In caso di soffitto non orizzontale, l'altezza non può essere inferiore a 1,50 mt per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 mt per gli spazi accessori o di servizio.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescritta.

### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

Rapporto pari o superiore a 1/16.

Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e di aeroilluminazione naturale dei locali, l'intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi può essere realizzato

anche mediante l'apertura di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche strutturali e formali dell'edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di agibilità dei locali sottostanti.

#### **DEROGHE**

Il recupero è consentito in deroga agli strumenti urbanistici comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi vigenti.

L'intervento di recupero, se in deroga ai limiti fissati dal DM 1444/1968, deve prevedere il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata

Sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde esistenti, unicamente al fine di assicurare i parametri fissati dalla legge, a condizione che non comportino un aumento superiore al 20% della volumetria del sottotetto esistente

#### **TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Ristrutturazione edilizia

#### **ONERI**

E' dovuto il contributo di costruzione calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 20% da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata il quale sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l'agibilità; sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva

### CONDIZIONI

- ▶ I sottotetti devono essere esistenti al 6/9/2001.
- ▶ I locali devono essere stati legittimamente realizzati o comunque legittimati sotto il profilo urbanistico-edilizio.
- ▶ Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche è richiesto il requisito di adattabilità.
- ▶ E' necessario prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici dell'intero fabbricato che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.
- ▶ L'intervento di recupero se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari residenziali e/o turistico-ricettive autonome è subordinato all'obbligo di reperimento dei parcheggi pertinenziali. In alternativa è ammessa la monetizzazione.
- ▶ I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi che non abbiano determinato la creazione di nuove unità immobiliari non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti, dai quali scaturiscano nuove unità immobiliari per un periodo non inferiore a 10 anni, salvo che tale possibilità sia espressamente prevista dagli strumenti urbanistici localmente vigenti.
- ▶ E' obbligatorio garantire il rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade e del regime di tutela indicato dal Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).
- ▶ Non ammessa la demolizione e ricostruzione dell'edificio.

*Gli interventi non sono cumulabili con gli ampliamenti consentiti dagli strumenti urbanistici comunali.*

### DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI NEGLI EDIFICI ESISTENTI AL 29 NOVEMBRE 2014

- ▶ Deve trattarsi di edifici esistenti al 29/11/2014 .
- ▶ Gli interventi sono ammessi previa deliberazione del Consiglio comunale recante la pertinente disciplina urbanistica nel rispetto della definizione di sottotetto, dei parametri previsti all'articolo 2, commi 2 e 6 della legge regionale;
- ▶ Gli interventi devono assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli edifici e delle relative coperture.
- ▶ Gli interventi che comportano la creazione di nuove unità immobiliari in numero superiore al doppio di quello esistente devono assicurare la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria da regolare in apposito atto convenzionale contenente gli impegni del soggetto attuatore, le modalità, i termini e le garanzie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

La deliberazione di Consiglio può stabilire gli eventuali ulteriori requisiti di prestazione energetica da soddisfare rispetto ai requisiti minimi stabiliti nella vigente normativa statale e regionale in materia.

Ove la disciplina urbanistica per il recupero dei sottotetti preveda incrementi del carico urbanistico rispetto a quello stabilito dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti od operanti in salvaguardia, la deliberazione comunale deve essere corredata della documentazione tecnica LR 32/2012 (VAS) .

### ESCLUSIONI

**ALTEZZA MEDIA**

mt 2,30 per gli spazi ad uso abitazione, mt 2,10 per gli spazi accessori o di servizio

E' intesa come distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso delle falde della copertura.

Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento.

**ALTEZZA PARETE MINIMA**

Non inferiore a 1,50 mt per gli spazi ad uso abitazione e a 1,30 mt per gli spazi accessori e di servizio.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai parametri minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio accessorio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

**RAPPORTO AEROILLUMINANTE**

Rapporto pari o superiore a 1/16.

Sono consentite all'interno della superficie di copertura, al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di terrazzi a pozzetto, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari e aperture a filo falda.

***DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI NEGLI EDIFICI ESISTENTI AL 29 NOVEMBRE 2014***

La deliberazione di Consiglio può stabilire le tipologie costruttive ammesse per l'apertura a filo delle falde, la realizzazione di abbaini e di eventuali terrazzi, al fine del rispetto del rapporto aeroilluminante non inferiore a 1/16.

**DEROGHE**

E' ammessa la deroga alla disciplina prevista dagli strumenti e piani urbanistici comunali vigenti o operanti in salvaguardia e dai regolamenti edilizi fino alla previsione nel nuovo PUC della disciplina degli interventi di recupero o, nel caso di PUC e di strumenti urbanistici generali vigenti, fino all'approvazione della disciplina di tali interventi.

E' consentita la modifica delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l'osservanza del parametro dell'altezza media interna ma nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell'altezza massima degli edifici ad uso abitativo esistenti al contorno.

***DISCIPLINA URBANISTICA PER IL RECUPERO A FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI NEGLI EDIFICI ESISTENTI AL 29 NOVEMBRE 2014***

Gli interventi che comportano modificazioni delle h. di colmo e di gronda dei sottotetti non possono riguardare immobili:

- 1) vincolati come beni culturali;
- 2) ricadenti nei centri storici, salva la facoltà dei comuni di individuare porzioni dei medesimi o specifici edifici in cui, in ragione delle relative caratteristiche architettoniche e di localizzazione, è ammissibile il recupero dei sottotetti a fini abitativi;
- 3) ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta o in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica in cui i piani di bacino precludono la realizzazione di interventi di ampliamento volumetrico o superficiale;
- 4) ricadenti in aree demaniali marittime concesse per finalità diverse da quelle turistico-ricettive;
- 5) ricadenti in ambiti soggetti ai regimi normativi "aree urbane con valori di immagine", "nuclei isolati" ed "aree non insediate" in regime di conservazione.

Gli interventi che comportano mod. delle h. di colmo e di gronda dei sottotetti sono ammessi entro i seguenti limiti:

- 1) l'ampliamento non può superare il 20% del volume geometrico dell'edificio esistente;
- 2) l'h. massima consentita per l'innalzamento della linea di gronda e di colmo della copertura non può superare 1 mt, fatta salva la maggiore h. prevista dal vigente PUC.

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Permesso di costruire se gli interventi comportano modificazioni della sagoma dell'edificio esistente; SCIA se gli interventi non comportano tale modifica.

**ONERI**

E' dovuto il contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di nuova costruzione a seconda che l'intervento edilizio rientri o meno nei limiti volumetrici e superficiali stabiliti all'articolo 10, comma 2, lettera f), della L.R. n. 16/2008.

Il contributo è ridotto nella misura del 50 %, qualora l'intervento non determini la creazione di una nuova unità abitativa.

Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50% quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) o all'ampliamento di strutture turistico-ricettive.

## Lombardia – artt. 63-64 LR 12/2005

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura.

### CONDIZIONI

- ▶ Gli edifici devono essere destinati a residenza per almeno il 25% della S.L.P. complessiva e devono essere esistenti al 31/12/2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31/12/2005, ovvero di Dia presentate entro 1/12/2005 oppure edifici realizzati sulla base di permessi di costruire rilasciati successivamente al 31/12/2005 o Dia presentate entro l' 1/12/2005.
- ▶ E' necessario che gli edifici interessati siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie, o, in alternativa da impegno, da parte dei soggetti interessati, alla realizzazione delle suddette urbanizzazioni, contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento ed entro la fine dei relativi lavori.
- ▶ Devono essere rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti.
- ▶ Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche sono i richiesti i requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.
- ▶ Devono essere garantite idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato.
- ▶ I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale.
- ▶ I volumi di sottotetto recuperati ai fini abitativi anche in applicazione della LR 15/1999 non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità.

### ESCLUSIONI

Il Consiglio comunale può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.

### ALTEZZA MEDIA

mt 2,40

Si calcola dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa

**comuni montani >600 mt : mt 2,10**

Nei casi di deroga all'altezza massima, l'altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50.

All'interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico; in assenza di limiti, l'altezza massima deve intendersi pari all'esistente.

### ALTEZZA PARETE MINIMA

Nei casi di deroga all'altezza massima, l'altezza minima abitabile non può essere superiore a metri 1,50.

### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

E' consentita l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti.

### DEROGHE

Per gli edifici di altezza pari o inferiore al limite di altezza massima posto dallo strumento urbanistico, sono ammesse modificazioni di altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'articolo 63, comma 6.

Gli interventi non richiedono la preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo e sono ammessi anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati.

#### **TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Ristrutturazione edilizia

SCIA

#### **ONERI**

Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda resa abitativa.

I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del 10% del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25mq per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

Ammessa la monetizzazione.

Sono esonerati dall'obbligo gli interventi realizzati in immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

Il recupero dei sottotetti con superficie lorda fino a 40mq., costituenti in base al titolo di proprietà una pertinenza di unità immobiliari collegata direttamente a essi, se prima casa, è esente dalla quota di contributo commisurato al costo di costruzione, dal reperimento degli spazi a parcheggi pertinenziali e delle aree per servizi e attrezzature pubbliche e/o monetizzazione.

## Marche – Art. 13 LR n. 17/2015

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il piano compreso tra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano e le falde del tetto.

### CONDIZIONI

- ▶ Gli interventi sono consentiti dal 15/5/2015 (data di entrata in vigore della LR17/2015);
- ▶ I sottotetti devono essere esistenti alla data del 30/6/2014, legittimamente realizzati o condonati;
- ▶ Non è ammessa la modifica della sagoma dell'edificio;
- ▶ Gli interventi sono consentiti purché prevedano e garantiscano il rispetto degli standard urbanistici di cui all'articolo 3 del D.M. n. 1444/1968 (in alternativa è ammessa la monetizzazione) . I proventi derivanti dalla monetizzazione sono utilizzati dal Comune per l'acquisizione di aree da destinare a standard urbanistici o per aumentare gli standard esistenti;
- ▶ I sottotetti recuperati non possono essere oggetto di successivi frazionamenti, fatto salvo l'eventuale accorpamento ad altre unità immobiliari abitative esistenti alla data del 30 giugno 2014;
- ▶ Gli interventi sono consentiti anche su immobili aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva, ubicati nelle zone omogenee A di cui al D.M. 1444/1968;
- ▶ Resta salva la facoltà del Comune di subordinare la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti al reperimento di spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione soggetta al recupero ovvero, in caso di accertata impossibilità di reperire spazi idonei, al pagamento di una somma equivalente al valore delle aree destinate a tali parcheggi.

### ESCLUSIONI

### ALTEZZA MEDIA PONDERATA

Non inferiore a mt 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio.

*L'altezza del sottotetto è calcolata al netto dell'intera struttura costituente la falda di copertura*

### ALTEZZA PARETE MINIMA

pari a mt 1,50 nei casi di copertura a falde inclinate e non inferiore a mt 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibili a metri 2,20 per gli spazi accessori e di servizio, nei casi di coperture piane.

### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

Rapporto non inferiore a 1/12 tra la superficie netta dei locali e la superficie finestrata apribile.

### DEROGHE

Gli interventi sono ammessi anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

*Al fine di contenere il consumo di suolo mediante un più efficace riutilizzo dei volumi esistenti e la valorizzazione del patrimonio edilizio, i Comuni possono consentire nelle zone territoriali omogenee A e B di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, interventi di recupero dei sottotetti in deroga alle altezze previste, purché sia assicurata, al netto delle strutture necessarie all'isolamento termico dei locali, un'altezza media ponderata non inferiore a 2,20 metri nonché un'altezza minima pari a 1,40 metri nei casi di copertura a falde inclinate e un'altezza minima non inferiore a 2,20 metri nei casi di coperture piane. L'intervento di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico, assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione di norme igienico - sanitarie statali e regionali e non può comunque determinare la creazione di unità immobiliari autonome.*

<b>TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO</b>
Permesso di costruire o SCIA.
<b>ONERI</b>
Contributo di costruzione, se dovuto.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici o di loro parti, compreso nella sagoma di copertura, che non sia stato computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale.

### CONDIZIONI

- Consentito negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività commerciale o terziaria, per i quali gli strumenti urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione;
- Gli edifici devono essere ultimati al 31/12/2019 nell'intera struttura portante, regolarmente certificata e realizzata nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanata;
- Deve essere garantita la sicurezza statica e rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, salvo quanto previsto dalla stessa normativa per l'altezza media;
- Gli edifici devono essere serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- Gli edifici devono essere situati in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale con sufficiente dotazione di standard urbanistici;
- E' necessario l'abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente al requisito dell'adattabilità;
- Deve essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio;
- Non è ammessa la modifica delle quote di colmo e di gronda e l'alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura;
- Gli interventi di recupero, se volti alla realizzazione di nuove unità abitative, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali alla misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma calcolata secondo il costo di costruzione per edilizia residenziale pubblica agevolata recepito dalla Regione per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire ridotta del 50 per cento. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune;
- Rimane fermo il rispetto delle disposizioni di cui alla Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo n. 42/2004, gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti previsti dai piani paesaggistici di cui agli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141-bis, ovvero nei casi e nei limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, destinato a confluire nei piani paesaggistici. Nelle more dell'adozione di provvedimenti conseguenziali al predetto accordo e comunque fino al 30 aprile 2022 2023, sono ammessi gli interventi comportanti modifiche all'aspetto esteriore degli edifici, anche nei territori assoggettati a tutela paesaggistica sulla base di decreti ministeriali ove vigenti;

### ULTERIORI INTERVENTI AMMESSI

È ammesso il collegamento diretto tra l'unità abitativa e locali sovrastanti, sottostanti o contigui, tramite apertura di botole, scale ovvero la realizzazione di altra opera idonea a migliorare la fruibilità di tali locali o a favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici. Tali interventi sono subordinati a SCIA.

### ESCLUSIONI

Gli interventi non sono ammessi:

- su edifici vincolati da cui derivi il divieto di incremento del carico urbanistico, salvo parere favorevole dell'ente preposto alla tutela del vincolo;
- su costruzioni esistenti in aree a rischio di inondazione.

### ALTEZZA MEDIA

Non inferiore a mt 2,20 (anche in deroga ai vigenti regolamenti comunali).

È calcolata dividendo il volume della complessiva porzione di sottotetto avente altezza superiore a metri 1,40 per la superficie relativa, senza tener conto dell'eventuale suddivisione in vani.

Per il raggiungimento dell'altezza media minima, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

- a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;
- b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;
- c) che siano rispettate le norme sismiche.

**comuni montani >500mt:** altezza media ponderale ridotta a mt 2

#### **ALTEZZA PARETE MINIMA**

#### **RAPPORTO AEROILLUMINANTE**

Rapporto pari ad almeno 1/10 tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40, per la superficie relativa

È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, nel rispetto dei diritti dei terzi.

#### **DEROGHE**

E' ammessa la deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati.

In caso di deroga ai limiti fissati dal D.M. 1444/1968 è ammessa la facoltà di conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero, in mancanza di superfici idonee, la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area interessata dall'intervento ridotta del 50%. Le relative somme sono destinate dal comune alla realizzazione delle infrastrutture di cui al D.M. n. 1444/1968.

*Nei limiti del suo ambito di applicazione temporale ed oggettivo, la legge prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici comunali.*

#### **TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Ristrutturazione edilizia

SCIA

#### **ONERI**

Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il costo di costruzione calcolati sulla volumetria resa utilizzabile, secondo le tariffe vigenti in ciascun Comune per le opere di ristrutturazione.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Lo spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante; in particolare si distinguono in ogni sottotetto, in base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, i seguenti spazi:

- locali abitabili: cucina abitabile, soggiorno, camera da letto, per studio, locali per attività lavorative;
- accessori e di servizio: servizi igienici, posto cottura, verande, tavernette, corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli;
- rustici: i manufatti edilizi esistenti delimitati da tamponamenti almeno su tre lati individuati a catasto terreni o edilizio urbano e utilizzati a servizio delle attività agricole passate o presenti o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Dalla definizione di rustici restano esclusi i manufatti edilizi costituiti da strutture prefabbricate di ogni tipo.

### CONDIZIONI

- ▶ Consentito negli immobili legittimamente realizzati e alle relative aree di pertinenza esistenti alla data di approvazione della legge, e legittimi all'atto della presentazione della domanda di intervento di riuso e di riqualificazione. Legittimi = immobile realizzati legittimamente o per i quali è stato rilasciato titolo abilitativo in sanatoria ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per l'accertamento dello stato legittimo degli immobili si applica l'articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001
- ▶ Il recupero del sottotetto è consentito purché esistente alla data di entrata in vigore della legge, nonché legittimo all'atto della presentazione della domanda di intervento. ~~Per gli edifici realizzati dopo tale data, il sottotetto è recuperabile decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione.\*~~
- ▶ Il sottotetto può essere recuperato, in coerenza con le destinazioni d'uso compatibili o complementari con quelle degli edifici interessati previste dal PRG vigente, nel rispetto dei requisiti tecnici e igienico sanitari richiesti dalle rispettive normative di settore.
- ▶ Gli interventi possono prevedere modificazioni delle altezze di colmo e di gronda al fine di assicurare l'osservanza del parametro dell'altezza media interna, nel rispetto del limite di altezza massima degli edifici previsto dal vigente strumento urbanistico comunale e, in assenza di tale parametro, nel rispetto dell'altezza massima degli edifici ricompresi in prossimità e nella stessa zona omogenea, purché le modificazioni della copertura siano riferite all'intero edificio e realizzate con un unico titolo abilitativo.
- ▶ Gli interventi devono rispettare le normative vigenti, in particolare in materia antisismica, sicurezza, antincendio, energetica, acustica, igienico-sanitaria, nonché le disposizioni contenute nel d.lgs.42/2004 e quanto previsto dalle specifiche prescrizioni del PPR
- ▶ L'intervento edilizio finalizzato al recupero di sottotetto esistente non costituisce incremento del numero di piani del fabbricato.
- ▶ Nel caso in cui interessano edifici localizzati all'interno della Rete Natura 2000 sono soggetti alla verifica delle misure di conservazione generali e sito-specifiche o ai piani di gestione vigenti;
- ▶ Il recupero del volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata, è ammesso per gli spazi la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri.
- ▶ Consentiti solo nel caso in cui gli edifici interessati siano serviti dalle urbanizzazioni primarie o da sistemi alternativi conformi alle disposizioni vigenti
- ▶ Non richiedono preliminare adozione e approvazione di piano attuativo né inserimento della relativa volumetria nel programma pluriennale di attuazione, ove previsto; essi sono classificati come interventi su fabbricati esistenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, lettere c) e d), della L.R. n. 56/1977.

*I locali sottotetto, collegati funzionalmente direttamente o indirettamente a locali abitabili, possono essere utilizzati e resi accessibili come spazi accessori e di servizio. Tali superfici sono considerate superfici usabili non residenziali*

### ESCLUSIONI

Le misure minime, di cui al presente articolo e di cui al decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975, non si applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis), ai sottotetti esistenti, compresi quelli privi di agibilità, sottoposti ad interventi edilizi non eccedenti il restauro o risanamento conservativo, nel caso in cui, con tale intervento, si configuri un mantenimento o un miglioramento di anche solo uno dei requisiti tecnici o igienico-sanitari esistenti. La realizzazione del primo servizio igienico, anche con dimensioni inferiori a quanto stabilito dai regolamenti comunali, è consentita se produce un miglioramento dei requisiti igienico-sanitari esistenti.

*Con motivata deliberazione del consiglio comunale, i comuni possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle norme di cui al presente capo, anche in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico, nonché del tessuto urbanistico ed edilizio esistente, alle problematiche idrogeologiche, geomorfologiche, idrauliche e sismiche.*

*Gli interventi:*

- *non possono essere realizzati su edifici che, al momento della richiesta dell'intervento e fino alla loro regolarizzazione, risultano eseguiti in assenza o in difformità anche parziale dal titolo abilitativo o, comunque, siano oggetto di procedimenti di cui al titolo IV del D.P.R. n. 380/2001;*
- *non possono interessare edifici localizzati nelle fasce fluviali classificate A e B del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), nonché nelle aree individuate dai piani regolatori in classe di pericolosità IIIa), IIIc) e IIIb4) ove indicata, , secondo le indicazioni della circolare del Presidente della Giunta regionale n. 7/LAP dell'8 maggio 1996 e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) da tale limitazione sono esclusi gli interventi di recupero dei sottotetti di cui all'articolo 6 nelle aree in classe di pericolosità IIIb4). È fatto divieto di aumentare le unità immobiliari residenziali e turistico ricettive nelle classi IIIa), IIIc), IIIb4) ove indicata, secondo le indicazioni della citata circolare del Presidente della Giunta regionale e negli abitati da trasferire o da consolidare ai sensi della legge 64/1974;*
- *nel caso in cui interessano edifici o ambiti localizzati all'interno delle aree naturali protette, rispettano le normative dei piani d'area vigenti se più restrittive, fatta eccezione per gli edifici non soggetti a tutela ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario, per i quali sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7, ancorché non previsti dal piano d'area, purché provvisti di parere dell'ente di gestione dell'area protetta. Tali interventi non costituiscono variante ai piani d'area e rispettano le disposizioni tipologiche e costruttive definite dai piani d'area stessi e le prescrizioni del PPR.*

#### **ALTEZZA MEDIA**

L'altezza media interna dei locali abitabili è calcolata per ogni singolo locale dividendo il volume interno netto per la superficie interna netta. Per il calcolo del volume interno netto l'altezza dei vani è misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio di copertura sovrastante senza tenere conto degli elementi strutturali emergenti e in tal caso il volume interno è misurato all'estradosso degli stessi.

La superficie interna netta è calcolata al netto delle murature, in deroga all'articolo 26 del regolamento edilizio tipo regionale.

L'altezza media: 2,20 metri.

Per gli spazi accessori e di servizio: 2,00 metri.

Nei territori al di sopra dei 1000 metri di altitudine è ammessa una riduzione della media sino a 2,00 metri sia per i locali abitabili sia per gli spazi accessori e di servizio.

Concorrono al calcolo delle altezze anche gli abbaini, esistenti o in progetto.

Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro

intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento a seconda del tipo di volta.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;

#### **ALTEZZA PARETE MINIMA**

#### **RAPPORTO AEROILLUMINANTE**

Il recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura, in modo conforme ai caratteri d'insieme, formali e strutturali, dell'originario organismo architettonico, di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale dei locali, assicurando un rapporto pari o superiore 1/16. Le finestre inclinate a filo copertura rilevano ai fini di tale computo.

Se i vani sottostanti il sottotetto possiedono altezze interne superiori a quelle minime consentite dal decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975 è possibile riposizionare verso il basso uno o più solai al fine di ottenere maggiore volumetria recuperabile ai fini della presente legge

#### **DEROGHE**

~~Sono sempre ammessi indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati.\*~~

Le norme sul recupero dei sottotetti, nei limiti definiti dai comuni che hanno la facoltà di escludere parti del territorio dall'applicazione delle norme, prevalgono sulle disposizioni normative e regolamentari dei PRG e dei regolamenti edilizi vigenti.

Non possono essere derogate le norme vigenti in materia di commercio.

#### **TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

#### **ONERI**

Corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione secondo le tariffe in vigore per le nuove costruzioni; il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione è calcolato sulla volumetria virtuale per l'altezza di 3 metri, resa abitativa, mentre la quota relativa al costo di costruzione è determinata utilizzando le modalità correnti per le nuove costruzioni.

Il contributo dovuto per il titolo abilitativo edilizio è ridotto al 50 per cento, qualora il richiedente avente titolo allegghi ai documenti presentati specifica richiesta nella quale dichiara che le parti rese abitabili costituiscono pertinenza funzionale all'unità preesistente e si obblighi a presentare, unitamente alle documentazioni per il conseguimento dell'agibilità, idoneo atto notarile trascritto ove risulti il vincolo di pertinenzialità delle porzioni recuperate conformi al titolo abilitativo edilizio preesistente. In assenza dell'atto notarile sopradetto è dovuto l'intero contributo. Tali pertinenzialità oggetto di atto di vincolo trascritto possono essere trasferite ad altra unità immobiliare dello stesso edificio.

\*N.B. La Corte costituzionale, con sentenza n. 119/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni barrate.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Valgono le definizioni uniformi di cui all'Allegato A del RET.

### CONDIZIONI

- I sottotetti devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della legge, legittimamente realizzati ovvero se realizzati abusivamente per usi diversi da quello residenziale, sanati preventivamente.
- L'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;
- Gli edifici devono essere situati in zona territoriale omogenea dello strumento urbanistico generale serviti dalle urbanizzazioni primarie.
- Deve essere assicurata la sicurezza statica degli immobili e le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità.
- Negli edifici condominiali l'intervento è ammissibile previa delibera condominiale; se il sottotetto è di proprietà individuale, l'intervento è ammissibile previo assolvimento dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1122, comma 2.
- Non è ammessa la modifica dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde.
- Il progetto di recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato.
- Gli interventi di recupero dei sottotetti, se volti all'eventuale e successiva suddivisione in due o più unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa. In alternativa è ammessa la monetizzazione.

### ESCLUSIONI

Il consiglio comunale può disporre motivatamente l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica. In ogni caso, sono esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica i cui piani precludono interventi di ampliamento volumetrico o di superficie.

### ALTEZZA MEDIA

Non inferiore a mt 2,40.

E' calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5%.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta, la chiusura di tali spazi non è obbligatoria.

Ai fini del raggiungimento dell'altezza media è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonché sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti.

**Zone > 300 mt slm** : è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a mt. 2,20.

### ALTEZZA PARETE MINIMA

In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.

### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di

porte, finestre, lucernari e abbaini purchè siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio. In particolare, per gli abbaini non può essere interrotta la linea di gronda ne può essere superata la linea di colmo.

**DEROGHE**

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Ristrutturazione edilizia

Permesso di costruire o Scia in alternativa

**ONERI**

E' dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Lo spazio e il volume compresi tra l'estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell'ultimo livello agibile e l'intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto.

In presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l'estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l'intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all'interno della sagoma dell'edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto.

Costituiscono quindi sottotetti:

- a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall'ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell'immobile o dell'unità immobiliare, indipendentemente dall'attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall'ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso;
- b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali;
- c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla.

### CONDIZIONI

- Nelle zone urbanistiche A, B, C, E ed F sono consentiti gli interventi di riuso dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo.
- Il riuso dei sottotetti, con conseguente ottenimento dell'agibilità, è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti.
- Ai fini del riuso dei sottotetti sono consentite modifiche interne consistenti nello spostamento o nella realizzazione di solai intermedi.

Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito unicamente per i sottotetti che rispettino una delle seguenti condizioni:

- abbiano un'altezza interna alla gronda non inferiore a 0,60 metri e falde con una pendenza minima del 20 per cento;
- abbiano falde con una pendenza minima del 25 per cento.

Sono consentite modifiche esterne alle unità immobiliari esistenti, strettamente limitate al raggiungimento dei requisiti minimi di agibilità, nella misura massima di 50 centimetri di altezza all'imposta interna della falda, ferma restando la quota massima del colmo, e con pendenza massima ammissibile del 30 per cento.

Nelle zone urbanistiche A dotate di Piano particolareggiato adeguato al Piano paesaggistico regionale, e nelle zone B, C e F, sono consentiti gli interventi di recupero con incremento volumetrico dei sottotetti esistenti per il solo scopo abitativo. Il recupero con incremento volumetrico dei sottotetti è consentito purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilità previste dai regolamenti vigenti.

Il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all'esterno delle pareti perimetrali e all'intradosso del solaio di copertura, ed è ammesso anche mediante il superamento ~~degli indici volumetrici e~~ dei limiti di altezza previsti dalle vigenti disposizioni comunali e regionali. \*

### ESCLUSIONI

**ALTEZZA MEDIA**Interventi di riuso di sottotetti esistenti per scopo abitativo:

Per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,20 metri per spazi accessori e servizi.

Per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita, rispettivamente, la riduzione a 2,20 metri per spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per accessori e servizi.

Interventi di recupero con incremento volumetrico

Per ogni singolo vano di ogni unità immobiliare, un'altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,70 metri per gli spazi ad uso abitativo, ridotta a 2,40 metri per spazi accessori e servizi; per i comuni posti a quote superiori a 600 metri di altitudine sul livello del mare è consentita rispettivamente la riduzione a 2,55 metri per spazi ad uso abitativo e a 2,25 metri per accessori e servizi.

L'altezza media ponderale è calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa; gli eventuali spazi di altezza inferiore a 1,50 metri devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e può esserne consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio; in corrispondenza delle fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

**ALTEZZA PARETE MINIMA****RAPPORTO AEROILLUMINANTE**

Sono consentite modifiche esterne consistenti nell'apertura di finestre e lucernari, necessari ad assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione dei nuovi vani. Nella zona urbanistica A tali modifiche devono essere tipologicamente compatibili con i caratteri costruttivi ed architettonici degli edifici interessati.

**DEROGHE****TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO****ONERI**

\*N.B. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 142/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 11 dell'art. 123 Lr 9/2023 limitatamente all'inciso "degli indici volumetrici e".

## Sicilia – art. 5 LR 16/2016

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici ed il volume compreso tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici.

### CONDIZIONI

- ▶ Deve trattarsi di edifici esistenti al 31/12/2023, purché realizzati in forza di regolare titolo edilizio alla medesima data, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie, segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria.
- ▶ Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti, senza alterazione del volume complessivo preesistente.
- ▶ Gli interventi devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde.

Il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio ( decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) nonché del piano paesaggistico.

### ESCLUSIONI

#### ALTEZZA MEDIA

Per ogni singola unità immobiliare mt 2.

E' calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 metri per la superficie relativa.

#### ALTEZZA PARETE MINIMA

#### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti l'apertura di finestre, lucernari e terrazzi.

#### DEROGHE

#### TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO

Ristrutturazione edilizia.

Permesso di costruire

#### ONERI

Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché il costo di costruzione secondo le tariffe approvate in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10% del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al titolo edilizio.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il volume soprastante l'ultimo piano degli edifici aventi destinazione residenziale, compreso nella sagoma di copertura, dove quest' ultima risulti prevalentemente inclinata.

### CONDIZIONI

- ▶ Gli interventi di recupero sono ammessi quando espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.
- ▶ Deve trattarsi di volumi legittimamente esistenti al 27/2/2010 (data di entrata in vigore della legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche.
- ▶ Non è consentita la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde.
- ▶ I progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10.
- ▶ I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igienico-sanitarie statali. Gli strumenti urbanistici del comune contengono le prescrizioni obbligatorie definite per garantire tali livelli prestazionali, sentite le Ausl competenti per territorio.
- ▶ Non è ammesso il successivo frazionamento.
- ▶ Gli interventi di recupero dei sottotetti sono consentiti esclusivamente in ampliamento di unità immobiliari esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse;
- ▶ Qualora espressamente previsto dagli strumenti urbanistici comunali, per i volumi legittimamente esistenti o in via di realizzazione alla data del 27 febbraio 2010 il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o l'abbassamento dei solai esistenti ferme restando le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 3, comma 1 per i locali sottotetto e fermo restando il rispetto delle altezze minime stabilite dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 per i restanti locali.

*Gli interventi non sono computati nella capacità edificatoria attribuita dagli strumenti urbanistici comunali.*

*Le superfici dei locali sottotetto derivanti dagli interventi di recupero di cui alla presente legge non sono computate ai fini del rispetto delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla normativa vigente per le unità immobiliari residenziali.*

### ESCLUSIONI

### ALTEZZA MEDIA

Non inferiore a mt 2,30 per gli spazi ad uso abitazione riducibile a 2,10 mt. per gli spazi accessori o di servizio.

E' calcolata come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso.

**comuni montani** : altezza media mt 2,10 per gli spazi ad uso abitazione e a mt 2,00 per gli spazi accessori e di servizio.

Gli eventuali spazi di altezza inferiore devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva.

### ALTEZZA PARETE MINIMA

In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani.

**RAPPORTO AEROILLUMINANTE**

Rapporto pari o superiore 1/16

Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari.

**DEROGHE****TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Ristrutturazione edilizia conservativa

SCIA, salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 5, L.R. 65/2014.

Qualora consentita dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione d'uso residenziale può essere conseguita anche contestualmente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 4-bis. In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:

- a permesso di costruire ai sensi dall'articolo comma 1, lettera e-bis), della L.R. 65/2014, fermo restando quanto disposto dall'articolo 134, comma 2-bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al D.M. lavori pubblici 1444/1968 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica
- a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

*Si applicano le disposizioni di cui al titolo VII della L.R. 65/2014*

**ONERI**

Sono dovuti gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché il costo di costruzione calcolati come per le nuove costruzioni.

<b>DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO</b>
<b>CONDIZIONI</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▸ Deve trattarsi di edifici esistenti o autorizzati alla data del 31/12/ 2009, destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi.</li><li>▸ Sono consentiti interventi con cambio di destinazione d'uso dei vani sottotetto.</li><li>▸ Devono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'edificio.</li></ul>
<b>ULTERIORI INTERVENTI AMMESSI</b> <p>Gli interventi che prevedono l'incremento dell'altezza dell'edificio limitato alla dimensione di ml. 0,40, finalizzato alla realizzazione del cordolo armato per il miglioramento sismico o per opere di prevenzione sismica della struttura, non costituiscono sopraelevazioni ai fini dell'applicazione della normativa per le costruzioni in zona sismica. Tali interventi sono consentiti in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, a condizione che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell'edificio.</p>
<b>ESCLUSIONI</b>
<b>ALTEZZA</b> <p>Per i vani con coperture inclinate l'altezza massima interna deve essere non inferiore a mt. 2,40 e l'altezza minima interna non inferiore a mt 1,20. Per i vani con coperture in piano, l'altezza interna non deve essere inferiore a metri 2,20, al netto delle necessarie strutture atte all'isolamento termico dei locali. Per il raggiungimento delle altezze interne minime è consentita la modifica, anche parziale, delle quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purché la loro pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque e il trentacinque per cento.</p>
<b>ALTEZZA PARETE MINIMA</b>
<b>RAPPORTO AEROILLUMINANTE</b> <p>Tutti i vani interessati dall'intervento debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d'aria favorito dall'impiego di appositi impianti di ventilazione meccanizzata e un'adeguata illuminazione artificiale. Gli interventi possono comportare l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aereoilluminazione, a condizione che siano curate le soluzioni progettuali in funzione dell'aspetto e della qualità architettonica e tipologica dell'edificio.</p>
<b>DEROGHE</b> <p>Le altezze minime possono essere derogate su specifico parere della ASL che comunque accerti l'idoneità dei vani alla destinazione prevista, compresi i servizi igienici. Gli interventi di recupero sono consentiti in deroga ai rapporti tra superficie di pavimento e le superfici finestrate.</p> <p>Nel caso di ampliamento planimetrico di edifici esistenti alla data del 31 marzo 2003 le altezze minime dei nuovi locali possono uniformarsi a quelle dei vani contigui posti allo stesso piano dell'edificio esistente oggetto di ampliamento, ancorché non conformi ai limiti imposti dal decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975, purché rispettino le condizioni minime di cui all'articolo 156, comma 1, lettere a), b), c), o comma 2.</p>
<b>TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO</b>

SCIA

**ONERI**

E' dovuta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione determinati con riferimento alla data di presentazione della SCIA.

### DEFINIZIONE DI SOTTOTETTO

Il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza

### CONDIZIONI

- I sottotetti devono essere legittimamente realizzati alla data del 6 aprile 2019;
- Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti;
- i progetti di recupero devono prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche ed energetiche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
- il recupero dei sottotetti è consentito esclusivamente per l'ampliamento delle unità abitative esistenti e non può determinare un aumento del numero delle stesse.
- Il recupero dei sottotetti deve avvenire senza alcuna modificazione della sagoma dell'edificio esistente, delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde, fatta salva la necessità di inspessire verso l'esterno le falde di copertura per garantire i requisiti di rendimento energetico. Il regolamento edilizio comunale determina le tipologie di apertura nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio sul quale si intende intervenire.

### ESCLUSIONI

Fatte salve le diverse previsioni del PRG per gli edifici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 13 e 17 Lr 11/2004 e della parte II del D.lgs. 42/2004, nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei sottotetti con delibera del Consiglio comunale. In particolare, sono esclusi interventi ricadenti in aree soggette a regime di inedificabilità sulla base di pianificazioni territoriali sovraordinate, in aree a pericolosità idraulica o idrogeologica i cui piani precludano interventi di ampliamento volumetrico o di superficie.

Il Consiglio comunale può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della legge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi.

### ALTEZZA MEDIA

mt. 2,40 per i locali adibiti ad abitazione

mt.2,20 per i Comuni montani

mt. 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni.

E' calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri, ridotto a 1,40 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile; gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e a ripostiglio. Per i locali con soffitto a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con una tolleranza fino al 5 per cento.

### ALTEZZA PARETE MINIMA

### RAPPORTO AEROILLUMINANTE

Il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a 1/16.

### DEROGHE

**TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO E TITOLO ABILITATIVO**

Ristrutturazione edilizia

SCIA (\* La Corte costituzionale, con sentenza 53/2021 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, limitatamente alle parole *“sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e”*)

**ONERI**

È dovuta la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare preferibilmente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

Gli interventi di recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione.

## **U44-24 - Regolamento sul ripristino della natura: via libera definitivo dell'Unione Europea**

**Il nuovo regolamento fissa l'obiettivo per l'Ue di ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione Europea entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050**

Il 29 luglio 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea la Nature Restoration Law , il regolamento pensato per ripristinare gli ecosistemi degradati in tutti gli Stati membri, contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'UE in materia di clima e biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare.

Questa normativa mira a mettere in atto misure per ripristinare almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, stabilendo obiettivi e obblighi specifici e giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura in ciascuno degli ecosistemi elencati, da quelli terrestri a quelli marini, d'acqua dolce e urbani.

Di particolare interesse per il settore sono le norme contenute nell'art. 8 in base alle quali i Paesi dell'Unione Europea dovranno assicurarsi che al 31 dicembre 2030 non vi sia una diminuzione della superficie complessiva nazionale di spazi verdi e copertura arborea negli ecosistemi urbani – ossia città, piccole città e sobborghi – rispetto al 2024, fatta eccezione per le aree urbane dove la percentuale di spazi verdi supera il 45% e la copertura arborea il 10%. Dal 1° gennaio 2031, i Paesi dovranno garantire una tendenza all'aumento la superficie complessiva degli spazi verdi urbani, anche integrandoli negli edifici e nelle infrastrutture, e questa crescita sarà misurata ogni sei anni.

Tra le misure da adottare al fine di conservare, ripristinare e ampliare gli spazi verdi, il testo considera inoltre l'integrazione delle infrastrutture verdi e delle soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici.

Rispetto alla proposta della Commissione del luglio 2022, il testo è diventato in generale più favorevole alle imprese, dopo aver superato un iter legislativo travagliato sia al Parlamento europeo che in Consiglio UE. La versione finale tiene conto degli aspetti socio-economici: “ Gli Stati membri dovrebbero considerare gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici stimati dell'attuazione delle misure di ripristino” (considerando 65) nonché “In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione” (art. 14, comma 16, lett. c).

Quanto all'art. 8, il testo in origine era differente e molto più restrittivo dell'attuale in quanto prevedeva specifiche percentuali di incremento degli spazi verdi urbani (3% al 2040 e 5% al 2050). L'Ance è intervenuta nel corso dell'iter approvativo con diverse azioni a livello sia europeo (tramite la FIEC), sia nazionale (presso il Ministero dell'ambiente) per chiedere la soppressione della norma o una sua riconsiderazione in senso meno prescrittivo, come effettivamente avvenuto.

Il Regolamento, quindi, è focalizzato sul verde e sulle funzioni che alberi, arbusti, boscaglie svolgono in favore della collettività e ciò sembra confermato dall'art. 13 che, per

conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi anche dell'art. 8, chiede agli Stati membri di impegnarsi nel contribuire a piantare almeno 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030 nel territorio dell'UE.

La previsione per cui gli Stati membri devono assicurare che entro il 31 dicembre 2030 non vi sia una diminuzione della attuale quota di spazi verdi urbano sembrerebbe quindi comportare la necessità che non venga perso l'attuale livello di vegetazione/alberatura e pertanto che, in caso di perdita di vegetazione, venga garantito altrettanto verde urbano. I comuni dovranno attenzionare il tema e garantire la più ottimale manutenzione e cura degli alberi, arbusti e aiuole attualmente presenti sul loro territorio, al fine di non far venire meno le importanti funzioni che essi svolgono. Tali aree a verde, poi, dovranno certamente essere oggetto di una particolare attenzione da parte degli enti locali che potranno destinarle ad altri usi o riconvertirle solo garantendo su altre aree la medesima quota di vegetazione eventualmente persa.

Si tratta in sostanza dell'avvio di un percorso finalizzato in un arco temporale ampio a garantire una tendenza all'incremento del verde nelle città, piccole città e sobborghi rispetto alla quota presente nell'anno di entrata in vigore del nuovo regolamento e quindi rispetto al 2024.

Un percorso da inserire in un contesto più ampio, quello della rigenerazione urbana, che può rappresentare lo strumento principale in grado di consentire il raggiungimento di un obiettivo di ampia portata come questo. La rigenerazione urbana, infatti, operando attraverso il riuso di aree già urbanizzate e edifici esistenti, non solo evita ulteriore consumo di suolo ma è in grado anche di migliorare la loro naturalità garantendo una migliore permeabilità del suolo e la piantumazione di nuovo verde.

Un ruolo, quello della rigenerazione urbana, ancora più rilevante nel garantire l'integrazione del verde negli edifici e nelle infrastrutture (ad esempio, attraverso la creazione di tetti o pareti verdi) come previsto dall'art. 8, comma 2, considerati la fattibilità tecnica ed economica connessa la posa di arbusti e piante su lastrici solari e pareti.

L'atto legislativo, che è possibile trovare in allegato, in quanto approvato nella forma di regolamento, non necessita di recepimento ed entrerà in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione, vale a dire il 18 agosto.



2024/1991

29.7.2024

**REGOLAMENTO (UE) 2024/1991 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**del 24 giugno 2024**

**sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario stabilire a livello dell'Unione norme sul ripristino degli ecosistemi al fine di garantire il recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza in tutto il territorio dell'Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce inoltre agli obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi.
- (2) La comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» («Green Deal europeo») definisce una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società equa e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, volta a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti ambientali. Nell'ambito del Green Deal europeo, la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2023 — Ripartire la natura nella nostra vita» definisce la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.
- (3) L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione sulla diversità biologica <sup>(4)</sup>. In quanto tali, si sono impegnati a rispettare la visione strategica a lungo termine adottata in occasione della decima riunione della conferenza delle parti di tale convenzione il 18-29 ottobre 2010 con la decisione X/2 «Piano strategico per la biodiversità 2011-2020», secondo cui, entro il 2050, la biodiversità deve essere valorizzata, conservata, ripristinata e usata con saggezza, mantenendo i servizi ecosistemici, sostenendo un pianeta sano e conseguendo vantaggi essenziali per tutte le persone.
- (4) Il quadro globale in materia biodiversità, adottato in occasione della quindicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica tenutasi dal 7 al 19 dicembre 2022, stabilisce obiettivi operativi globali per un'azione urgente nel decennio fino al 2030. L'obiettivo 1 consiste nel garantire che tutti i settori siano oggetto di una pianificazione territoriale partecipativa, integrata e inclusiva in termini di biodiversità e/o di processi di gestione efficaci che affrontino il cambiamento di uso del suolo e del mare; portare a valori prossimi allo zero entro il 2030 la perdita di zone di elevata importanza in termini di biodiversità, compresi gli ecosistemi di elevata integrità ecologica, rispettando nel contempo i diritti delle popolazioni indigene e delle comunità locali, come stabilito nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. L'obiettivo 2 consiste nel garantire che, entro il 2030, almeno il 30 % delle zone degli ecosistemi terrestri, idrici interni, marini e costieri degradati sia oggetto di un ripristino efficace, al fine di rafforzare la biodiversità e migliorare le funzioni e i servizi ecosistemici,

<sup>(1)</sup> GU C 140 del 21.4.2023, pag. 46.

<sup>(2)</sup> GU C 157 del 3.5.2023, pag. 38.

<sup>(3)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 giugno 2024.

<sup>(4)</sup> GU L 309 del 13.12.1993, pag. 3.

l'integrità ecologica e la connettività. L'obiettivo 11 consiste nel ripristinare, mantenere e migliorare il contributo della natura alle persone, comprese le funzioni e i servizi ecosistemici, quali la regolazione dell'aria, dell'acqua e del clima, la salute del suolo, l'impollinazione e la riduzione del rischio di malattie, nonché la protezione dai rischi e dalle catastrofi naturali, attraverso soluzioni basate sulla natura e/o approcci ecosistemici a beneficio di tutte le persone e della natura. Il quadro globale in materia di biodiversità consentirà di compiere progressi verso il conseguimento degli obiettivi orientati ai risultati per il 2050.

- (5) Gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare gli obiettivi 14.2, 15.1, 15.2 e 15.3, fanno riferimento alla necessità di garantire la conservazione, il ripristino e l'utilizzo sostenibile degli ecosistemi di acqua dolce e terrestri e dei loro servizi, in modo particolare delle foreste, delle zone umide, delle montagne e delle zone aride.
- (6) Nella risoluzione del 1° marzo 2019, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il periodo 2021-2030 il decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli ecosistemi, con l'obiettivo di sostenere e intensificare gli sforzi per prevenire, fermare e invertire il degrado degli ecosistemi in tutto il mondo e sensibilizzare in merito all'importanza del ripristino degli ecosistemi.
- (7) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a garantire che la biodiversità europea sia riportata sulla via della ripresa entro il 2030, nell'interesse delle persone, del pianeta, del clima e della nostra economia. Stabilisce un ambizioso piano dell'UE di ripristino della natura corredato di una serie di impegni fondamentali, tra cui quello di presentare una proposta di obiettivi di ripristino della natura nell'UE giuridicamente vincolanti al fine di ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali.
- (8) Nella risoluzione del 9 giugno 2021 sulla Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 il Parlamento europeo ha accolto con grande favore l'impegno a elaborare una proposta legislativa con obiettivi vincolanti di ripristino della natura, ritenendo che, oltre a un obiettivo di ripristino generale, dovrebbero essere inclusi obiettivi di ripristino specifici per gli ecosistemi, gli habitat e le specie, che riguardino foreste, praterie (formazioni erbose), zone umide, torbiere, impollinatori, fiumi a scorrimento libero, zone costiere ed ecosistemi marini.
- (9) Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020 il Consiglio ha riconosciuto che prevenire un ulteriore declino dell'attuale stato della biodiversità e della natura sarà fondamentale, ma non sufficiente a riportare la natura nelle nostre vite. Ha ribadito che occorre rafforzare l'ambizione sul fronte del ripristino della natura, come proposto nel nuovo piano dell'UE in materia che include misure volte a proteggere e ripristinare la biodiversità al di là delle zone protette. Il Consiglio ha inoltre dichiarato di attendersi una proposta di obiettivi di ripristino giuridicamente vincolanti, sottoposta a una valutazione d'impatto.
- (10) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'impegno a proteggere giuridicamente almeno il 30 % della superficie terrestre, comprese le acque interne, e il 30 % dei mari dell'Unione, di cui almeno un terzo dovrebbe essere oggetto di una protezione rigorosa, comprese tutte le foreste primarie e antiche ancora esistenti. I criteri e gli orientamenti per la designazione di ulteriori zone protette da parte degli Stati membri («Criteri e orientamenti»), elaborati dalla Commissione nel 2022 in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, sottolineano che se, una volta che il ripristino avrà prodotto tutti i suoi effetti, le zone ripristinate rispettano o si prevede che rispettino i criteri per le zone protette, esse dovrebbero contribuire anche al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea inoltre che le zone protette possono offrire un importante contributo agli obiettivi di ripristino della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, creando le condizioni per il buon esito degli sforzi di ripristino. Ciò vale in particolare per le zone che possono riprendersi naturalmente se si mette fine o si limitano alcune pressioni derivanti dalle attività umane. Per garantire il recupero delle ricchezze naturali che ospitano, in alcuni casi basterà sottoporre queste zone, anche dell'ambiente marino, a una protezione rigorosa. Nei Criteri e orientamenti si sottolinea anche che tutti gli Stati membri sono tenuti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione in materia di zone protette stabiliti dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, in misura proporzionata alle ricchezze naturali che ospitano e al loro potenziale di ripristino della natura.
- (11) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 stabilisce l'obiettivo di garantire che non si verifichi un deterioramento delle tendenze o dello stato di conservazione degli habitat e delle specie protetti e che almeno il 30 % delle specie e degli habitat il cui attuale stato di conservazione non è soddisfacente lo diventi o evidenzii una netta tendenza positiva in modo da raggiungere questo stato entro il 2030. Gli orientamenti elaborati dalla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi, per sostenere il raggiungimento di tali obiettivi sottolineano che è probabile che siano necessari sforzi di mantenimento e ripristino per la maggior parte di tali habitat e specie mediante interventi che pongano fine alle attuali tendenze negative entro il 2030, mantengano le tendenze attualmente stabili o di segno positivo, o impediscano il declino di habitat e specie il cui stato di

conservazione è soddisfacente. Rilevano inoltre che tali sforzi di ripristino devono essere pianificati, attuati e coordinati principalmente a livello nazionale o regionale e che, nella selezione e nella definizione delle priorità delle specie e degli habitat da migliorare entro il 2030, occorre ricercare sinergie con altri obiettivi dell'Unione e internazionali, in particolare con gli obiettivi della politica ambientale o climatica.

- (12) La relazione della Commissione del 15 ottobre 2020 dal titolo «Lo stato della natura nell'Unione europea» («relazione 2020 sullo stato della natura») ha rilevato che l'Unione non è ancora riuscita ad arginare il calo dei tipi di habitat e delle specie protetti la cui conservazione è motivo di preoccupazione nell'Unione. Questo calo è dovuto principalmente all'abbandono dell'agricoltura estensiva, all'intensificazione delle pratiche di gestione, alla modifica dei regimi idrologici, all'urbanizzazione e all'inquinamento, nonché alle attività forestali non sostenibili e allo sfruttamento delle specie. Inoltre, le specie esotiche invasive e i cambiamenti climatici rappresentano minacce importanti e crescenti per la fauna e la flora autoctone dell'Unione.
- (13) Il Green Deal europeo porterà a una progressiva e profonda trasformazione dell'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri, che a sua volta avrà un forte impatto sull'azione esterna dell'Unione. È importante che l'Unione utilizzi la sua politica commerciale e la sua vasta rete di accordi commerciali per dialogare con i partner sulla protezione dell'ambiente e della biodiversità anche a livello mondiale, promuovendo nel contempo condizioni di parità.
- (14) È opportuno fissare un obiettivo generale per il ripristino degli ecosistemi al fine di favorire la trasformazione economica e sociale, la creazione di posti di lavoro di elevata qualità e una crescita sostenibile. Gli ecosistemi ricchi di biodiversità come le zone umide, le acque dolci, le foreste e gli ecosistemi agricoli, scarsamente vegetati, marini, costieri e urbani forniscono, se in buono stato, una serie di servizi ecosistemici essenziali e i benefici del ripristino del buono stato degli ecosistemi degradati in tutte le zone terrestri e marine superano di gran lunga i costi. Questi servizi contribuiscono a un'ampia gamma di benefici socioeconomici, in funzione delle caratteristiche economiche, sociali, culturali, regionali e locali.
- (15) La Commissione statistica delle Nazioni Unite ha adottato il Sistema di contabilità economico-ambientale — Contabilità degli ecosistemi (System of Environmental Economic Accounting — Ecosystem Accounting — SEEA EA) in occasione della sua 52ª sessione nel marzo 2021. Il SEEA EA costituisce un quadro statistico integrato e completo che serve a organizzare i dati concernenti gli habitat e i paesaggi, misurare la portata, le condizioni e i servizi degli ecosistemi, monitorare l'evoluzione delle risorse degli ecosistemi e collegare tali informazioni all'attività economica e ad altre attività umane.
- (16) La disponibilità di ecosistemi ricchi di biodiversità e la lotta ai cambiamenti climatici sono intrinsecamente collegate. La natura e le soluzioni basate sulla natura, compresi gli stock e i pozzi naturali di assorbimento di carbonio, sono fondamentali per combattere la crisi climatica. Allo stesso tempo, la crisi climatica è già un fattore di cambiamento degli ecosistemi terrestri e marini e l'Unione deve prepararsi a un aumento dell'intensità, della frequenza e della pervasività dei suoi effetti. La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change — IPCC) sugli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C ha sottolineato che alcuni impatti possono essere duraturi o irreversibili. Nella sesta relazione di valutazione dell'IPCC si afferma che il ripristino degli ecosistemi sarà fondamentale per contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e anche per ridurre i rischi per la sicurezza alimentare. La piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services — IPBES), nella sua relazione di valutazione globale del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici, considera i cambiamenti climatici un fattore chiave dei cambiamenti nella natura e prevede che gli effetti dei cambiamenti climatici aumenteranno nel corso dei prossimi decenni, superando in alcuni casi l'impatto di altri fattori di cambiamento degli ecosistemi, come i cambiamenti dell'uso dei suoli e dei mari.
- (17) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(5)</sup> stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e, successivamente, del conseguimento di emissioni negative, dando priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando degli assorbimenti dai pozzi naturali. Il ripristino degli ecosistemi può contribuire in ampia misura a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a incrementare la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2021/1119 impone inoltre alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel rafforzamento della capacità di adattamento e della resilienza nonché nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Richiede inoltre agli Stati membri di integrare l'adattamento in tutti i settori di intervento e di promuovere un adattamento basato sugli ecosistemi e soluzioni basate sulla natura. Le soluzioni basate sulla natura

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

sono quelle ispirate alla natura e da essa supportate, sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse. Le soluzioni basate sulla natura devono pertanto favorire la biodiversità e sostenere la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.

- (18) La comunicazione della Commissione del 24 febbraio 2021 dal titolo «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici» sottolinea la necessità di promuovere soluzioni basate sulla natura e riconosce che un adattamento ai cambiamenti climatici efficace sotto il profilo dei costi può essere conseguito proteggendo e ripristinando le zone umide e le torbiere nonché gli ecosistemi costieri e marini, sviluppando spazi verdi urbani, installando tetti e muri verdi e promuovendo e gestendo in modo sostenibile le foreste e i terreni agricoli. La presenza di un maggior numero di ecosistemi ricchi di biodiversità determina una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici e offre modalità più efficaci di riduzione e prevenzione delle catastrofi.
- (19) La politica climatica dell'Unione è in fase di revisione al fine di seguire il percorso indicato nel regolamento (UE) 2021/1119 per ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. In particolare, il regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup> mira a rafforzare il contributo del settore del suolo all'ambizione globale in materia di clima per il 2030 e allinea gli obiettivi concernenti la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dal settore dell'uso del suolo, dei cambiamenti di uso del suolo e della silvicoltura (land use, land use change and forestry — LULUCF) alle iniziative strategiche correlate in materia di biodiversità. Il regolamento pone l'accento sulla necessità di proteggere e potenziare gli assorbimenti di carbonio basati sulla natura, migliorare la resilienza degli ecosistemi ai cambiamenti climatici, ripristinare i terreni e gli ecosistemi degradati e riумidificare le torbiere. Mira inoltre a migliorare il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra dei terreni oggetto di misure di protezione e ripristino. In tale contesto, è importante che gli ecosistemi di tutte le categorie di terreni, compresi i pascoli (formazioni erbose), le foreste, le terre coltivate e le zone umide, siano in buono stato in modo da poter catturare e immagazzinare il carbonio in maniera efficace.
- (20) Come indicato nella comunicazione della Commissione del 23 marzo 2022 dal titolo «Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari», gli sviluppi della situazione geopolitica hanno ulteriormente evidenziato la necessità di salvaguardare la resilienza dei sistemi alimentari. È comprovato che il ripristino degli ecosistemi agricoli ha effetti positivi sulla produttività alimentare a lungo termine e che il ripristino della natura funge da polizza assicurativa per garantire la sostenibilità e la resilienza a lungo termine dell'Unione.
- (21) Nella relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa di maggio 2022, i cittadini invitano l'Unione a proteggere e ripristinare la biodiversità, i paesaggi e gli oceani, a eliminare l'inquinamento e a promuovere la conoscenza, la sensibilizzazione, l'istruzione e il dialogo in materia di ambiente, cambiamenti climatici, uso dell'energia e sostenibilità.
- (22) Il ripristino degli ecosistemi, associato agli sforzi volti a ridurre il commercio e il consumo di flora e fauna selvatiche, contribuirà inoltre a prevenire possibili future malattie trasmissibili con potenziale zoonotico e a rafforzare la resilienza di fronte a queste malattie, riducendo così il rischio di epidemie e pandemie, e contribuirà a sostenere gli sforzi dell'Unione e a livello mondiale per applicare l'approccio «One Health», che riconosce il nesso intrinseco tra la salute umana, la salute animale e una natura integra e resiliente.
- (23) I suoli sono parte integrante degli ecosistemi terrestri. La comunicazione della Commissione del 17 novembre 2021 dal titolo «Strategia dell'UE per il suolo 2030 — Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima» delinea la necessità di ripristinare i suoli degradati e di migliorare la biodiversità del suolo. Il Meccanismo Globale, un organismo creato nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa <sup>(7)</sup>, e il segretariato di tale convenzione hanno istituito il programma per la definizione di obiettivi di neutralità in termini di degrado del suolo al fine di aiutare i paesi a raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo entro il 2030.

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).

<sup>(7)</sup> GU L 83 del 19.3.1998, pag. 3.

- (24) La direttiva 92/43/CEE del Consiglio <sup>(8)</sup> e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup> mirano a garantire la protezione, la conservazione e la sopravvivenza a lungo termine delle specie e degli habitat più preziosi e minacciati d'Europa, nonché degli ecosistemi di cui fanno parte. Natura 2000, la più grande rete coordinata di aree protette al mondo istituita nel 1992, è lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi di queste due direttive. È opportuno che il presente regolamento si applichi al territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati, allineandosi in tal modo alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, come pure alla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(10)</sup>.
- (25) La Commissione ha messo a punto un quadro e orientamenti per determinare il buono stato dei tipi di habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e per determinare la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli obiettivi di ripristino per questi tipi di habitat e habitat di specie possono essere fissati sulla base di questo quadro e questi orientamenti. Tuttavia, il ripristino che ne risulta non sarà sufficiente a invertire la perdita di biodiversità e a consentire il recupero di tutti gli ecosistemi. È pertanto opportuno stabilire obblighi supplementari basati su indicatori specifici al fine di migliorare la biodiversità a livello di ecosistemi più ampi.
- (26) Sulla base delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE e al fine di sostenere il conseguimento degli obiettivi ivi stabiliti, gli Stati membri dovrebbero mettere in atto misure di ripristino per garantire il recupero degli habitat e delle specie protetti, compresi gli uccelli selvatici, in tutte le regioni dell'Unione, anche in zone che non rientrano tra i siti di Natura 2000.
- (27) La direttiva 92/43/CEE mira a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le specie di fauna e flora selvatiche di interesse unionale. Tuttavia, non fissa un termine per il conseguimento di tale obiettivo. Analogamente, la direttiva 2009/147/CE non stabilisce un termine per il recupero delle popolazioni di uccelli nell'Unione.
- (28) È opportuno fissare un termine per l'attuazione delle misure di ripristino all'interno e al di fuori dei siti Natura 2000, al fine di migliorare gradualmente lo stato dei tipi di habitat protetti in tutta l'Unione e al fine di ristabilirli fino a quando non sarà raggiunta la superficie di riferimento favorevole necessaria perché pervengano a uno stato di conservazione soddisfacente. Nell'attuazione delle misure di ripristino gli Stati membri dovrebbero dare priorità, se del caso e fino al 2030, alle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate nei siti Natura 2000, considerato il ruolo essenziale di tali siti per la conservazione della natura e il fatto che, ai sensi del diritto dell'Unione vigente, esiste già l'obbligo di istituire sistemi efficaci per garantire l'efficacia a lungo termine delle misure di ripristino nei siti Natura 2000. Al fine di concedere agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere iniziative di ripristino su vasta scala, è opportuno che gli Stati membri mantengano la possibilità di mettere in atto misure di ripristino nelle zone dei tipi di habitat che non sono in buono stato e che sono situate al di fuori dei siti Natura 2000, laddove giustificato da circostanze e condizioni locali specifiche. Inoltre, è opportuno raggruppare i tipi di habitat in funzione dell'ecosistema cui appartengono e fissare gli obiettivi per gruppi di tipi di habitat, con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. Ciò consentirebbe agli Stati membri di scegliere quali habitat ripristinare per primi all'interno di un determinato gruppo.
- (29) Le prescrizioni stabilite per gli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE e per gli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE dovrebbero essere analoghe, tenendo conto in particolare della connettività necessaria tra questi due habitat affinché le popolazioni delle specie possano prosperare.
- (30) È necessario che le misure di ripristino per tipi di habitat siano adeguate e idonee affinché tali tipi di habitat raggiungano un buono stato e affinché siano stabilite superfici di riferimento favorevoli il più rapidamente possibile, al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente di tali tipi di habitat. È importante che le misure di ripristino siano quelle necessarie per conseguire gli obiettivi con scadenze definite e quantificati in base alla superficie. È inoltre necessario che le misure di ripristino degli habitat delle specie siano adeguate e idonee a raggiungere il più rapidamente possibile la qualità e quantità sufficienti al fine di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente delle specie.

<sup>(8)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>(9)</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

<sup>(10)</sup> Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

- (31) Le misure di ripristino messe in atto ai sensi del presente regolamento per ripristinare o mantenere determinati tipi di habitat di cui all'allegato I, come i tipi di habitat di formazioni erbose, brughiere o zone umide, potrebbero in alcuni casi richiedere la rimozione delle foreste al fine di reintrodurre una gestione basata sulla conservazione, che potrebbe includere attività quali lo sfalcio o il pascolo. Il ripristino della natura e l'arresto della deforestazione sono entrambi obiettivi ambientali importanti che si rafforzano a vicenda. La Commissione elaborerà orientamenti, come indicato al considerando 36 del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>, al fine di chiarire l'interpretazione della definizione di «uso agricolo» di cui a tale regolamento, in particolare in relazione alla conversione di aree forestali in terreni la cui destinazione non è l'uso agricolo.
- (32) È importante garantire che le misure di ripristino messe in atto a norma del presente regolamento apportino un miglioramento concreto e misurabile dello stato degli ecosistemi, sia a livello delle singole zone soggette a ripristino sia a livello nazionale e dell'Unione.
- (33) Per garantire che le misure di ripristino siano efficaci e che i loro risultati possano essere misurati nel tempo, è essenziale che le aree soggette a queste misure di ripristino, destinate a migliorare lo stato degli habitat che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, ristabilirli e migliorarne la connettività, registrino costanti miglioramenti fino al raggiungimento di un buono stato.
- (34) È inoltre essenziale che le zone soggette a misure di ripristino intese a migliorare la qualità e la quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, registrino costanti miglioramenti verso il conseguimento di una quantità e di una qualità sufficienti degli habitat di queste specie.
- (35) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, delle superfici coperte dai tipi di habitat oggetto della direttiva 92/43/CEE che si trovano in buone condizioni, fino a quando non si raggiunge la superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat e almeno il 90 % di tali superfici a livello di Stato membro sia in buono stato, in modo da consentire a questi tipi di habitat di conseguire uno stato di conservazione soddisfacente nell'Unione. Ove debitamente giustificato e per i tipi di habitat che sono molto comuni e diffusi nell'Unione e coprono oltre il 3 % del territorio europeo dello Stato membro interessato, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una percentuale inferiore al 90 % per la superficie che deve essere in buono stato per i singoli tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, laddove tale percentuale non impedisca il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per tali tipi di habitat, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE. Ove applichi tale deroga, lo Stato membro dovrebbe giustificarla nel proprio piano nazionale di ripristino.
- (36) È importante garantire un aumento graduale, in tutto il territorio europeo degli Stati membri e nell'insieme dell'Unione, della qualità e della quantità degli habitat delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE, nonché degli habitat degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE, fino a quando non saranno sufficienti a garantire la sopravvivenza a lungo termine di queste specie.
- (37) È importante che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che le zone coperte dai tipi di habitat rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento soggette a misure di ripristino mostrino un costante miglioramento dello stato fino al raggiungimento di un buono stato e che gli Stati membri mettano in atto misure volte a far sì che, una volta raggiunto un buono stato, tali tipi di habitat non si deteriorino in misura significativa in modo da non comprometterne il mantenimento a lungo termine o il raggiungimento di un buono stato. Il fatto di non conseguire questi risultati non implica il mancato rispetto dell'obbligo di mettere in atto misure idonee a conseguirli. È altresì importante che gli Stati membri cerchino di adoperarsi per prevenire un deterioramento significativo delle zone coperte da tali tipi di habitat che sono già in buono stato o che non sono in buono stato ma che non sono ancora soggette a misure di ripristino. Tali misure sono importanti per evitare l'aumento delle esigenze di ripristino in futuro e dovrebbero concentrarsi sulle superfici dei tipi di habitat, individuate dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali di ripristino, il cui ripristino è necessario per conseguire gli obiettivi di ripristino. È opportuno considerare l'eventualità di casi di forza maggiore, come le catastrofi naturali, che potrebbero comportare

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206).

il deterioramento di zone coperte da tali tipi di habitat, nonché di trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici. Al di fuori dei siti Natura 2000 è opportuno considerare anche il risultato di un piano o di un progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose. Per le zone soggette a misure di ripristino, ciò dovrebbe essere determinato caso per caso. Per i siti Natura 2000, i piani e i progetti sono autorizzati a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE. È opportuno garantire che gli Stati membri mantengano la possibilità, in assenza di alternative, di applicare l'obbligo di non deterioramento a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie. Tale possibilità dovrebbe essere consentita a determinate condizioni, compresa l'adozione di misure di compensazione per ogni caso di deterioramento significativo. Se, come risultato ricercato di una misura di ripristino, una zona è trasformata da un tipo di habitat rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento a un altro tipo di habitat rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la zona in questione non dovrebbe essere considerata una zona che si è deteriorata.

- (38) Ai fini delle deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000 nell'ambito del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presumere che gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di limitare l'applicazione di tale presunzione in circostanze debitamente giustificate e specifiche, come ad esempio motivi connessi alla difesa nazionale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali progetti relativi alle energie rinnovabili dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose ai fini dell'applicazione di tali deroghe, a condizione che i progetti siano stati oggetto di una valutazione ambientale strategica o di una valutazione dell'impatto ambientale. Il fatto di considerare tali impianti di interesse pubblico prevalente e, se del caso, limitare l'obbligo di valutare soluzioni alternative meno dannose consentirebbe a tali progetti di beneficiare di una valutazione semplificata per quanto riguarda le deroghe alla valutazione dell'interesse pubblico prevalente ai sensi del presente regolamento.
- (39) È opportuno dare la massima priorità alle attività il cui unico scopo è la difesa o la sicurezza nazionale. Pertanto, quando attuano misure di ripristino, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le zone utilizzate per le suddette attività, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di deroghe agli obblighi di miglioramento costante e di non deterioramento al di fuori dei siti Natura 2000, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a presumere che i piani e i progetti riguardanti tali attività siano di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter esentare tali piani e progetti dall'obbligo che non vi siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora applichino tale esenzione, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a mettere in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l'impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.
- (40) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 sottolinea la necessità di un'azione più incisiva per ripristinare gli ecosistemi marini degradati, compresi quelli ricchi di carbonio e le zone importanti di riproduzione e crescita del novellame. Tale strategia indica inoltre che la Commissione proporrà un nuovo piano d'azione per la conservazione delle risorse alieutiche e la protezione degli ecosistemi marini.
- (41) I tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono definiti a grandi linee e comprendono molti sottotipi ecologicamente diversi caratterizzati da potenziali di ripristino diversi, il che rende difficile per gli Stati membri mettere in atto misure di ripristino adeguate a livello di questi tipi di habitat. È opportuno pertanto specificare ulteriormente i tipi di habitat marini che figurano nell'allegato I della suddetta direttiva utilizzando i pertinenti livelli di classificazione del sistema UE d'informazione sulla natura (European nature information system — EUNIS). Gli Stati membri dovrebbero stabilire le superfici di riferimento favorevoli per il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di questi tipi di habitat, nella misura in cui tali superfici di riferimento non siano già contemplate in altre normative dell'Unione. Il gruppo di tipi di habitat marini caratterizzati da sedimenti morbidi, corrispondenti ad alcuni dei tipi generali di habitat bentonici specificati nella direttiva 2008/56/CE, è ampiamente rappresentato nelle acque marine di vari Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare le misure di ripristino attuate gradualmente a una percentuale inferiore della superficie di tali tipi di habitat che non sono in buono stato, a patto che ciò non impedisca il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma della direttiva 2008/56/CE, tenendo conto in particolare dei valori soglia fissati per i descrittori per la determinazione del buono stato ecologico di cui ai punti 1 e 6 dell'allegato I di tale direttiva stabiliti conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della stessa, per l'entità della perdita di tali tipi di habitat, per gli effetti negativi sulla condizione di tali tipi di habitat e per l'entità massima ammessa di tali effetti negativi.

- (42) Qualora la protezione degli habitat costieri e marini richieda che le attività di pesca o di acquacoltura siano regolamentate, si applica la politica comune della pesca (PCP). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(12)</sup> prevede, in particolare, che la PCP attui un approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca in modo da garantire che gli impatti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino siano ridotti al minimo. Il regolamento prevede inoltre che la PCP si adoperi per garantire che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.
- (43) Al fine di conseguire l'obiettivo di un recupero continuo, a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza della natura, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le possibilità offerte dalla PCP. Nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine, gli Stati membri hanno la possibilità di adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per il mantenimento o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini entro il limite di 12 miglia nautiche. Inoltre, gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto, quale definito nel regolamento (UE) n. 1380/2013, possono concordare di presentare raccomandazioni comuni concernenti le misure di conservazione necessarie ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia ambientale. Qualora uno Stato membro includa, nel proprio piano nazionale di ripristino, misure di conservazione necessarie per contribuire agli obiettivi del presente regolamento e tali misure di conservazione richiedano la presentazione di raccomandazioni comuni, lo Stato membro interessato dovrebbe avviare consultazioni e presentare tali raccomandazioni comuni entro un termine che ne consenta l'adozione tempestiva prima dello scadere dei rispettivi termini, allo scopo di promuovere la coerenza tra le diverse politiche di conservazione degli ecosistemi marini. Queste misure devono essere valutate e adottate conformemente alle norme e alle procedure previste dalla PCP.
- (44) La direttiva 2008/56/CE impone agli Stati membri di cooperare a livello bilaterale e nell'ambito di meccanismi di cooperazione regionale e subregionale, ivi comprese le convenzioni marittime regionali, segnatamente la convenzione per la protezione dell'ambiente marino nell'Atlantico nordorientale<sup>(13)</sup>, la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino nella zona del Mar Baltico<sup>(14)</sup>, la convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo<sup>(15)</sup> e la convenzione per la protezione del Mar Nero, firmata a Bucarest il 21 aprile 1992, nonché, per quanto riguarda le misure nel settore della pesca, nei gruppi regionali istituiti nell'ambito della PCP.
- (45) È importante che siano messe in atto misure di ripristino anche per gli habitat di determinate specie marine, quali squali e razze, che rientrano nell'ambito di applicazione, ad esempio, della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, firmata a Bonn il 23 giugno 1979, o degli elenchi di specie in pericolo o minacciate di cui alle convenzioni marittime regionali, ma non in quello della direttiva 92/43/CEE, giacché svolgono una funzione importante nell'ecosistema.
- (46) Per sostenere il ripristino e il non deterioramento degli habitat terrestri, di acqua dolce, costieri e marini, gli Stati membri hanno la possibilità di designare altre zone come «zone protette» o «zone rigorosamente protette», attuare altre misure di conservazione efficaci in base alla superficie e promuovere misure di conservazione dei terreni privati.
- (47) Gli ecosistemi urbani rappresentano circa il 22 % della superficie terrestre dell'Unione ed è qui che vive la maggioranza dei cittadini dell'Unione. Gli spazi verdi urbani comprendono, tra l'altro, boschi, parchi e giardini urbani, fattorie urbane, strade alberate, prati e siepi urbane. Gli ecosistemi urbani, come gli altri ecosistemi oggetto del presente regolamento, costituiscono habitat importanti per la biodiversità, in particolare per le piante, gli uccelli e gli insetti, compresi gli impollinatori. Forniscono inoltre molti altri servizi ecosistemici essenziali, tra cui la riduzione e il contenimento del rischio di catastrofi naturali, ad esempio per le inondazioni e gli effetti «da isole di calore urbano», il raffrescamento, le attività ricreative, la depurazione dell'acqua e dell'aria, nonché la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. L'aumento dello spazio verde urbano è un parametro importante per misurare l'aumento della capacità degli ecosistemi urbani di fornire questi servizi essenziali. Incrementare la copertura vegetale in una determinata area urbana rallenta il deflusso delle acque, riducendo così il rischio di inquinamento dei fiumi dovuto alle tracimazioni causate da piogge violente, e contribuisce a contenere le temperature estive, rafforzando così la resilienza climatica, oltre ad offrire alla natura uno spazio supplementare per prosperare. Aumentare il livello degli spazi verdi urbani migliorerà, in molti casi, la salute dell'ecosistema urbano.

(12) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(13) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 2.

(14) GU L 73 del 16.3.1994, pag. 20.

(15) GU L 240 del 19.9.1977, pag. 3.

A loro volta, ecosistemi urbani sani sono essenziali per favorire la salute di altri ecosistemi europei fondamentali, ad esempio grazie al fatto di collegare le aree naturali situate nelle zone rurali circostanti, di migliorare la salute dei fiumi lontano dalla città, di offrire un rifugio e un luogo di riproduzione per le specie di uccelli e impollinatori legate agli habitat agricoli e forestali, nonché di fornire habitat importanti per gli uccelli migratori.

- (48) Occorre rafforzare notevolmente le azioni volte a scongiurare il rischio di riduzione della copertura di spazi verdi urbani, in particolare di alberi. Al fine di garantire che gli spazi verdi urbani continuino a fornire i servizi ecosistemici necessari, occorre porre fine alla loro scomparsa ripristinandoli e ampliandoli, tra l'altro integrando le infrastrutture verdi e le soluzioni basate sulla natura, come tetti e muri verdi, nella progettazione degli edifici. Tale integrazione può contribuire a mantenere e ad aumentare non solo la superficie degli spazi verdi urbani, ma anche, se include alberi, la superficie della copertura della volta arborea urbana.
- (49) I dati scientifici suggeriscono che la luce artificiale ha un impatto negativo sulla biodiversità e può altresì influire sulla salute umana. In fase di preparazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter prendere in considerazione la possibilità di arrestare o ridurre l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi oppure porvi rimedio.
- (50) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 indica che occorre adoperarsi di più per ripristinare gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi. Il ripristino degli ecosistemi di acqua dolce dovrebbe includere interventi volti a ripristinare la connettività naturale dei fiumi, delle loro zone rivierasche e delle loro pianure alluvionali, anche attraverso l'eliminazione delle barriere artificiali, al fine di agevolare il conseguimento di uno stato di conservazione soddisfacente per i fiumi, i laghi, gli habitat alluvionali e le specie che vivono in questi habitat protetti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché il conseguimento di uno degli obiettivi fondamentali della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, ossia il ripristino di almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, rispetto al 2020 quando è stata adottata tale strategia. Nell'eliminare le barriere, gli Stati membri dovrebbero innanzitutto considerare le barriere obsolete, ossia quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico o altri usi.
- (51) Nell'Unione gli impollinatori sono drasticamente diminuiti negli ultimi decenni: una specie di api e di farfalle su tre è in declino e una su dieci di tali specie è a rischio di estinzione. Gli impollinatori sono essenziali per il funzionamento degli ecosistemi terrestri, il benessere delle persone e la sicurezza alimentare, in quanto consentono l'impollinazione di piante selvatiche e coltivate. La relazione 2021 basata sui risultati del progetto Integrated System for Natural Capital Accounting (INCA), avviato congiuntamente dai servizi della Commissione e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), mostra che una quota della produzione agricola annua dell'Unione equivalente a quasi 5 miliardi di EUR è direttamente attribuibile agli insetti impollinatori.
- (52) In risposta agli inviti del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione, attraverso la sua comunicazione del 1° giugno 2018, ha varato l'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori per affrontare il problema della loro riduzione. Dalla relazione del 27 maggio 2021 sui progressi compiuti nell'attuazione dell'iniziativa emerge che sussistono sfide significative nella lotta contro i fattori all'origine del problema, tra cui l'uso dei pesticidi. Sia il Parlamento europeo, nella risoluzione del 9 giugno, sia il Consiglio, nelle conclusioni del 17 dicembre 2020 sulla relazione speciale n. 15/2020 della Corte dei conti europea, hanno chiesto azioni più incisive per affrontare il declino degli impollinatori, l'istituzione di un quadro di monitoraggio a livello dell'Unione per gli impollinatori, nonché obiettivi e indicatori chiari per quanto riguarda l'impegno a invertire questa tendenza. Nella relazione speciale pubblicata nel 2020, la Corte dei conti europea ha raccomandato alla Commissione di istituire adeguati meccanismi di governance e controllo per le azioni destinate ad affrontare le minacce che gravano sugli impollinatori. Nella comunicazione del 24 gennaio 2023, la Commissione ha presentato una versione riveduta dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori dal titolo «Revisione dell'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori — Un nuovo patto per gli impollinatori», la quale definisce le azioni che devono adottare l'Unione e i suoi Stati membri per invertire la tendenza al declino degli impollinatori entro il 2030.
- (53) La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari mira a disciplinare uno dei fattori alla base della diminuzione degli impollinatori vietando l'uso di pesticidi nelle zone ecologicamente sensibili, molte delle quali sono disciplinate dal presente regolamento, ad esempio quelle che ospitano specie impollinatrici che nelle liste rosse europee delle specie sono classificate come a rischio di estinzione.
- (54) Per disporre di prodotti alimentari sicuri, sostenibili, nutrienti e a prezzi accessibili sono necessari ecosistemi agricoli sostenibili, resilienti e ricchi di biodiversità. Gli ecosistemi agricoli ricchi di biodiversità aumentano inoltre la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici e ai rischi ambientali, garantendo nel contempo la sicurezza degli alimenti e del loro approvvigionamento e creando nuovi posti di lavoro nelle zone rurali, in particolare posti di lavoro legati all'agricoltura biologica nonché al turismo rurale e alle attività ricreative. L'Unione deve pertanto

migliorare la biodiversità dei suoi terreni agricoli ricorrendo a una serie di pratiche esistenti utili o compatibili con il miglioramento della biodiversità, compreso il ricorso all'agricoltura estensiva. L'agricoltura estensiva è essenziale per il mantenimento di molte specie e habitat nelle zone ricche di biodiversità. Esistono numerose pratiche agricole estensive che comportano molti benefici importanti per la protezione della biodiversità, dei servizi ecosistemici e degli elementi caratteristici del paesaggio, come l'agricoltura di precisione, l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura e prati permanenti a bassa intensità. Tali pratiche non intendono arrestare l'uso del suolo agricolo, bensì adattare questo tipo di uso a vantaggio del funzionamento e della produttività a lungo termine degli ecosistemi agricoli. Regimi di finanziamento attraenti sul piano finanziario in grado di spingere proprietari, agricoltori e altri gestori di terreni a intraprendere volontariamente tali pratiche sono importanti per ottenere i benefici a lungo termine del ripristino.

- (55) È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi agricoli in tutta l'Unione, anche nelle zone non coperte dai tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune di valutazione delle condizioni degli ecosistemi agricoli che consenta di fissare i relativi obiettivi di ripristino specifici, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli e misurarne il rispetto sulla base di una selezione di indicatori tra l'indice delle farfalle comuni (Grassland Butterfly Index), gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati o la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio a elevata diversità.
- (56) Poiché l'avifauna in habitat agricolo è un indicatore chiave noto e ampiamente riconosciuto della salute degli ecosistemi agricoli, è opportuno fissare obiettivi per il suo ripristino. L'obbligo di raggiungere tali obiettivi dovrebbe applicarsi agli Stati membri e non ai singoli agricoltori. Gli Stati membri dovrebbero conseguire gli obiettivi mettendo in atto misure di ripristino efficaci nelle aree agricole, collaborando con gli agricoltori e altri portatori di interessi e sostenendoli nella progettazione e attuazione sul campo di queste misure.
- (57) Gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei terreni agricoli, in particolare fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni ed elementi culturali, offrono spazio alle piante e agli animali selvatici, compresi gli impollinatori, prevengono l'erosione e l'impovertimento del suolo, filtrano l'aria e l'acqua, sostengono la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la produttività agricola delle colture dipendenti dall'impollinazione. Anche gli elementi produttivi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità a determinate condizioni.
- (58) La politica agricola comune (PAC) mira a sostenere e rafforzare la protezione dell'ambiente, compresa la biodiversità. La PAC si prefigge, tra l'altro, di contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi. La nuova norma di condizionalità della PAC n. 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 8) di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(16)</sup> impone ai beneficiari di pagamenti per superficie di destinare almeno il 4 % dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, ad esempio i terreni lasciati a riposo, e a mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio esistenti. La percentuale del 4 % da attribuire al rispetto della norma BCAA 8 può essere ridotta al 3 % se sono soddisfatti determinati prerequisiti. Questo obbligo contribuirà a far sì che gli Stati membri registrino una tendenza positiva per quanto riguarda gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità sui terreni agricoli. Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri hanno la possibilità di istituire regimi ecologici per le pratiche agricole attuate dagli agricoltori sulle superfici agricole, che possono includere il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive. Analogamente, nei loro piani strategici della PAC, gli Stati membri possono includere anche impegni agro-climatico-ambientali, compresa una migliore gestione degli elementi caratteristici del paesaggio che vada oltre la norma BCAA 8 o i regimi ecologici. Anche i progetti nell'ambito del sottoprogramma «Natura e biodiversità» del programma LIFE, istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(17)</sup>, contribuiranno a riportare la biodiversità dei terreni agricoli in Europa sulla via della ripresa entro il

<sup>(16)</sup> Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

<sup>(17)</sup> Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

2030, sostenendo l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE nonché della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030.

- (59) Il ripristino e la riumidificazione dei suoli organici, quali definiti nelle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, per uso agricolo, ossia in quanto formazioni erbose e terreni coltivati, che sono torbiere drenate contribuiscono a conseguire benefici significativi in termini di biodiversità, una riduzione importante delle emissioni di gas a effetto serra e altri benefici ambientali, contribuendo nel contempo alla diversificazione del paesaggio agricolo. Gli Stati membri possono scegliere tra un'ampia gamma di misure di ripristino per le torbiere drenate a uso agricolo, che vanno dalla conversione delle terre coltivate in prati permanenti e da interventi di estensivizzazione accompagnati da una riduzione del drenaggio, alla piena riumidificazione con possibilità di uso produttivo delle torbiere (paludicoltura) o di insediamento di vegetazione che formerà la torba. I benefici climatici più significativi sono generati dal ripristino e dalla riumidificazione delle terre coltivate e dal ripristino dei prati intensivi. Per consentire un'attuazione flessibile dell'obiettivo di ripristino delle torbiere drenate per uso agricolo, gli Stati membri dovrebbero poter conteggiare misure di ripristino e di riumidificazione delle torbiere drenate nelle zone dei siti di estrazione della torba nonché, in una certa misura, il ripristino e la riumidificazione delle torbiere drenate destinate ad altri usi, ad esempio le foreste, quali misure che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di ripristino relativi alle torbiere drenate per uso agricolo. Ove debitamente giustificato, qualora la riumidificazione delle torbiere drenate per uso agricolo non possa essere effettuata a causa di notevoli ripercussioni negative per gli edifici, le infrastrutture, l'adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e non sia possibile riumidificare le torbiere destinate ad altri usi, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ridurre la portata della riumidificazione delle torbiere.
- (60) Al fine di sfruttare appieno i benefici in termini di biodiversità, il ripristino e la riumidificazione delle zone delle torbiere drenate dovrebbero estendersi al di là delle aree dei tipi di habitat delle zone umide di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE che devono essere ripristinate e ristabilite. I dati relativi all'estensione dei suoli organici e alle loro emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra sono monitorati in virtù degli obblighi di rendicontazione del settore LULUCF e resi disponibili negli inventari nazionali dei gas a effetto serra degli Stati membri trasmessi nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Le torbiere ripristinate e riumidificate possono continuare ad essere valorizzate in modo produttivo con modalità diverse. Ad esempio, la paludicoltura — la pratica di coltivazione su torbiere umide — può comprendere la coltivazione di vari tipi di canne, alcuni tipi di legname, la coltivazione di mirtilli, di mirtilli rossi e di sfagno e il pascolo di bufali d'acqua. Queste pratiche dovrebbero basarsi sui principi della gestione sostenibile e mirare a migliorare la biodiversità in modo da rivestire un valore elevato sia dal punto di vista finanziario che ecologico. La paludicoltura può inoltre essere vantaggiosa per diverse specie minacciate nell'Unione e può facilitare la connettività delle zone umide e delle popolazioni di specie ad esse associate nell'Unione. Il finanziamento di misure volte a ripristinare e a riumidificare le torbiere drenate e a compensare eventuali perdite di reddito può provenire da un'ampia gamma di fonti, tra cui le spese a carico del bilancio dell'Unione e i programmi di finanziamento dell'Unione.
- (61) La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, ha sottolineato la necessità di ripristinare la biodiversità forestale. Le foreste e le altre superfici boschive coprono oltre il 43,5 % del territorio dell'Unione. Gli ecosistemi forestali che ospitano una ricca biodiversità sono vulnerabili ai cambiamenti climatici, ma sono anche un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e ai rischi legati al clima, anche grazie alla loro funzione di stock di carbonio e di pozzi di assorbimento del carbonio. Forniscono inoltre molti altri servizi e benefici ecosistemici essenziali, quali legname e legno, prodotti alimentari e altri prodotti non legnosi, la regolazione del clima, la stabilizzazione del suolo, il contenimento dell'erosione e la depurazione dell'aria e dell'acqua.
- (62) È necessario adottare misure di ripristino per migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali in tutta l'Unione, anche nelle zone che non ospitano tipi di habitat che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 92/43/CEE. In assenza di un metodo comune per la valutazione dello stato degli ecosistemi forestali che consenta di fissare obiettivi di ripristino specifici per questi ecosistemi, è opportuno stabilire l'obbligo generale di migliorare la biodiversità negli ecosistemi forestali e misurarne il rispetto sulla base dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale (Common Forest Bird Index) e di una selezione di altri indicatori, tra il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree.
- (63) Nella pianificazione e nell'attuazione delle misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità negli ecosistemi forestali e nella fissazione di livelli soddisfacenti per gli indicatori di biodiversità per le foreste, gli Stati

membri dovrebbero tenere conto dei rischi di incendi boschivi sulla base delle circostanze locali. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle migliori pratiche per ridurre tali rischi, in particolare come descritto negli orientamenti della Commissione sulla prevenzione degli incendi boschivi basata sul territorio, pubblicati nel 2021.

- (64) La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 prevede l'impegno a piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione entro il 2030 nel pieno rispetto dei principi ecologici. La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, illustrata nella comunicazione della Commissione del 16 luglio 2021, comprende una tabella di marcia per l'attuazione di tale impegno basata sul principio generale di piantare e far crescere l'albero giusto nel posto giusto e per lo scopo giusto. Un contatore di alberi online è disponibile quale strumento per registrare i contributi all'impegno e i relativi progressi compiuti; gli Stati membri dovrebbero documentare nello strumento gli alberi piantati. Come stabilito nella strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e nella tabella di marcia contenuta nella nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, il 17 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull'imboschimento, il rimboschimento e l'impianto di alberi nel rispetto della biodiversità. Tali orientamenti, che definiscono il quadro di principi ecologici da considerare, mirano a contribuire all'impegno e, in tal modo, a sostenere l'attuazione del presente regolamento.
- (65) Gli obiettivi e gli obblighi di ripristino per gli habitat e le specie protetti a norma delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE per gli impollinatori e per gli ecosistemi di acqua dolce, urbani, agricoli e forestali dovrebbero essere complementari e operare in sinergia, al fine di conseguire l'obiettivo generale di ripristinare gli ecosistemi nelle zone terrestri e marine degli Stati membri. Le misure di ripristino necessarie per conseguire un obiettivo specifico contribuiranno, in molti casi, al conseguimento di altri obiettivi o all'adempimento di altri obblighi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto pianificare le misure di ripristino in modo strategico al fine di massimizzarne l'efficacia nel contribuire al ripristino della natura in tutta l'Unione. Le misure di ripristino dovrebbero inoltre essere pianificate in modo da concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, nonché alla prevenzione e al controllo dell'impatto delle catastrofi naturali e del degrado del suolo. Dovrebbero mirare a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi, compreso il loro potenziale di produttività, tenendo conto del loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate. Al fine di evitare conseguenze indesiderate, gli Stati membri dovrebbero considerare anche gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino. È importante che gli Stati membri elaborino piani nazionali di ripristino dettagliati sulla base delle migliori evidenze scientifiche disponibili. I registri documentati sulla distribuzione e sulla superficie storica, nonché sui cambiamenti delle condizioni ambientali previsti a causa dei cambiamenti climatici, dovrebbero servire da base per la determinazione delle superfici di riferimento favorevoli per tipi di habitat. Inoltre, è importante che al pubblico siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione dei piani. Gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle condizioni e delle esigenze specifiche nel loro territorio, affinché i piani possano rispondere alle pressioni, alle minacce e ai fattori della perdita di biodiversità, e dovrebbero cooperare per garantire il ripristino e la connettività a livello transfrontaliero.
- (66) Per garantire sinergie tra le diverse misure che sono state o devono essere messe in atto per proteggere, conservare e ripristinare la natura nell'Unione, nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 e dei quadri di azioni prioritarie preparati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, delle misure per conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(18)</sup>, delle strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE, dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(19)</sup>, delle strategie nazionali in materia di biodiversità e dei piani d'azione elaborati a norma dell'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica, delle misure di conservazione adottate a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle misure tecniche adottate a norma del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(20)</sup>.

<sup>(18)</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

<sup>(19)</sup> Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

- (67) Al fine di garantire la coerenza tra gli obiettivi del presente regolamento e della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(21)</sup>, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(22)</sup> e della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(23)</sup> per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, in particolare durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero tenere conto del potenziale dei progetti di energia rinnovabile di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino della natura.
- (68) Considerata l'importanza di affrontare in modo coerente la duplice sfida della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici, il ripristino della biodiversità dovrebbe tenere conto della diffusione delle energie rinnovabili e viceversa. Dovrebbe essere fattibile combinare le attività di ripristino e i progetti relativi alla diffusione delle energie rinnovabili, ove possibile, incluso nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e nelle apposite zone della rete. La direttiva (UE) 2018/2001 impone agli Stati membri di effettuare una mappatura coordinata per la diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di determinare il potenziale interno e la superficie terrestre, la sottosuperficie, il mare o le acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, e della correlata infrastruttura, come reti e impianti di stoccaggio, incluso lo stoccaggio termico, che sono necessari al fine di soddisfare almeno i loro contributi nazionali all'obiettivo riveduto per il 2030 in materia di rinnovabili. Tali zone necessarie, inclusi gli impianti e i meccanismi di cooperazione esistenti, devono essere commisurate alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima. Gli Stati membri dovrebbero designare un sottoinsieme di tali zone come zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Le zone di accelerazione per le energie rinnovabili sono luoghi specifici, sulla terraferma o in mare, particolarmente adatti all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui si prevede che la diffusione di un tipo specifico di energia rinnovabile non abbia impatti ambientali significativi, tenuto conto delle particolarità del territorio selezionato. Gli Stati membri devono assegnare priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le loro immediate vicinanze, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi artificiali o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce inoltre che sia concesso agli Stati membri di adottare uno o più piani per designare apposite zone per le infrastrutture per lo sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, qualora si preveda che tale sviluppo non abbia un impatto ambientale significativo, che tale impatto possa essere debitamente attenuato oppure, ove ciò non sia possibile, compensato. L'obiettivo di tali zone deve essere di sostenere e integrare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili. Nella designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture, gli Stati membri devono evitare le zone protette e tenere conto dei loro piani nazionali di ripristino. È opportuno che gli Stati membri coordinino l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per rispettare almeno il loro contributo nazionale per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone della rete. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri dovrebbero garantire sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili e le apposite zone della rete già designate e assicurare che rimanga invariato il funzionamento di tali zone, comprese le procedure di autorizzazione applicabile nelle zone in questione previste dalla direttiva (UE) 2018/2001.
- (69) Al fine di garantire sinergie con le misure di ripristino già pianificate o messe in atto negli Stati membri, i piani nazionali di ripristino dovrebbero riconoscerle e tenerne conto. Alla luce della sesta relazione di valutazione dell'IPCC, che ha sottolineato l'urgenza di interventi di ripristino degli ecosistemi degradati, gli Stati membri dovrebbero attuare queste misure parallelamente alla preparazione dei piani di ripristino.
- (70) I piani nazionali di ripristino e le misure di ripristino degli habitat nonché le misure volte a prevenirne il deterioramento dovrebbero inoltre tenere conto dei risultati dei progetti di ricerca pertinenti per la valutazione dello stato degli ecosistemi, l'individuazione e l'attuazione di misure di ripristino e le attività di monitoraggio. Ove

<sup>(21)</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

<sup>(22)</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

<sup>(23)</sup> Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

opportuno, dovrebbero altresì tenere conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione, in conformità dell'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come le esigenze sociali, economiche e culturali nonché le caratteristiche regionali e locali, compresa la densità della popolazione.

- (71) È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, elencate all'articolo 349 TFUE, che prevede misure specifiche a loro sostegno. Come previsto anche dalla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla protezione e al ripristino degli ecosistemi delle regioni ultraperiferiche, per via della loro eccezionale ricchezza sotto il profilo della biodiversità. Nel contempo è opportuno tenere conto dei costi associati per la protezione e il ripristino di tali ecosistemi e della grande distanza, dell'insularità, della superficie ridotta, della topografia e del clima difficili delle regioni ultraperiferiche, in particolare nell'elaborazione dei piani nazionali di ripristino. Gli Stati membri sono incoraggiati a includere, su base volontaria, misure di ripristino specifiche nelle regioni ultraperiferiche che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (72) L'AEA dovrebbe sostenere gli Stati membri nella preparazione dei loro piani nazionali di ripristino e nel monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di ripristino. La Commissione dovrebbe valutare se i piani nazionali di ripristino siano adeguati al conseguimento di tali obiettivi e all'adempimento di tali obblighi, al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050, agli obiettivi di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030, nonché a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi nell'Unione entro il 2030.
- (73) Dalla relazione sullo stato della natura del 2020 è emerso che una parte sostanziale delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, in particolare sullo stato di conservazione e sulle tendenze degli habitat e delle specie che le direttive proteggono, proviene da indagini parziali o si basa unicamente sul parere di esperti. La relazione ha inoltre indicato che lo stato di diversi tipi di habitat e specie protetti a norma della direttiva 92/43/CEE è ancora sconosciuto. È necessario colmare queste lacune di conoscenze e investire nel monitoraggio e nella sorveglianza al fine di fondare i piani nazionali di ripristino su informazioni solide e scientificamente comprovate. Per aumentare la tempestività, l'efficacia e la coerenza di vari metodi di monitoraggio, il monitoraggio e la sorveglianza dovrebbero utilizzare al meglio i risultati dei progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'Unione e le nuove tecnologie, come il monitoraggio in situ e il telerilevamento, utilizzando i dati e i servizi spaziali forniti nell'ambito delle componenti EGNOS, Galileo e Copernicus del programma spaziale dell'Unione istituito dal regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(24)</sup>. Le missioni dell'UE «Far rivivere i nostri mari e le nostre acque», «Adattamento ai cambiamenti climatici» e «Un patto europeo per i suoli», presentate nella comunicazione della Commissione del 29 settembre 2021 sulle missioni europee, sosterranno l'attuazione degli obiettivi di ripristino.
- (74) In considerazione delle particolari sfide tecniche e finanziarie associate alla mappatura e al monitoraggio degli ambienti marini, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare, a complemento delle informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE, le informazioni sulle pressioni e le minacce o altre informazioni pertinenti come base per effettuare estrapolazioni nel valutare lo stato degli habitat marini elencati nell'allegato II del presente regolamento. Dovrebbe essere possibile utilizzare tale approccio anche come base per la pianificazione delle misure di ripristino degli habitat marini in conformità del presente regolamento. La valutazione generale dello stato degli habitat marini di cui all'allegato II del presente regolamento dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze disponibili e sui più recenti progressi tecnici e scientifici.
- (75) Al fine di garantire il monitoraggio dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, delle misure di ripristino messe in atto, delle zone soggette a misure di ripristino e dei dati sull'inventario delle barriere alla continuità fluviale, è opportuno introdurre un sistema che imponga agli Stati membri di istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili i dati sui risultati del monitoraggio. La comunicazione elettronica dei dati alla Commissione dovrebbe avvenire mediante il sistema Reportnet dell'AEA, mirando a limitare il più possibile gli oneri amministrativi a carico di tutti i soggetti. Al fine di garantire un'infrastruttura adeguata per l'accesso del pubblico e la

<sup>(24)</sup> Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014/CE e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri, se del caso, dovrebbero basare le specifiche dei dati su quelle previste dalle direttive 2003/4/CE<sup>(25)</sup>, 2007/2/CE<sup>(26)</sup> e (UE) 2019/1024<sup>(27)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (76) Affinché il presente regolamento sia attuato efficacemente, la Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito a norma del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(28)</sup>, che prevede un'assistenza tecnica su misura per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme. Il sostegno tecnico fornito nel quadro di tale strumento è destinato, ad esempio, a rafforzare la capacità amministrativa, armonizzare i quadri legislativi e condividere le migliori pratiche.
- (77) La Commissione dovrebbe riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di ripristino previsti dal presente regolamento, sulla base di relazioni intermedie a livello dell'Unione elaborate dall'AEA nonché di altre analisi e relazioni messe a disposizione dagli Stati membri nei settori strategici pertinenti, quali la politica di tutela della natura, la politica marittima e la politica in materia di acqua.
- (78) Per garantire il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, è indispensabile effettuare adeguati investimenti pubblici e privati a favore del ripristino. Gli Stati membri dovrebbero pertanto integrare nei rispettivi bilanci nazionali la spesa per gli obiettivi di biodiversità, anche in relazione ai costi di opportunità e di transizione derivanti dall'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e indicare le modalità di utilizzo dei finanziamenti dell'Unione. Per quanto riguarda il finanziamento dell'Unione, le spese a carico del bilancio dell'Unione e dei programmi di finanziamento dell'Unione, quali il programma LIFE, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA), istituito dal regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(29)</sup>, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(30)</sup>, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e il Fondo di coesione, istituiti entrambi dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(31)</sup>, e il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(32)</sup>, nonché il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(33)</sup>, contribuiscono agli obiettivi di biodiversità con l'ambizione di destinare il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 della spesa annuale nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio<sup>(34)</sup> («QFP 2021-2027») agli obiettivi di biodiversità. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(35)</sup>, è un'altra fonte di finanziamento per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Con riferimento al programma LIFE, si dovrebbe prestare particolare attenzione all'uso appropriato dei progetti strategici di tutela della natura in quanto strumenti specifici che potrebbero sostenere l'attuazione del presente regolamento, integrando in modo efficace ed efficiente le risorse finanziarie disponibili.

<sup>(25)</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

<sup>(26)</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

<sup>(27)</sup> Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).

<sup>(28)</sup> Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, che istituisce uno strumento di sostegno tecnico (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 1).

<sup>(29)</sup> Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).

<sup>(30)</sup> Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).

<sup>(31)</sup> Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

<sup>(32)</sup> Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 1).

<sup>(33)</sup> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

<sup>(34)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

<sup>(35)</sup> Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

- (79) La preparazione dei piani nazionali di ripristino non dovrebbe comportare l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare finanziamenti a titolo della PAC, della PCP o di altri programmi o strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027 ai fini dell'attuazione del presente regolamento.
- (80) Esiste una serie di iniziative dell'Unione, nazionali e private per incentivare i finanziamenti privati, come il programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(36)</sup>, che offre l'opportunità di mobilitare finanziamenti pubblici e privati per sostenere, tra l'altro la valorizzazione della natura e della biodiversità attraverso progetti di infrastrutture verdi e blu e il sequestro del carbonio nei suoli agricoli come modello imprenditoriale verde. Si potrebbe promuovere il finanziamento sul campo di misure di ripristino della natura attraverso finanziamenti pubblici o privati, tra cui un sostegno basato sui risultati e regimi innovativi come i sistemi di certificazione degli assorbimenti di carbonio. Anche gli investimenti privati potrebbero essere incentivati attraverso regimi di investimento pubblico, compresi strumenti finanziari, sovvenzioni e altri strumenti, purché siano rispettate le norme in materia di aiuti di Stato.
- (81) Per garantire l'attuazione del presente regolamento sono essenziali investimenti pubblici e privati adeguati per le misure di ripristino della natura. Pertanto, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e in consultazione con gli Stati membri, la Commissione dovrebbe presentare una relazione corredata di un'analisi che individui eventuali carenze nell'attuazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.
- (82) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, in virtù del principio di leale cooperazione sancito all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre, l'articolo 19, paragrafo 1, TUE prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. L'Unione e i suoi Stati membri sono parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale <sup>(37)</sup> («convenzione di Aarhus»). Ai sensi della convenzione di Aarhus, gli Stati membri devono provvedere, conformemente al pertinente ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso alla giustizia.
- (83) Gli Stati membri dovrebbero promuovere un approccio equo e trasversale alla preparazione e all'attuazione dei loro piani nazionali di ripristino. Dovrebbero mettere in atto le misure necessarie per coinvolgere le autorità locali e regionali, i proprietari terrieri e gli utilizzatori dei terreni e le loro associazioni, le organizzazioni della società civile, la comunità imprenditoriale, le comunità della ricerca e dell'istruzione, gli agricoltori, i pescatori, i silvicoltori, gli investitori e altri portatori di interessi pertinenti nonché il grande pubblico in tutte le fasi della preparazione, della revisione e dell'attuazione dei piani nazionali di ripristino, e per promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientifiche sulla biodiversità e sui benefici del ripristino.
- (84) A norma del regolamento (UE) 2021/2115, i piani strategici della PAC sono intesi a contribuire al conseguimento dei target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi elencati all'allegato XIII ed essere coerenti con tali target. Sarebbe opportuno tenere conto del presente regolamento quando, a norma dell'articolo 159 del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione riesaminerà, entro il 31 dicembre 2025, l'elenco di cui all'allegato XIII di tale regolamento.
- (85) In linea con l'impegno assunto nell'8° programma di azione per l'ambiente enunciato nella decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(38)</sup>, gli Stati membri devono eliminare gradualmente le sovvenzioni dannose per l'ambiente a livello nazionale, utilizzando al meglio gli strumenti di mercato e gli strumenti di bilancio e di finanziamento verdi, anche quelli necessari per garantire una transizione socialmente equa, e sostenendo le imprese e gli altri portatori di interessi nello sviluppo di pratiche contabili standardizzate per quanto riguarda il capitale naturale.

<sup>(36)</sup> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

<sup>(37)</sup> GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.

<sup>(38)</sup> Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22).

- (86) Per garantire il necessario adeguamento del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione del presente regolamento, stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità e delle popolazioni degli impollinatori, e alla modifica degli allegati da I a VII del presente regolamento, adeguando al progresso tecnico e scientifico i gruppi e gli elenchi dei tipi di habitat, l'elenco delle specie marine, l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, la descrizione, l'unità e il metodo in relazione agli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli e gli ecosistemi forestali e l'elenco di esempi delle misure di ripristino, per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento o per garantire la coerenza con i tipi di habitat dell'EUNIS. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga valutazioni d'impatto e adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 <sup>(39)</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (87) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per specificare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV del presente regolamento e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI del presente regolamento, definire quadri di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di spazi verdi urbani, di copertura della volta arborea urbana negli ecosistemi urbani, di impollinatori, di indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV del presente regolamento e di indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI del presente regolamento, predisporre un formato tipo per i piani nazionali di ripristino e definire il formato, la struttura e le modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(40)</sup>.
- (88) Al fine di consentire una risposta rapida ed efficace quando si verifica un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze a livello dell'Unione sulla disponibilità di terreni necessari per garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la sospensione temporanea dell'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento nella misura e per il periodo strettamente necessari, fino a un massimo di 12 mesi, preservando nel contempo gli obiettivi del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
- (89) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. Conformemente all'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, la valutazione dovrebbe fondarsi sui criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto delle opzioni di azione ulteriore. Inoltre, la Commissione dovrebbe valutare la necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, sulla base di metodi comuni di valutazione dello stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
- (90) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(41)</sup>.
- (91) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire il recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutto il territorio europeo degli Stati membri, attraverso misure di ripristino che gli Stati membri devono attuare per conseguire collettivamente un obiettivo dell'Unione per il ripristino delle zone terrestri e marine entro il 2030 e di tutte le zone che necessitano di ripristino entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

<sup>(39)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(40)</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>(41)</sup> Regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013 (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 45).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Articolo 1*

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento stabilisce norme destinate a contribuire:
  - a) al recupero a lungo termine e duraturo della biodiversità e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine degli Stati membri attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati;
  - b) al conseguimento degli obiettivi generali dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e neutralità in termini di degrado del suolo;
  - c) a una maggiore sicurezza alimentare;
  - d) all'adempimento degli impegni internazionali dell'Unione.
2. Il presente regolamento istituisce un quadro nel cui ambito gli Stati membri attuano misure di ripristino efficaci basate sulla superficie allo scopo di coprire congiuntamente, in quanto obiettivo dell'Unione, nell'insieme delle zone e degli ecosistemi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, almeno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050.

#### *Articolo 2*

##### **Ambito geografico**

Il presente regolamento si applica agli ecosistemi di cui agli articoli da 4 a 12:

- a) sul territorio degli Stati membri;
- b) nelle acque costiere, quali definite all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2000/60/CE, degli Stati membri, nei loro fondali marini o nei loro sottosuoli;
- c) nelle acque, nei fondali o nei sottosuoli situati al di là della linea di base che serve a misurare l'estensione delle acque territoriali di uno Stato membro fino ai confini della zona su cui uno Stato membro ha o esercita diritti sovrani o giurisdizione, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 <sup>(42)</sup>.

Il presente regolamento si applica solo agli ecosistemi del territorio europeo degli Stati membri cui si applicano i trattati.

#### *Articolo 3*

##### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «ecosistema»: complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che interagiscono formando un'unità funzionale; comprende tipi di habitat, habitat di specie e popolazioni di specie;
- 2) «habitat di una specie»: habitat di una specie quale definito all'articolo 1, lettera f), della direttiva 92/43/CEE;

<sup>(42)</sup> GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3.

- 3) «ripristino»: processo volto ad aiutare, attivamente o passivamente, il ripristino di un ecosistema al fine di migliorarne la struttura e le funzioni, con lo scopo di conservare o rafforzare la biodiversità e la resilienza degli ecosistemi, migliorando una superficie di un tipo di habitat fino a portarla a un buono stato, ristabilendo la superficie di riferimento favorevole e migliorando l'habitat di una specie fino a portarlo a una qualità e quantità sufficienti conformemente all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, e all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, nonché conseguendo gli obiettivi e adempiendo gli obblighi di cui agli articoli da 8 a 12, e anche raggiungendo livelli soddisfacenti per gli indicatori di cui agli articoli da 8 a 12;
- 4) «buono stato»: con riferimento a una superficie di un tipo di habitat, stato in cui le caratteristiche fondamentali del tipo di habitat, in particolare la sua struttura, le sue funzioni e le sue specie tipiche o la sua composizione di specie tipiche, riflettono l'elevato livello di integrità, stabilità e resilienza ecologica necessario per garantirne il mantenimento a lungo termine e contribuiscono così al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat, qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, e, negli ecosistemi marini, contribuiscono al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 5) «buono stato ecologico»: buono stato ecologico quale definito all'articolo 3, punto 5), della direttiva 2008/56/CE;
- 6) «stato di conservazione soddisfacente di un habitat»: stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- 7) «stato di conservazione soddisfacente di una specie»: stato di conservazione soddisfacente ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- 8) «superficie di riferimento favorevole»: superficie totale di un tipo di habitat in una data regione biogeografica o marina a livello nazionale che è considerata il minimo necessario per garantire la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, e di tutte le variazioni ecologiche significative di tale tipo di habitat nella sua area di ripartizione naturale, costituita dalla superficie attuale del tipo di habitat e, se tale superficie non è sufficiente per la sostenibilità a lungo termine del tipo di habitat e delle sue specie tipiche o della sua composizione di specie tipiche, dalla superficie aggiuntiva necessaria per il ristabilimento del tipo di habitat; qualora il tipo di habitat in questione sia elencato nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE, tale ristabilimento contribuisce al raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente di un habitat e, negli ecosistemi marini, tale ristabilimento contribuisce al conseguimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 9) «qualità sufficiente dell'habitat»: qualità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine ad essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 10) «quantità sufficiente dell'habitat»: quantità dell'habitat di una specie che consente di soddisfare le esigenze ecologiche della specie in qualsiasi fase del suo ciclo biologico in modo che essa continui a lungo termine a essere un elemento vitale del suo habitat nella sua area di ripartizione naturale, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente di una specie elencata nell'allegato II, IV o V della direttiva 92/43/CEE e proteggendo le popolazioni delle specie degli uccelli selvatici contemplate dalla direttiva 2009/147/CE e, inoltre, negli ecosistemi marini, contribuendo al raggiungimento o al mantenimento di un buono stato ecologico;
- 11) «tipo di habitat molto comune e diffuso»: un tipo di habitat che si trova in diverse regioni biogeografiche dell'Unione con un intervallo superiore a 10 000 km<sup>2</sup>;
- 12) «impollinatore»: insetto selvatico che trasporta polline dall'antera allo stigma di una pianta, consentendo la fertilizzazione e la produzione di semi;
- 13) «diminuzione delle popolazioni di impollinatori»: diminuzione dell'abbondanza e/o della diversità degli impollinatori;
- 14) «specie arborea autoctona»: una specie arborea presente nella sua area di ripartizione naturale, passata o presente, e nella sua area naturale di dispersione potenziale, ossia all'interno dell'area di ripartizione che occupa naturalmente o che potrebbe occupare senza l'introduzione o l'intervento diretti o indiretti da parte dell'uomo;

- 15) «unità amministrativa locale» o «LAU»: divisione amministrativa di basso livello di uno Stato membro, al di sotto del livello di provincia, regione o Stato, istituita conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(43)</sup>;
- 16) «centri urbani» e «agglomerati urbani»: unità territoriali classificate in città, piccole città e sobborghi utilizzando la tipologia basata sulla griglia in conformità dell'articolo 4 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 17) «città»: LAU in cui almeno il 50 % della popolazione vive in uno o più centri urbani, percentuale misurata utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 18) «piccole città e sobborghi»: LAU in cui meno del 50 % della popolazione vive in un centro urbano ma almeno il 50 % vive in un agglomerato urbano, percentuali misurate utilizzando il grado di urbanizzazione stabilito conformemente all'articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1059/2003;
- 19) «zone periurbane»: zone adiacenti ai centri urbani o agli agglomerati urbani, comprese almeno tutte le zone situate entro un chilometro dai limiti esterni di tali centri urbani o agglomerati urbani, e situate nella stessa città o nella stessa piccola città e sobborgo di tali centri urbani o agglomerati urbani;
- 20) «spazi verdi urbani»: superficie totale di alberi, di boscaglie, di arbusti, di vegetazione erbacea permanente, di licheni e di muschi, di stagni e di corsi d'acqua presente nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
- 21) «copertura della volta arborea urbana»: superficie totale di copertura arborea nelle città, nelle piccole città e nei sobborghi, calcolata sulla base dei dati sulla densità di copertura arborea forniti dal servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/696, e, se disponibili per lo Stato membro interessato, di altri opportuni dati supplementari forniti da tale Stato membro;
- 22) «fiume a scorrimento libero»: un fiume o un tratto di fiume la cui connettività longitudinale, laterale e verticale non è ostacolata da strutture artificiali che formano una barriera e le cui funzioni naturali sono in gran parte inalterate;
- 23) «riumidificazione delle torbiere»: processo di trasformazione di un terreno torboso drenato in terreno torboso umido;
- 24) «zona di accelerazione per le energie rinnovabili»: zona di accelerazione per le energie rinnovabili quale definita all'articolo 2, punto 9 bis), della direttiva (UE) 2018/2001.

## CAPO II

### OBIETTIVI E OBBLIGHI DI RIPRISTINO

#### Articolo 4

#### **Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce**

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato I che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:
  - a) entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale di tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
  - b) entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.

<sup>(43)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri, se del caso, danno priorità, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), gli Stati membri, ove debitamente giustificato e ai fini di tale paragrafo, possono escludere dal pertinente gruppo di tipi di habitat i tipi di habitat molto comuni e diffusi che coprono più del 3 % del loro territorio europeo.

Qualora applichi la deroga di cui al primo comma, uno Stato membro mette in atto misure di ripristino:

- a) entro il 2050 su una superficie che rappresenta almeno l'80 % della superficie che non è in buono stato per ciascuno di tali tipi di habitat;
- b) entro il 2030 su almeno un terzo della percentuale di cui alla lettera a); e
- c) entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera a).

La deroga di cui al primo comma si applica solo se è garantito che la percentuale di cui al secondo comma, lettera a), non impedisce il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per ciascuno di tali tipi di habitat.

3. Se uno Stato membro applica la deroga a norma del paragrafo 2, l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), si applica alla superficie totale di tutti gli altri tipi di habitat di cui all'allegato I che non è in buono stato e l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), si applica alle restanti superfici dei pertinenti gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I che non sono in buono stato.

4. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat di cui all'allegato I nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole totale per ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato I, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.

6. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 5 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 4 si applica ai restanti tipi di habitat che fanno parte dei gruppi di tipi di habitat di cui all'allegato I a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.

7. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie di cui agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino a norma dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

8. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sulle evidenze scientifiche più recenti relative allo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento, misurato in base alla struttura e alle funzioni necessarie per il loro mantenimento a lungo termine, compreso il mantenimento delle loro specie tipiche di cui all'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE, nonché alla qualità e alla quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE, e se del caso tenendo conto della diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c), del presente regolamento.

9. Gli Stati membri provvedono, al più tardi entro il 2030, affinché sia conosciuto lo stato dei tipi di habitat di almeno il 90 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat di cui all'allegato I e affinché entro il 2040 sia conosciuto lo stato di tutte le superfici dei tipi di habitat di cui all'allegato I.

10. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 4 tengono conto della necessità di migliorare la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato I e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 7 presenti in questi tipi di habitat.

11. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 4 e 7 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato, e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.

Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.

12. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato I del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui ai paragrafo 17 del presente articolo.

13. Per quanto riguarda i paragrafi 11 e 12 del presente articolo, al di fuori dei siti Natura 2000, in assenza di alternative gli Stati membri possono applicare gli obblighi di non deterioramento di cui ai suddetti paragrafi a livello di ciascuna regione biogeografica del loro territorio per ciascun tipo di habitat e ciascun habitat di specie, a condizione che lo Stato membro interessato notifichi alla Commissione l'intenzione di applicare il presente paragrafo dal 19 febbraio 2025 e adempia agli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera g), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera j), all'articolo 21, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b).

14. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 11 non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

15. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 12, non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

16. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 11 e 12 è giustificato se è dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
- c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

17. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
- un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat di cui all'allegato I fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
  - una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat terrestri, costieri e di acqua dolce delle specie elencate agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.

#### Articolo 5

### Ripristino degli ecosistemi marini

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per riportare in buono stato le zone dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non lo sono. Tali misure di ripristino sono attuate:
- entro il 2030 su almeno il 30 % della superficie totale dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
  - entro il 2040 su almeno il 60 % e entro il 2050 su almeno il 90 % della superficie di ciascuno dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15;
  - entro il 2040 su almeno due terzi della percentuale di cui alla lettera d) del presente paragrafo della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15; e
  - entro il 2050 su una percentuale, individuata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della superficie del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II che non è in buono stato, come quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15.

La percentuale di cui al primo comma, lettera d), del presente articolo è fissata in modo da non impedire il conseguimento o il mantenimento di un buono stato ecologico quale determinato a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE.

2. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per ristabilire i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 elencati all'allegato II nelle zone che non ospitano tali tipi di habitat al fine di raggiungere la superficie di riferimento favorevole per tali tipi di habitat. Queste misure sono attuate entro il 2030 in zone che rappresentano almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat, quantificata nel piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15, entro il 2040 in zone che rappresentano almeno il 60 % di tale superficie ed entro il 2050 sul 100 % di tale superficie.

3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, se uno Stato membro ritiene che non sia possibile attuare entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole per uno specifico tipo di habitat sul 100 % della superficie, lo Stato membro interessato può fissare una percentuale inferiore, a un livello compreso tra il 90 % e il 100 %, nel suo piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 15 e fornire una giustificazione adeguata. In tal caso, lo Stato membro mette in atto gradualmente le misure di ripristino necessarie per conseguire tale percentuale inferiore entro il 2050. Entro il 2030 tali misure di ripristino coprono almeno il 30 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050 e, entro il 2040, coprono almeno il 60 % della superficie supplementare necessaria per raggiungere tale percentuale inferiore entro il 2050.

4. Se uno Stato membro applica la deroga di cui al paragrafo 3 a specifici tipi di habitat, l'obbligo di cui al paragrafo 2 si applica alla superficie supplementare restante necessaria per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di ciascun gruppo di tipi di habitat di cui all'allegato II a cui appartengono tali tipi di habitat specifici.

5. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e degli habitat marini degli uccelli selvatici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE che sono necessarie, oltre alle misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, per migliorare la qualità e la quantità di tali habitat, anche ristabilendoli, e per migliorarne la connettività, finché raggiungono una qualità e una quantità sufficienti.

6. La determinazione delle zone più idonee per le misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo si basa sulle migliori conoscenze disponibili e sui progressi tecnici e scientifici più recenti che determinano lo stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento nonché la qualità e la quantità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5 del presente articolo, utilizzando le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

7. Gli Stati membri provvedono affinché lo stato delle seguenti zone sia conosciuto:

- a) entro il 2030, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
- b) entro il 2040, per tutte le zone dei tipi di habitat nei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
- c) entro il 2040, per almeno il 50 % della zona ripartita su tutti i tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi di habitat elencati all'allegato II;
- d) entro il 2050, per tutte le zone dei tipi di habitat nel gruppo 7 dei tipi elencati all'allegato II.

8. Le misure di ripristino di cui ai paragrafi 1 e 2 tengono conto della necessità di migliorare la coerenza ecologica e la connettività tra i tipi di habitat di cui all'allegato II e delle esigenze ecologiche delle specie di cui al paragrafo 5 presenti in tali tipi di habitat.

9. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino a norma dei paragrafi 1, 2 e 5 registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino al raggiungimento di un buono stato e un costante miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 5, fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat.

Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri mettono in atto misure volte a far sì che le zone in cui è stato raggiunto un buono stato e una qualità sufficiente degli habitat delle specie non si deteriorino in misura rilevante.

10. Fatta salva la direttiva 92/43/CEE, entro la data di pubblicazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del presente regolamento gli Stati membri si adoperano per mettere in atto le misure necessarie al fine di prevenire il deterioramento significativo di zone che ospitano i tipi di habitat di cui all'allegato II del presente regolamento e che sono in buono stato o sono necessari per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui al paragrafo 14 del presente articolo.

11. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 9 non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose, da determinarsi caso per caso; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

12. Al di fuori dei siti Natura 2000, l'obbligo di cui al paragrafo 10 non si applica al deterioramento dovuto a:

- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
- b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici;
- c) un piano o progetto di interesse pubblico prevalente per il quale non sono disponibili soluzioni alternative meno dannose; o
- d) un'azione o inerzia di paesi terzi di cui lo Stato membro interessato non è responsabile.

13. All'interno dei siti Natura 2000, il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 9 e 10 è giustificato se è dovuto a:
- a) casi di forza maggiore, comprese le catastrofi naturali;
  - b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici; o
  - c) un piano o progetto autorizzato a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.
14. Gli Stati membri provvedono affinché si verifichi:
- a) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat dei gruppi da 1 a 6 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno il 90 % sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
  - b) un aumento della superficie in buono stato per i tipi di habitat del gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II fino a quando almeno la percentuale di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), sia in buono stato e fino al raggiungimento della superficie di riferimento favorevole per ciascun tipo di habitat in ciascuna regione biogeografica dello Stato membro interessato;
  - c) una tendenza crescente verso una quantità e una qualità sufficienti degli habitat marini delle specie di cui all'allegato III del presente regolamento e agli allegati II, IV e V della direttiva 92/43/CEE e delle specie che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/147/CE.

#### Articolo 6

#### **Energia da fonti rinnovabili**

1. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio sono presunti di interesse pubblico prevalente. Gli Stati membri possono esentare tali piani e progetti dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose a norma dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, a condizione che:
- a) sia stata effettuata una valutazione ambientale strategica conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(44)</sup>; o
  - b) tali piani e progetti siano stati oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle condizioni di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(45)</sup>.
2. In circostanze specifiche e debitamente giustificate, gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1 a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma del regolamento (UE) 2018/1999.

Se gli Stati membri applicano restrizioni a norma del primo comma, ne informano la Commissione e le giustificano.

#### Articolo 7

#### **Difesa nazionale**

1. Nell'attuazione delle misure di ripristino ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, 4 o 7, o dell'articolo 5, paragrafo 1, 2 o 5, gli Stati membri possono esentare le zone utilizzate per attività destinate esclusivamente alla difesa nazionale, qualora tali misure siano ritenute incompatibili con un continuo uso militare delle zone in questione.

<sup>(44)</sup> Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

<sup>(45)</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).

2. Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono prevedere che i piani e i progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale siano presunti di interesse pubblico prevalente.

Ai fini dell'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e dell'articolo 5, paragrafi 11 e 12, gli Stati membri possono esentare piani e progetti destinati esclusivamente alla difesa nazionale dal requisito che non siano disponibili soluzioni alternative meno dannose. Tuttavia, qualora uno Stato membro applichi tale esenzione, esso mette in atto misure, per quanto ragionevole e fattibile, volte a mitigare l'impatto di tali piani e progetti sui tipi di habitat.

#### Articolo 8

### Ripristino degli ecosistemi urbani

1. Entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri provvedono affinché non si registri alcuna perdita netta della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani né di copertura della volta arborea urbana nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, rispetto al 2024. Ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri possono escludere da dette superfici nazionali totali le zone di ecosistemi urbani in cui la quota di spazi verdi urbani nei centri urbani e negli agglomerati urbani supera il 45 % e la quota di copertura della volta arborea urbana supera il 10 %.

2. Dal 1° gennaio 2031 gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, compreso mediante l'integrazione di spazi verdi urbani negli edifici e nelle infrastrutture, nelle zone di ecosistemi urbani determinate a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031, fino al raggiungimento di un livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

3. Gli Stati membri conseguono in ogni zona di ecosistemi urbani determinata a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, una tendenza all'aumento della copertura della volta arborea urbana è misurata ogni sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2031 fino al raggiungimento del livello soddisfacente stabilito a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.

#### Articolo 9

### Ripristino della connettività naturale dei fiumi e delle funzioni naturali delle relative pianure alluvionali

1. Gli Stati membri compilano un inventario delle barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali e, tenendo conto delle funzioni socio-economiche delle barriere artificiali, individuano quelle da rimuovere al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4 del presente regolamento e dell'obiettivo dell'Unione di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030, fatti salvi la direttiva 2000/60/CE, in particolare l'articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, e il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(46)</sup>, in particolare l'articolo 15.

2. Gli Stati membri rimuovono le barriere artificiali alla connettività delle acque superficiali individuate nell'inventario realizzato a norma del paragrafo 1 del presente articolo, conformemente al piano per la loro rimozione di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere i) e n). Nell'eliminare le barriere artificiali, gli Stati membri considerano innanzitutto quelle obsolete, segnatamente quelle che non sono più necessarie per la produzione di energia rinnovabile, la navigazione interna, l'approvvigionamento idrico, la protezione dalle inondazioni o altri usi.

3. Gli Stati membri integrano l'eliminazione delle barriere artificiali in conformità del paragrafo 2 con le misure necessarie per migliorare le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la connettività naturale dei fiumi e le funzioni naturali delle relative pianure alluvionali ripristinate conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano mantenute.

<sup>(46)</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

*Articolo 10***Ripristino delle popolazioni di impollinatori**

1. Gli Stati membri, mettendo in atto tempestivamente misure efficaci e appropriate, migliorano la diversità degli impollinatori e invertono la diminuzione delle popolazioni di impollinatori al più tardi entro il 2030 e conseguono successivamente una tendenza all'aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 14, paragrafo 5.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo e aggiornando un metodo scientifico di monitoraggio della diversità degli impollinatori e delle popolazioni di impollinatori. La Commissione adotta il primo di tali atti delegati che stabiliscono tale metodo entro il 19 agosto 2025.
3. Il metodo di cui al paragrafo 2 fornisce un approccio standardizzato per rilevare i dati annuali sull'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici per tutti gli ecosistemi, per valutare l'evoluzione della popolazione degli impollinatori e l'efficacia delle misure di ripristino adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1.
4. Quando utilizzano il metodo di cui al paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché i dati di monitoraggio provengano da un numero adeguato di siti onde garantire la rappresentatività in tutto il loro territorio. Gli Stati membri promuovono la scienza dei cittadini nella raccolta dei dati di monitoraggio, ove opportuno, e forniscono risorse adeguate per lo svolgimento di tali compiti.
5. La Commissione e le pertinenti agenzie dell'Unione, in particolare l'AEA, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, coordinano, conformemente ai rispettivi mandati, le loro attività relative agli impollinatori e forniscono informazioni agli Stati membri, su richiesta, per sostenerli nell'adempimento dei rispettivi obblighi a norma del presente articolo. A tal fine la Commissione istituisce, tra l'altro, un'apposita unità operativa e diffonde le informazioni e le competenze pertinenti agli Stati membri in modo coordinato.

*Articolo 11***Ripristino degli ecosistemi agricoli**

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell'Unione.
2. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a conseguire una tendenza all'aumento a livello nazionale per almeno due dei tre indicatori seguenti per gli ecosistemi agricoli, illustrati nell'allegato IV, misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:
  - a) indice delle farfalle comuni;
  - b) stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati;
  - c) percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità.
3. Gli Stati membri mettono in atto misure di ripristino volte a far sì che l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo a livello nazionale basato sulle specie indicate nell'allegato V, indicizzato il 1° settembre 2025 = 100, raggiunga i seguenti livelli:
  - a) per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più depauperate: 110 entro il 2030, 120 entro il 2040 e 130 entro il 2050;
  - b) per gli Stati membri che figurano nell'allegato V con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno depauperate: 105 entro il 2030, 110 entro il 2040 e 115 entro il 2050.
4. Gli Stati membri mettono in atto misure volte a ripristinare i suoli organici a uso agricolo che costituiscono torbiere drenate. Queste misure sono messe in atto su almeno:

- a) il 30 % di tali superfici entro il 2030, di cui almeno un quarto è riumidificato;
- b) il 40 % di tali superfici entro il 2040, di cui almeno un terzo è riumidificato;
- c) il 50 % di tali superfici entro il 2050, di cui almeno un terzo è riumidificato.

Gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino, compresa la riumidificazione, nelle zone dei siti di estrazione della torba e conteggiarle come zone che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

Inoltre, gli Stati membri possono mettere in atto misure di ripristino per riumidificare i suoli organici che costituiscono torbiere drenate destinate a usi del suolo diversi dall'uso agricolo e dall'estrazione della torba e conteggiare tali zone riumidificate come zone che contribuiscono, fino a un massimo del 40 %, al conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma, lettere a), b) e c).

Le misure di ripristino consistenti nella riumidificazione delle torbiere, compresi i livelli idrici da raggiungere, contribuiscono a ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra e ad aumentare la biodiversità, tenendo conto nel contempo delle circostanze nazionali e locali.

Ove debitamente giustificato, la portata della riumidificazione delle torbiere a uso agricolo può essere ridotta da uno Stato membro a un livello inferiore di quanto prescritto al primo comma, lettere a), b) e c), del presente paragrafo se è probabile che tale riumidificazione abbia impatti negativi significativi su infrastrutture, edifici, adattamento ai cambiamenti climatici o altri interessi pubblici e se tale riumidificazione non può avvenire su terreni diversi dai terreni agricoli. Tali eventuali riduzioni sono determinate conformemente all'articolo 14, paragrafo 8.

L'obbligo per gli Stati membri di conseguire gli obiettivi di riumidificazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), non implica l'obbligo di riumidificare i loro terreni per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati, per i quali la riumidificazione dei terreni agricoli rimane volontaria, fatti salvi gli obblighi derivanti dal diritto nazionale.

Se del caso, gli Stati membri incentivano la riumidificazione per renderla un'opzione attraente per gli agricoltori e i proprietari terrieri privati e promuovono l'accesso degli agricoltori e degli altri portatori di interessi a formazioni e consulenze sui benefici della riumidificazione delle torbiere e sulle opzioni relative alla successiva gestione del territorio e le opportunità che ne derivano.

## Articolo 12

### Ripristino degli ecosistemi forestali

1. Gli Stati membri mettono in atto le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi forestali, in aggiunta alle zone soggette a misure di ripristino a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 4 e 7, tenendo conto dei rischi di incendi boschivi.
2. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale dell'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, ulteriormente illustrato nell'allegato VI, misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5.
3. Gli Stati membri conseguono una tendenza all'aumento a livello nazionale di almeno sei su sette dei seguenti indicatori per gli ecosistemi forestali, ulteriormente illustrati nell'allegato VI, scelti in base alla loro capacità di dimostrare il rafforzamento della biodiversità degli ecosistemi forestali nello Stato membro interessato. La tendenza è misurata nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati a norma dell'articolo 14, paragrafo 5:

- a) legno morto in piedi;
- b) legno morto a terra;
- c) percentuale di foreste disetanee;
- d) connettività forestale;
- e) stock di carbonio organico;

- f) percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone;
  - g) diversità delle specie arboree.
4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 è giustificato se è dovuto a:
- a) casi di forza maggiore su vasta scala, comprese le catastrofi naturali, in particolare gli incendi boschivi non pianificati e incontrollati; o
  - b) trasformazioni inevitabili degli habitat causate direttamente dai cambiamenti climatici.

#### *Articolo 13*

### **Messa a dimora di tre miliardi di nuovi alberi**

1. In sede di individuazione e attuazione delle misure di ripristino per conseguire gli obiettivi e ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 4 e agli articoli da 8 a 12, gli Stati membri mirano a contribuire all'impegno di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030 a livello dell'Unione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro contributo all'adempimento dell'impegno di cui al paragrafo 1 sia conseguito nel pieno rispetto dei principi ecologici, anche garantendo la diversità delle specie e la diversità in termini di struttura di età, dando priorità alle specie arboree autoctone, ad eccezione, in casi e condizioni molto specifici, delle specie non autoctone adattate al suolo, al contesto climatico ed ecologico e alle condizioni degli habitat locali, che contribuiscono a promuovere una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici. Le misure volte a realizzare tale impegno mirano ad aumentare la connettività ecologica e sono basate sull'imboschimento sostenibile, il rimboschimento sostenibile e l'impianto di alberi sostenibile e sull'aumento degli spazi verdi urbani.

#### CAPO III

### **PIANI NAZIONALI DI RIPRISTINO**

#### *Articolo 14*

### **Preparazione dei piani nazionali di ripristino**

1. Ciascuno Stato membro prepara un piano nazionale di ripristino ed effettua il monitoraggio e le ricerche preliminari opportuni per individuare le misure di ripristino necessarie per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 e contribuire agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, tenendo conto delle evidenze scientifiche più recenti.
2. Gli Stati membri quantificano la superficie che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli 4 e 5, tenendo conto dello stato dei tipi di habitat di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e della qualità e quantità degli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, presenti negli ecosistemi contemplati dall'articolo 2. La quantificazione si basa, tra l'altro, sulle informazioni seguenti:
- a) per ciascun tipo di habitat:
    - i) la superficie totale dell'habitat e una carta della sua distribuzione attuale;
    - ii) la superficie dell'habitat che non è in buono stato;
    - iii) la superficie di riferimento favorevole, tenendo conto dei registri di distribuzione storica e delle modifiche delle condizioni ambientali previste dovute ai cambiamenti climatici;
    - iv) le zone più adatte al ristabilimento dei tipi di habitat in considerazione delle modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici;

- b) la qualità e la quantità sufficienti degli habitat delle specie necessarie per raggiungere il loro stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle zone più adatte a ristabilire questi habitat, e la connettività necessaria tra di loro affinché le popolazioni di specie possano prosperare, nonché le modifiche delle condizioni ambientali in corso e previste dovute ai cambiamenti climatici, le esigenze concorrenti degli habitat e delle specie e la presenza di terreni agricoli ad alto valore naturalistico.

Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali è conosciuto lo stato del tipo di habitat.

Ai fini della quantificazione della superficie di ciascun tipo di habitat che deve essere ripristinata per conseguire gli obiettivi di ripristino di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), la superficie di habitat non in buono stato di cui al primo comma, lettera a), punto ii), del presente paragrafo comprende solo le zone per le quali lo stato del tipo di habitat è conosciuto o deve essere conosciuto a norma dell'articolo 4, paragrafo 9, e dell'articolo 5, paragrafo 7.

Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, individua le percentuali di cui a tale articolo.

Se uno Stato membro intende applicare la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e all'articolo 5, paragrafo 3, individua le percentuali inferiori fissate a norma di tali articoli.

3. Per quanto riguarda il gruppo 7 dei tipi di habitat di cui all'allegato II, gli Stati membri fissano la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d).

4. Gli Stati membri determinano e mappano le zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 per tutte le loro città, piccole città e sobborghi.

La zona di ecosistemi urbani di una città o di una piccola città e sobborgo comprende:

- a) l'intera città o piccola città e sobborgo; o
- b) parti della città o della piccola città e sobborgo, compresi almeno i centri urbani, gli agglomerati urbani e, se lo Stato membro interessato lo ritiene opportuno, le zone periurbane.

Gli Stati membri possono aggregare le zone di ecosistemi urbani di due o più città, o due o più piccole città e sobborghi adiacenti, o entrambi, in un'unica zona di ecosistemi urbani comune a tali città, o piccole città e sobborghi, rispettivamente.

5. Entro il 2030 gli Stati membri fissano, mediante un processo e una valutazione aperti ed efficaci basati sulle evidenze scientifiche più recenti, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 10, e, se disponibile, sul quadro di riferimento di cui all'articolo 20, paragrafo 11, livelli soddisfacenti per:

- a) le popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e per l'indicatore di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
- b) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 11, paragrafo 2;
- c) ciascuno degli indicatori scelti di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
- d) gli spazi verdi urbani di cui all'articolo 8, paragrafo 2; e
- e) la copertura della volta arborea urbana di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

6. Gli Stati membri individuano e mappano le zone agricole e forestali che necessitano di ripristino, in particolare le zone che, a causa dell'intensificazione o di altri fattori di gestione, necessitano di una connettività e di una diversità paesaggistica maggiori.

7. Entro il 19 agosto 2025 ciascuno Stato membro può elaborare una metodologia per integrare la metodologia di cui all'allegato IV, al fine di monitorare gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo comune di cui alla descrizione degli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità di cui al suddetto allegato. La Commissione fornisce orientamenti sul quadro per l'elaborazione di tali metodologie entro il 19 settembre 2024.

8. Gli Stati membri determinano, se del caso, la riduzione della portata della riutilizzo delle torbiere a uso agricolo di cui all'articolo 11, paragrafo 4, quinto comma.
9. Gli Stati membri individuano le sinergie con la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento ai medesimi, la neutralità in termini di degrado del suolo e la prevenzione delle catastrofi e stabiliscono di conseguenza l'ordine di priorità delle misure di ripristino. Gli Stati membri tengono conto anche degli elementi seguenti:
- a) i loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999;
  - b) la loro strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999;
  - c) l'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001.
10. Gli Stati membri individuano sinergie con l'agricoltura e la silvicoltura. Individuano inoltre le pratiche agricole e forestali esistenti, compresi gli interventi della PAC, che contribuiscono agli obiettivi del presente regolamento.
11. L'attuazione del presente regolamento non comporta l'obbligo per gli Stati membri di riprogrammare eventuali finanziamenti nell'ambito della PAC, della PCP o di altri programmi e strumenti di finanziamento per l'agricoltura e la pesca nell'ambito del QFP 2021-2027.
12. Gli Stati membri possono promuovere l'impiego di regimi di sostegno privati o pubblici a vantaggio dei portatori di interessi che attuano le misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12, compresi gestori e proprietari di terreni, agricoltori, silvicoltori e pescatori.
13. Gli Stati membri coordinano l'elaborazione dei piani nazionali di ripristino con la mappatura delle zone che sono necessarie per ottemperare almeno ai loro contributi nazionali per il conseguimento dell'obiettivo per il 2030 in materia di rinnovabili e, se del caso, con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili e delle apposite zone per le infrastrutture. Durante la preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri garantiscono sinergie con lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'infrastruttura energetica e con eventuali zone di accelerazione per le energie rinnovabili e apposite zone per le infrastrutture già designate e assicurano che rimangano invariati il funzionamento di tali zone, compresa la procedura di autorizzazione applicabile nelle zone in questione prevista dalla direttiva (UE) 2018/2001, e il funzionamento dei progetti di rete necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico e la rispettiva procedura di autorizzazione.
14. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino, gli Stati membri tengono conto in particolare degli elementi seguenti:
- a) le misure di conservazione stabilite per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
  - b) i quadri di azioni prioritarie preparati conformemente alla direttiva 92/43/CEE;
  - c) le misure volte a conseguire un buono stato quantitativo, ecologico e chimico dei corpi idrici che figurano nei programmi di misure e nei piani di gestione dei bacini idrografici preparati conformemente alla direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione del rischio di alluvioni istituiti a norma della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(47)</sup>;
  - d) se del caso, le strategie per l'ambiente marino volte a conseguire un buono stato ecologico per tutte le regioni marine dell'Unione, preparate conformemente alla direttiva 2008/56/CE;
  - e) i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico preparati nel quadro della direttiva (UE) 2016/2284;
  - f) le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione sulla diversità biologica;
  - g) se del caso, le misure di conservazione e di gestione adottate nell'ambito della PCP;
  - h) i piani strategici della PAC elaborati in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.
15. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri tengono conto anche dei progetti relativi a materie prime strategiche o critiche ove riconosciuti dal diritto dell'Unione.

<sup>(47)</sup> Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27).

16. In fase di preparazione dei piani nazionali di ripristino gli Stati membri:
- possono avvalersi dei diversi esempi di misure di ripristino di cui all'allegato VII, in funzione delle condizioni nazionali e locali specifiche e delle evidenze scientifiche più recenti;
  - mirano a ottimizzare le funzioni ecologiche, economiche e sociali degli ecosistemi nonché il loro contributo allo sviluppo sostenibile delle regioni e comunità interessate;
  - possono tenere conto della diversità delle situazioni in regioni diverse connesse ai requisiti sociali, economici e culturali, alle caratteristiche regionali e locali e alla densità della popolazione; se del caso, si dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, come la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili, nonché della ricca biodiversità e dei costi associati per la protezione e il ripristino dei loro ecosistemi.
17. Ove possibile, gli Stati membri promuovono sinergie con i piani nazionali di ripristino di altri Stati membri, in particolare per gli ecosistemi transfrontalieri o in cui gli Stati membri condividono una regione o sottoregione marina ai sensi della direttiva 2008/56/CE.
18. Ove possibile e opportuno, ai fini della preparazione e dell'attuazione di piani nazionali di ripristino, in relazione al ripristino e al ristabilimento degli ecosistemi marini, gli Stati membri possono utilizzare le strutture regionali di cooperazione istituzionale esistenti.
19. Qualora individuino un problema che possa impedire il rispetto degli obblighi di ripristinare e di ristabilire gli ecosistemi marini e che richieda misure per le quali non sono competenti, gli Stati membri presentano, individualmente o congiuntamente, se del caso, agli Stati membri, alla Commissione o alle organizzazioni internazionali, una descrizione dei problemi individuati e delle possibili misure, in vista dell'esame e dell'eventuale adozione.
20. Gli Stati membri si adoperano affinché la preparazione del piano di ripristino sia aperta, trasparente, inclusiva ed efficace e che al pubblico, compresi tutti i pertinenti portatori di interessi, siano offerte tempestivamente possibilità effettive di partecipare alla preparazione del piano. Le consultazioni sono conformi alle prescrizioni di cui alla direttiva 2001/42/CE.

#### Articolo 15

#### **Contenuto del piano nazionale di ripristino**

- Il piano nazionale di ripristino copre il periodo fino al 2050 e prevede scadenze intermedie corrispondenti agli obiettivi e agli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13.
- In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il piano nazionale di ripristino da presentare a norma dell'articolo 16 e dell'articolo 17, paragrafo 6, può, per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio 2032 e fino al riesame a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, essere limitato a una panoramica strategica di quanto segue:
  - gli elementi di cui al paragrafo 3; e
  - i contenuti di cui ai paragrafi 4 e 5.

Il piano nazionale di ripristino riveduto derivante dal riesame da effettuare entro il 30 giugno 2032 a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, può essere limitato, per quanto riguarda il periodo dal 1° luglio 2042 e fino alla revisione entro il 30 giugno 2042 conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, a una panoramica strategica degli elementi e contenuti di cui al primo comma del presente paragrafo.

- Ogni Stato membro include gli elementi seguenti nel piano nazionale di ripristino, utilizzando il formato tipo a norma del paragrafo 7:
  - la quantificazione delle zone da ripristinare per raggiungere gli obiettivi di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12 sulla base dei lavori preparatori svolti a norma dell'articolo 14 e le mappe indicative di potenziali zone da ripristinare;

- b) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 5, o all'articolo 5, paragrafo 3, una giustificazione dei motivi per cui non è possibile mettere in atto entro il 2050 le misure di ripristino necessarie per raggiungere la superficie di riferimento favorevole di uno specifico tipo di habitat e una giustificazione della percentuale inferiore fissata a norma di tali articoli, individuata da tale Stato membro;
- c) una descrizione delle misure di ripristino previste o attuate per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13 del presente regolamento precisando quali tra queste misure di ripristino sono previste o attuate nell'ambito della rete Natura 2000 istituita a norma della direttiva 92/43/CEE;
- d) una sezione specifica che definisca le misure per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7;
- e) se uno Stato membro applica la deroga di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento, una giustificazione del modo in cui le percentuali fissate conformemente a tale articolo non impediscono il raggiungimento o il mantenimento a livello biogeografico nazionale di uno stato di conservazione soddisfacente per i tipi di habitat pertinenti, determinato a norma dell'articolo 1, lettera e), della direttiva 92/43/CEE;
- f) un'indicazione delle misure intese a garantire che le zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II non si deteriorino nelle zone in cui è stato raggiunto un buono stato e che gli habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5, non si deteriorino significativamente nelle zone in cui è stata raggiunta una qualità sufficiente degli habitat delle specie, conformemente all'articolo 4, paragrafo 11, e all'articolo 5, paragrafo 9;
- g) se del caso, una descrizione delle modalità di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 13, nel suo territorio, che comprenda:
  - i) una spiegazione del sistema di misure di compensazione da adottare per ogni caso di deterioramento significativo, nonché del monitoraggio e della comunicazione necessari, relativi al deterioramento significativo dei tipi di habitat e degli habitat delle specie, come pure delle misure di compensazione adottate;
  - ii) una spiegazione del modo in cui si garantirà che l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 13, non incida sul conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5;
- h) un'indicazione delle misure finalizzate a mantenere in buono stato i tipi di habitat di cui agli allegati I e II nelle zone che li ospitano e a prevenire il deterioramento significativo delle altre zone coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II, conformemente all'articolo 4, paragrafo 12, e all'articolo 5, paragrafo 10;
- i) l'inventario delle barriere e le barriere da rimuovere individuate a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, il piano per la loro rimozione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, e una stima della lunghezza dei fiumi a scorrimento libero da conseguire mediante la rimozione di queste barriere dal 2020 al 2030 ed entro il 2050, e qualsiasi altra misura volta a ristabilire le funzioni naturali delle pianure alluvionali conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;
- j) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi agricoli scelti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi agricoli all'interno dello Stato membro interessato;
- k) una giustificazione, se del caso, della riumidificazione delle torbiere in percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 11, paragrafo 4, primo comma, lettere a), b) e c);
- l) un resoconto degli indicatori per gli ecosistemi forestali scelti a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, e della loro idoneità a dimostrare il rafforzamento della biodiversità negli ecosistemi forestali all'interno dello Stato membro interessato;
- m) una descrizione del contributo all'impegno di cui all'articolo 13;
- n) il calendario per l'attuazione delle misure di ripristino a norma degli articoli da 4 a 12;
- o) una sezione specifica che stabilisca misure di ripristino su misura nelle regioni ultraperiferiche, ove opportuno;
- p) il monitoraggio delle zone soggette a ripristino conformemente agli articoli 4 e 5, il processo per valutare l'efficacia delle misure di ripristino messe in atto a norma degli articoli da 4 a 12 e per rivederle ove necessario a garantire rispettivamente il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;

- q) un'indicazione delle disposizioni atte a garantire gli effetti continui, a lungo termine e duraturi delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
- r) i benefici collaterali previsti per la mitigazione dei cambiamenti climatici e la neutralità in termini di degrado del suolo associati alle misure di ripristino nel corso del tempo;
- s) gli impatti socioeconomici prevedibili e i benefici previsti dell'attuazione delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
- t) una sezione specifica che illustri in che modo il piano nazionale di ripristino tiene conto degli elementi seguenti:
  - i) la pertinenza degli scenari di cambiamento climatico per la pianificazione del tipo e dell'ubicazione delle misure di ripristino;
  - ii) il potenziale delle misure di ripristino in termini di riduzione al minimo dell'impatto dei cambiamenti climatici sulla natura, di prevenzione o di attenuazione degli effetti delle catastrofi naturali, e di sostegno all'adattamento;
  - iii) sinergie con le strategie o i piani nazionali di adattamento e le relazioni nazionali di valutazione del rischio di catastrofi;
  - iv) una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano nazionale per l'energia e il clima;
- u) la stima delle esigenze di finanziamento per l'attuazione delle misure di ripristino, che comprende una descrizione del sostegno ai portatori di interesse toccati dalle misure di ripristino o da altri nuovi obblighi derivanti dal presente regolamento, e i mezzi di finanziamento previsti, pubblici o privati, compreso il finanziamento o cofinanziamento con strumenti di finanziamento dell'Unione;
- v) un'indicazione delle sovvenzioni che incidono negativamente sul conseguimento degli obiettivi e sull'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento;
- w) una sintesi del processo di preparazione e stesura del piano nazionale di ripristino, comprese informazioni sulla partecipazione del pubblico e sul modo in cui sono state prese in considerazione le esigenze delle comunità locali e dei portatori di interessi;
- x) una sezione specifica che indichi in che modo le osservazioni della Commissione sul progetto di piano nazionale di ripristino di cui all'articolo 17, paragrafo 4, sono state prese in considerazione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5; se non dà seguito a un'osservazione della Commissione, o a una parte considerevole della stessa, lo Stato membro fornisce le sue motivazioni.

4. Il piano nazionale di ripristino include, se del caso, le misure di conservazione e di gestione che lo Stato membro intende adottare nell'ambito della PCP, comprese le misure di conservazione contenute nelle raccomandazioni comuni che lo Stato membro intende presentare conformemente alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e di cui all'articolo 18 del presente regolamento, e tutte le informazioni pertinenti su tali misure.

5. Il piano nazionale di ripristino include una panoramica dell'interazione tra le misure incluse nel piano nazionale di ripristino e il piano strategico nazionale nell'ambito della PAC.

6. Se del caso, il piano nazionale di ripristino include una panoramica delle considerazioni relative alla diversità delle situazioni in varie regioni di cui all'articolo 14, paragrafo 16, lettera c).

7. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un formato tipo per il piano nazionale di ripristino. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione è assistita dall'AEA nell'elaborazione del formato tipo. Entro il 1° dicembre 2024, la Commissione presenta i progetti di atti di esecuzione al comitato di cui all'articolo 24, paragrafo 1.

#### Articolo 16

### Presentazione del progetto di piano nazionale di ripristino

Ogni Stato membro presenta alla Commissione un progetto di piano nazionale di ripristino di cui agli articoli 14 e 15 entro il 1° settembre 2026.

*Articolo 17***Valutazione del piano nazionale di ripristino**

1. La Commissione valuta il progetto di piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento. In sede di valutazione la Commissione agisce in stretta collaborazione con lo Stato membro.
2. Nel valutare il progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione ne valuta:
  - a) la conformità all'articolo 15;
  - b) l'adeguatezza rispetto al conseguimento degli obiettivi e all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
  - c) il contributo agli obiettivi dell'Unione di cui all'articolo 1, agli obiettivi specifici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di ripristinare almeno 25 000 km di fiumi a scorrimento libero nell'Unione entro il 2030 e all'impegno di cui all'articolo 13 di piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030.
3. Ai fini della valutazione del progetto di piano nazionale di ripristino, la Commissione è assistita da esperti o dall'AEA.
4. La Commissione può rivolgere le sue osservazioni sul progetto di piano nazionale di ripristino allo Stato membro entro sei mesi dalla data di ricevimento del progetto stesso.
5. Lo Stato membro tiene conto delle eventuali osservazioni della Commissione nel suo piano nazionale di ripristino definitivo.
6. Lo Stato membro mette a punto, pubblica e presenta alla Commissione il piano nazionale di ripristino entro sei mesi dalla data di ricevimento delle osservazioni della Commissione.

*Articolo 18***Coordinamento delle misure di ripristino negli ecosistemi marini**

1. Gli Stati membri i cui piani nazionali di ripristino includono misure di conservazione da adottare nel quadro della PCP si avvalgono pienamente degli strumenti ivi previsti.
2. Se i piani nazionali di ripristino includono misure che richiedono la presentazione di una raccomandazione comune mediante la procedura di regionalizzazione di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli Stati membri che preparano tali piani, tenuto conto dei termini di cui all'articolo 5 del presente regolamento, avviano tempestivamente consultazioni con gli altri Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto interessati da tali misure e con i pertinenti consigli consultivi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per consentire un accordo tempestivo sulle eventuali raccomandazioni comuni e la loro presentazione. A tal fine, nel piano nazionale di ripristino includono anche il calendario stimato della consultazione e della presentazione delle raccomandazioni comuni.
3. La Commissione agevola e monitora i progressi compiuti nella presentazione di raccomandazioni comuni nell'ambito della PCP. Gli Stati membri presentano le raccomandazioni comuni sulle misure di conservazione necessarie per contribuire al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 al più tardi 18 mesi prima del rispettivo termine.
4. In assenza di raccomandazioni comuni di cui al paragrafo 2 del presente articolo prima del rispettivo termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo in merito alle misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale dell'Unione di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione può avvalersi appieno degli strumenti di cui all'articolo 11, paragrafo 4, di tale regolamento, se del caso alle condizioni ivi stabilite.

*Articolo 19***Riesame del piano nazionale di ripristino**

1. Ogni Stato membro riesamina e rivede il proprio piano nazionale di ripristino, includendovi misure aggiuntive, entro il 30 giugno 2032 e successivamente entro il 30 giugno 2042. Successivamente, almeno una volta ogni 10 anni, ogni Stato membro riesamina il proprio piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive.

I riesami sono effettuati conformemente agli articoli 14 e 15, tenendo conto dei progressi compiuti nell'attuazione dei piani, delle migliori evidenze scientifiche disponibili e delle conoscenze disponibili sui cambiamenti o i cambiamenti attesi delle condizioni ambientali dovuti ai cambiamenti climatici. Nei riesami da effettuare entro il 30 giugno 2032 ed entro il 30 giugno 2042, gli Stati membri tengono conto delle conoscenze sullo stato dei tipi di habitat di cui agli allegati I e II acquisite conformemente all'articolo 4, paragrafo 9, e all'articolo 5, paragrafo 7. Ogni Stato membro pubblica e presenta alla Commissione il proprio piano nazionale di ripristino riveduto.

2. Qualora il monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20 indichi che le misure stabilite nel piano nazionale di ripristino non saranno sufficienti per conseguire gli obiettivi di ripristino e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, lo Stato membro riesamina il piano nazionale di ripristino e, se necessario, lo rivede includendovi misure aggiuntive. Gli Stati membri pubblicano e presentano alla Commissione i loro piani nazionali di ripristino riveduti.

3. Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e della valutazione di cui all'articolo 21, paragrafi 4 e 5, se ritiene che i progressi compiuti dallo Stato membro siano insufficienti per conseguire gli obiettivi e adempiere gli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13, previa consultazione con lo Stato membro interessato la Commissione può esigere che lo Stato membro presenti un progetto riveduto di piano nazionale di ripristino contenente misure aggiuntive. Lo Stato membro pubblica il piano nazionale di ripristino riveduto con misure aggiuntive e lo presenta alla Commissione entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta di quest'ultima. Su richiesta dello Stato membro interessato e in casi debitamente giustificati, la Commissione può prorogare tale termine di altri sei mesi.

## CAPO IV

**MONITORAGGIO E COMUNICAZIONE***Articolo 20***Monitoraggio**

1. Gli Stati membri monitorano quanto segue:

- a) lo stato e la tendenza dello stato dei tipi di habitat, nonché la qualità e la tendenza della qualità degli habitat delle specie di cui agli articoli 4 e 5 nelle zone soggette a misure di ripristino sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettera p);
- b) la superficie dello spazio verde urbano e della copertura della volta arborea urbana all'interno di zone di ecosistemi urbani di cui all'articolo 8 e determinate conformemente all'articolo 14, paragrafo 4;
- c) almeno due degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli scelti dallo Stato membro conformemente all'articolo 11, paragrafo 2;
- d) le popolazioni delle specie dell'avifauna comune in habitat agricolo di cui all'allegato V;
- e) l'indicatore di biodiversità per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12, paragrafo 2;
- f) almeno sei degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali scelti dallo Stato membro conformemente all'articolo 12, paragrafo 3;
- g) l'abbondanza e la diversità delle specie impollinatrici, secondo il metodo stabilito a norma dell'articolo 10, paragrafo 2;
- h) la superficie e lo stato delle aree coperte dai tipi di habitat di cui agli allegati I e II;
- i) la superficie e la qualità dell'habitat delle specie di cui all'articolo 4, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 5;

- j) l'estensione e l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nonché l'efficacia delle misure di compensazione per garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio e che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso.
2. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera a), ha inizio non appena vengono messe in atto le misure di ripristino.
  3. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere b), c), d), e) ed f), inizia il 18 agosto 2024.
  4. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo inizia un anno dopo l'entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 10, paragrafo 2.
  5. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), del presente articolo inizia non appena è presentata alla Commissione la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 13.
  6. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è effettuato almeno ogni sei anni. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, gli stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati e la percentuale di terreni agricoli con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, e del paragrafo 1, lettera f), per quanto riguarda, se del caso, il legno morto in piedi, il legno morto a terra, la quota di foreste disetanee, la connettività forestale, gli stock di carbonio organico, la quota di foreste dominate da specie arboree autoctone e la diversità delle specie arboree, è effettuato almeno ogni sei anni o, ove necessario per valutare la tendenza all'aumento per il 2030, entro un intervallo più breve. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettera c), per quanto riguarda, se del caso, l'indice delle farfalle comuni, del paragrafo 1, lettera d), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo, del paragrafo 1, lettera e), per quanto riguarda l'indice dell'avifauna comune in habitat forestale, e del paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda le specie impollinatrici, è effettuato ogni anno. Il monitoraggio a norma del paragrafo 1, lettere h) e i), è effettuato almeno ogni sei anni ed è coordinato con il ciclo di relazioni di cui all'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE e la valutazione iniziale di cui all'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE. Il monitoraggio di cui al paragrafo 1, lettera j), è effettuato ogni tre anni.
  7. Gli Stati membri provvedono affinché gli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), e gli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'articolo 12, paragrafo 3, lettere a), b) ed e), del presente regolamento siano monitorati in modo coerente con il monitoraggio richiesto a norma dei regolamenti (UE) 2018/841 e (UE) 2018/1999.
  8. Gli Stati membri rendono pubblici i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma del presente articolo, conformemente alla direttiva 2007/2/CE e alle frequenze di monitoraggio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.
  9. I sistemi di monitoraggio degli Stati membri operano sulla base di banche dati elettroniche e di sistemi di informazione geografica e massimizzano l'accesso e l'uso dei dati e servizi ottenuti mediante tecnologie di telerilevamento, osservazione della Terra (servizi Copernicus), sensori e dispositivi in situ, o dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.
  10. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafo 2.
  11. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può:
    - a) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi agricoli di cui all'allegato IV;
    - b) precisare i metodi di monitoraggio degli indicatori per gli ecosistemi forestali di cui all'allegato VI;
    - c) istituire un quadro di riferimento per la fissazione dei livelli soddisfacenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3.
  12. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

*Articolo 21***Comunicazioni**

1. Entro il 30 giugno 2028 e successivamente almeno ogni tre anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i seguenti dati alla Commissione:

- a) la zona oggetto delle misure di ripristino di cui agli articoli da 4 a 12;
- b) l'estensione delle zone in cui i tipi di habitat e gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;
- c) le barriere di cui all'articolo 9 che sono state rimosse; e
- d) il loro contributo all'impegno di cui all'articolo 13.

2. Entro il 30 giugno 2031, per il periodo fino al 2030, e successivamente almeno ogni sei anni, gli Stati membri comunicano per via elettronica i dati e le informazioni seguenti alla Commissione, assistita dall'AEA:

- a) i progressi compiuti nell'attuazione del piano nazionale di ripristino, nella messa in atto delle misure di ripristino, nel conseguimento degli obiettivi e nell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 4 a 13;
- b) informazioni circa:
  - i) l'ubicazione delle zone in cui i tipi di habitat o gli habitat delle specie si sono notevolmente deteriorati e delle zone soggette a misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13;
  - ii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che l'eventuale deterioramento dei tipi di habitat e degli habitat delle specie non sia significativo a livello di ciascuna regione biogeografica nel loro territorio;
  - iii) una descrizione dell'efficacia delle misure di compensazione adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 13, nel garantire che il conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, 4 e 5 non sia compromesso;
- c) i risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, comprese, nel caso dei risultati del monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere h) e i), mappe georeferenziate;
- d) l'ubicazione e l'estensione delle zone soggette alle misure di ripristino di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 11, paragrafo 4, compresa una loro mappa georeferenziate;
- e) l'inventario aggiornato delle barriere di cui all'articolo 9, paragrafo 1;
- f) informazioni sui progressi compiuti nel far fronte alle esigenze di finanziamento, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, lettera u), compreso un esame dell'investimento effettivo rispetto alle ipotesi di investimento iniziale.

3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il formato, la struttura e le modalità dettagliate per la presentazione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Nella redazione del formato, della struttura e delle modalità dettagliate della comunicazione elettronica, la Commissione è assistita dall'AEA.

4. Entro il 31 dicembre 2028 e successivamente ogni tre anni, l'AEA presenta alla Commissione una panoramica tecnica sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 del presente articolo e dell'articolo 20, paragrafo 8.

5. Entro il 30 giugno 2032 e successivamente ogni sei anni, l'AEA presenta alla Commissione una relazione tecnica a livello dell'Unione sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e l'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento sulla base dei dati messi a disposizione dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo. L'AEA può inoltre utilizzare le informazioni comunicate a norma dell'articolo 17 della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/CE, dell'articolo 12 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 17 della direttiva 2008/56/CE.

6. A decorrere dal 19 agosto 2029 e successivamente ogni sei anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento.

7. Entro il 19 agosto 2025 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione contenente:

- a) una panoramica delle risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione ai fini dell'attuazione del presente regolamento;
- b) una valutazione delle esigenze di finanziamento per attuare gli articoli da 4 a 13 e conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2;
- c) un'analisi volta a individuare eventuali carenze di finanziamento nell'attuazione degli obblighi di cui al presente regolamento;
- d) se del caso, proposte di misure adeguate, comprese misure finanziarie per far fronte alle carenze individuate, come l'istituzione di finanziamenti ad hoc, e fatte salve le prerogative dei colegislatori per l'adozione del quadro finanziario pluriennale per il periodo successivo al 2027.

8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo siano adeguate e aggiornate e siano accessibili al pubblico conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024.

#### CAPO V

#### ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

##### *Articolo 22*

#### **Modifica degli allegati**

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato I adeguando al progresso tecnico e scientifico il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato II adeguando:

- a) l'elenco dei tipi di habitat al fine di garantire la coerenza con gli aggiornamenti della classificazione degli habitat del sistema UE d'informazione sulla natura (EUNIS); e
- b) il modo in cui i tipi di habitat sono raggruppati al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato III adeguando l'elenco delle specie marine di cui all'articolo 5 al progresso tecnico e scientifico.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato IV adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi agricoli al progresso tecnico e scientifico.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato V adeguando l'elenco delle specie utilizzate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri al progresso tecnico e scientifico.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VI adeguando la descrizione, l'unità e il metodo degli indicatori di biodiversità per gli ecosistemi forestali al progresso tecnico e scientifico.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 23 al fine di modificare l'allegato VII adeguando l'elenco di esempi delle misure di ripristino al progresso tecnico e scientifico e per tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 23***Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 18 agosto 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, o dell'articolo 22, paragrafi da 1 a 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

*Articolo 24***Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

## CAPO VI

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 25***Modifica del regolamento (UE) 2022/869**

All'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2022/869, il primo comma è sostituito dal seguente:

«In relazione all'impatto ambientale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE, all'articolo 4, paragrafi 14 e 15, e all'articolo 5, paragrafi 11 e 12, del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*), i progetti figuranti nell'elenco dell'Unione sono ritenuti di interesse pubblico dal punto di vista della politica energetica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente, purché siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite nelle direttive e nel regolamento citati.

(\*) Regolamento (UE) 2024/1991, del 24 giugno 2024, del Parlamento europeo e del Consiglio sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>).».

*Articolo 26***Riesame**

1. La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2033.

La valutazione comprende un esame dell'impatto del presente regolamento sui settori agricolo, forestale e della pesca, tenendo conto dei pertinenti collegamenti con la produzione alimentare e la sicurezza alimentare nell'Unione, e degli effetti socioeconomici più ampi del presente regolamento.

2. La Commissione presenta una relazione sui principali risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, tenendo conto della necessità di stabilire ulteriori obiettivi di ripristino, compresi gli obiettivi aggiornati per il 2040 e il 2050, sulla base di metodi comuni per valutare lo stato degli ecosistemi non contemplati dagli articoli 4 e 5, della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e delle evidenze scientifiche più recenti.

*Articolo 27***Sospensione temporanea**

1. Qualora si sia verificato un evento imprevedibile, eccezionale e non provocato al di fuori del controllo dell'Unione, con gravi conseguenze su scala unionale per la disponibilità di terreni necessari a garantire una produzione agricola sufficiente per il consumo alimentare dell'Unione, la Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili in casi di emergenza. Tali atti di esecuzione possono sospendere temporaneamente l'applicazione delle pertinenti disposizioni dell'articolo 11 nella misura e per il periodo strettamente necessari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

2. Gli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 1 rimangono in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi. Se dopo tale periodo persistono i problemi specifici di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare un'adeguata proposta legislativa volta a rinnovarlo.

3. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli atti adottati a norma del paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dalla loro adozione.

*Articolo 28***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2024

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

R. METSOLA

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

A. MARON

## ALLEGATO I

**ECOSISTEMI TERRESTRI, COSTIERI E DI ACQUA DOLCE — TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI  
DI HABITAT DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFI 1 E 4**

L'elenco sottostante comprende tutti i tipi di habitat terrestri, costieri e di acqua dolce elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 4, nonché sei gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) zone umide (costiere e interne), 2) formazioni erbose e altri habitat pastorali, 3) habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali, 4) foreste, 5) habitat di steppe, lande e arbusteti e 6) habitat rocciosi e di dune.

## 1. GRUPPO 1: zone umide (costiere e interne)

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--	--

**Habitat costieri e di acqua salata**

1130	Estuari
1140	Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea
1150	Lagune costiere
1310	Vegetazione annua pioniera di <i>Salicornia</i> e altre delle zone fangose e sabbiose
1320	Prati di <i>Spartina</i> ( <i>Spartinion maritimae</i> )
1330	Pascoli inondati atlantici ( <i>Glauco-Pulcinellietalia maritimae</i> )
1340	Pascoli inondati continentali
1410	Pascoli inondati mediterranei ( <i>Juncetalia maritimi</i> )
1420	Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici ( <i>Sarcocornetea fruticosi</i> )
1530	Steppe alofile e paludi pannoniche
1650	Insenature strette del Baltico boreale

**Lande umide e formazioni erbose di torbiera**

4010	Lande umide atlantiche settentrionali a <i>Erica tetralix</i>
4020	Lande umide atlantiche temperate a <i>Erica ciliaris</i> ed <i>Erica tetralix</i>
6460	Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

**Torbiera, torbiere basse e paludi basse**

7110	Torbiera alte attive
------	----------------------

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
7120	Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale
7130	Torbiere di copertura
7140	Torbiere di transizione e instabili
7150	Depressioni su substrati torbosi del <i>Rhynchosporion</i>
7160	Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche
7210	Paludi calcaree con <i>Cladium mariscus</i> e specie del <i>Caricion davallianae</i>
7220	Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino ( <i>Cratoneurion</i> )
7230	Torbiere basse alcaline
7240	Formazioni pioniere alpine del <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i>
7310	Torbiere di Aapa
7320	Torbiere di Palsa

**Foreste umide**

9080	Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia
91D0	Torbiere boschive

## 2. GRUPPO 2: formazioni erbose e altri habitat pastorali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--	--

**Habitat costieri e di dune**

1630	Praterie costiere del Baltico boreale
21A0	Machair

**Habitat di lande e arbusteti**

4030	Lande secche europee
4040	Lande secche costiere atlantiche a <i>Erica vagans</i>

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
4090	Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose
5130	Formazioni a <i>Juniperus communis</i> su lande o prati calcicoli
8240	Pavimenti calcarei
<b>Formazioni erbose</b>	
6110	Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell' <i>Alyso-Sedion albi</i>
6120	Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche
6130	Formazioni erbose calaminari dei <i>Violetalia calaminariae</i>
6140	Formazioni erbose silicicole a <i>Festuca eskia</i> dei Pirenei
6150	Formazioni erbose boreo-alpine silicee
6160	Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a <i>Festuca indigesta</i>
6170	Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
6180	Formazioni erbose mesofile macaronesiche
6190	Formazioni erbose rupicole pannoniche ( <i>Stipo-Festucetalia pallentis</i> )
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su substrati calcarei ( <i>Festuco-Brometalia</i> )
6220	Percorsi substepnici di graminacee e piante annue dei <i>Thero-Brachypodietea</i>
6230	Formazioni erbose a <i>Nardus</i> , ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale)
6240	Formazioni erbose sub-pannoniche
6250	Steppe pannoniche su loess
6260	Steppe pannoniche sabbiose
6270	Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie
6280	Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane
62A0	Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale ( <i>Scorzoneratalia villosae</i> )

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
62B0	Formazioni erbose serpentinofile di Cipro
62C0	Steppe ponto-sarmatiche
62D0	Formazioni erbose acidofile oro-moesiane
6410	Praterie con <i>Molinia</i> su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi ( <i>Molinion caeruleae</i> )
6420	Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del <i>Molinio-Holoschoenion</i>
6510	Praterie magre da fieno a bassa altitudine ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )
6520	Praterie montane da fieno

**Dehesas e praterie arborate**

6310	Dehesas con <i>Quercus</i> spp. Sempreverde
6530	Praterie arborate fennoscandiche
9070	Pascoli arborati fennoscandici

**3. GRUPPO 3: habitat fluviali, lacustri, alluvionali e ripariali**

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--	--

**Fiumi e laghi**

3110	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose ( <i>Littorelletalia uniflorae</i> )
3120	Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale con <i>Isoetes</i> spp.
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>
3140	Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di <i>Chara</i> spp.
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>
3160	Laghi e stagni distrofici naturali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
3170	Stagni temporanei mediterranei
3180	Turloughs
3190	Laghetti di dolina di rocce gessose
31A0	Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde
3210	Fiumi naturali della Fennoscandia
3220	Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea
3230	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Myricaria germanica</i>
3240	Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a <i>Salix elaeagnos</i>
3250	Fiumi mediterranei a flusso permanente con <i>Glaucium flavum</i>
3260	Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di <i>Ranunculion fluitantis</i> e <i>Callitricho-Batrachion</i>
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p.
3280	Fiumi mediterranei a flusso permanente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i> e con filari ripari di <i>Salix</i> e <i>Populus alba</i>
3290	Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il <i>Paspalo-Agrostidion</i>
32A0	Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

#### Praterie alluvionali

6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile
6440	Praterie alluvionali inondabili dello <i>Cnidion dubii</i>
6450	Praterie alluvionali nord-boreali
6540	Formazioni erbose submediterranee del <i>Molinio-Hordeion secalini</i>

#### Foreste alluvionali/ripariali

9160	Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell'Europa centrale del <i>Carpinion betuli</i>
------	---

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
91E0	Foreste alluvionali di <i>Alnus glutinosa</i> e <i>Fraxinus excelsior</i> ( <i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i> )
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> ( <i>Ulmion minoris</i> )
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>
92B0	Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a <i>Rhododendron ponticum</i> , <i>Salix</i> e altre specie
92C0	Boschi di <i>Platanus orientalis</i> e <i>Liquidambar orientalis</i> ( <i>Platanion orientalis</i> )
92D0	Gallerie e forteti ripari meridionali ( <i>Nerio-Tamaricetea</i> e <i>Securinegion tinctoriae</i> )
9370	Palmeti di <i>Phoenix</i>

## 4. GRUPPO 4: Foreste

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Foreste boreali</b>	
9010	Taïga occidentale
9020	Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia ( <i>Quercus</i> , <i>Tilia</i> , <i>Acer</i> , <i>Fraxinus</i> o <i>Ulmus</i> ) ricche di epifite
9030	Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere
9040	Foreste nordiche subalpine/subartiche con <i>Betula pubescens</i> ssp. <i>Czerepanovii</i>
9050	Foreste fennoscandiche di <i>Picea abies</i> ricche di piante erbacee
9060	Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali
<b>Foreste temperate</b>	
9110	Faggeti del Luzulo-Fagetum
9120	Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di <i>Ilex</i> e a volte di <i>Taxus</i> ( <i>Quercion robori-petraeae</i> o <i>Ilici-Fagenion</i> )
9130	Faggeti dell'Asperulo-Fagetum

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
9140	Faggeti subalpini dell'Europa centrale con <i>Acer</i> e <i>Rumex arifolius</i>
9150	Faggeti calcicoli dell'Europa centrale del tipo <i>Cephalanthero-Fagion</i>
9170	Querceti di rovere del <i>Galio-Carpinetum</i>
9180	Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del <i>Tilio-Acerion</i>
9190	Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con <i>Quercus robur</i>
91A0	Vecchi querceti delle isole britanniche con <i>Ilex</i> e <i>Blechnum</i>
91B0	Frassineti termofili a <i>Fraxinus angustifolia</i>
91G0	Boschi pannonici di <i>Quercus petraea</i> e <i>Carpinus betulus</i>
91H0	Boschi pannonici di <i>Quercus pubescens</i>
91I0	Boschi steppici euro-siberiani di <i>Quercus</i> spp.
91J0	Boschi di <i>Taxus baccata</i> delle isole Britanniche
91K0	Foreste illiriche di <i>Fagus sylvatica</i> ( <i>Aremonio-Fagion</i> )
91L0	Querceti di rovere illirici ( <i>Erythronio-Carpinion</i> )
91M0	Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
91P0	Foreste di abete della Santa Croce ( <i>Abietetum polonicum</i> )
91Q0	Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di <i>Pinus sylvestris</i>
91R0	Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche ( <i>Genisto januensis-Pinetum</i> )
91S0	Faggeti della regione del Mar Nero occidentale
91T0	Foreste di pino silvestre a licheni dell'Europa centrale
91U0	Foreste di pino della steppa sarmatica
91V0	Faggeti dacici ( <i>Symphyto-Fagion</i> )
91W0	Faggeti della Moesia

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
91X0	Faggeti della Dobrogea
91Y0	Querceti di rovere della Dacia
91Z0	Boschi di tiglio argenteo della Moesia
91AA	Boschi orientali di quercia bianca
91BA	Foreste di abete bianco della Moesia
91CA	Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

#### Foreste mediterranee e macaronesiche

9210	Faggeti degli Appennini con <i>Taxus</i> e <i>Ilex</i>
9220	Faggeti degli Appennini con <i>Abies alba</i> e faggeti con <i>Abies nebrodensis</i>
9230	Querceti galizioportoghesi a <i>Quercus robur</i> e <i>Quercus pyrenaica</i>
9240	Querceti iberici a <i>Quercus faginea</i> e <i>Quercus canariensis</i>
9250	Querceti a <i>Quercus trojana</i>
9260	Boschi di <i>Castanea sativa</i>
9270	Faggeti ellenici con <i>Abies borisii-regis</i>
9280	Boschi di <i>Quercus frainetto</i>
9290	Foreste di <i>Cupressus</i> ( <i>Acero-Cupression</i> )
9310	Foreste egee di <i>Quercus brachyphylla</i>
9320	Foreste di <i>Olea</i> e <i>Ceratonia</i>
9330	Foreste di <i>Quercus suber</i>
9340	Foreste di <i>Quercus ilex</i> e <i>Quercus rotundifolia</i>
9350	Foreste di <i>Quercus macrolepis</i>
9360	Laurisilve macaronesiche ( <i>Laurus</i> , <i>Ocotea</i> )

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
9380	Foreste di <i>Ilex aquifolium</i>
9390	Boscaglie e vegetazione forestale bassa con <i>Quercus alnifolia</i>
93A0	Foreste con <i>Quercus infectoria</i> ( <i>Anagyro foetidiae-Quercetum infectoriae</i> )

#### Foreste di conifere delle montagne

9410	Foreste acidofile montane e alpine di <i>Picea</i> ( <i>Vaccinio-Piceetea</i> )
9420	Foreste alpine di <i>Larix decidua</i> e/o <i>Pinus cembra</i>
9430	Foreste montane e subalpine di <i>Pinus uncinata</i>
9510	Foreste sud-appenniniche di <i>Abies alba</i>
9520	Foreste di <i>Abies pinsapo</i>
9530	Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici
9540	Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici
9550	Pinete endemiche delle Canarie
9560	Foreste endemiche di <i>Juniperus</i> spp.
9570	Foreste di <i>Tetraclinis articulata</i>
9580	Boschi mediterranei di <i>Taxus baccata</i>
9590	Foreste di <i>Cedrus brevifolia</i> ( <i>Cedrosetum brevifoliae</i> )
95A0	Pinete alte oro-mediterranee

#### 5. GRUPPO 5: habitat di steppe, lande e arbusteti

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--	--

#### Steppe alofile e gipsofile

1430	Praterie e fruticeti alonitrofilici ( <i>Pegano-Salsoletea</i> )
1510	Steppe salate mediterranee ( <i>Limonietales</i> )

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
1520	Vegetazione gipsofila iberica ( <i>Gypsophiletalia</i> )

**Lande e arbusteti temperati**

4050	Lande macaronesiche endemiche
4060	Lande alpine e boreali
4070	Boscaglie di <i>Pinus mugo</i> e <i>Rhododendron hirsutum</i> ( <i>Mugo-Rhododendretum hirsuti</i> )
4080	Boscaglie subartiche di <i>Salix</i> spp.
40A0	Boscaglie subcontinentali peripannoniche
40B0	Boscaglia fitta di <i>Potentilla fruticosa</i> del Rhodope
40C0	Boscaglia fitta caducifolia ponto-sarmatica

**Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)**

5110	Formazioni stabili xerotermofile a <i>Buxus sempervirens</i> sui pendii rocciosi ( <i>Berberidion</i> p.p.)
5120	Formazioni montane a <i>Cytisus purgans</i>
5140	Formazioni a <i>Cistus palhinhae</i> su lande marittime
5210	Matorral arborescenti di <i>Juniperus</i> spp.
5220	Matorral arborescenti di <i>Zyziphus</i>
5230	Matorral arborescenti di <i>Laurus nobilis</i>
5310	Boscaglia fitta di <i>Laurus nobilis</i>
5320	Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere
5330	Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
5410	Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere ( <i>Astragalo-Plantaginetum subulatae</i> )
5420	Phrygane di <i>Sarcopoterium spinosum</i>
5430	Phrygane endemiche dell' <i>Euphorbio-Verbascion</i>

## 6. GRUPPO 6: habitat rocciosi e di dune

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--	--

**Scogliere marittime, spiagge e isolotti**

1210	Vegetazione annua delle linee di deposito marine
1220	Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi
1230	Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche
1240	Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con <i>Limonium</i> spp. Endemici
1250	Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche
1610	Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale
1620	Isolotti e isole del Baltico boreale
1640	Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

**Dune marittime e interne**

2110	Dune mobili embrionali
2120	Dune mobili del cordone litorale con presenza di <i>Ammophila arenaria</i> («dune bianche»)
2130	Dune costiere fisse a vegetazione erbacea («dune grigie»)
2140	Dune fisse decalcificate con presenza di <i>Empetrum nigrum</i>
2150	Dune fisse decalcificate atlantiche ( <i>Calluno-Ulicetea</i> )
2160	Dune con presenza di <i>Hippophaë rhamnoides</i>
2170	Dune con presenza di <i>Salix repens</i> ssp. <i>argentea</i> ( <i>Salicion arenariae</i> )
2180	Dune boschive delle regioni atlantica, continentale e boreale
2190	Depressioni umide interdunari
2210	Dune fisse del litorale del <i>Crucianellion maritimae</i>
2220	Dune con presenza di <i>Euphorbia terracina</i>

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
2230	Dune con prati dei <i>Malcolmietalia</i>
2240	Dune con prati dei <i>Brachypodietalia</i> e vegetazione annua
2250	Dune costiere con <i>Juniperus</i> spp.
2260	Dune con vegetazione di sclerofille dei <i>Cisto-Lavenduletalia</i>
2270	Dune con foreste di <i>Pinus pinea</i> e/o <i>Pinus pinaster</i>
2310	Lande psammofile secche a <i>Calluna</i> e <i>Genista</i>
2320	Lande psammofile secche a <i>Calluna</i> ed <i>Empetrum nigrum</i>
2330	Dune dell'entroterra con prati aperti a <i>Corynephorus</i> e <i>Agrostis</i>
2340	Dune pannoniche dell'entroterra
91N0	Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne ( <i>Junipero-Populetum albae</i> )
<b>Habitat rocciosi</b>	
8110	Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale ( <i>Androsacetalia alpinae</i> e <i>Galeopsietalia ladani</i> )
8120	Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini ( <i>Thlaspietea rotundifolii</i> )
8130	Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili
8140	Ghiaioni del Mediterraneo orientale
8150	Ghiaioni dell'Europa centrale silicei delle regioni alte
8160	Ghiaioni dell'Europa centrale calcarei di collina e montagna
8210	Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
8220	Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica
8230	Rocce silicee con vegetazione pioniera del <i>Sedo-Scleranthion</i> o del <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i>
8310	Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
8320	Campi di lava e cavità naturali

Codice del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE	Nome del tipo di habitat di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
8340	Ghiacciai permanenti

## ALLEGATO II

**ECOSISTEMI MARINI — TIPI DI HABITAT E GRUPPI DI TIPI DI HABITAT DI CUI  
ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFI 1 E 2**

L'elenco sottostante comprende i tipi di habitat marini di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché sette gruppi di quei tipi di habitat, nella fattispecie 1) praterie marine, 2) foreste macroalgali, 3) parchi di molluschi, 4) colonie di maerl, 5) spugne, coralli e banchi coralligeni 6) camini e stillicidi e 7) sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità). È presentato anche il rapporto con i tipi di habitat elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.

La classificazione dei tipi di habitat marini utilizzata, differenziata per regioni biogeografiche marine, è realizzata conformemente al sistema europeo di informazione sulla natura (EUNIS), rivisto nel 2022 dall'AEA per quel che riguarda la tipologia di habitat marini. Le informazioni sugli habitat correlati elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE sono basate sulla conversione pubblicata dall'AEA nel 2021 <sup>(1)</sup>.

## 1. Gruppo 1: praterie marine

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MA522	Praterie marine su sabbia litorale atlantica	1140; 1160
MA623	Praterie marine su fango litorale atlantico	1140; 1160
MB522	Praterie marine su sabbia infralitorale atlantica	1110; 1150; 1160
<b>Mar Baltico</b>		
MA332	Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa	1130; 1160; 1610; 1620
MA432	Sedimenti idrolitorali misti del Baltico caratterizzati da vegetazione sommersa	1130; 1140; 1160; 1610
MA532	Sabbia idrolitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse	1130; 1140; 1160; 1610
MA632	Fango idrolitorale del Baltico dominato da piante radicate sommerse	1130; 1140; 1160; 1650
MB332	Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse	1110; 1160
MB432	Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse	1110; 1160; 1650

<sup>(1)</sup> EUNIS marine habitat classification 2022, Agenzia europea dell'ambiente, <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification-1>.

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MB532	Sabbia infralitorale del Baltico caratterizzata da piante radicate sommerse	1110; 1130; 1150; 1160
MB632	Sedimenti fangosi infralitorali del Baltico caratterizzati da piante radicate sommerse	1130; 1150; 1160; 1650
<b>Mar Nero</b>		
MB546	Praterie algali di fanerogame marine e rizomatose nelle sabbie fangose infralitorali influenzate da acque dolci del Mar Nero	1110; 1130; 1160
MB547	Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie pulite infralitorali superiori moderatamente esposte	1110; 1160
MB548	Praterie di fanerogame marine del Mar Nero su sabbie infralitorali inferiori	1110; 1160
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MB252	Biocenosi di <i>Posidonia oceanica</i>	1120
MB2521	Ecomorfosi di praterie a bande di <i>Posidonia oceanica</i>	1120; 1130; 1160
MB2522	Ecomorfosi di praterie «a barriera corallina» di <i>Posidonia oceanica</i>	1120; 1130; 1160
MB2523	Facies a foglie morte di <i>Posidonia oceanica</i> con epiflora scarsa	1120; 1130; 1160
MB2524	Associazioni di <i>Caulerpa prolifera</i> su banchi di <i>Posidonia</i>	1120; 1130; 1160
MB5521	Associazioni di <i>Cymodocea nodosa</i> su sabbie fini ben classate	1110; 1130; 1160
MB5534	Associazioni di <i>Cymodocea nodosa</i> su sabbie fangose superficiali in acque riparate	1110; 1130; 1160
MB5535	Associazioni di <i>Zostera noltei</i> su sabbie fangose superficiali in acque riparate	1110; 1130; 1160
MB5541	Associazioni di <i>Ruppia cirrhosa</i> e/o <i>Ruppia maritima</i> su sabbia	1110; 1130; 1160
MB5544	Associazioni di <i>Zostera noltei</i> in ambiente eurialino ed euritermo su sabbia	1110; 1130; 1160

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MB5545	Associazioni di <i>Zostera marina</i> in ambiente eurialino ed euritermo	1110; 1130; 1160

## 2. Gruppo 2: foreste macroalgali

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--------------	--------------------------------	--

**Atlantico**

MA123	Comunità di alghe marine su rocce litorali atlantiche a piena salinità	1160; 1170; 1130
MA125	Fucoidi su rocce litorali atlantiche a salinità variabile	1170; 1130
MB121	Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche	1170; 1160
MB123	Comunità di kelp e alghe marine su rocce infralitorali atlantiche interessate o disturbate da sedimenti	1170; 1160
MB124	Comunità di kelp su rocce infralitorali atlantiche a salinità variabile	1170; 1130; 1160
MB321	Comunità di kelp e alghe marine su sedimenti infralitorali grossolani atlantici	1160
MB521	Comunità di kelp e alghe marine su sabbia infralitorale atlantica	1160
MB621	Comunità vegetate su fango infralitorale atlantico	1160

**Mar Baltico**

MA131	Rocce e massi idrolitorali del Baltico caratterizzati da alghe perenni	1160; 1170; 1130; 1610; 1620
MB131	Alghe perenni su rocce e massi infralitorali del Baltico	1170; 1160
MB232	Fondali infralitorali del Baltico caratterizzati da ghiaia di conchiglie	1160; 1110

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MB333	Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico caratterizzati da alghe perenni	1110; 1160
MB433	Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da alghe perenni	1110; 1130; 1160; 1170
<b>Mar Nero</b>		
MB144	Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali	1170; 1160
MB149	Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con fucali	1170; 1160
MB14A	Fucali e altre alghe su rocce infralitorali superiori riparate del Mar Nero, ben illuminate	1170; 1160
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MA1548	Associazioni di <i>Fucus virsoides</i>	1160; 1170
MB1512	Associazioni di <i>Cystoseira tamariscifolia</i> e <i>Saccorhiza polyschides</i>	1170; 1160
MB1513	Associazioni di <i>Cystoseira amentacea</i> (var. <i>amentacea</i> , var. <i>stricta</i> e var. <i>spicata</i> )	1170; 1160
MB151F	Associazioni di <i>Cystoseira brachycarpa</i>	1170; 1160
MB151G	Associazioni di <i>Cystoseira crinita</i>	1170; 1160
MB151H	Associazioni di <i>Cystoseira crinitophylla</i>	1170; 1160
MB151J	Associazioni di <i>Cystoseira sauvageauana</i>	1170; 1160
MB151K	Associazioni di <i>Cystoseira spinosa</i>	1170; 1160
MB151L	Associazioni di <i>Sargassum vulgare</i>	1170; 1160
MB151M	Associazioni di <i>Dictyopteris polypodioides</i>	1170; 1160
MB151W	Associazioni di <i>Cystoseira compressa</i>	1170; 1160

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MB1524	Associazioni di <i>Cystoseira barbata</i>	1170; 1160
MC1511	Associazioni di <i>Cystoseira zosteroides</i>	1170; 1160
MC1512	Associazioni di <i>Cystoseira usneoides</i>	1170; 1160
MC1513	Associazioni di <i>Cystoseira dubia</i>	1170; 1160
MC1514	Associazioni di <i>Cystoseira corniculata</i>	1170; 1160
MC1515	Associazioni di <i>Sargassum</i> spp.	1170; 1160
MC1518	Associazioni di <i>Laminaria ochroleuca</i>	1170; 1160
MC3517	Associazioni di <i>Laminaria rodriguezii</i> su banchi detritici	1160

### 3. Gruppo 3: parchi di molluschi

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MA122	Comunità di <i>Mytilus edulis</i> e/o balani su rocce litorali atlantiche esposte all'azione delle onde	1160; 1170
MA124	Comunità di mitili e/o balani con alghe marine su rocce litorali atlantiche	1160; 1170
MA227	Banchi di bivalvi nella zona litorale atlantica	1170; 1140
MB222	Banchi di bivalvi nella zona infralitorale atlantica	1170; 1130; 1160
MC223	Banchi di bivalvi nella zona circalitorale atlantica	1170
<b>Mar Baltico</b>		
MB231	Fondali infralitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici	1170; 1160
MC231	Fondali circalitorali del Baltico dominati da bivalvi epibentonici	1170; 1160; 1110

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MD231	Fondali biogenici circalitorali d'alto mare del Baltico caratterizzati da bivalvi epibentonici	1170
MD232	Fondali circalitorali d'alto mare del Baltico di ghiaia di conchiglie caratterizzati da bivalvi	1170
MD431	Fondali circalitorali misti d'alto mare del Baltico caratterizzati da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche	
MD531	Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzata da strutture macroscopiche biotiche epibentoniche	
MD631	Fango circalitorale d'alto mare del Baltico caratterizzato da bivalvi epibentonici	
<b>Mar Nero</b>		
MB141	Rocce infralitorali inferiori del Mar Nero dominate da invertebrati	1170
MB143	Rocce infralitorali superiori esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (non fucali)	1170; 1160
MB148	Rocce infralitorali superiori moderatamente esposte del Mar Nero dominate da mitili con alghe foliose (diverse dalle fucali)	1170; 1160
MB242	Banchi di mitili nella zona infralitorale del Mar Nero	1170; 1130; 1160
MB243	Banchi di ostriche su rocce infralitorali inferiori del Mar Nero	1170
MB642	Fanghi terrigeni infralitorali del Mar Nero	1160
MC141	Rocce circalitorali del Mar Nero dominate da invertebrati	1170
MC241	Banchi di mitili su fanghi terrigeni circalitorali del Mar Nero	1170
MC645	Fango circalitorale inferiore del Mar Nero	
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MA1544	Facies a <i>Mytilus galloprovincialis</i> in acque arricchite di sostanza organica	1160; 1170

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MB1514	Facies a <i>Mytilus galloprovincialis</i>	1170; 1160
	Parchi di ostriche infralitorali mediterranei	
	Parchi di ostriche circalitorali mediterranei	

## 4. Gruppo 4: colonie di maerl

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--------------	--------------------------------	--

**Atlantico**

MB322	Colonie di maerl su sedimenti infralitorali grossolani atlantici	1110; 1160
MB421	Colonie di maerl su sedimenti infralitorali misti atlantici	1110; 1160
MB622	Colonie di maerl su sedimenti infralitorali fangosi atlantici	1110; 1160

**Mare Mediterraneo**

MB3511	Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine mischiate dalle onde	1110; 1160
MB3521	Associazioni a rodoliti in sabbie grossolane e ghiaia fine sotto l'influenza delle correnti di fondo	1110; 1160
MB3522	Associazioni a maerl (= associazioni a <i>Lithothamnion corallioides</i> e <i>Phymatolithon calcareum</i> ) su sabbie e ghiaia grossolane mediterranee	1110; 1160
MC3521	Associazioni a rodoliti su fondali detritici costieri	1110
MC3523	Associazioni a maerl ( <i>Lithothamnion corallioides</i> e <i>Phymatolithon calcareum</i> ) su fondali dendritici costieri	1110

## 5. Gruppo 5: spugne, coralli e banchi coralligeni

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MC121	Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche	1170
MC124	Comunità animali su rocce circalitorali atlantiche a salinità variabile	1170; 1130
MC126	Comunità delle grotte e dei ripiani circalitorali atlantici	8330; 1170
MC222	Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica	1170
MD121	Comunità di spugne su rocce circalitorali atlantiche d'alto mare	1170
MD221	Barriere coralline di acqua fredda nella zona circalitorale atlantica d'alto mare	1170
ME122	Comunità di spugne su rocce batiali superiori atlantiche	1170
ME123	Comunità miste di coralli di acqua fredda su rocce batiali superiori atlantiche	1170
ME221	Barriera corallina batiale superiore atlantica di acqua fredda	1170
ME322	Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici	
ME324	Aggregazione di spugne su sedimenti grossolani batiali superiori atlantici	
ME422	Aggregazione di spugne su sedimenti misti batiali superiori atlantici	
ME623	Aggregazione di spugne su fango batiale superiore atlantico	

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
ME624	Banco corallino eretto su fango batiale superiore atlantico	
MF121	Comunità mista di coralli di acqua fredda su rocce batiali inferiori atlantiche	1170
MF221	Barriera corallina batiale inferiore atlantica di acqua fredda	1170
MF321	Comunità mista di coralli di acqua fredda su sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici	
MF622	Aggregazione di spugne su fango batiale inferiore atlantico	
MF623	Banco corallino eretto su fango batiale inferiore atlantico	
<b>Mar Baltico</b>		
MB138	Rocce e massi infralitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche	1170; 1160
MB43A	Sedimenti infralitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche (Porifera)	1160; 1170
MC133	Rocce e massi circolitorali del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici	1170; 1160
MC136	Rocce e massi circolitorali del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche	1170; 1160
MC433	Sedimenti circolitorali misti del Baltico caratterizzati da cnidari epibentonici	1160; 1170
MC436	Sedimenti circolitorali misti del Baltico caratterizzati da spugne epibentoniche	1160
<b>Mar Nero</b>		
MD24	Habitat biogenici circolitorali d'alto mare del Mar Nero	1170
ME14	Rocce batiali superiori del Mar Nero	1170

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
ME24	Habitat biogenico batiale superiore del Mar Nero	1170
MF14	Rocce batiali inferiori del Mar Nero	1170
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MB151E	Facies a <i>Cladocora caespitosa</i>	1170; 1160
MB151Q	Facies ad <i>Astroides calycularis</i>	1170; 1160
MB151α	Facies e associazioni della biocenosi del coralligeno (in enclave)	1170; 1160
MC1519	Facies a <i>Eunicella cavolini</i>	1170; 1160
MC151A	Facies a <i>Eunicella singularis</i>	1170; 1160
MC151B	Facies a <i>Paramuricea clavata</i>	1170; 1160
MC151E	Facies a <i>Leptogorgia sarmentosa</i>	1170; 1160
MC151F	Facies ad <i>Anthipatella subpinnata</i> e alghe rosse rade	1170; 1160
MC151G	Facies a spugne massicce e alghe rosse rade	1170; 1160
MC1522	Facies a <i>Corallium rubrum</i>	8330; 1170
MC1523	Facies a <i>Leptopsammia pruvoti</i>	8330; 1170
MC251	Piattaforme coralligene	1170
MC6514	Facies a <i>Alcyonium palmatum</i> e <i>Parastichopus regalis</i> di fanghi vischiosi su fango circalitorale	1160
MD151	Biocenosi delle rocce del largo mediterranee	1170
MD25	Habitat biogenici circalitorali mediterranei d'alto mare	1170
MD6512	Facies a <i>Alcyonium palmatum</i> e <i>Parastichopus regalis</i> dei fanghi vischiosi su fango circalitorale inferiore	

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
ME1511	Barriere batiali superiori mediterranee di <i>Lophelia pertusa</i>	1170
ME1512	Barriere batiali superiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i>	1170
ME1513	Barriere batiali superiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i> e <i>Lophelia pertusa</i>	1170
ME6514	Facies batiali superiori mediterranee a <i>Pheronema carpenteri</i>	
MF1511	Barriere batiali inferiori mediterranee di <i>Lophelia pertusa</i>	1170
MF1512	Barriere batiali inferiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i>	1170
MF1513	Barriere batiali inferiori mediterranee di <i>Madrepora oculata</i> e <i>Lophelia pertusa</i>	1170
MF6511	Facies batiali inferiori mediterranee a <i>Thenea muricata</i> su fanghi sabbiosi	
MF6513	Facies batiali inferiori mediterranee a <i>Isidella elongata</i> su fanghi compatti	

## 6. Gruppo 6: camini e stillicidi

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
--------------	--------------------------------	--

**Atlantico**

MB128	Camini e stillicidi nelle rocce infralitorali atlantiche	1170; 1160; 1180
MB627	Camini e stillicidi nel fango infralitorale atlantico	1130; 1160
MC127	Camini e stillicidi nelle rocce circolitorali atlantiche	1170; 1180
MC622	Camini e stillicidi nel fango circolitorale atlantico	1160
MD122	Camini e stillicidi su rocce circolitorali atlantiche d'alto mare	1170
MD622	Camini e stillicidi nel fango circolitorale atlantico d'alto mare	

## 7. Gruppo 7: sedimenti morbidi (non oltre i 1 000 metri di profondità)

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
<b>Atlantico</b>		
MA32	Sedimenti litorali grossolani atlantici	1130; 1160
MA42	Sedimenti litorali misti atlantici	1130; 1140; 1160
MA52	Sabbia litorale atlantica	1130; 1140; 1160
MA62	Fango litorale atlantico	1130; 1140; 1160
MB32	Sedimenti infralitorali grossolani atlantici	1110; 1130; 1160
MB42	Sedimenti infralitorali misti atlantici	1110; 1130; 1150; 1160
MB52	Sabbia infralitorale atlantica	1110; 1130; 1150; 1160
MB62	Fango infralitorale atlantico	1110; 1130; 1160
MC32	Sedimenti circalitorali grossolani atlantici	1110; 1160
MC42	Sedimenti circalitorali misti atlantici	1110; 1160
MC52	Sabbia circalitorale atlantica	1110; 1160
MC62	Fango circalitorale atlantico	1160
MD32	Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare atlantici	
MD42	Sedimenti circalitorali misti d'alto mare atlantici	
MD52	Sabbia circalitorale d'alto mare atlantica	

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MD62	Fango circalitorale d'alto mare atlantico	
ME32	Sedimenti grossolani batiali superiori atlantici	
ME42	Sedimenti misti batiali superiori atlantici	
ME52	Sabbia batiale superiore atlantica	
ME62	Fango batiale superiore atlantico	
MF32	Sedimenti grossolani batiali inferiori atlantici	
MF42	Sedimenti misti batiali inferiori atlantici	
MF52	Sabbia batiale inferiore atlantica	
MF62	Fango batiale inferiore atlantico	
<b>Mar Baltico</b>		
MA33	Sedimenti idrolitorali grossolani del Baltico	1130; 1160; 1610; 1620
MA43	Sedimenti idrolitorali misti del Baltico	1130; 1140; 1160; 1610
MA53	Sabbia idrolitorale del Baltico	1130; 1140; 1160; 1610
MA63	Fango idrolitorale del Baltico	1130; 1140; 1160; 1650
MB33	Sedimenti infralitorali grossolani del Baltico	1110; 1150; 1160
MB43	Sedimenti infralitorali misti del Baltico	1110; 1130; 1150; 1160; 1170; 1650
MB53	Sabbia infralitorale del Baltico	1110; 1130; 1150; 1160
MB63	Fango infralitorale del Baltico	1130; 1150; 1160; 1650
MC33	Sedimenti circalitorali grossolani del Baltico	1110; 1160
MC43	Sedimenti circalitorali misti del Baltico	1160; 1170

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MC53	Sabbia circalitorale del Baltico	1110; 1160
MC63	Fango circalitorale del Baltico	1160; 1650
MD33	Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Baltico	
MD43	Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Baltico	
MD53	Sabbia circalitorale d'alto mare del Baltico	
MD63	Fango circalitorale d'alto mare del Baltico	
<b>Mar Nero</b>		
MA34	Sedimenti litorali grossolani del Mar Nero	1160
MA44	Sedimenti litorali misti del Mar Nero	1130; 1140; 1160
MA54	Sabbia litorale del Mar Nero	1130; 1140; 1160
MA64	Fango litorale del Mar Nero	1130; 1140; 1160
MB34	Sedimenti infralitorali grossolani del Mar Nero	1110; 1160
MB44	Sedimenti infralitorali misti del Mar Nero	1110; 1170
MB54	Sabbia infralitorale del Mar Nero	1110; 1130; 1160
MB64	Fango infralitorale del Mar Nero	1130; 1160
MC34	Sedimenti circalitorali grossolani del Mar Nero	1160
MC44	Sedimenti circalitorali misti del Mar Nero	
MC54	Sabbia circalitorale del Mar Nero	1160
MC64	Fango circalitorale del Mar Nero	1130; 1160

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MD34	Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare del Mar Nero	
MD44	Sedimenti circalitorali misti d'alto mare del Mar Nero	
MD54	Sabbia circalitorale d'alto mare del Mar Nero	
MD64	Fango circalitorale d'alto mare del Mar Nero	
<b>Mare Mediterraneo</b>		
MA35	Sedimenti litorali grossolani mediterranei	1160; 1130
MA45	Sedimenti litorali misti mediterranei	1140; 1160
MA55	Sabbia litorale mediterranea	1130; 1140; 1160
MA65	Fango litorale mediterraneo	1130; 1140; 1150; 1160
MB35	Sedimenti infralitorali grossolani mediterranei	1110; 1160
MB45	Sedimenti infralitorali misti mediterranei	
MB55	Sabbia infralitorale mediterranea	1110; 1130; 1150; 1160
MB65	Fango infralitorale mediterraneo	1130; 1150
MC35	Sedimenti circalitorali grossolani mediterranei	1110; 1160
MC45	Sedimenti circalitorali misti mediterranei	
MC55	Sabbia circalitorale mediterranea	1110; 1160
MC65	Fango circalitorale mediterraneo	1130; 1160
MD35	Sedimenti circalitorali grossolani d'alto mare mediterranei	
MD45	Sedimenti circalitorali misti d'alto mare mediterranei	
MD55	Sabbia circalitorale d'alto mare mediterranea	

Codice EUNIS	Nome EUNIS del tipo di habitat	Codice del tipo di habitat correlati di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE
MD65	Fango circalitorale d'alto mare mediterraneo	
ME35	Sedimenti grossolani batiali superiori mediterranei	
ME45	Sedimenti misti batiali superiori mediterranei	
ME55	Sabbia batiale superiore mediterranea	
ME65	Fango batiale superiore mediterraneo	
MF35	Sedimenti grossolani batiali inferiori mediterranei	
MF45	Sedimenti misti batiali inferiori mediterranei	
MF55	Sabbia batiale inferiore mediterranea	
MF65	Fango batiale inferiore mediterraneo	

## ALLEGATO III

## SPECIE MARINE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5

- 1) pesce sega nano (*Pristis clavata*);
  - 2) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
  - 3) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
  - 4) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*);
  - 5) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);
  - 6) manta della barriera corallina (*Mobula alfredi*);
  - 7) manta gigante (*Mobula birostris*);
  - 8) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
  - 9) diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);
  - 10) diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);
  - 11) diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);
  - 12) diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);
  - 13) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
  - 14) diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);
  - 15) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);
  - 16) razza norvegese (*Dipturus nidarosiensis*);
  - 17) razza bianca (*Rostroraja alba*);
  - 18) pesci violino (*Rhinobatidae*);
  - 19) squadro (*Squatina squatina*);
  - 20) salmone atlantico (*Salmo salar*);
  - 21) trota di mare (*Salmo trutta*);
  - 22) coregone (*Coregonus oxyrhynchus*).
-

## ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2

Indicatore	Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
Indice delle farfalle comuni	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore è composto da specie che sono considerate caratteristiche delle formazioni erbose europee, sono presenti in gran parte dell'Europa e sono contemplate dalla maggioranza dei sistemi di monitoraggio delle farfalle. È basato sulla media geometrica delle tendenze delle specie.</p> <p><b>Unità:</b> indice.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da Butterfly Conservation Europe, Van Swaay, C.A.M, <i>Assessing Butterflies in Europe — Butterfly Indicators 1990-2018</i>, Technical report, Butterfly Conservation Europe, 2020.</p>
Stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nei suoli minerali delle terre coltivate a una profondità compresa tra 0 e 30 cm.</p> <p><b>Unità:</b> tonnellate di carbonio organico/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> quello definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., <i>LUCAS Soil 2022</i>, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.</p>
Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità	<p><b>Descrizione:</b> gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità, quali fasce tampone, siepi, alberi isolati o in gruppi, filari, bordi di campi, particelle, fossati, ruscelli, piccole zone umide, terrazzamenti, tumuli funerari (cairns), muretti di pietra, piccoli stagni e elementi culturali, sono elementi di vegetazione permanente naturale o seminaturale presenti in un contesto agricolo che forniscono servizi ecosistemici e contribuiscono alla biodiversità.</p> <p>Al fine di assolvere a questo compito, gli elementi caratteristici del paesaggio devono essere sottoposti al minor numero possibile di perturbazioni esterne negative per fornire habitat sicuri per vari taxa e quindi devono soddisfare le condizioni seguenti:</p> <p>a) non possono essere sfruttati a fini di produzione agricola (compresi pascoli o produzione di foraggio), a meno che tale uso non sia necessario per la conservazione della biodiversità; e</p> <p>b) non dovrebbero essere trattati con fertilizzanti o pesticidi, ad eccezione dei trattamenti a basso apporto con effluente solido.</p> <p>I terreni lasciati a riposo, anche temporaneamente, possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano i criteri stabiliti nel secondo paragrafo, lettere a) e b). Anche gli alberi produttivi che fanno parte di sistemi agroforestali sostenibili o gli alberi in vecchi frutteti estensivi su prati permanenti e gli elementi produttivi presenti nelle siepi possono essere considerati elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità se soddisfano il criterio stabilito nel secondo paragrafo, lettera b), e se la raccolta si svolge solo in momenti in cui non compromettano l'elevato livello di biodiversità.</p> <p><b>Unità:</b> percentuale (quota di superficie agricola utilizzata).</p>

Indicatore	Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
	<p><b>Metodo:</b> quello elaborato per l'indicatore I.21, all'allegato I, del regolamento (UE) 2021/2115, sulla base dell'ultima versione aggiornata dell'indagine LUCAS per gli elementi caratteristici del paesaggio, Ballin M. et al., <i>Redesign sample for Land Use/Cover Area frame Survey (LUCAS)</i>, Eurostat 2018, e per i terreni lasciati a riposo, <i>Farm Structure: Reference Metadata in Single Integrated Metadata Structure</i>, pubblicazione online, Eurostat, e, se del caso, per gli elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità non contemplati dal metodo summenzionato, quello elaborato dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del presente regolamento.</p> <p>Il metodo LUCAS è aggiornato periodicamente per migliorare l'affidabilità dei dati utilizzati nell'Unione e, a livello nazionale, dagli Stati membri nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di ripristino della natura.</p>

## ALLEGATO V

## INDICE DELL'AVIFAUNA COMUNE IN HABITAT AGRICOLO A LIVELLO NAZIONALE

## Descrizione

L'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo riassume le tendenze della popolazione degli uccelli comuni e diffusi sui terreni agricoli ed è concepito come una variabile rappresentativa per valutare lo stato degli ecosistemi agricoli in Europa in termini di biodiversità. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è un indice composito multispecie che misura il tasso di variazione dell'abbondanza relativa delle specie di uccelli presenti sui terreni agricoli in vari siti di indagine selezionati a livello nazionale. Tale indice è basato su specie appositamente selezionate che dipendono dai terreni agricoli come habitat per l'alimentazione o la nidificazione, o entrambe. Gli indici nazionali dell'avifauna comune in habitat agricolo sono basati sugli insiemi di specie pertinenti per ciascuno Stato membro. L'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo è calcolato rispetto a un anno di riferimento in cui il valore dell'indice è generalmente fissato a 100. I valori delle tendenze esprimono la variazione generale della dimensione della popolazione degli uccelli in habitat agricolo nell'arco di anni.

**Metodo:** Brlík et al., (2021): «Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds», *Sci Data* 8, 21, <https://doi.org/10.1038/s41597-021-00804-2>

Per «Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente più decimate» si intendono gli Stati membri in cui almeno la metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Cechia

Danimarca

Germania

Estonia

Spagna

Francia

Italia

Lussemburgo

Ungheria

Paesi Bassi

Finlandia

Per «Stati membri con popolazioni di uccelli in habitat agricolo storicamente meno decimate» si intendono gli Stati membri in cui meno della metà delle specie che contribuiscono all'indice nazionale dell'avifauna comune in habitat agricolo presenta una tendenza della popolazione a lungo termine negativa. Per gli Stati membri in cui non sono disponibili informazioni sulle tendenze a lungo termine della popolazione di talune specie sono utilizzate le informazioni sullo stato della specie a livello europeo.

Tali Stati membri sono i seguenti:

Belgio

Bulgaria

Irlanda

Grecia

Croazia

Cipro

Lettonia

Lituania  
 Malta  
 Austria  
 Polonia  
 Portogallo  
 Romania  
 Slovenia  
 Slovacchia  
 Svezia

**Elenco delle specie usate per l'indice dell'avifauna comune in habitat agricolo negli Stati membri**

**Belgio — Fiandre**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Haematopus ostralegus*  
*Hirundo rustica*  
*Limosa limosa*  
*Linaria cannabina*  
*Motacilla flava*  
*Numenius arquata*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola torquatus*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

**Belgio — Vallonia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola torquatus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

**Bulgaria**

*Alauda arvensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Coturnix coturnix*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza melanocephala*

*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Perdix perdix*  
*Passer montanus*  
*Sylvia communis*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Upupa epops*

**Cechia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Ciconia ciconia*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

**Danimarca**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Corvus corone*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*

*Falco tinnunculus*  
*Gallinago gallinago*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla alba*  
*Motacilla flava*  
*Oenanthe oenanthe*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Sylvia communis*  
*Sylvia curruca*  
*Turdus pilaris*  
*Vanellus vanellus*

**Germania**

*Alauda arvensis*  
*Athene noctua*  
*Emberiza citrinella*  
*Lanius collurio*  
*Limosa limosa*  
*Lullula arborea*  
*Miliaria calandra*  
*Milvus milvus*  
*Saxicola rubetra*  
*Vanellus vanellus*

**Estonia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

**Irlanda**

*Carduelis carduelis*  
*Columba oenas*  
*Columba palumbus*  
*Corvus cornix*  
*Corvus frugilegus*  
*Corvus monedula*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Fringilla coelebs*  
*Hirundo rustica*  
*Chloris chloris*  
*Linaria cannabina*  
*Motacilla alba*  
*Passer domesticus*  
*Phasianus colchicus*  
*Pica pica*  
*Saxicola torquatus*  
*Sturnus vulgaris*

**Grecia**

*Alauda arvensis*  
*Apus apus*  
*Athene noctua*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Carduelis carduelis*  
*Carduelis chloris*  
*Ciconia ciconia*  
*Corvus corone*  
*Corvus monedula*  
*Delichon urbicum*  
*Emberiza cirrus*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza melanocephala*  
*Falco naumanni*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo daurica*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Lanius senator*

*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Melanocorypha calandra*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Oenanthe hispanica*  
*Oenanthe oenanthe*  
*Passer domesticus*  
*Passer hispaniolensis*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Streptopelia decaocto*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia melanocephala*  
*Upupa epops*  
**Spagna**  
*Alauda arvensis*  
*Alectoris rufa*  
*Athene noctua*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Carduelis carduelis*  
*Cisticola juncidis*  
*Corvus monedula*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza calandra*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Linaria cannabina*  
*Melanocorypha calandra*  
*Merops apiaster*  
*Oenanthe hispanica*  
*Passer domesticus*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Pterocles orientalis*  
*Streptopelia turtur*

*Sturnus unicolor*

*Tetrax tetrax*

*Upupa epops*

**Francia**

*Alauda arvensis*

*Alectoris rufa*

*Anthus campestris*

*Anthus pratensis*

*Buteo buteo*

*Corvus frugilegus*

*Coturnix coturnix*

*Emberiza cirrus*

*Emberiza citrinella*

*Emberiza hortulana*

*Falco tinnunculus*

*Galerida cristata*

*Lanius collurio*

*Linaria cannabina*

*Lullula arborea*

*Melanocorypha calandra*

*Motacilla flava*

*Oenanthe oenanthe*

*Perdix perdix*

*Saxicola torquatus*

*Saxicola rubetra*

*Sylvia communis*

*Upupa epops*

*Vanellus vanellus*

**Croazia**

*Alauda arvensis*

*Anthus campestris*

*Anthus trivialis*

*Carduelis carduelis*

*Coturnix coturnix*

*Emberiza cirrus*

*Emberiza citrinella*

*Emberiza melanocephala*

*Falco tinnunculus*

*Galerida cristata*

*Jynx torquilla*

*Lanius collurio*

*Lanius senator*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Oenanthe hispanica*  
*Oriolus oriolus*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

**Italia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus campestris*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Carduelis carduelis*  
*Carduelis chloris*  
*Corvus cornix*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza hortulana*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Jynx torquilla*  
*Lanius collurio*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Melanocorypha calandra*  
*Motacilla alba*  
*Motacilla flava*  
*Oriolus oriolus*  
*Passer domesticus italiae*  
*Passer hispaniolensis*  
*Passer montanus*  
*Pica pica*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*

*Streptopelia turtur*

*Sturnus unicolor*

*Sturnus vulgaris*

*Upupa epops*

**Cipro**

*Alectoris chukar*

*Athene noctua*

*Carduelis carduelis*

*Cisticola juncidis*

*Clamator glandarius*

*Columba palumbus*

*Coracias garrulus*

*Corvus corone cornix*

*Coturnix coturnix*

*Emberiza calandra*

*Emberiza melanocephala*

*Falco tinnunculus*

*Francolinus francolinus*

*Galerida cristata*

*Hirundo rustica*

*Chloris chloris*

*Iduna pallida*

*Linaria cannabina*

*Oenanthe cypriaca*

*Parus major*

*Passer hispaniolensis*

*Pica pica*

*Streptopelia turtur*

*Sylvia conspicillata*

*Sylvia melanocephala*

**Lettonia**

*Acrocephalus palustris*

*Alauda arvensis*

*Anthus pratensis*

*Carduelis carduelis*

*Carpodacus erythrinus*

*Ciconia ciconia*

*Crex crex*

*Emberiza citrinella*

*Lanius collurio*

*Locustella naevia*

*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

**Lituania**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Ciconia ciconia*  
*Crex crex*  
*Emberiza citrinella*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

**Lussemburgo**

*Alauda arvensis*  
*Emberiza citrinella*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Passer montanus*  
*Saxicola torquatus*  
*Sylvia communis*

**Ungheria**

*Alauda arvensis*  
*Anthus campestris*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza calandra*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Locustella naevia*  
*Merops apiaster*  
*Motacilla flava*

*Perdix perdix*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Sylvia nisoria*  
*Vanellus vanellus*

**Malta**

*Calandrella brachydactyla*  
*Linaria cannabina*  
*Cettia cetti*  
*Cisticola juncidis*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza calandra*  
*Lanius senator*  
*Monticola solitarius*  
*Passer hispaniolensis*  
*Passer montanus*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia decaocto*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia conspicillata*  
*Sylvia melanocephala*

**Paesi Bassi**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Athene noctua*  
*Calidris pugnax*  
*Carduelis carduelis*  
*Corvus frugilegus*  
*Coturnix coturnix*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Gallinago gallinago*  
*Haematopus ostralegus*  
*Hippolais icterina*  
*Hirundo rustica*  
*Limosa limosa*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Numenius arquata*  
*Passer montanus*

*Perdix perdix*  
*Saxicola torquatus*  
*Spatula clypeata*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Tringa totanus*  
*Turdus viscivorus*  
*Vanellus vanellus*

**Austria**

*Acrocephalus palustris*  
*Alauda arvensis*  
*Anthus spinoletta*  
*Anthus trivialis*  
*Carduelis carduelis*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Jynx torquilla*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Miliaria calandra*  
*Oenanthe oenanthe*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus citrinella*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Turdus pilaris*  
*Vanellus vanellus*

**Polonia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Ciconia ciconia*  
*Emberiza citrinella*  
*Emberiza hortulana*  
*Falco tinnunculus*

*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Limosa limosa*  
*Linaria cannabina*  
*Miliaria calandra*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola torquatus*  
*Saxicola rubetra*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

**Portogallo**

*Athene noctua*  
*Bubulcus ibis*  
*Carduelis carduelis*  
*Chloris chloris*  
*Ciconia ciconia*  
*Cisticola juncidis*  
*Coturnix coturnix*  
*Delichon urbicum*  
*Emberiza cirrus*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius meridionalis*  
*Linaria cannabina*  
*Merops apiaster*  
*Miliaria calandra*  
*Milvus migrans*  
*Passer domesticus*  
*Pica pica*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*  
*Sturnus unicolor*  
*Upupa epops*

**Romania**

*Alauda arvensis*  
*Anthus campestris*  
*Calandrella brachydactyla*  
*Ciconia ciconia*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza citrinella*  
*Emberiza hortulana*  
*Emberiza melanocephala*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Lanius minor*  
*Linaria cannabina*  
*Melanocorypha calandra*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Perdix perdix*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

**Slovenia**

*Acrocephalus palustris*  
*Alauda arvensis*  
*Anthus trivialis*  
*Carduelis carduelis*  
*Columba oenas*  
*Columba palumbus*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza cirrus*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Galerida cristata*  
*Hirundo rustica*  
*Jynx torquilla*

*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Lullula arborea*  
*Luscinia megarhynchos*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Phoenicurus phoenicurus*  
*Picus viridis*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Upupa epops*  
*Vanellus vanellus*

**Slovacchia**

*Alauda arvensis*  
*Carduelis carduelis*  
*Emberiza calandra*  
*Emberiza citrinella*  
*Falco tinnunculus*  
*Hirundo rustica*  
*Chloris chloris*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Locustella naevia*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Saxicola torquatus*  
*Serinus serinus*  
*Streptopelia turtur*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Sylvia nisoria*  
*Vanellus vanellus*

**Finlandia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Corvus monedula*

*Crex crex*  
*Delichon urbica*  
*Emberiza hortulana*  
*Hirundo rustica*  
*Numenius arquata*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Turdus pilaris*  
*Vanellus vanellus*

**Svezia**

*Alauda arvensis*  
*Anthus pratensis*  
*Corvus frugilegus*  
*Emberiza citrinella*  
*Emberiza hortulana*  
*Falco tinnunculus*  
*Hirundo rustica*  
*Lanius collurio*  
*Linaria cannabina*  
*Motacilla flava*  
*Passer montanus*  
*Saxicola rubetra*  
*Sturnus vulgaris*  
*Sylvia communis*  
*Vanellus vanellus*

---

**ELENCO DEGLI INDICATORI DI BIODIVERSITÀ PER GLI ECOSISTEMI FORESTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 2, E ALL'ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3**

Indicatore	Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
Legno morto in piedi	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente in piedi nelle foreste e in altri terreni arborati.</p> <p>Unità: m<sup>3</sup>/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., <i>National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.</p>
Legno morto a terra	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore mostra la quantità di biomassa legnosa non vivente giacente a terra nelle foreste e in altri terreni arborati.</p> <p>Unità: m<sup>3</sup>/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., <i>National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010, e tenendo conto della metodologia definita nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999 conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.</p>
Percentuale di foreste con struttura disetanea	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore si riferisce alla percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con una struttura disetanea rispetto a quelle con una struttura coetanea.</p> <p>Unità: percentuale di foreste disponibili per la fornitura di legname con struttura disetanea.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., <i>National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010.</p>
Connettività forestale	<p><b>Descrizione:</b> la connettività forestale è il grado di compattezza delle superfici coperte da foreste. È definita con una scala da 0 a 100.</p> <p>Unità: indice.</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato da FAO, Vogt P., et al., FAO — <i>State of the World's Forests: Forest Fragmentation</i>, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2019.</p>

Indicatore	Descrizione, unità e metodo di determinazione e di monitoraggio dell'indicatore
Indice dell'avifauna comune in habitat forestale	<p><b>Descrizione:</b> l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo. È un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa. L'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.</p> <p><b>Unità:</b> indice.</p> <p><b>Metodo:</b> Brlík et al., «<i>Long-term and large-scale multispecies dataset tracking population changes of common European breeding birds</i>», Sci Data 8, 21, 2021.</p>
Stock di carbonio organico	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore descrive lo stock di carbonio organico nella lettiera e nel suolo minerale a una profondità compresa tra 0 e 30 cm negli ecosistemi forestali.</p> <p><b>Unità:</b> tonnellate di carbonio organico/ettaro.</p> <p><b>Metodo:</b> definito nell'allegato V del regolamento (UE) 2018/1999, conformemente alle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra, e sostenuto dall'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey), Jones A. et al., <i>LUCAS Soil 2022</i>, relazione tecnica del JRC, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021.</p>
Percentuale di foreste dominate da specie arboree autoctone	<p><b>Descrizione:</b> percentuale di foreste e altre superfici boschive dominate da specie arboree autoctone (&gt;50 % della copertura)</p> <p><b>Unità:</b> Percentuale</p> <p><b>Metodo:</b> quello elaborato e utilizzato da FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., <i>National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010.</p>
Diversità delle specie arboree	<p><b>Descrizione:</b> questo indicatore descrive il numero medio di specie arboree presenti sulle superfici forestali</p> <p><b>Unità:</b> indice</p> <p><b>Metodo:</b> basato su FOREST EUROPE, <i>State of Europe's Forests 2020</i>, FOREST EUROPE 2020, e che figura nella descrizione degli inventari delle foreste nazionali in Tomppo E. et al., <i>National Forest Inventories: Pathways for Common Reporting</i>, Springer, 2010.</p>

## ALLEGATO VII

**ELENCO DI ESEMPI DELLE MISURE DI RIPRISTINO DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 16**

- 1) Ripristinare le zone umide riumidificando le torbiere drenate, rimuovendo le strutture di drenaggio delle torbiere o eliminando i polder e sospendendo l'estrazione di torba.
- 2) Migliorare le condizioni idrologiche aumentando la quantità, la qualità e le dinamiche delle acque superficiali e i livelli delle acque sotterranee per gli ecosistemi naturali e seminaturali.
- 3) Eliminare la boscaglia indesiderata o le piantagioni alloctone su formazioni erbose, zone umide, foreste e terreni scarsamente vegetati.
- 4) Applicare la paludicoltura.
- 5) Ristabilire i meandri dei fiumi e ricollegare i meandri isolati artificialmente o le lanche.
- 6) Rimuovere le barriere longitudinali e laterali, quali argini e dighe; dare maggiore spazio alle dinamiche dei fiumi e ripristinare i tratti fluviali a scorrimento libero.
- 7) Rinaturalizzare gli alvei dei fiumi, i laghi e i corsi d'acqua di pianura, per esempio rimuovendo gli elementi di correzione artificiale del corso degli alvei, ottimizzando la composizione del substrato, migliorando o sviluppando la copertura degli habitat.
- 8) Ripristinare i processi di sedimentazione naturale.
- 9) Stabilire zone ripariali, quali foreste ripariali, fasce tampone, prati o pascoli.
- 10) Aumentare gli elementi ecologici caratteristici nelle foreste, quali alberi grandi, alberi vecchi e alberi morenti (alberi dell'habitat) e le quantità di legno morto a terra e in piedi.
- 11) Lavorare per ottenere una struttura forestale diversificata in termini, ad esempio, di composizione di specie ed età, permettere la rigenerazione e la successione naturali delle specie arboree.
- 12) Aiutare la migrazione di provenienze e specie laddove ciò possa essere necessario a causa dei cambiamenti climatici.
- 13) Potenziare la diversità forestale ripristinando mosaici di habitat non forestali quali distese di formazioni erbose o brughiere, stagni o aree rocciose.
- 14) Ricorrere a una silvicoltura «naturalistica» o di «copertura continua»; introdurre specie arboree autoctone.
- 15) Potenziare lo sviluppo di foreste autoctone antiche e soprassuoli maturi, ad esempio rinunciando a sfruttare i terreni o attraverso una gestione attiva che favorisca lo sviluppo di funzioni di autoregolamentazione e un'adeguata resilienza.
- 16) Introdurre elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità nei seminativi e nelle formazioni erbose sfruttate intensivamente, quali fasce tampone, margini dei campi con fiori autoctoni, siepi, alberi, piccole foreste, terrazzamenti, stagni, corridoi tra habitat e aree di collegamento ecc.
- 17) Aumentare la superficie agricola gestita secondo approcci agroecologici quali agricoltura o agrosilvicoltura biologica, policoltura e rotazione delle colture, difesa integrata e gestione dei nutrienti.
- 18) Ridurre l'intensità dei pascoli o i regimi di sfalcio dei prati, se necessario, e ristabilire, laddove sono stati abbandonati, i pascoli estensivi con animali domestici e regimi di sfalcio estensivi.
- 19) Abbandonare o ridurre l'uso di pesticidi chimici e di fertilizzanti chimici e a base di letame animale.
- 20) Abbandonare l'aratura dei prati e non introdurre più sementi di erbe produttive.
- 21) Rimuovere le piantagioni su ex sistemi dunali dinamici interni per riattivare le dinamiche naturali dei venti a favore di habitat aperti.

- 22) Migliorare la connettività tra gli habitat per consentire lo sviluppo delle popolazioni delle specie e permettere un sufficiente scambio individuale o genetico nonché la migrazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle specie.
  - 23) Permettere agli ecosistemi di sviluppare le proprie dinamiche naturali, per esempio rinunciando allo sfruttamento dei terreni e promuovendo la vegetazione spontanea e il ritorno a uno stato naturale.
  - 24) Eliminare e controllare le specie esotiche invasive ed evitare o ridurre al minimo l'introduzione di nuove specie.
  - 25) Ridurre al minimo gli effetti negativi delle attività di pesca sull'ecosistema marino, per esempio impiegando attrezzature con meno impatto sui fondali.
  - 26) Ripristinare zone importanti di riproduzione e crescita del novellame.
  - 27) Predisporre strutture o substrati per incoraggiare il ritorno della vita marina a sostegno del ripristino dei banchi di corallo o di ostriche e dei fondali con «boulder reef».
  - 28) Ripristinare praterie di fanerogame marine e foreste di kelp stabilizzando attivamente il fondo marino, riducendo e, ove possibile, eliminando le pressioni o tramite la propagazione attiva e la semina.
  - 29) Ripristinare o migliorare lo stato della popolazione di specie autoctone caratteristiche vitali per l'ecologia degli habitat marini mediante misure di ripristino passivo o attivo, ad esempio introducendo novellame.
  - 30) Ridurre le varie forme di inquinamento marino, quali il carico di nutrienti, l'inquinamento acustico e i rifiuti di plastica.
  - 31) Aumentare le aree verdi urbane con elementi caratteristici ecologici, quali parchi, alberi e macchie boschive, tetti verdi, prati a fiori selvatici, giardini, orticoltura urbana, strade alberate, prati e siepi urbani, stagni e corsi d'acqua, prendendo in considerazione, tra l'altro, la diversità delle specie, le specie autoctone, le condizioni locali e la resilienza ai cambiamenti climatici.
  - 32) Arrestare o ridurre l'inquinamento da medicinali, sostanze chimiche pericolose, acque reflue urbane e industriali e altri rifiuti, compresi quelli dispersi e la plastica, nonché l'inquinamento luminoso in tutti gli ecosistemi, oppure porvi rimedio.
  - 33) Trasformare in siti naturali siti dismessi, ex aree industriali e cave.
-

## **LL.PP.57-24 - Appalti pubblici: l'Anac conferma che i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso**

**L'Anac, rispondendo ad una istanza di parere di precontenzioso, ha confermato che i costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale**

Con la delibera n. 174 del 10 aprile u.s. , l'ANAC è intervenuta per chiarire che “I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale”.

Pertanto , “in un appalto di lavori a misura, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, è legittimo applicare la percentuale di ribasso offerta dal concorrente ai costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante, anche considerando che, nel caso di specie, la lex specialis di gara richiedeva espressamente di indicare il ribasso sul listino dei prezzi unitari posto a base di gara, comprensivi dei suddetti costi della manodopera”.

Di seguito, l'analisi della delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

L'Autorità è stata chiamata a esprimersi sulla correttezza dell'operato di una stazione appaltante che – in un appalto di lavori a misura, aggiudicato mediante ribasso sull'elenco prezzi – ha deciso di applicare il ribasso offerto dall'aggiudicatario anche ai costi della manodopera indicati nei documenti di gara, in linea con quanto già statuito dall'Autorità medesima nella Delibera n. 528/2023.

L'impresa affidataria, infatti, ha contestato tale *modus operandi* dell'Amministrazione rappresentando che il bando prevedeva espressamente che gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera non fossero soggetti a ribasso, per cui l'offerta è stata commisurata alla predetta condizione.

L'Autorità, in via preliminare, ha ricordato che, nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, partendo dall'analisi degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dall'interpretazione fornita nel bando-tipo n. 1/2023, è stata formulata una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, rilevando che “l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la Stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia” ;

Tale interpretazione, peraltro, è stata ampiamente condivisa anche dal MIT e dalla giurisprudenza maggioritaria.

Tutto ciò premesso, l'ANAC ha ritenuto che:

– anche nel caso di specie, vada ribadito il principio secondo il quale i costi della manodopera, che vanno quantificati e indicati separatamente dalla SA negli atti di gara, fanno parte dell'importo su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti; l'interpretazione opposta, infatti, non trova sostegno né nel Codice, né nella disciplina di gara.

– negli appalti a misura, infatti, il corrispettivo contrattuale va definito applicando alle unità di misura delle singole lavorazioni i prezzi contrattuali, calcolati applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario al listino dei prezzi e, nel caso di specie, dalla lettura della dichiarazione di offerta dell'aggiudicatario risultava chiara ed inequivocabile la volontà di offrire il proprio ribasso percentuale sull'elenco prezzi e che nell'ambito di tale offerta fossero ricompresi anche i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza stimati dall'operatore.

Pertanto, l'Autorità ha affermato che:

– i costi della manodopera , indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell'importo a base di gara su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti .

– nel caso di specie, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata al listino dei prezzi unitari posto a base di gara, come espressamente previsto nella *lex specialis* di gara, anche tenuto conto del fatto che si tratta di un appalto di lavori a misura .

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo della delibera in allegato.

# DELIBERA N. 174

10 aprile 2024

## Oggetto

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 220, comma 1, d.lgs. 36/2023 – Istante: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud – S.A.: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - Procedura: Procedura negoziata aperta su MePa, con inversione procedimentale – Oggetto: Esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura dell'ala nord del presidio aziendale di via Marianna Spagnuolo nel comune di Gragnano (NA) - CIG: A025FAD91D - Importo a base di gara: Euro 220.309,06.

**UPREC-PRE-0077-2024-L**

## Riferimenti normativi

Art. 41, comma 14, art. 108, comma 9, 110 del d.lgs. 36/2023.

## Parole chiave

Costi della manodopera, Scorporo, Lavori a misura, Ribasso, Listino prezzi unitari.

## Massima

**Appalto pubblico – Lavori – Bando di gara - Importo soggetto a ribasso – Costi della manodopera – Inclusione – Legittimità.**

**Appalto pubblico – Lavori – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Fasi – Offerta economica – Corrispettivo a misura – Ribasso – Listino prezzi unitari – Costi della manodopera – Inclusione – Legittimità – Ragioni.**

*I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale.*

*In un appalto di lavori a misura, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, è legittimo applicare la percentuale di ribasso offerta dal concorrente ai costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante, anche considerando che, nel caso di specie, la lex specialis di gara richiedeva espressamente di indicare il ribasso sul listino dei prezzi unitari posto a base di gara, comprensivi dei suddetti costi della manodopera.*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 aprile 2024

## DELIBERA

VISTA l'istanza di parere, acquisita al prot. n. 29316 del 29 febbraio 2024, con la quale la ASL Napoli 3 Sud ha chiesto all'Autorità di esprimere un parere sulla correttezza della propria decisione di applicare il ribasso offerto dalla società aggiudicataria anche ai costi della manodopera indicati nella lettera di invito/disciplinare di gara, secondo quanto già statuito nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, pur tenendo conto del fatto che la lettera di invito/disciplinare prevedeva espressamente che gli oneri della sicurezza e i costi della manodopera non erano soggetti a ribasso;

RILEVATO che la SA ha rappresentato che alla procedura di gara hanno partecipato 95 concorrenti e che il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore Kalex Costruzioni S.r.l., che ha offerto un ribasso del 34,53%, risultato immediatamente inferiore alla soglia di anomalia del 34,61%. Con Delibera n. 1533 del 20 dicembre 2023, l'appalto è stato aggiudicato a tale impresa per un importo complessivo di € 145.727,97, di cui € 4.319,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 88.027,21 per costi della manodopera. Tale importo è stato calcolato dall'Amministrazione applicando il ribasso offerto in sede di gara anche alla componente del costo della manodopera dell'importo posto a base di gara. Tuttavia, l'impresa aggiudicataria (con Pec del 24 gennaio 2024) ha contestato tale *modus operandi*, rappresentando che "il bando di gara dell'appalto di cui trattasi prevedeva espressamente che i costi della mano d'opera non fossero soggetti a ribasso, per cui l'offerta è stata commisurata alla predetta condizione. Tuttavia, la sottoscritta prende atto di quanto deliberato da Codesta ASL Napoli 3 Sud e si rende disponibile, con riserva, all'esecuzione dei lavori salvo naturalmente venga accertata la correttezza dell'importo contrattuale determinato da codesta stazione appaltante, che consenta di escludere i costi della mano d'opera dall'applicazione del ribasso d'asta in raccordo con quanto riportato nel disciplinare";

VISTO l'avvio del procedimento, comunicato con nota prot. n. 31879 del 6 marzo 2024;

VISTA la documentazione in atti, nonché la documentazione integrativa trasmessa dalla SA, in data 18 e 20 marzo 2024, in riscontro delle due richieste di integrazione documentale dell'Autorità;

CONSIDERATO che la questione controversa riguarda la modalità di calcolo dell'importo contrattuale, con particolare riferimento alla necessità di includere o meno il costo della manodopera dal ribasso offerto dall'operatore aggiudicatario, alla luce della disciplina di gara che regola la presente selezione pubblica;

RILEVATO che nel caso di specie la *lex specialis* di gara recava le seguenti indicazioni:

- A pag. 2 della lettera di invito/disciplinare di gara si legge testualmente:

*"IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: Euro 220.309,06 dei quali euro 4.319,79 per oneri della sicurezza ed euro 88.027,21 per costi della manodopera entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.).*

*IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO: Euro 127.962,06'.*

- Viene precisato che il contratto verrà stipulato "**a misura**" e che "*la procedura di cui alla presente lettera di invito si svolge ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) con il criterio del prezzo più basso determinato per i contratti da stipulare a misura: mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara*".
- In ordine alla formulazione dell'offerta economica è previsto (a pag. 12 della lettera di invito) che "*L'offerta economica deve essere formulata compilando il Modello allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) che sarà applicato ai prezzi riportati sull'elenco prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto. [...] Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.) nell'offerta, a pena di esclusione, la ditta dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*".
- A sua volta, il modello 3 di offerta economica (acquisito in data 18 maggio 2024, in seguito alla richiesta di integrazione documentale del 14 marzo 2023) richiedeva ai concorrenti di indicare il ribasso percentuale unico sui prezzi riportati nell'elenco prezzi a base di gara, i propri costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, e i propri oneri aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'Autorità, nella Delibera n. 528 del 15 novembre 2023, partendo dall'analisi degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dell'interpretazione fornita nel bando-tipo n. 1/2023, ha formulato una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, rilevando che "*l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale*". È stato evidenziato che "*solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la Stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia*";

CONSIDERATO che tale interpretazione è stata condivisa anche dal MIT (parere n. 2154 del 19 luglio 2023) e dalla giurisprudenza maggioritaria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2023, n. 5665, TAR Sicilia, Palermo, 19 dicembre 2023, n. 3787). Di recente tale tesi è stata condivisa anche dal TAR Toscana (sentenza del 29 gennaio 2024, n. 120) secondo il quale "*i costi della manodopera sono assoggettabili a ribasso, come è del resto precisato dall'ultimo periodo del comma 14, dell'art. 41 citato, secondo cui: "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo*

*dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale". Se, infatti, il legislatore avesse voluto considerare tali costi fissi e invariabili, non avrebbe avuto senso richiedere ai concorrenti di indicarne la misura nell'offerta economica, né avrebbe avuto senso includere anche i costi della manodopera tra gli elementi che possono concorrere a determinare l'anomalia dell'offerta";*

RITENUTO che anche in questa sede vada ribadito il principio espresso dall'Autorità nel bando-tipo n. 1/2023 e nella Delibera n. 528/2023, secondo cui i costi della manodopera (che vanno quantificati e indicati separatamente dalla SA negli atti di gara) fanno parte dell'importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti in sede di gara. L'interpretazione opposta (suggerita dalla Società aggiudicataria) di applicare il ribasso percentuale all'importo a base di gara "al netto" dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non trova sostegno né nel Codice (le cui disposizioni vanno interpretate come sopra precisato) né nella disciplina di gara;

RITENUTO, quanto alla disciplina di gara, che la lettera di invito/disciplinare è chiara nel prescrivere che il ribasso offerto dai concorrenti vada applicato ai prezzi riportati nell'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, e non all'importo dell'appalto al netto dei costi della manodopera (come sostiene l'aggiudicatario). Infatti, a pag. 12 della citata lettera di invito si prevede espressamente che *"L'offerta economica deve essere formulata compilando il Modello allegato, mediante indicazione del ribasso unico percentuale (da indicare in cifre e in lettere con due numeri decimali) che sarà applicato ai prezzi riportati sull'elenco prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto"*. A sua volta, il Modello 3-Offerta economica, riproducendo fedelmente le prescrizioni della lettera di invito, riporta la seguente dichiarazione: *"OFFRE il ribasso percentuale del (...) sui prezzi riportati sull'elenco prezzi posto a base di gara, soggetto a sconto"*. L'elenco prezzi del progetto, che è stato allegato alla documentazione di gara, è comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla SA. Tanto si evince con chiarezza anche dall'analisi dei prezzi utilizzati dalla SA per stimare le lavorazioni da eseguire (allegata alla documentazione progettuale, trasmessa dalla ASL con nota prot. 37043 del 20 marzo 2024), in cui sono analizzati i costi della manodopera con riferimento agli interventi riportati nell'elenco prezzi. Pertanto, dovendo essere applicato il ribasso percentuale offerto al suddetto listino prezzi, che comprende i costi della manodopera, appare corretta e lineare la ricostruzione effettuata dalla SA ai fini della previsione del quadro economico dell'appalto;

RILEVATO, peraltro, che l'appalto *de quo* è un appalto di lavori a misura, per cui il corrispettivo contrattuale va definito applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguiti i prezzi contrattuali dedotti nel contratto, calcolati applicando il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario al listino prezzi. Al riguardo, il D.lgs. n. 36/2023 conferma le previsioni del precedente Codice e nell'Allegato I.7, all'art. 32, comma 8, prevede che *"per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo"*;

TENUTO CONTO che la Società aggiudicataria (Kalex Costruzioni S.r.l.) ha formulato l'offerta utilizzando il modulo predisposto dalla SA, offrendo il ribasso percentuale unico del 34,53% sui prezzi riportati nell'elenco prezzi e indicando i propri costi della manodopera in € 88.027,21 (cifra coincidente con la stima effettuata dalla SA) e i propri oneri aziendali della sicurezza in € 2.000,00;

RITENUTO che il principio di buona fede, positivizzato nell'art. 5 del nuovo Codice, e gli obblighi di reciproca correttezza tra SA e operatore economico (che discendono da tale principio) impediscono di ricostruire *ex post* la volontà dell'offerente, attribuendogli un significato diverso da quello desumibile in senso stretto dall'offerta. È pacifico, infatti, che l'effettiva volontà negoziale dell'impresa partecipante

alla gara deve essere individuabile in modo certo nell'offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell'impegno ivi assunto; in altri termini, la ricerca della volontà dell'offerente ben può consistere anche nell'individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta (tra tante, Cons. Stato, V, 5 aprile 2022, n. 2529; III, 24 febbraio 2020, n. 1347; VI, 2 marzo 2017, n. 978);

RITENUTO che, nel caso di specie, dalla lettura della dichiarazione di offerta economica dell'aggiudicatario risulta chiara ed inequivocabile la volontà di quest'ultimo di offrire il ribasso del 34,53% sull'elenco prezzi posto a base di gara e che nell'ambito di tale offerta siano stati ricompresi anche i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza stimati dall'operatore. Non vi sono, di contro elementi desumibili dall'offerta per ritenere che la volontà dell'offerente era quella di aggiungere al ribasso offerto sia i costi della manodopera (non ribassati rispetto alla stima effettuata dalla SA) sia gli oneri aziendali per la sicurezza. Una tale interpretazione, inoltre, contrasterebbe con la lettera di invito che prevedeva l'applicazione del ribasso sui prezzi riportati nell'elenco prezzi (comprensivi del costo della manodopera), nonché con le vigenti disposizioni del Codice, come interpretate dall'Autorità e dalla giurisprudenza maggioritaria sopra riportata.

Il Consiglio

Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che:

- i costi della manodopera, indicati dalla Stazione appaltante e scorporati dall'importo assoggettato a ribasso, fanno parte dell'importo a base di gara, su cui va applicato il ribasso percentuale offerto dai concorrenti;
- nel caso di specie, la percentuale di ribasso indicata dal concorrente deve essere applicata al listino dei prezzi unitari posto a base di gara, come espressamente previsto nella *lex specialis* di gara, anche tenuto conto del fatto che si tratta di un appalto di lavori a misura.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2024

Il Segretario Valentina Angelucci

Firmato digitalmente

## **LL.PP.58-24 - Avvalimento da parte del subappaltatore: i chiarimenti del Mit**

### **Il supporto giuridico del MIT, con parere 2582/2024, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'istituto dell'avvalimento, da parte del subappaltatore**

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2582 del 17/04/2024, ha chiarito l'ambito di applicazione dell'istituto dell'avvalimento da parte del subappaltatore, ai sensi del nuovo Codice dei contratti (d.lgs. 36/2023 art. 104, comma 1). Di seguito, l'analisi della pronuncia da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Nel caso di specie, una stazione appaltante aveva autorizzato preliminarmente il subappalto per un importo entro il quale il subappaltatore disponeva dei requisiti necessari; successivamente, era sopravvenuta l'esigenza in capo all'appaltatore, di aumentare l'importo del subappalto (sempre entro i limiti di legge), ma superando, di fatto, l'importo per cui il subappaltatore era in possesso dei requisiti.

Conseguentemente, il subappaltatore voleva utilizzare l'istituto dell'avvalimento per sfruttare un'altra società in possesso dell'attestazione SOA necessaria per svolgere la totalità dei lavori oggetto di subappalto.

La stazione appaltante aveva quindi richiesto al MIT di chiarire se il subappaltatore potesse utilizzare in tal senso l'istituto dell'avvalimento.

Lo stesso MIT, rimandando a quanto disposto dall'art. 104, comma 1, del nuovo Codice dei contratti, ha fornito risposta negativa al quesito, ribadendo che l'avvalimento è un istituto giuridico che ha come ambito soggettivo di applicazione il concorrente alla gara e, pertanto, non il subappaltatore

Per ulteriori dettagli, si rinvia al testo della pronuncia in allegato.

## **Quesito del Servizio Supporto Giuridico**

Codice  
identificativo: 2582  
Data emissione: 17/04/2024  
Argomenti: **Avvalimento,Subappalto**

Oggetto: **Avvalimento del subappaltatore**

Quesito: Si richiede se il subappaltatore possa utilizzare l'istituto dell'avvalimento. Nel caso di specie l'amministrazione autorizzava il subappalto per un importo entro il quale il subappaltatore disponeva dei requisiti necessari; dopodiché sopravveniva l'esigenza in capo all'appaltatore di aumentare l'importo del subappalto (sempre nei limiti di legge) superando di fatto l'importo per cui il subappaltatore era in possesso dei requisiti. Il subappaltatore vorrebbe, attraverso l'istituto dell'avvalimento, avvalersi di altra società in possesso dell'attestazione SOA necessaria ai fini di svolgere la totalità dei lavori oggetto di subappalto.

Risposta aggiornata La risposta è negativa. L'avvalimento è istituto giuridico che ha come ambito soggettivo di applicazione il concorrente alla gara. Sul punto si veda l'art. 104, c. 1 del Codice.

## **V34-24 - Disponibili i materiali del webinar Ance sulla patente a crediti** **Pubblicate le slide presentate durante il webinar del 30 luglio sul decreto attuativo della disciplina della patente a crediti**

Si è tenuto, lo scorso 30 luglio, il webinar ANCE “Patente a crediti: decreto attuativo”.

Durante l’incontro, è stata illustrata sinteticamente la disciplina della patente a crediti introdotta nel TUSL dal DL PNRR, seguita dalla presentazione del decreto attuativo.

In allegato, sono disponibili le slide proiettate a supporto degli interventi.

# Patente a crediti: decreto attuativo

## La disciplina della patente a crediti ai sensi del DL PNRR

## **CAMPO DI APPLICAZIONE**

**DAL 1 OTTOBRE POSSESSO DELLA PATENTE PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, LETT. A) DEL DLGS 81/2008**  
*(“QUALUNQUE LUOGO IN CUI SI EFFETTUANO LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE IL CUI ELENCO È RIPORTATO NELL'ALLEGATO X”)*

**ESCLUSIONE PATENTE PER *IMPRESE IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CLASSIFICA PARI O SUPERIORE ALLA III***  
**E PER COLORO CHE EFFETTUANO *MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE***

**DOCUMENTO EQUIVALENTE PER IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI STABILITI IN UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA O IN STATO NON APPARTENENTE ALL'UNIONE EUROPEA**

## **CONTROLLO DELLA PATENTE DA PARTE DEL COMMITTENTE**

**IL COMMITTENTE VERIFICA IL POSSESSO DELLA PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE ESECUTRICI O DEI LAVORATORI AUTONOMI, ANCHE NEI CASI DI SUBAPPALTO, OVVERO, DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA**

**SANZIONE IN CAPO AL COMMITTENTE**

**TRA I DOCUMENTI DA INVIARE ALL'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE È RICOMPRESA ANCHE LA DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA VERIFICA DELLA PATENTE**

## REQUISITI PER RILASCIO DELLA PATENTE

### RILASCIATA DA INL IN FORMATO DIGITALE:

- ✓ *ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA*
- ✓ *ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL*
- ✓ *POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ*
- ✓ *POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE*
- ✓ *POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL D. LGS. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE*
- ✓ *AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE*

## ■ AUTOCERTIFICAZIONE

- AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI PREDETTI REQUISITI (DA PARTE DI CHI?)
- LA PATENTE È REVOCATA IN CASO DI DICHIARAZIONE NON VERITIERA SULLA SUSSISTENZA DI UNO O PIÙ REQUISITI, ACCERTATA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO AL RILASCIO
- LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PATENTE SONO ANNOTATE IN UN'APPOSITA SEZIONE DEL PORTALE NAZIONALE DEL SOMMERSO

## ■ DECRETI ATTUATIVI

DEMANDATA A DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, SENTITO L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO, L'INDIVIDUAZIONE DI:

- ✓ MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE
- ✓ CONTENUTI INFORMATIVI DELLA PATENTE MEDESIMA
- ✓ PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

## ■ PUNTEGGIO

### INIZIALE DI 30 CREDITI

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI, LE MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI SONO DEMANDATI AD UN DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO, SENTITO L'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

LE DECURTAZIONI SONO CORRELATE ALLE RISULTANZE DEI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI EMANATI NEI CONFRONTI DEI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI, NEI CASI E NELLE MISURE INDICATI NELL'ALLEGATO I-BIS SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, DIVENUTE DEFINITIVE  
SE NELL'AMBITO DEL MEDESIMO ACCERTAMENTO ISPETTIVO SONO CONTESTATE PIÙ VIOLAZIONI TRA QUELLE DELL'ALLEGATO I-BIS, I CREDITI SONO DECURTATI IN MISURA NON ECCEDETE IL DOPPIO DI QUELLA PREVISTA PER LA VIOLAZIONE PIÙ GRAVE

## ■ SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE

**L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO PUÒ SOSPENDERE, IN VIA CAUTELARE, LA PATENTE**

## ■ PUNTEGGIO

**INFERIORE A 15 CREDITI**



**NON CONSENTE ALLE IMPRESE E AI LAVORATORI AUTONOMI DI OPERARE NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

**È CONSENTITO IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI APPALTO O SUBAPPALTO IN CORSO DI ESECUZIONE, QUANDO I LAVORI ESEGUITI SONO SUPERIORI AL 30 PER CENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO (SALVA L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14)**

## ■ SANZIONI

***IN MANCANZA DI PATENTE O DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE O CON PATENTE IL CUI PUNTEGGIO SIA INFERIORE A 15 CREDITI***

**SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEI LAVORI E, COMUNQUE, NON INFERIORE A EURO 6.000**

**ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AI LAVORI PUBBLICI**

# Allegato I-bis

## ■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	MISURA DECURTAZIONE CREDITI
1-20	VIOLAZIONI CON CONTENUTI DEGLI ALLEGATI I E XI DEL TUSL	
21-24	LAVORO IRREGOLARE	
25-28	INFORTUNI OCCORSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	
29	MALATTIA PROFESSIONALE DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	

## ■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
1	OMESSA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	5
2	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE	3
3	OMESSI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	2
4	OMESSA COSTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E NOMINA DEL RELATIVO RESPONSABILE	3
5	OMESSA ELABORAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	3
6	OMESSA FORNITURA DEL DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONTRO LE CADUTE DALL'ALTO	2
7	MANCANZA DI PROTEZIONI VERSO IL VUOTO	3
8	MANCATA INSTALLAZIONE DELLE ARMATURE DI SOSTEGNO, FATTE SALVE LE PRESCRIZIONI DESUMIBILI DALLA RELAZIONE TECNICA SULLA CONSISTENZA DEL TERRENO	2
9	LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2
10	PRESENZA DI CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI IDONEE A PROTEGGERE I LAVORATORI DAI CONSEGUENTI RISCHI	2

## ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
11	MANCANZA DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI (IMPIANTO DI TERRA, INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, INTERRUTTORE DIFFERENZIALE)	2
12	OMESSA VIGILANZA IN ORDINE ALLA RIMOZIONE O MODIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI SEGNALAZIONE O DI CONTROLLO	2
13	OMESSA NOTIFICA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI CHE POSSONO COMPORTARE IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	1
14	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI AI SENSI DELL'ART. 28	3
15	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E DA SOSTANZE CHIMICHE	3
16	OMESSA INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE CONTROLLATE O SORVEGLIATE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2020, N. 101	3
17	OMESSA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ANNEGAMENTO	2
18	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI A LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E GALLERIE	2
19	OMESSA VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'IMPIEGO DI ESPLOSIVI	3
20	OMESSA FORMAZIONE DEI LAVORATORI CHE OPERANO IN AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011, N. 177	1

## ■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
21	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. A) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	1
22	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. B) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	2
23	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3, LETT. C) DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73	3
24	CONDOTTA SANZIONATA DALL'ARTICOLO 3, COMMA 3-QUATER, DEL DECRETO-LEGGE 22 FEBBRAIO 2002, N. 2012, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 APRILE 2022, N. 73 IN AGGIUNTA ALLE CONDOTTE DI CUI AI NUMERI 21, 22 E 23	1

## ■ ALLEGATO I-BIS

	FATTISPECIE	DECURTAZIONE CREDITI
25	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, DAL QUALE DERIVI UN'INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA CHE IMPORTI L'ASTENSIONE DAL LAVORO PER PIÙ DI 60 GIORNI	5
26	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA PARZIALE INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	8
27	INFORTUNIO DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO, CHE COMPORTI UNA ASSOLUTA INABILITÀ PERMANENTE AL LAVORO	15
28	INFORTUNIO MORTALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA, OCCORSO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	20
29	MALATTIA PROFESSIONALE DI LAVORATORE DIPENDENTE DELL'IMPRESA DERIVANTE DALLA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DI CUI AL PRESENTE DECRETO	10

# Patente a crediti: decreto attuativo

# Modalità di presentazione della domanda e contenuti informativi della patente

*La patente sarà  
rilasciata in  
formato digitale*

### ■ CHI PRESENTA LA DOMANDA?


I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 1 DEL TUSL PRESENTANO LA DOMANDA ATTRAVERSO IL PORTALE DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO - INL



Art. 27,  
co. 1 del  
TUSL

**IMPRESSE E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (DI CUI ALL'ART.89, CO.1, LETT. A) DEL TUSL, AD ESCLUSIONE DI COLORO CHE EFFETTUANO MERE FORNITURE O PRESTAZIONI DI NATURA INTELLETTUALE**

### ■ CHI PRESENTA LA DOMANDA?



LA DOMANDA PUÒ ESSERE PRESENTATA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA E DAL LAVORATORE AUTONOMO, ANCHE PER IL TRAMITE DI SOGGETTO MUNITO DI DELEGA IN FORMA SCRITTA, IVI INCLUSI I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. N. 12/79



- CONSULENTI DEL LAVORO;
- AVVOCATI E PROCURATORI LEGALI;
- DOTTORI COMMERCIALISTI;
- RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

## REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

- A ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
- B ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL
- C POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ
- D POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
- E POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL DLGS N. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE
- F AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

## REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

A

ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

C

POSSESSO DEL DURC IN CORSO DI VALIDITÀ

E

POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DI CUI ALL'ART. 17-BIS, COMMI 5 E 6 DEL DLGS N. 241/97, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

**IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 46 DEL DPR N. 445/2000**

*dichiarazione, anche contestuale all'istanza, sottoscritta dall'interessato e prodotta  
in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare determinati stati, qualità personali e fatti*

## REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE

B

ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL

D

POSSESSO DEL DVR, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

F

AVVENUTA DESIGNAZIONE DEL RSPP, NEI CASI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

**IL POSSESSO DI TALI REQUISITI È ATTESTATO MEDIANTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000**

*L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38*

### ■ COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

ACCESSO AL PORTALE INL ATTRAVERSO MODALITÀ INFORMATICHE  
CHE ASSICURINO L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO CHE EFFETTUA L'ACCESSO

SUL PORTALE VIENE RILASCIATA E RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI  
ALL'ART.2

LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI DI CUI AL COMMA 2, INFORMANO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IL  
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
TERRITORIALE – RLST ENTRO 5 GIORNI DAL DEPOSITO

*NELLE MORE DEL RILASCIO DELLA PATENTE È COMUNQUE CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, SALVO DIVERSA  
COMUNICAZIONE NOTIFICATA DALL'INL*

*per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'UE diverso dall'Italia*

## ■ COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

PRESENTAZIONE, TRAMITE IL PORTALE INL, DELL'AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE IL POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE

SUL PORTALE VIENE RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE  
CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

*SE NON IN POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE,  
SARANNO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA AI SENSI DEL COMMA 1*

*per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato NON appartenente all'UE*

## ■ COME SI PRESENTA LA DOMANDA?

PRESENTAZIONE, TRAMITE IL PORTALE INL, DELL'AUTOCERTIFICAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTO RICONOSCIMENTO SECONDO LA LEGGE ITALIANA DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE RILASCIATO DALLA COMPETENTE AUTORITÀ DEL PAESE DI ORIGINE



SUL PORTALE VIENE RESA DISPONIBILE LA PATENTE IN FORMATO DIGITALE CON I CONTENUTI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART.2

**SE NON IN POSSESSO DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE,  
SARANNO TENUTI A PRESENTARE LA DOMANDA AI SENSI DEL COMMA 1**

*Fermo restando quanto  
previsto dall'art. 21 novies  
della L. n. 241/1990  
(annullamento d'ufficio)*

### ■ REVOCA DELLA PATENTE

LA PATENTE È REVOCATA NEI CASI IN CUI È ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA, IN SEDE SUCCESSIVA AL RILASCIO, LA NON VERIDICITÀ DI UNA O PIÙ DICHIARAZIONI RESE SULLA PRESENZA DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1

CON RIFERIMENTO AL REQUISITO DI CUI AL COMMA 1, LETT. B) OSSIA:

*«ADEMPIMENTO, DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI, DEI LAVORATORI AUTONOMI  
E DEI PRESTATORI DI LAVORO, DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI PREVISTI DAL TUSL»*,

LA PATENTE È REVOCATA IN CASO DI GRAVE OMISSIONE DELLA FORMAZIONE PRESCRITTA DAL TUSL, OVE  
ACCERTATA IN VIA DEFINITIVA

DECORSI **12** MESI DALLA REVUCA,  
L'IMPRESA O IL LAVORATORE AUTONOMO PUÒ CHIEDERE IL RILASCIO DI UNA NUOVA PATENTE

## QUALI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI NEL PORTALE PER CIASCUNA PATENTE?

- A DATI IDENTIFICATIVI DELLA PERSONA GIURIDICA, DELL'IMPREDITORE INDIVIDUALE O DEL LAVORATORE AUTONOMO TITOLARE DELLA PATENTE
- B DATI ANAGRAFICI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE LA PATENTE
- C DATA DI RILASCIO E NUMERO DELLA PATENTE
- D PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL MOMENTO DEL RILASCIO
- E PUNTEGGIO AGGIORNATO ALLA DATA DI INTERROGAZIONE DEL PORTALE
- F EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 27, COMMA 8, DEL TUSL
- G EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEFINITIVI AI QUALI CONSEGUE LA DECURTAZIONE DEI CREDITI AI SENSI DELL'ART. 27, COMMA 6, DEL DLGS N. 81/2008

CIASCUNO AI FINI E NEI  
LIMITI DELLE PROPRIE  
FUNZIONI

## ■ CHI PUÒ ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI?

### I SOGGETTI TITOLARI DI UN INTERESSE QUALIFICATO, IVI INCLUSI:

I TITOLARI DELLA PATENTE O LORO DELEGATI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – RLS E I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE - RLST

GLI ORGANISMI PARITETICI ISCRITTI NEL REPERTORIO NAZIONALE DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 1-BIS DEL TUSL

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

I COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI

■ L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI È CONSENTITO:



SECONDO LE MODALITÀ CHE SARANNO INDICATE DALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - INL



NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (REG.UE 2006/679)

*Grazie per l'attenzione*

# Il provvedimento di sospensione della patente

## IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE - ARTICOLO 27, COMMA 8, TUSL

SE NEI CANTIERI DI CUI AL COMMA 1, ART. 27, TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DEL LAVORATORE O UN'INABILITÀ PERMANENTE, ASSOLUTA O PARZIALE, L'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO PUÒ SOSPENDERE, IN VIA CAUTELARE, LA PATENTE FINO A 12 MESI.

AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE È AMMESSO RICORSO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 14.

SI TRATTA DI UN PROVVEDIMENTO CHE VIENE EMANATO PRIMA DELL'ACCERTAMENTO DELLE RESPONSABILITÀ' → IN ASSENZA DI UN PROVVEDIMENTO DEFINITIVO

## PROVVEDIMENTO DEFINITIVO - ART. 27, COMMA 7, TUSL

SONO PROVVEDIMENTI DEFINITIVI LE SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO E LE ORDINANZE-INGIUNZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE N. 689/1981 DIVENUTE DEFINITIVE



IN VIA GENERALE, LA DEFINITIVITA' DI UN PROVVEDIMENTO DIPENDE DALLA IMPOSSIBILITA' DI ESPERIRE AVVERSO IL MEDESIMO GLI ORDINARI MEZZI DI IMPUGNAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE (CFR. ARTT. 324 C.P.C. E 648 C.P.P.)

I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI HANNO DIVERSA NATURA IN BASE AL TIPO DI ILLECITO CHE ESSI ACCERTANO:

- LE SENTENZE DI CONDANNA SI RIFERISCONO AI REATI
- LE ORDINANZE DI INGIUNZIONE SI RIFERISCONO AGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

## IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE NEL DECRETO ATTUATIVO

L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO ATTUATIVO DISCIPLINA LE CONDIZIONI E LE MODALITA' DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

IL COMMA 1 PRECISA CHE L'ORGANO COMPETENTE ALL'ADOZIONE DI TALE PROVVEDIMENTO E' L'ISPettorato DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

L'ART. 27 DEL TUSL, INFATTI, FA UN GENERICO RIFERIMENTO ALL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

## IPOTESI DI OBBLIGATORIETA' DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

### ART. 3, COMMA 2

L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE E' OBBLIGATORIA SE, NEI CANTIERI DI CUI ALL'ART. 27 DEL TUSL, SI VERIFICANO INFORTUNI DA CUI DERIVA LA MORTE DI UNO O PIU' LAVORATORI IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, ALMENO A TITOLO DI COLPA GRAVE

### **ART. 3, COMMA 2**

**L'ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI OGGETTIVI E SOGGETTIVI DELLA FATTISPECIE FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE TIENE CONTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL 2700 C.C., DEI VERBALI REDATTI DAI PUBBLICI UFFICIALI INTERVENUTI SUL LUOGO E NELLE IMMEDIATEZZE DEL SINISTRO, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI**

### **ART. 2700 C.C., EFFICACIA DELL'ATTO PUBBLICO**

**L'ATTO PUBBLICO FA PIENA PROVA, FINO A QUERELA DI FALSO [221 C.P.C.], DELLA PROVENIENZA DEL DOCUMENTO DAL PUBBLICO UFFICIALE CHE LO HA FORMATO, NONCHÉ DELLE DICHIARAZIONI DELLE PARTI E DEGLI ALTRI FATTI CHE IL PUBBLICO UFFICIALE ATTESTA AVVENUTI IN SUA PRESENZA O DA LUI COMPIUTI**

## IPOTESI DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE IN VIA RESIDUALE

### ART. 3, COMMA 3

NEL CASO DI INFORTUNI DA CUI DERIVA L'INABILITA' PERMANENTE DI UNO O PIU' LAVORATORI O UNA IRREVERSIBILE MENOMAZIONE SUSCETTIBILE DI ESSERE ACCERTATA IMMEDIATAMENTE, IMPUTABILE AL DATORE DI LAVORO, AL SUO DELEGATO AI SENSI DELL'ART. 16 TUSL OVVERO AL DIRIGENTE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 1, LETT. D, TUSL, A TITOLO DI COLPA GRAVE, LA SOSPENSIONE PUO' ESSERE ADOTTATA SE LE ESIGENZE CAUTELARI NON SONO SODDISFATTE DA:

- PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DI CUI ALL'ART. 14, TUSL
- SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321 C.P.P.

## PROVVEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 14, TUSL:

ADOTTATO DAGLI ORGANI DI VIGILANZA PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

→ **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA**

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA, TALE PROVVEDIMENTO È ADOTTATO IN RELAZIONE «ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'IMPRESA NEL SINGOLO CANTIERE» (CFR. ML CIRC. N. 33/2009)

## SEQUESTRO PREVENTIVO DI CUI ALL'ART. 321, C.P.P.:

QUANDO VI È PERICOLO CHE LA LIBERA DISPONIBILITÀ DI UNA COSA PERTINENTE AL REATO POSSA AGGRAVARE O PROTRARRE LE CONSEGUENZE DI ESSO O AGEVOLARE LA COMMISSIONE DI ALTRI REATI, A RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO, IL GIUDICE COMPETENTE NE DISPONE IL SEQUESTRO CON DECRETO MOTIVATO.

IL GIUDICE PUÒ ALTRESÌ DISPORRE IL SEQUESTRO DELLE COSE DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA.

## RICORSO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

### ART. 3, COMMA 5

IL RICORSO E' AMMESSO AI SENSI E AGLI EFFETTI DELL'ART. 14, COMMA 14, TUSL:

- E' AMMESSO RICORSO, ENTRO 30 GIORNI, ALL'ISPETTORATO INTERREGIONALE DEL LAVORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IL QUALE SI PRONUNCIA NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA NOTIFICA DEL RICORSO
- DECORSO INUTILMENTE TALE ULTIMO TERMINE IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PERDE EFFICACIA



**RICORSO DI TIPO AMMINISTRATIVO, NON GIURISDIZIONALE**

### **ART. 3, COMMA 6**

**IN CASO DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE, L'INL PROVVEDE ALLA VERIFICA E AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL CANTIERE OVE SI È VERIFICATA LA VIOLAZIONE**

### **ART. 3, COMMA 7**

**L'INAIL METTE A DISPOSIZIONE DELL'INL, IN COOPERAZIONE APPLICATIVA, OGNI INFORMAZIONE CONCERNENTE GLI EVENTI INFORTUNISTICI**

# Patente a crediti: decreto attuativo

# I crediti della patente: incrementi e recupero

**Ciascun soggetto tenuto al possesso della patente  
può ottenere un punteggio complessivo  
NON SUPERIORE A 100 CREDITI,  
riconosciuti nelle seguenti categorie:**

- ✓ **CREDITI BASE: 30 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente;**
- ✓ **CREDITI PER STORICITA' DELL'AZIENDA: fino a 30 crediti complessivi (di cui fino a 10 attribuiti al momento del rilascio della patente);**
- ✓ **CREDITI ULTERIORI: fino a 40 crediti attribuibili per attività, investimenti o formazione, sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro (fino a 30 crediti) che in altri ambiti (fino a 10 crediti).**

## STORICITA' DELL'AZIENDA (10+20 = 30)

**Fino a 10 CREDITI attribuiti AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE  
in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla CCIAA**

ISCRIZIONE ALLA CCIAA	CREDITI
Da 5 a 10 anni	3
Da 11 a 15 anni	5
Da 16 a 20 anni	8
Oltre 20 anni	10

## STORICITA' DELL'AZIENDA (10+20 = 30)

In assenza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, attribuzione di **1 credito per ciascun biennio successivo** al rilascio della patente, fino a un massimo di 20 crediti (anno 2024 → anno 2064)

Nel caso di contestazione di una o più violazioni di cui all'Allegato I bis, l'incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione  
Fa eccezione il caso in cui, dopo l'accertamento, sia conseguita l'asseverazione del MOG rilasciata dall'Organismo Paritetico

Nel caso di provvedimento definitivo per una o più violazioni dell'Allegato I bis, l'incremento non si applica per un periodo di 3 anni decorrente dalla definitività del provvedimento stesso

## ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE (30+10 = 40)

**Fino a 30 CREDITI attribuiti per interventi  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5 co. 2 DM),  
tra i quali:**

REQUISITO	CREDITI
Certificazione UNI ISO 45001 (SGSL)	5
Asseverazione MOG da parte di Organismo Paritetico iscritto nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL	4
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, <b>ulteriore a quella obbligatoria</b> (partecipazione di almeno 1/3 dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione nell'arco di 3 anni)	6
Formazione di cui sopra che coinvolga almeno il 50% dei <b>lavoratori stranieri</b> occupati	8 (= 6+2)

REQUISITO	CREDITI
<b>Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate in materia di salute e sicurezza</b> , sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le Parti Sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'art. 51 TUSL, anche con l'azienda per la singola opera, ovvero con l'Inail:	
compresi fra 5.000 e 25.000 euro	1
compresi fra 25.000,01 e 50.000 euro	3
superiori a 50.000 euro	6
Possesso, da parte del Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato), di certificazione attestante la partecipazione all'addestramento/formazione pratica, specifica in materia di sicurezza, erogata in cantiere ai propri dipendenti	3
<b>Adozione del DVR anche nei casi in cui sia possibile adottare le procedure standardizzate</b> di cui all'art. 29 commi 6 e 6 bis del TUSL	3
<b>Almeno 2 visite in cantiere del medico competente</b> , affiancato da RLS o RLST	2

## ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE (30+10 = 40)

Fino a 10 CREDITI attribuiti in ambiti diversi da quello della salute e sicurezza (art. 5 co. 3 DM), tra i quali:

REQUISITO	CREDITI
<p><b>Dimensione dell'organico aziendale</b> (si computano tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione di contratti a termine di durata inferiore a 6 mesi; non si computano lavoratori in somministrazione presso l'utilizzatore):</p>	
imprese che occupano fino a 15 dipendenti	1
imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti	2
imprese che occupano più di 50 dipendenti	4

*... continua*

REQUISITO	CREDITI
<b>Attestazione di qualificazione SOA in classifica I</b>	1
<b>Attestazione di qualificazione SOA in classifica II</b>	2
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano (CCNL Edilizia Artigianato)	2
Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera (anche in relazione agli appalti e alle forme di lavoro flessibile) certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I del d. lgs. n. 276/2003	2
<b>Consulenza e monitoraggio, con esito positivo, da parte degli Organismi Paritetici iscritti nel Repertorio di cui all'art. 51 TUSL</b>	2
Formazione in materia linguistica per i lavoratori stranieri	2

*... continua*

REQUISITO	CREDITI
<b>Riconoscimento, da parte della Cassa Edile/Edilcassa, dell'incentivo previsto per la denuncia di operai di 1° livello (in forza da oltre 18 mesi) in numero non superiore a un terzo del totale degli operai in organico</b>	2
<b>Possesso dei requisiti reputazionali</b> (valutati in base a indici, qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché in base ad accertamenti definitivi) che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, <b>di cui all'art. 109 del Codice dei contratti pubblici</b>	2
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative (art. 6 legge n. 142/2001)	2

## ATTIVITA', INVESTIMENTI O FORMAZIONE (30+10 = 40)

### Tempi e modalità di attribuzione dei crediti



Al momento di presentazione della domanda per il rilascio della patente, se già si possiede il relativo requisito



Mediante aggiornamento del punteggio della patente, se il requisito viene conseguito dopo la data di presentazione della domanda (trasmissione in via telematica della relativa documentazione)

Per i requisiti costituiti da CERTIFICAZIONI CON VALENZA PERIODICA, l'eventuale PERDITA del requisito comporta la SOTTRAZIONE dei relativi crediti

## MODALITA' DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI

Nei casi in cui il punteggio della patente scenda al di sotto dei 15 crediti, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una **COMMISSIONE TERRITORIALE** composta da rappresentanti di INL e INAIL (invitati a partecipare rappresentanti delle ASL e RLST), tenuto conto di:

- ✓ adempimento dell'obbligo formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'Allegato I bis, nonché dei lavoratori occupati nel cantiere (o nei cantieri) in cui si è verificata la violazione stessa;
- ✓ eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'art. 5 co. 2 del DM.

## ULTERIORI DISPOSIZIONI

**FUSIONE, ANCHE PER  
INCORPORAZIONE, DELL'IMPRESA**



Alla persona giuridica risultante dalla fusione viene accreditato il punteggio della società titolare della patente **recante il maggior numero di crediti** (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

**TRASFORMAZIONI SOCIETARIE DI CUI  
AGLI ARTT. 2500 E SS. DEL CODICE  
CIVILE O CONFERIMENTO D'AZIENDA  
IN SOCIETA' DA PARTE  
DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE**



Il nuovo soggetto giuridico **conserva il punteggio** della patente del soggetto trasformato o conferente (fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario)

*Grazie per l'attenzione*

## **V35-24 - Online il nuovo numero di ANCEMAG con lo Speciale Assemblea Ance 2024**

**Il nuovo numero del magazine bimestrale dell'Ance, una rivista snella e moderna dedicata al mondo delle costruzioni nel suo complesso, che valorizzi il ruolo del sistema associativo e della filiera. Un nuovo strumento di comunicazione con il compito di raccontare il settore delle costruzioni con le tante iniziative, posizioni, commenti, dati e analisi, approfondimenti tecnici, best practice e curiosità. In questo numero lo speciale Assemblea Ance 2024**

Il nuovo numero del magazine bimestrale dell'Ance, una rivista snella e moderna dedicata al mondo delle costruzioni nel suo complesso, che valorizzi il ruolo del sistema associativo e della filiera. Un nuovo strumento di comunicazione con il compito di raccontare il settore delle costruzioni con le tante iniziative, posizioni, commenti, dati e analisi, approfondimenti tecnici, best practice e curiosità. In questo numero lo speciale Assemblea Ance 2024.

[Vai al magazine](#)